Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 gennaio 2003 € 3,00

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

2003

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PARIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 dicembre 2002, n. 0405/Pres.

Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10,

lettera f), della legge 448/1998, di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 4301 del 13 dicembre 2002 con la quale la Giunta regionale approva il «Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f, della legge 448/1998, di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti» ed incarica il Presidente della Regione di dare esecuzione alla deliberazione medesima con apposito decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del Regolamento in oggetto, predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del trasporto pubblico locale, allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f, della legge 448/1998, di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 dicembre 2002

TONDO

Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f, della legge 448/1998, di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 8, comma 10, lettera f, della legge 448/1998 e del D.M. 20 luglio 2000, n 337, disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica ($CO2$) nel settore dei trasporti.

Art. 2

(Struttura competente ai fini del procedimento)

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei cofinanziamenti di cui all'articolo 1, sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

Art. 3

(Beneficiari ed iniziative ammissibili a contributo)

1. Nelle aree urbane di cui all'allegato III del decreto del Ministero dell'ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 14 aprile 2000, i Comuni e loro Consorzi possono accedere ai cofinanziamenti di cui all'articolo 1 per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.

2. Il cofinanziamento è pari al 50% della spesa ammissibile al finanziamento.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei cofinanziamenti sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 4.

2. Esse vanno presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

3. Le domande eventualmente già presentate a seguito dell'avviso per la formazione del Parco progetti pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 17 maggio 2000, sono ritenute valide per le finalità del presente Regolamento, qualora il richiedente non provveda alla presentazione di nuova istanza e purché rientrino nella fattispecie di cui all'articolo 3 e siano presentati, entro il termine di scadenza, eventuali documenti necessari non ancora allegati.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) relazione illustrativa;

2) preventivo di spesa.

Art. 5

(Termini del procedimento e modalità di concessione ed erogazione)

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande o per l'integrazione di quelle già presentate, di cui all'articolo 4, è approvata la graduatoria di ammissibilità al cofinanziamento.

2. La graduatoria, entro 30 giorni dalla sua approvazione, è comunicata a tutti i richiedenti il contributo.

3. La concessione del cofinanziamento avviene a seguito della nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano del traffico, da effettuarsi entro il termine di due mesi dalla comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento.

4. La concessione del cofinanziamento avviene entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto di nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano di traffico.

5. L'erogazione avviene entro 90 giorni dalla presentazione della fattura quietanzata e comunque dopo l'approvazione del piano urbano del traffico da parte della Provincia competente per territorio.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le voci di spesa ammissibili per la redazione dei piani del traffico sono i costi degli stessi.

3. L'I.V.A. è spesa ammissibile a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa.

Art. 7

(Criteri di priorità)

1. Con riferimento alle iniziative ammesse a cofinanziamento di cui all'articolo 3 si definiscono nell'ordine le seguenti priorità:

1) predisposizione dei piani urbani del traffico con ulteriore priorità per i Comuni con maggior numero di abitanti;

2) aggiornamento dei piani urbani del traffico con ulteriore priorità per i Comuni con maggior numero di abitanti.

Art. 8

(Definizione della graduatoria)

1. La graduatoria è definita, nel rispetto delle priorità indicate all'articolo 7 e, nell'ambito di ciascuna, nell'ordine prioritario ivi indicato.

2. I finanziamenti disponibili sono attribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, sino ad esaurimento delle risorse, con facoltà di assegnare l'ultima posta in percentuale anche inferiore al 50% della spesa ammissibile al finanziamento, previa accettazione del beneficiario.

Art. 9

(Comunicazioni di inizio e fine attività e monitoraggio)

1. I beneficiari dei contributi devono inviare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti all'inizio e alla fine dell'attività specifica comunicazione scritta firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo.

2. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 4 del D.M. 337/2000 e delle informative semestrali di cui all'articolo 4 del D.M. 21 maggio 2001, è fatto obbligo ai beneficiari dei cofinanziamenti di cui al presente Regolamento di fornire tutte le indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti, garantendo la verifica dell'intervento e l'accesso ai relativi dati al personale tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

4. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti trasmette all'Ufficio di piano, Servizio della programmazione energetica, copia delle domande pervenute, della graduatoria e la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 4, nonché copia delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 10

(Variazioni progettuali)

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni degli interventi verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di cofinanziamento, per la corretta definizione della graduatoria ovvero, se successiva alla concessione, per la conferma contributiva.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 dicembre 2002, n. AMB. 1405-UD/ESR/3193.

Decreto legislativo n. 22/1997 - legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Deroga dell'obbligo di conferimento dei rifiuti pressati in balle presso la discarica di prima categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis, Società Exe S.p.A.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0261/Pres. del 23 agosto 2002, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, la prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto nei singoli provvedimenti autorizzativi, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sulle discariche;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/1998 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società Exe S.p.A. l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998 e n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999, con la quale la Società Exe S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di prima categoria, sita nel Comune di Trivignano Udinese in località Merlanis, per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 6, lettera a) della determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180 del 21 maggio 1998, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Direttore regionale all'ambiente n. 393 del 26 giugno 2001 ed ulteriormente modificato dai decreti del Direttore regionale all'ambiente n. prot. AMB/328-UD/ESR/3193 dell'11 aprile 2002 e n. prot. AMB/734-UD/ESR/3193 del 12 settembre 2002, che impone il conferimento dei rifiuti pressati in balle tranne in taluni casi previsti da precise deroghe;

VISTA la nota n. prot. 97783/2002(UOC40722/rp) del 17 dicembre 2002 con la quale la Provincia di Udine ricorda di aver sottoscritto convenzioni con le Province di Gorizia e di Trieste per l'interscambio di rifiuti nei casi di emergenza non gestibili nell'ambito dei rispettivi sistemi provinciali;

VISTA, inoltre, la nota n. prot. 98344/2002(UOC 4 0722/rp) del 19 dicembre 2002 della Provincia di Udine con la quale si rappresenta l'urgente necessità di deroga al vincolo dell'obbligo della pressatura dei rifiuti per il loro conferimento presso la discarica in argomento, a seguito di specifica richiesta formulata dalla Provincia di Trieste;

CONSIDERATO che nelle medesime note si evidenzia come vi siano richieste da parte delle Province di Gorizia e di Trieste per risolvere emergenze insorte nella gestione dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi bacini;

CONSIDERATO altresì che la discarica di prima categoria gestita dalla Società Exe S.p.A. sita in Comune di Trivignano Udinese rappresenta una disponibilità volumetrica strategica per la gestione dei rifiuti urbani a livello provinciale ed anche regionale;

VISTA la richiesta formulata nelle medesime note da parte della Provincia di Udine di concedere la deroga al vincolo della pressolegatura all'atto della predisposizione «del provvedimento autorizzativo che potrà essere emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza», in virtù, inoltre, dell'eccezionalità delle circostanze e della temporaneità della durata che non inficerebbero in al-

cun modo la validità delle valutazioni poste alla base della prescrizione originariamente stabilita;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 1 della determina n. 180/1998 della Provincia di Udine prescrive altresì che possono essere conferiti rifiuti prodotti da bacini differenti dalla «Bassa Friulana», così come individuato dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Udine vigente prima dell'entrata in vigore del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, previo assenso da rilasciarsi di volta in volta dall'Amministrazione provinciale di Udine, affidando, in tal modo, alla stessa una razionale programmazione della discarica in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta formulata dalla Provincia di Udine con nota n. prot. 97783/2002(UOC40722/rp) del 17 dicembre 2002, riscontrando in tal modo anche alla richiesta formulata con la successiva n. prot. 98344/2002(UOC40722/rp) del 19 dicembre 2002;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

DECRETA

Art. 1

Alla lettera a) dell'articolo 6 della determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998 come ridefinito dall'articolo 1 del decreto del Direttore regionale dell'ambiente prot. n. AMB/393-UD/ESR/3193 del 26 giugno 2001 e modificato dai successivi decreti n. prot. AMB/328-UD/ESR/3193 dell'11 aprile 2002 e n. prot. AMB/734-UD/ESR/3193 del 12 settembre 2002, è aggiunto il seguente comma:

«Inoltre è consentito lo smaltimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, con osservanza dell'articolo 1 del presente decreto, limitatamente alla quantità prevista nel provvedimento autorizzatorio che può essere emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001 n. 044/Pres.».

Art. 2

Il presente provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999, n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dell'1 dicembre 1999, n. AMB./75-UD/ESR/3193 del 9 febbraio 2000, n. AMB./451-UD/ESR/3193 del 14 giugno 2000, n. AMB./674-UD/ESR/3193 del 21 agosto 2000, n. AMB./393-UD/ESR/3193 del 26 giugno 2001, n. AMB./542-UD/ESR/3193 del 24 agosto 2001, n. AMB./328-UD/ESR/3193 dell'11 aprile 2002, n. AMB./668-UD/ESR/3193 dell'8 agosto 2002 e n. AMB./734-UD/ESR/3193 del 12 settembre 2002 provvedimenti dei quali rimangono valide ed immutate tutte le altre disposizioni e prescrizioni compatibili con il presente atto.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno viene trasmesso alla Società EXE S.p.A., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, 30 dicembre 2002

TALLANDINI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 30 dicembre 2002, n. EST. 1295-D/ESP/4615. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi, per la realizzazione di «interventi di ripristino ambientale nelle risorgive di Flambro».

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Servizio della conservazione della natura della Direzione dei parchi, già Azienda dei parchi e delle foreste regionali, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione degli interventi citati in premessa:

Comune di Talmassons - Provincia di Udine

Legge 865/1971 - Regione agraria n. 14

1) Partita 9.975
destinazione urbanistica: F4 di tutela ambientale
foglio 15, mappale 154
supeficie mq. 8.140
consistenza: prato
superfice da espropriare: mq. 8.140
indennità:
mq. 8.140 x euro/mq. 1,05 = euro 8.547,00

Ditta catastale: Moratti Mariangela p. 11/216; Toneatto Corinna c. 150/216; Toneatto Elda c. 150/216; Toneatto Ezio p. 33/216; Toneatto Giovanna p. 11/216; Toneatto Natalia c. 150/216; Toneatto Ezio c. 11/216; Toneatto Mercedes c. 150/216; Toneatto Valerio c. 150/216.

2) Partita 10.352
destinazione urbanistica: F4 di tutela ambientale
foglio 15, mappale 180
supeficie mq. 1.780
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto)
superfice da espropriare: mq. 1.780 (di cui mq. 1.246 prato e mq. 534 golenale)
indennità:
mq. 1.246 x euro/mq. 1,05 = euro 1.308,30
mq. 534 x euro/mq. 0,21 = euro 112,14
sommano euro 1.420,44

Ditta catastale: Magrini Gloria p. 1/3; Magrini Loretta p. 1/3; Magrini Vegliano p. 1/3.

3) Partita 10.087
destinazione urbanistica: F4 di tutela ambientale
foglio 15, mappale 200
supeficie mq. 2.090
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto)
superfice da espropriare: mq. 2.090 (di cui mq. 1.463 prato e mq. 627 golenale)
indennità:
mq. 1.463 x euro/mq. 1,05 = euro 1.536,15
mq. 627 x euro/mq. 0,21 = euro 131,67
sommano euro 1.667,82

Ditta catastale: Toneatto Liduino p. 1/3; Toneatto Nerio p. 1/3; Toneatto Valter p. 1/3 - deceduto.

4) Partita 2.027
destinazione urbanistica: F4 di tutela ambientale
foglio 15, mappale 219
supeficie mq. 2.280
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto)
superfice da espropriare: mq. 2.280 (di cui mq. 1.596 prato e mq. 684 golenale)
indennità:
mq. 1.596 x euro/mq. 1,05 = euro 1.675,80
mq. 684 x euro/mq. 0,21 = euro 143,64
sommano euro 1.819,44

Ditta catastale: Toneatto Amelio (Aurelio) c.; Toneatto Antonio c.; Toneatto Dino c.; Toneatto Francesco c.; Toneatto Giovanni c.; Toneatto Guido c.; Toneatto Margherita c.; Toneatto Mario c.; Toneatto Vincenzo c.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 30 dicembre 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 31 dicembre 2002, n. AMB. 1426/VIA/143.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto di importazione addizionale dalla Russia - metanodotto Tarvisio Malborghetto. Proponente: Snam Rete Gas. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata il 12 dicembre 2002 con la quale la Snam Rete Gas ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di importazione addizionale dalla Russia - metanodotto Tarvisio Malborghetto;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano il Messaggero Veneto del 12 dicembre 2002, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. il 12 dicembre 2002;

RILEVATO che l'intervento proposto, attraversando per alcuni tratti aree di interesse naturalistico e paesaggistico come definite dal punto a), comma 1 dell'articolo 5 (Aree sensibili) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 e ricadendo tra le opere indicate al punto 10 della tabella

XI allegata al suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che non sono giunte entro 10 giorni dalla predetta pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 43/1990, richieste di individuazione del pubblico interessato;

RILEVATO che l'intervento ricade nei territori dei Comuni di Tarvisio e Malborghetto Valbruna, risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale competente in materia di tutela del paesaggio, alla Direzione regionale delle foreste competente in materia di difesa del suolo, di vincolo idrogeologico e forestale;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto di importazione addizionale dalla Russia - metanodotto Tarvisio Malborghetto proposto da Snam Rete Gas, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Tarvisio;
- Comune di Malborghetto Valbruna;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- Direzione regionale delle foreste.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei precitati Comuni sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 dicembre 2002

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 704. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, comma 6 e comma 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

- di riconoscere alla dott.ssa Francesca Giaquinto, nata a Trieste il 31 gennaio 1971 e residente a Duino Aurisina in via Sistiana n. 57 - V, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
- la presente deliberazione costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998;
- di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 3566. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse per le iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilan-

cio pluriennale ad annuale della Regione (legge finanziaria 2002)»;

VISTO il programma per l'anno 2002 predisposto dal Servizio autonomo per l'immigrazione;

CONSIDERATO che l'elaborato stesso è stato redatto in conformità alle direttive del Piano regionale di sviluppo per il triennio suddetto;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2002 (articolo 6 della legge regionale 18/1986)» relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

- la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

PROGRAMMA ANNUALE 2002

(omissis)

AREA TEMATICA
POLITICHE ABITATIVE

1. Politiche per l'alloggio

T.U. articolo 40 - legge regionale 13/2002, articolo 13, comma 24, lettera a)

Alla luce delle specifiche realtà ed esperienze sviluppate dall'associazionismo e volontariato locale, si è ritenuto di privilegiare le politiche volte a facilitare l'accesso degli immigrati al libero mercato immobiliare e di coinvolgere i datori di lavoro, in forma singola od associata, nelle politiche abitative, anche in considerazione degli ultimi indirizzi annunciati dal Governo.

1.1. Politiche per l'alloggio

Capitolo: 4951 C/D

Risorse: 284.264,79 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Il progetto 1., avente per oggetto interventi nel campo dell'abitazione, si pone come obiettivo l'accoglienza a favore degli immigrati extracomunitari, dando priorità agli immigrati discendenti da corregionali all'estero, per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari - per accedere al mercato immobiliare delle affittanze, assicurando una sistemazione alloggiativa duratura al di fuori del circuito assistenziale e delle strutture protette e fornendo altresì un servizio di orientamento e di consulenza immobiliare.

Nell'individuazione dell'alloggio dovrà essere posta particolare attenzione sia alla consistenza a regime del nucleo familiare sia all'effettiva possibilità di mantenimento economico dello stesso, sin dal momento dell'ingresso.

La questione alloggiativa costituisce un problema primario pertanto vanno individuate linee di intervento efficaci che valorizzino esperienze pilota già realizzate o in corso di realizzazione nel territorio regionale, in grado di armonizzare innovazione e coerenza con gli assetti urbani nonchè facilitare la convivenza di culture diverse.

Criteri

Il Servizio autonomo per l'immigrazione prosegue l'attività di approvvigionamento degli alloggi con le Associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 394/1999 che hanno già collaborato positivamente con il disciolto E.R.Mi e che hanno maturato una significativa esperienza nel settore dell'inserimento abitativo.

Modalità di intervento

In prosecuzione delle attività e dei criteri gestionali previsti dal disciolto E.R.Mi., i contributi a favore delle Associazioni si articolano in due componenti:

1. Incremento del fondo di rotazione esistente

2. Contributo per le spese di gestione

Strumenti di attuazione del progetto sono i servizi di intermediazione e garanzia per agevolare l'accesso all'abitazione.

a) *Agenzie immobiliari sociali:* sono strutture in grado di svolgere una funzione specifica di «accompagnamento» degli stranieri alla locazione ed all'acquisto, correlate da una più generale attività di mediazione sociale fra tutti i protagonisti (inquilini, proprietari, vicini di casa, datori di lavoro...).

   E' necessario rafforzare ed estendere le esperienze più innovative di queste agenzie sociali per la casa o agenzie immobiliari sociali attraverso le quali si è operato localmente.

   In futuro le agenzie ancoreranno la loro attività ai presidi distrettuali.

b) *Fondi di rotazione e garanzia:* gli immigrati interessati ad acquisire un alloggio in locazione e non in grado di far fronte all'esborso iniziale richiesto, possono rivolgersi alle Associazioni per ottenere un prestito non oneroso che può coprire parzialmente o

completamente la quota richiesta per la cauzione d'affitto (anche per lavori di urgente sistemazione). L'importo ottenuto dovrà essere restituito in rate mensili concordate in modo da rimborsare l'intero importo nell'arco massimo di due anni. La restituzione garantisce il mantenimento del fondo di rotazione rendendo così possibile la concessione di nuovi prestiti.

Qualora i proprietari delle case offerte in alloggio richiedano garanzie economiche e morali di un terzo referenziato, le Associazioni copriranno la richiesta garanzia; a tal fine, le Associazioni accantonano circa il 20% dei fondi.

c) *Fondi per la conduzione alloggi:* per garantire l'equilibrio economico della gestione dei fondi, le Associazioni affittano da privati alloggi che vengono assegnati a cittadini extracomunitari residenti in Regione alle stesse condizioni economiche di quelle corrisposte dall'Associazione al proprietario dell'alloggio, comprensive di spese generali ed accessorie. Ai fini dell'utilizzo del finanziamento regionale, le Associazioni riserveranno alcuni appartamenti per far fronte alla richiesta di corregionali in attesa del riacquisto della cittadinanza. Esclusivamente per i corregionali che rientrano privi della cittadinanza italiana, ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno che non consente loro l'attività lavorativa, il finanziamento regionale può essere destinato nella misura massima di 10.000,00 euro all'anno al pagamento del canone di locazione.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 24, lettera a) della legge regionale 13/2002 il Direttore del S.A.I. stipula convenzioni inerenti l'utilizzo del finanziamento con le Associazioni aventi sede nel territorio regionale.

1.2. Collaborazione con le categorie produttive

Capitolo: 4951 C/D

Risorse: 120.00,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

L'articolo 5 bis del decreto legislativo 286/1998 così come integrato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge numero 189 del 30 luglio 2002 denominata «Bossi-Fini» prevede che: «Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide contiene, fra l'altro, la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.».

Il S.A.I. promuove azioni volte a combinare le risorse finanziarie pubbliche e private, con le capacità progettuali e di realizzazione del privato sociale nonché individua strumenti e percorsi che riescano a dare una risposta alla domanda di case.

L'Amministrazione regionale interviene con un finanziamento volto a sostenere la costituzione di un fondo integrato tra imprenditori ed Associazioni per il recupero e la gestione di immobili.

A tal fine verrà stipulato tra il Servizio autonomo per l'immigrazione, l'Associazione Vicini di Casa e le Associazioni datoriali, un apposito protocollo d'intesa.

Al co-finanziamento del Fondo, gli imprenditori partecipano con conferimenti in denaro o cedendo in comodato gratuito per un periodo predeterminato all'Associazione Vicini di Casa, immobili di proprietà.

Le Associazioni provvedono ai lavori di adeguamento funzionale e messa a norma, con interventi di modesta entità; le stesse, dopo aver dato in locazione tali alloggi, ne curano gli aspetti gestionali, la manutenzione ordinaria immobiliare e i rapporti con gli inquilini.

L'equilibrio finanziario del fondo è assicurato dal ricavo dei canoni di locazione. La durata del comodato, non inferiore a 15 anni, è proporzionale all'entità dei lavori di riatto; alla scadenza l'alloggio ritorna a disposizione del proprietario.

Tale destinazione di risorse potrà essere soggetta a variazione alla luce delle decisioni prese dal Tavolo unico di coordinamento.

Capitolo: 4951 C/D

Risorse: 248.650,85 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

La Giunta regionale potrà inoltre individuare ulteriori specifiche iniziative in campo abitativo, per l'accoglienza, anche temporanea, dando priorità agli immigrati discendenti da corregionali all'estero, per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari.

AREA TEMATICA

2. Scuola e formazione

T.U. articolo 38 - legge regionale 13/2002, articolo 23, lettere a) e b)

La formazione è uno degli elementi fondamentali per una migliore convivenza degli immigrati in un determinato territorio. Accanto agli aspetti più strutturali quali la casa, il lavoro e l'accoglienza, la formazione opera maggiormente sul versante della capacità di operare scambio culturale, di promuovere cioè un processo di reciproco riconoscimento che può partire anche dall'alfabetizzazione linguistica dell'immigrato. Operare nella formazione significa investire risorse al di là dell'emergenza e puntare ad una reale integrazione con soggetti formati.

Il fenomeno immigratorio è ormai strutturale e in crescita costante; oltre al generale aumento degli immigrati, nel nostro Paese stanno aumentando i ricongiungimenti familiari che portano ad una sempre più consistente e significativa presenza di studenti stranieri. I minori, rispetto ai loro genitori, hanno un'opportunità in più: la Scuola dove possono trovare la necessaria formazione che permette loro di allontanarsi dalla precarietà quotidiana. La legge 40, articolo 36, sancisce che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico anche nei casi in cui gli stessi si trovassero nella posizione di attesa di permesso di soggiorno o di status di rifugiato dando precedenza quindi ai diritti dei minori, così come sono stati definiti nella convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 176 del 27 maggio 1991.

2.1. Corsi di alfabetizzazione

T.U. articolo 38, comma 5 - 6 - Reg. Att. articolo 45, commi 6 - 7

Articolo 13, comma 23

Capitolo: 4949 C

Risorse: 226.166,81 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Corsi di alfabetizzazione, approfondimento della lingua italiana e professionalizzanti nonchè organizzati dalle imprese.

I corsi di alfabetizzazione, di approfondimento alla conoscenza della lingua italiana e i corsi professionalizzanti a favore di immigrati extracomunitari, offrono la possibilità di apprendere e/o approfondire la conoscenza della lingua italiana mediante corsi brevi, ciclici e intensivi.

Obiettivi:

primo livello di apprendimento immediato della lingua italiana di base e livelli più avanzati; programmazione e gestione di corsi di lingua italiana organizzati dalle aziende per i propri dipendenti attraverso l'apprendimento di contenuti riguardanti aspetti dell'attività produttiva e nozioni sul più generale contesto sociale.

Destinatari:

immigrati extracomunitari legalmente soggiornanti in Regione, in possesso di regolare permesso di soggiorno ed immigrati coniugi di cittadini italiani.

Potranno presentare domanda di finanziamento gli Istituti scolastici, gli Enti di formazione operanti in Regione riconosciuti idonei dalla legge regionale 76/1982, le Province, i Comuni ed altri Enti locali nonché le Associazioni iscritte alla prima sezione del registro previsto dall'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 con sede in Friuli-Venezia Giulia e le Associazioni per gli immigrati iscritte all'albo regionale, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990 n. 46.

E' in fase di predisposizione il relativo Regolamento attuativo.

2.2. Corsi di sostegno scolastico

T.U. articolo 38 - Reg. Att. articolo 45

Capitolo: 4949 C

Risorse: 436.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Capitolo: 4949 C/D

Risorse: 81.645,82 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Obiettivi:

concessione di finanziamenti diretti a promuovere corsi di sostegno a favore di studenti immigrati extracomunitari frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, escluse le Scuole dell'infanzia, aventi sede nel territorio regionale.

Destinatari:

sono gli stranieri extracomunitari, indipendentemente dalla data di entrata in Italia, interessati a fenomeni migratori, di asilo e profuganza che frequentano ogni ordine e grado di Scuola ed incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico.

Possono beneficiare degli interventi anche i figli di stranieri che sono in attesa del riconoscimento statale di rifugiato, nonché del permesso di soggiorno, purchè già inseriti nell'ambito scolastico.

Le richieste dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con D.G.R. n. 3320 del 4 ottobre 2002; le domande rimaste inevase per carenza di fondi, saranno finanziate con i fondi messi a disposizione nell'anno successivo.

2.3. Protocollo d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale (M.I.U.R.)

Capitolo: 4949 C

Risorse: 144.833,19 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Capitolo: 4944 C/D

Risorse: 89.166,81 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Dopo dieci anni di esperienza di sostegno scolastico a favore degli studenti di origine extracomunitaria, si ritiene opportuno che le Istituzioni scolastiche assumano nella propria progettualità didattica ed organizzativa complessiva, le iniziative per affrontare il problema di un'adeguata opzione pedagogica interculturale.

I mediatori linguistici e culturali operanti nella scuola dovranno essere utilizzati all'interno della programmazione scolastica in un'ottica di integrazione pluriprofessionale.

Le esperienze pionieristiche sinora attuate possono diventare modelli di intervento nel contesto regionale ove si auspica un salto qualitativo e di integrazione intersistemica, passando da una fase in cui sono prevalse le misure di tipo compensativo (corsi di sostegno, pronto intervento linguistico), ad una fase di programmi multiculturali ideati e gestiti a livello di Istituto e supportati da un'apposita formazione degli insegnanti e da metodologie didattiche adeguate.

Il progetto si propone di sperimentare nuove modalità di collaborazione fra la Direzione del M.I.U.R. ed il S.A.I. in un'ottica di integrazione e valorizzazione delle risorse economiche e delle esperienze maturate. Pertanto ci si propone di individuare le buone prassi già sperimentate nelle Istituzioni coinvolte nell'iniziativa, evidenziando le sinergie e le possibilità di riproducibilità con opportune modalità di documentazione, anche multimediale, alle altre Scuole del territorio regionale.

Poiché si ritiene indispensabile avere un controllo adeguato e complessivo sui risultati raggiunti, per un ottimale impiego delle risorse economiche messe a disposizione, si prevede un percorso parallelo di valutazione e monitoraggio delle iniziative intraprese.

Mediante un protocollo d'intesa fra il S.A.I. e la Direzione del M.I.U.R., si provvederà a supportare economicamente, attraverso la Direzione stessa, i progetti di otto Scuole e due Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.) collocati in aree a forte immigrazione ed individuate secondo i seguenti criteri: presenza di alunni stranieri, precedente collaborazione fra Scuola e Regione Friuli-Venezia Giulia e progettazioni già effettuate.

Da ottobre 2002 a maggio 2003 si utilizzeranno varie forme di monitoraggio e valutazione dei progetti e si predisporrà la documentazione dei percorsi dei singoli Istituti; l'avvio del progetto sarà costituito da un Convegno, da tenersi a Villa Manin di Passariano (Udine) nel quarto trimestre 2002, per un confronto sulle esperienze maturate e sulle innovazioni di metodo. Lo stesso sarà organizzato dalla Direzione del M.I.U.R. e finanziato dalla Regione.

A seguito della valutazione finale, si riutilizzeranno le esperienze più significative per l'eventuale implementazione del progetto.

2.4. Sportello scuola - famiglia

Capitolo: 4949 C

Risorse: 70.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Obiettivi:

favorire l'inserimento dei minori e degli adulti immigrati nei percorsi educativi, al fine di migliorare i rapporti tra le famiglie, gli studenti e le Istituzioni scolastiche. Informare in modo organico e compiuto le famiglie extracomunitarie sull'accesso alle Istituzioni scolastiche di vario ordine e grado. Lo sportello dovrà dare indicazioni ed assistenza sulle condizioni per la convalida di eventuali titoli di studio rilasciati dall'estero, sui corsi di qualificazione per l'avviamento al lavoro, nonché sui diritti e doveri legati all'istruzione dei minori.

Destinatari:

famiglie, scuole e comunità.

I genitori degli alunni stranieri dovranno essere stimolati ad un maggior coinvolgimento e partecipazione alla vita scolastica. Il dialogo con i genitori e le Comunità di provenienza, svolto con continuità e non in maniera occasionale, assume una rilevanza fondamentale per un inserimento non traumatico nel contesto scolastico e sociale.

Di questo servizio sarà data ampia divulgazione presso le Amministrazioni comunali.

L'articolo 45, comma 5 del Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 recita «Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione fra la Scuola e la famiglia degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso le intese con l'Ente locale, l'istituzione scolastica e si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.»

Mediante lo strumento della convenzione, così come previsto dall'articolo 13, comma 24, lettera b) della legge regionale 13/2002, si mette a disposizione degli Istituti scolastici e degli Enti locali un servizio specializzato in materia di istruzione, didattica, riconoscimento di titoli di studio ed inquadramento nelle classi degli studenti stranieri.

Soggetti attuatori:

ai sensi dell'articolo 13, comma 24, lettera b) della legge regionale 13/2002 il Direttore del S.A.I. può avvalersi di convenzioni inerenti la gestione del progetto con le Associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 394/1999.

Criteri:

il Servizio autonomo per l'immigrazione prosegue l'attività di informazione alle Scuole ed alle famiglie con le Associazioni che hanno già collaborato positivamente col S.A.I. e che hanno maturato una significativa esperienza nel settore scolastico.

AREA TEMATICA

3. Intercultura, informazione e servizi

T.U. articolo 42 - legge regionale 13/2002, articolo 13, comma 24, lettere c) e d)

La Regione persegue l'obiettivo di promuovere una serena e pacifica convivenza fra immigrati e comunità locale che investa sia il settore del lavoro sia quello sociale e culturale.

In tale ottica, la Regione si propone come parte attiva presso gli Enti locali e le Associazioni per sostenere campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali.

Sarà d'obbligo una corretta politica dell'informazione sul fenomeno migratorio per poter garantire l'oggettività dei dati e le relazioni sugli aspetti demografici, sull'evoluzione della struttura produttiva, sulle differenziazioni dei diversi sistemi culturali ed anche sui fenomeni di devianza collegati ai flussi migratori.

L'integrazione è un processo di progressiva acquisizione di migliori condizioni di vita e pertanto è necessario creare le condizioni per un'accoglienza positiva nella legalità.

3.1. Formazione operatori

Capitolo: 4951 C

Risorse: 50.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Il presente progetto potrà rientrare tra gli argomenti che saranno oggetto di discussione del Tavolo unico di coordinamento.

Il Testo unico sull'immigrazione n. 286 del 26 luglio 1998 che disciplina e regola la presenza e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, è stato recentemente modificato. Si tratta dunque di una normativa in continua evoluzione, che rende alle volte difficile la sua applicazione da parte degli operatori della Pubblica amministrazione. La veloce evoluzione del fenomeno migratorio e contestualmente l'emanazione di provvedimenti amministrativi e sentenze interpretative che s'inseriscono nel quadro giuridico di riferimento da cui si determina la condizione giuridica dei cittadini stranieri regolari, rendono spesse volte difficile la conoscenza e l'applicazione della normativa nei confronti dei residenti stranieri da parte delle Amministrazioni pubbliche. In tale contesto s'inserisce la frammentazione dei referenti istituzionali individuati dalla legge a cui compete l'applicazione della disciplina rivolta agli stranieri regolarmente soggiornanti. Si determina in tal modo un'esigenza di aggiornamento continuo da parte degli operatori pubblici e l'opportuna creazione di un metodo di formazione continua sulle novità normative in merito alla disciplina da applicare ai residenti stranieri regolari.

Beneficiari:

operatori della Pubblica amministrazione ed in particolare degli Enti locali, assistenti sociali, addetti all'anagrafe ed ai rapporti con l'utenza, operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale addetti all'utenza, altri Funzionari ed operatori del pubblico impiego e dei servizi del privato sociale impegnati in servizi caratterizzati da un'utenza straniera interessati ad acquisire e/o aggiornare le proprie conoscenze nell'ambito specifico della disciplina giuridica sull'immigrazione.

Obiettivi:

fornire competenze e strumenti di aggiornamento in merito alla disciplina legislativa che regola l'ingresso e la presenza del cittadino straniero regolare in Italia, con particolare riferimento alle pratiche amministrative riguardanti i diritti ed i doveri dei cittadini stranieri in Italia.

Soggetti attuatori:

per l'attuazione del presente progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 24, lettera c) della legge regionale 13/2002, il Direttore del S.A.I. può stipulare convenzioni con le Associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 394/1999.

Criteri:

nella scelta del soggetto attuatore il S.A.I. darà priorità alle Associazioni di comprovata esperienza nel settore di consulenza giuridico-legale.

3.2. Osservatorio regionale immigrazione

Capitolo: 4951 C

Risorse: 50.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

La conoscenza del territorio deve essere l'input per ogni intervento efficace; pertanto il Servizio per l'immigrazione raccoglie, organizza ed elabora, i dati statistici relativi alla presenza e residenza degli immigrati extracomunitari nei Comuni, nelle Province e nel territorio regionale.

Per tale attività il S.A.I. si attiva direttamente o mediante convenzioni con specifici organismi di ricerca regionali; inoltre il Servizio intende proseguire la pubblicazione dell'Annuario statistico, strumento indispensabile per la corretta impostazione delle linee guida del Programma annuale degli interventi regionali dell'immigrazione.

Il S.A.I. collabora con l'Osservatorio Nazionale sui flussi migratori promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previdenziali.

3.3. Misure per la tutela rifugiati e profughi

Capitolo: 4951 C

Risorse: 100.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

L'emanazione della legge n. 189/2002 «Bossi-Fini», disciplina per la prima volta le problematiche dei richiedenti asilo e dei rifugiati, delegando i relativi interventi a livello locale; questo renderà pertanto ancor più importanti le attività di assistenza ed integrazione in ambito regionale.

Destinatari:

in base alla Convenzione di Ginevra ed alle norme dell'Unione europea (Convenzione di Dublino 1990) il principio della determinazione dello Stato competente comporta la tutela delle persone che provengono da Paesi stranieri per le quali possa determinarsi un concreto pericolo di vita, ovvero che siano soggetti a persecuzioni e violenze in Patria.

Obiettivi:

in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge «Bossi-Fini», si prevede la proroga della convenzione con il CIR-FVG (Consiglio Italiano dei Rifugiati), organismo promosso dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per un periodo non superiore a sei mesi, per dare continuità alla convenzione già siglata in data 15 dicembre 2001.

Nell'ambito della predetta convenzione il CIR si impegna a dare assistenza e supporto sul territorio regionale a rifugiati e richiedenti asilo, con particolare riguardo ai minori non accompagnati, famiglie con minori, soggetti comunque a rischio, mediante la realizzazione di:

- servizio di orientamento, assistenza socio-legale finalizzato alla informazione e consulenza sulla normativa vigente e tutela nel procedimento di riconoscimento del diritto dei richiedenti asilo e rifugiati;
- collaborazione nell'accoglienza, anche nell'ambito del Progetto nazionale asilo;
- attività di orientamento e di integrazione mediante l'utilizzo di interpreti, mediatori culturali ed operatori specializzati da utilizzare nelle sedi istituzionali (Questura, Prefettura, Comuni ospitanti);
- amministrazione di un fondo per gli interventi di emergenza per risolvere urgenti esigenze di disagio e di bisogno materiale.

3.4. Sportello femminile

Capitolo: 4951 C

Risorse: 100.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Il presente progetto potrà rientrare tra gli argomenti che saranno oggetto di discussione del Tavolo unico di coordinamento.

Obiettivi:

questo progetto vuole sottolineare come la componente femminile della popolazione immigrata sia diventata rilevante, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Il Servizio ACLI colf è un servizio attivo da ormai trent'anni a livello nazionale e presente a Udine da una decina d'anni. Nato per mediare tra domanda e offerta all'interno del settore del lavoro domestico è divenuto, di recente, un punto cruciale di passaggio per la parte femminile della popolazione immigrata in cerca di un'occupazione lavorativa. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, 2.386 sono le lavoratrici e i datori di lavoro che si sono rivolti allo sportello ACLI colf; questo dato sarà certamente superiore nel corso del 2002 per effetto della legalizzazione introdotta dalla legge «Bossi-Fini».

L'Associazione si pone a disposizione specificatamente per ciò che riguarda la problematica dell'inserimento delle donne straniere nel contesto del territorio regionale alla rete dei servizi per cittadini stranieri già presenti in ambito locale.

Il servizio è rivolto direttamente alle famiglie e ai datori di lavoro che ricercano personale femminile straniero o che hanno necessità di ottenere delle consulenze in merito alle procedure burocratiche vigenti per formalizzare rapporti di lavoro con persone straniere.

L'Associazione collabora attivamente con le strutture della pubblica amministrazione, come ad esempio gli assessorati sociali dei comuni e degli uffici a cui devono far riferimento le cittadine straniere, fornendo consulenza alle cittadine immigrate nell'espletamento delle pratiche relative la loro condizione giuridica (Questura, Prefettura, Agenzia regionale per l'impiego, Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato, Province, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Azienda sanitaria, ecc.).

Ai sensi della legge regionale 13/2002, articolo 13, comma 24, lettera d) il Direttore del S.A.I. è autorizzato a stipulare convenzione con le Associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 394/1999 di comprovata esperienza nell'inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico.

Per la realizzazione di questo progetto il S.A.I. può avvalersi di convenzioni con Associazioni operanti nel settore e che abbiano maturato una significativa esperienza.

3.5 Sicurezza sul lavoro

Capitolo: 4951 C

Risorse: 100.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Il presente progetto potrà rientrare tra gli argomenti che saranno oggetto di discussione del Tavolo unico di coordinamento.

La normativa italiana prevede che la sicurezza sul lavoro sia un diritto per ogni lavoratore ed un dovere per le aziende.

In Friuli Venezia Giulia l'argomento è sicuramente molto sentito essendo questa Regione una delle prime in Italia per frequenza di incidenti e gravità degli stessi.

Un'attenzione specifica dev'essere riservata agli stranieri; cioè cittadini comunitari e, soprattutto, non comunitari che trovano impiego nelle aziende. Questi lavoratori, spesso, non possiedono la necessaria informazione e formazione sulle tematiche relative alla sicurezza. Il progetto ha ottenuto una speciale menzione nel seminario nazionale di Padova sulla mediazione culturale organizzato dal Ministero del lavoro.

Obiettivo:

il progetto mira a diffondere informazioni, ampliare e consolidare le conoscenze dei lavoratori stranieri in relazione ai propri diritti e doveri nel campo della sicurezza sul lavoro, mediante:

- una nuova edizione della Guida alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri in Italia, in un nuovo formato, con una maggiore offerta di traduzioni ma con intatto lo spirito e la strategia di fondo. Il fumetto utilizzato come strumento di comunicazione immediata e puntuale e le immagini a colori per la formazione alla segnaletica antinfortunistica;
- l'impiego di un gruppo di mediatori di madre lingua/cultura straniera per trasmettere ai lavoratori immigrati informazioni e formazione attinenti alla normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro;
- la formazione diretta dei lavoratori stranieri mediante moduli-corso appositamente strutturati sui loro profili lavorativi-settoriali e cultural-linguistici, anche attraverso l'utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali.

Diversi sono i soggetti promotori di questo progetto (Confindustria regionale, I.N.A.I.L., A.S.L. n. 4 di Udine, Vigili del Fuoco, Direzione provinciale del lavoro di Udine, C.N.A., Lega Cooperative, Province, ...).

Per la realizzazione di questo progetto il S.A.I. può avvalersi di convenzione con l'Associazione con cui ha già operato per l'edizione della «Guida alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri in Italia» .

3.6 Interventi a favore di iniziative per una civile convivenza promosse dalle associazioni e dagli Enti locali e progetti pilota

Capitolo: 4951 C

Risorse: 100.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Obiettivi:

il progetto intende promuovere linee di azione innovative per favorire una regolare e civile convivenza tra cittadini stranieri regolari e cittadini italiani attraverso processi educativi e formativi, nel rispetto dei doveri e nell'esercizio dei propri diritti, all'interno della comunità ospitante anche sulla falsariga di alcuni progetti pilota già avviati.

Sono previsti anche finanziamenti per la pubblicazione di riviste, periodici e comunicazioni multimediali.

Con particolare riguardo alle fasce di età adolescenziale, saranno previste attività culturali e di doposcuola per studiare e prevenire dinamiche di disagio sociale.

Strumenti:

E' in fase di predisposizione il relativo Regolamento attuativo.

AREA TEMATICA

4. Servizi decentrati, informazione e mediazione

T.U. articolo 42, comma 1, lettera a), b) e c) - articolo 45, comma 2

Capitolo: 4951 C

Risorse: 400.000,00 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

L'immigrazione pone una «questione» sociale, che riguarda non solo i diritti e la condizione degli immigrati, ma anche l'impatto con l'opinione pubblica, di accoglienza rispetto ai processi di integrazione, alle preoccupazioni sul piano dell'identità, dell'occupazione, della sicurezza personale, dell'ordine pubblico; un impatto tanto più problematico nel quadro più complessivo dei problemi della integrazione europea, anche in seguito all'11 settembre 2001.

La Regione da anni persegue l'obiettivo di assicurare l'immigrazione regolare e di contrastare quella clandestina favorendo la creazione di una rete di sportelli informativi di base in tutto il territorio regionale. Un giusto riconoscimento deve essere dato agli operatori delle Associazioni che hanno contribuito produttivamente all'individuazione delle problematiche e difficoltà riscontrate nell'impatto con l'utenza immigrata, al reperimento di dati, informazioni e documentazione necessari per la produzione di un adeguato patrimonio informati-

vo, alla sperimentazione di una nuova figura professionale, il «mediatore».

Nel corso del 2002 si provvederà alla proroga delle convenzioni in scadenza alla data del 31 ottobre 2002 stipulate con l'Associazione ALEF e l'Associazione immigrati extracomunitari di Pordenone per non interrompere il servizio nella fase cruciale della regolarizzazione prevista dall'articolo 33 della nuova legge n. 189/2002 e dal decreto legge n. 195 del 9 settembre 2002 recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari».

In futuro l'Amministrazione regionale intende affidare la gestione diretta dei punti di informazione di base e di eventuali iniziative volte a favorire la comprensione dell'impatto migratorio sul territorio di competenza, ai Comuni, in forma singola od associata.

La diffusione capillare, anche nei Comuni più piccoli, dei flussi migratori, conseguente alla realtà produttiva regionale costituita in gran parte da piccole e medie industrie e dall'utilizzo di molti lavoratori stranieri nel settore agricolo, ha infatti messo le Amministrazioni locali di fronte alla necessità di programmare e gestire in modo ottimale le politiche sociali rivolte agli immigrati.

Alle Province saranno affidate le politiche culturali indirizzate alla mediazione interculturale, nonché i contatti con il mondo dell'associazionismo e la valorizzazione delle culture dei paesi di origine.

In attesa dell'approvazione della normativa che autorizza l'assegnazione di risorse agli Enti locali per realizzare progetti di mediazione culturale, assistenza ed interpretariato sul territorio, si prevede la continuità del servizio avvalendosi delle Associazioni convenzionate, fino al momento dell'assunzione degli sportelli informativi da parte delle Amministrazioni locali interessate.

Traendo elementi comuni dalle diverse esperienze e dalle indicazioni di livello nazionale, si può ipotizzare un gruppo di coordinamento per perseguire i seguenti obiettivi:

- elaborare progetti di mediazione, non come progetti a sé stanti, ma come supporto ed integrazione in tutti quei progetti, servizi, strutture, uffici, che vedono la presenza degli immigrati;
- elaborare progetti interculturali coinvolgendo non solo la figura del mediatore culturale, ma anche altri soggetti che lavorano negli stessi ambiti;
- ottimizzare le risorse economiche provenienti dalle diverse fonti, evitando la sovrapposizione degli interventi e garantendone la massima efficacia;
- creare una rete di collaborazione e comunicazione tra gruppi di operatori con metodologie costanti che adottino strategie di studio e di lavoro adattabili alle specifiche situazioni.

AREA TEMATICA

5. Osservatorio sanitario

Capitolo: 4951 C/D

Risorse: 96.238,47 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Capitolo: 4951 C

Risorse: 83.761,53 euro

U.P.B. 8.5.17.2.938

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento della richiesta di prestazioni da parte di persone extracomunitarie provenienti dalle diverse zone di immigrazione. Spesso queste persone provengono da situazioni disagiate o di emarginazione e hanno pochi punti di riferimento nelle strutture sociali esistenti e a volte hanno scambi esclusivamente con altri emigrati. Quando esse si rivolgono all'Azienda ospedaliera per trattare situazioni cliniche d'urgenza (Pronto Soccorso e medicina d'urgenza, terapia intensiva, ortopedia, chirurgie, otorinolaringoiatria, cardiologia, pneumologia), possono comparire difficoltà evidenti nell'interazione medico-paziente e nell'attuazione dall'intero piano assistenziale.

Nell'ambito dell'assistenza complessiva alla persona risulta determinante la comprensione dei significati culturali nella rappresentazione della salute, della malattia e dell'attività sanitaria. Gli operatori, di conseguenza, hanno manifestato spesso la necessità di comprendere e far comprendere non solo i contenuti dell'assistenza, ma anche le differenti disposizioni che regolano l'attività ospedaliera.

Le difficoltà comunicative rilevate sono determinate da alcuni fattori che si possono così riassumere:

- barriere linguistiche che ostacolano l'interazione tra operatori e cittadini stranieri per una totale non conoscenza da parte di questi ultimi della lingua italiana, ma anche, qualora vi sia una discreta capacità dell'uso della lingua italiana nelle relazioni quotidiane, per ostacoli creati dalla specificità della terminologia sanitaria;
- problemi derivanti dalla distanza culturale tra immigrati ed operatori, non soltanto nella rappresentazione della salute e della malattia, ma anche nella concezione del rapporto tra utenti e servizi;
- scarsa conoscenza, da parte degli immigrati di patologie o problemi di sanitari (ad esempio: infortuni, malattie infettive, gravidanze, ecc.), a causa delle disagiate condizioni socio-economiche in cui versa una quota significativa di tale popolazione;
- limitate conoscenze degli operatori sanitari circa le caratteristiche e le specificità di tipo sociale, culturale e comportamentale dei cittadini immigrati;

- tali difficoltà comunicative, comportano problemi sia negli aspetti di tipo amministrativo contribuendo in alcuni casi ad elevare i tempi di erogazione delle prestazioni, ed i costi, causando inoltre disfunzioni organizzative.

Progetto:

il presente progetto relativo all'attività di mediazione in ambito ospedaliero tiene conto delle caratteristiche dei mediatori in ambito sanitario e della loro offerta di servizio, dei bisogni di mediazione nell'ambito delle strutture operative delle Aziende e delle specifiche criticità avvertite nell'erogazione delle prestazioni ai cittadini stranieri precedentemente rilevate dall'U.R.P. e dalle Direzioni mediche ospedaliere.

Obiettivi:

l'utilizzo dei mediatori di comunità presso le Aziende ospedaliere si pone l'obiettivo generale di tutelare la salute dei cittadini stranieri fornendo una più adeguata risposta ai bisogni basata su una comprensione attendibile delle necessità e su un consapevole accesso ai servizi da parte degli immigrati. Tale obiettivo generale risponde a criteri di qualità delle prestazioni sanitarie e di efficienza organizzativa, in quanto l'utilizzo dei mediatori può anche favorire il contenimento dei costi conseguenti alle problematiche sopra evidenziate.

Con l'utilizzo dei mediatori di comunità, le Aziende si propongono i seguenti obiettivi specifici per affrontare le criticità sopra evidenziate:

- favorire la comunicazione tra operatori e cittadini stranieri e facilitare in tal modo l'erogazione delle prestazioni attraverso un abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali;
- migliorare l'accesso e l'utilizzo dei servizi sanitari da parte degli immigrati attraverso azioni di informazione, orientamento ed accompagnamento;
- facilitare una più puntuale ed efficace erogazione dei servizi da parte degli operatori, attraverso azioni di informazione e consulenza.

Strumenti:

al S.A.I. compete il coordinamento delle procedure e delle risorse finanziarie per la realizzazione e l'estensione del progetto di mediazione, in ambito sanitario, alle altre realtà territoriali coinvolgendo, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa, i rappresentanti di tutte le Aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere, universitarie e di ricerca, nonché le Amministrazioni provinciali per elaborare e monitorare il progressivo sviluppo delle citate attività.

Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informativo nonchè per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Capitolo: 4948 C

Risorse: 15.000,00 euro

U.P.B. 52.3.17.1.1293

Attività

A partire dall'anno 2001, le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi provvedono direttamente, con risorse gestite dalle medesime strutture, sia all'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio (comprese le attrezzature informatiche), di pubblicazioni e «data base» (anche «on line»), sia alla copertura di alcune spese relative all'aggiornamento professionale del personale.

Le spese comportate dalla suddetta attività possono essere effettuate a cura di un funzionario delegato.

Programma:

le risorse verranno utilizzate per far fronte ad esigenze del S.A.I., in connessione ai compiti affidati.

La novità recata dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, mette le singole strutture dell'Amministrazione regionale nella condizione di potersi dotare direttamente ed autonomamente di strumenti operativi, secondo priorità definite dalle strutture medesime in relazione alle attività di cui sono responsabili. Un elemento non secondario della nuova impostazione data alla questione della dotazione strumentale delle strutture amministrative regionali, è costituito dalla maggiore flessibilità che il nuovo strumento legislativo consente rispetto al passato, flessibilità da usare per rispondere in maniera più puntuale e tempestiva ad esigenze operative, anche di tipo imprevisto, che possono manifestarsi nel corso dell'anno. Perciò è opportuno che i responsabili delle strutture operino le scelte di gestione, avvalendosi della delega della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 2/2000, e, per evidenti ragioni di coordinamento e coerenza all'interno dell'Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001, prot. 1946.

Pertanto il Direttore del S.A.I. è delegato ad effettuare le scelte di gestione anche per la spesa in parola, oltre che per le altre attività, secondo quanto specificato al punto 1 del presente documento, assicurando un utilizzo delle risorse rispondente alle diverse finalità ricordate nella legge regionale, in particolare quelle connesse all'esigenza di un aggiornamento professionale del personale costante ed effettivamente collegato all'impegno lavorativo. L'aggiornamento professionale, inoltre potrà riguardare sia le conoscenze di base, relative allo sviluppo di tipo generale di ciascuna specifica professionalità, tramite corsi specifici che l'Amministrazione regionale non ha in programma di

organizzare, nonché partecipazioni a corsi di aggiornamento professionale in materia di legislazione e applicazione normative del settore volontariato, ONLUS, settore no profit e migrazioni nonché su tutte le tematiche attinenti i compiti istituzionali del S.A.I.

Si prevede inoltre l'acquisto di materiale ed attrezzature per l'ufficio, materiale di cancelleria, attrezzature informatiche varie, personal computers portatili, programmi informatici, proiettori per P.C., stampanti anche a colori e materiali accessori ed ausiliari di ricambio e di consumo, forniture di pannelli, lavagne luminose, video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, macchine da calcolo, materiali di ricambio, di consumo ausiliario ed accessorio nonché prestazioni di installazione, riparazione e restauro per tutto quanto precede, attrezzature e materiale fotografico, libri, riviste, pubblicazioni, cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani.

Scelte di gestione

Le spese precitate sono disciplinate con il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 24 giugno 2002 previa D.G.R n. 2044 del 14 giugno 2002.

(omissis)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4356.

Legge regionale 10/1997, articolo 4. Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. Piano di azione locale del gruppo di azione locale Natisone GAL. Rimodulazione finanziaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24 aprile 1998, con la quale viene approvato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 (nel testo allora in vigore), il documento di indirizzo programmatico che definisce obiettivi, priorità, direttive generali e modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti finanziabili con il Fondo, con riferimento agli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 1998;

RICORDATO che le direttive adottate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3190 del 1998 prevedono il finanziamento prioritario di Piani di azione locale (d'ora in poi: PAL) relativi ai territori dei Comuni della Comunità montana delle Valli del Torre e della Comunità montana Valli del Natisone già individuati dal Programma LEADER II regionale (d'ora in poi: PLR) redatti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II e della conseguente programmazione regionale (ovvero, nel rispetto delle norme che presiedono alla programmazione e alla realizzazione dei programmi di sviluppo locale di cui all'iniziativa LEADER II, fatta esclusione per le procedure attuative non riconducibili alle disposizioni normative e amministrative europee collegate ai meccanismi di cofinanziamento tramite i fondi strutturali europei, come quelle ricordate dai servizi della Commissione europea nella nota della Direzione generale VI - Agricoltura - del 9 ottobre 1998, prot. n. 38183), e una riserva di risorse finanziarie pari a lire 7.987.500.000, suddivisa in lire 4.270.500.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana delle Valli del Torre e in lire 3.717.000.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana Valli del Natisone;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4015 del 23 dicembre 1999, con la quale, ai sensi dell'indirizzo programmatico sopra ricordato, viene ammesso a finanziamento il PAL del gruppo locale Natisone GAL, società consortile a responsabilità limitata con sede in San Pietro al Natisone, e si indica la modalità attraverso cui vanno definite le procedure di controllo e modificazione dello stesso Piano di azione locale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 782 del 16 marzo 1999, con la quale viene approvato lo schema d'accordo relativo alle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione del PAL che, ai sensi della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 4015 del 1999, il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è autorizzato a stipulare con il gruppo di azione locale Natisone GAL;

VISTO l'accordo sottoscritto il 1° marzo 2000 dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per l'Amministrazione regionale, e dal Presidente di Natisone GAL, allegato al decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 26/SASM del 3 marzo 2000;

CONSIDERATO che l'articolo 4 dell'accordo prevede che le modificazioni del PAL siano approvate dalla Giunta regionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 30 agosto 2000 con la quale è stata approvata una prima richiesta di modificazione del PAL;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell'11 gennaio 2002 con la quale è stata approvata una seconda richiesta di modificazione del PAL;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2771 del 6 agosto 2002 con la quale è stata approvata una terza richiesta di modificazione del PAL;

ATTESO che il gruppo di azione locale «Natisone GAL» con nota dell'11 novembre 2002, prot. n. 690/2002, e successiva dell'11 dicembre 2002, prot. n. 734/2002, ha presentato un'ulteriore richiesta di modificazione del PAL approvata dal Consiglio di amministrazione con delibere n. 16/2002 dell'11 novembre 2002 e n. 17 del 26 novembre 2002, la quale si è resa necessaria per un aggiustamento delle previsioni di spesa;

CONSIDERATO che le modificazioni appaiono coerenti con il PLR e con le indicazioni dell'indirizzo programmatico approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 1998;

RITENUTO di dover approvare le modificazioni proposte, sostituendo il quadro finanziario già allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2771 del 6 agosto 2002 con quello risultante dalle modificazioni medesime;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare le modificazioni del PAL del gruppo di azione locale Natisone GAL Soc. a r.l., con sede a San Pietro al Natisone, richieste con nota dell'11 novembre 2002, prot. n. 690/2002 e successiva dell'11 dicembre 2002, prot. n. 734/2002;

- il nuovo quadro finanziario del PAL del gruppo di azione locale Natisone GAL Soc. cons. a r.l. è riportato nella tabella allegata al presente atto, che sostituisce la tabella allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 2771 del 6 agosto 2002.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Natisone GAL

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI

AZIONI	INVESTIMENTO/COSTO PREVISTO				
	FONDO MONTAGNA	COFINANZIAMENTO LOCALE			TOTALE
		PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE	
Azione 1,1 Gestione del GAL	164.425,33				164.425,33
Azione 1,2 Gestione del Programma	92.807,31				92.807,31
Azione 1,3 Cooperazione allo sviluppo	170.430,78				170.430,78
tot. Sottomisura B1	**427.663,42**				**427.663,42**
Azione 2,1 Servizi informatici ai cittadini	185.924,48	27.805,63		27.805,63	213.730,11
Azione 2,2 Centri sociali telematici	82.529,81	21.207,79		21.207,79	103.737,60
Azione 2.4.1 Rete di ser. Impr. - agricoltura	18.134,42		18.134,42	18.134,42	36.268,84
tot. Sottomisura B2	**286.588,71**	**49.013,42**	**18.134,42**	**67.147,84**	**353.736,55**
Azione 3,1 Servizi minimi per il turismo	412.979,96		201.811,10	201.811,10	614.791,06
Azione 3,2 Parco tematico della memoria	258.228,45				258.228,45
Azione 3,4 Animazione turistico-culturale	57.651,13				57.651,13
tot. Sottomisura B3	**728.859,54**		**201.811,10**	**201.811,10**	**930.670,64**
Azione 4,1 L'ambiente naturale	142.217,20		79.766,91	79.766,91	221.984,11
tot. Sottomisura B4	**142.217,20**		**79.766,91**	**79.766,91**	**221.984,11**
Azione 5,1 Ricettività non professionale	334.341,41		312.393,33	312.393,33	646.734,74
tot. Sottomisura B5	**334.341,41**		**312.393,33**	**312.393,33**	**646.734,74**
TOTALE AZIONI	1.919.670,28	49.013,42	612.105,76	661.119,18	2.580.789,46

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 4421.

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione del Fondo assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2001. (euro 1.450.466,93).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 della medesima con il quale è stato istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

ATTESO che le somme assegnate al Fondo di cui sopra sono utilizzate per la concessione ai conduttori, aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0228/Pres. del 29 luglio 2002 con il quale è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione ai Comuni delle risorse finalizzate al sostegno della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998»;

VISTO il decreto del 28 settembre 2001 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse per l'anno 2001 del succitato Fondo Nazionale, ammontanti complessivamente ad euro 335.696.984,00, assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 1.329.360,00;

ACCERTATO che il suddetto importo è iscritto sul capitolo di spesa regionale 3291;

DATO ATTO che l'importo previsto sul capitolo 3308 del bilancio di previsione 2002 per la concessione di contributi per la copertura dei canoni degli alloggi in locazione ammonta ad euro 3.256.900,00;

VISTA la deliberazione giuntale n. 917 del 22 marzo 2002 con la quale è stato approvato il programma della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per l'anno 2002, la quale prevede, tra l'altro, l'assegnazione dei contributi in argomento per l'ammontare degli stanziamenti disponibili sull'esercizio 2002;

RILEVATO che i finanziamenti stanziati vengono assegnati ai Comuni richiedenti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 0228/Pres. del 29 luglio 2002, nella percentuale del 60% delle risorse complessive disponibili sulla base del fabbisogno da questi accertato nei bandi pubblici, del 30% sulla base delle risorse apportate da ogni singolo Comune e del 10% in proporzione alla percentuale delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo, comunicata dai Comuni sulla base dei dati I.S.T.A.T.;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici prot. n. EST/12380 del 9 agosto 2002 con la quale i Comuni sono stati informati sulla data di entrata in vigore del Regolamento sopra citato, evidenziando che le domande dovevano essere presentate entro 60 giorni dalla medesima data;

PRESO ATTO che i sottoindicati Comuni hanno informato di non aver ricevuto domande di contributo:

- Comuni di Ampezzo, Attimis, Aviano, Bordano, Camino al Tagliamento, Mereto di Tomba, Nimis, Palazzolo dello Stella, Porpetto, San Dorligo della Valle, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Trasaghis, Varmo;

ATTESO che dall'elenco degli ammessi ai contributi di cui alla menzionata legge vanno esclusi i sottoindicati Comuni per le seguenti motivazioni:

- Comuni di Mariano del Friuli e di Villa Vicentina in quanto il fabbisogno necessario richiesto viene completamente coperto dal concorso finanziario comunale;
- Comuni di Campolongo al Torre, Castions di Strada, Lestizza, Medea, Mossa, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Precenicco, Raveo, in quanto dalla documentazione allegata ed a seguito dei successivi chiarimenti le domande dei richiedenti sono state escluse dai Comuni stessi in presenza di redditi superiori a quelli previsti per l'accesso ai benefici, o per mancanza di una sufficiente percentuale d'incidenza (del 14% o del 24%) del canone di locazione sul reddito imponibile complessivo, o per una categoria catastale non ammessa, o perché già soddisfatte con gli analoghi contributi regionali erogati ai sensi della legge regionale n. 4/2001.
- Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pulfero, San Pietro al Natisone, in quanto dalla documentazione allegata si riscontra che i soggetti richiedenti indicano redditi superiori a quelli previsti per l'accesso ai benefici o non presentano una sufficiente percentuale d'incidenza (del 14% o del 24%) del canone di locazione sul reddito imponibile complessivo.

RITENUTO di rideterminare il fabbisogno richiesto dal Comune di Chions da euro 7.326,88 ad euro 6.140,07, in considerazione di quanto disposto dal Regolamento n. 0228/2002 sopra citato sulle modalità di calcolo del contributo in questione;

DATO ATTO, pertanto, che le domande ammesse ai contributi di cui alla legge n. 431/1998 sono quelle presentate dai Comuni elencati nel prospetto allegato sub A), facente parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che gli stanziamenti disponibili sull'esercizio 2002 consentono l'integrale copertura degli importi di contributo richiesti dai Comuni;

VISTA la D.G.R. n. 3252 del 27 settembre 2002 con la quale si è provveduto ad assegnare in via provvisoria ad 80 Comuni un acconto delle risorse 2001 derivanti dal Fondo Nazionale istituito con l'articolo 11 della legge 431/1998, precisando all'articolo 4 della medesima delibera che: «qualora i Comuni di cui all'allegato A) non presentino domanda di contributo per il bando 2002 oppure la presentino per un importo inferiore a quello indicato nel presente provvedimento, l'importo del contributo assegnato ai sensi del precedente articolo 1 verrà conseguentemente rideterminato all'atto dell'approvazione della ripartizione delle risorse tra i Comuni richiedenti, effettuata ai sensi degli articoli 2 e 11, comma 1, del Regolamento regionale citato in premessa»;

CONSIDERATO che con la succitata e precedente D.G.R. n. 3252 del 27 settembre 2002 si è già provveduto ad autorizzare la spesa di euro 664.679,89;

CONSIDERATO che il fabbisogno totale dei Comuni depurato della quota di compartecipazione comunale al Fondo pari a euro 532.201,29 risulta essere di euro 2.115.146,82;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere ad un ulteriore impegno di spesa pari a euro 1.450.466,93 rispettivamente a carico del cap. 3291 per euro 664.680,11 e sul cap. 3308 per euro 785.786,82 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio in corso;

RITENUTO di procedere al riparto dei fondi in questione tra i Comuni di cui all'allegato elenco sub. A), per l'importo indicato quale contributo spettante a fianco di ciascuno di essi, per una spesa complessiva di euro 2.115.146,82, dando atto che la prenotazione dei fondi effettuata con D.G.R. n. 3252/2002 viene utilizzata per la copertura di parte della spesa assunta con la presente deliberazione a fronte dei Comuni indicati nel prospetto allegato sub. A);

Su proposta dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici ed alla pianificazione territoriale;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

E' approvato l'elenco delle domande presentate dai Comuni con l'importo di contributo spettante indicato a fianco di ciascuno di essi, così come risulta nell'allegato prospetto sub A), facente parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo di euro 2.115.146,82.

Art. 2

Sono esclusi dalla graduatoria i Comuni di Mariano del Friuli, Villa Vicentina, Campolongo al Torre, Castions di Strada, Lestizza, Medea, Mossa, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Precenicco, Raveo, Malborghetto-Valbruna, Pulfero, San Pietro al Natisone, per le diverse motivazioni in premessa indicate.

Art. 3

E' autorizzata l'ulteriore somma di euro 1.450.466,93 sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio in corso:

- sul capitolo 3291 per euro 664.680,11 in conto competenza dell'esercizio 2002;
- sul capitolo 3308 per euro 785.786,82 in conto competenza dell'esercizio 2002.

Art. 4

Alla concessione ed erogazione dei contributi assegnati con il precedente articolo 1, autorizzati con la D.G.R. n. 3252/2002 e con il presente atto, si provvederà con decreto del Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

Art. 5

I Comuni individuati nell'allegato prospetto sub. A) di cui all'articolo 1 della presente deliberazione dovranno presentare entro il termine di cui all'articolo 9 del Regolamento n. 0228/2002 sopra citato, a rendicontazione della spesa sostenuta per le finalità in argomento, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, o dal Funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Art. 6

Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 andrà allegato un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei beneficiari delle provvidenze, l'ammontare del contributo erogato e del relativo concorso di spesa comunale.

Art. 7

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato sub A

Elenco Comuni ammessi ai contributi di cui alla legge n. 431/1998

N.progr.	Comune	Fabbisogno 2002	Fondi comunali	Abit. locaz./tot. patr. abitativo	Contributo spettante
1	Aiello del Friuli	91,72			**91,72**
2	Aquileia	391,98			**391,98**
3	Arta Terme	1.198,15			**1.198,15**
4	Artegna	4.901,74	**600,00**		**4.301,74**
5	Azzano Decimo	39.605,02	**1.980,25**		**37.624,77**
6	Basiliano	3.394,21			**3.394,21**
7	Bertiolo	1.205,99			**1.205,99**
8	Brugnera	13.960,11			**13.960,11**
9	Campoformido	11.154,80			**11.154,80**
10	Caneva di Sacile	7.390,00			**7.390,00**
11	Cervignano del Friuli	70.984,62	**1.033,00**	**23,54**	**69.951,62**
12	Chions	6.140,07			**6.140,07**
13	Chiopris Viscone	318,97			**318,97**
14	Cividale del Friuli	948,31	**94,83**	**52,45**	**853,48**
15	Codroipo	7.269,60	**2.000,00**		**5.269,60**
16	Colloredo di M. Albano	343,44			**343,44**
17	Cordenons	19.173,00		**9,75**	**19.173,00**
18	Cormons	2.092,30	**2.025,51**		**66,79**
19	Coseano	204,14			**204,14**
20	Faedis	2.306,50			**2.306,50**
21	Farra d'Isonzo	824,16			**824,16**
22	Fiumicello	894,60			**894,60**
23	Fontanafredda	6.956,07	**5.000,00**		**1.956,07**
24	Gorizia	134.743,76	**30.987,42**		**103.756,34**
25	Gradisca d'Isonzo	12.995,11	**2.000,00**		**10.995,11**
26	Grado	20.241,52	**4.048,30**	**75,00**	**16.193,22**
27	Latisana	5.836,67			**5.836,67**
28	Lignano Sabbiadoro	10.771,00			**10.771,00**
29	Majano	3.676,04	**2.589,00**		**1.087,04**
30	Maniago	3.050,37			**3.050,37**
31	Manzano	9.008,91			**9.008,91**
32	Martignacco	6.558,92			**6.558,92**
33	Meduno	2.981,43			**2.981,43**
34	Monfalcone	371.816,84	**25.822,84**	**29,90**	**345.994,00**
35	Montenars	1.492,27			**1.492,27**
36	Montereale Valcellina	3.564,87			**3.564,87**
37	Mortegliano	12.944,63		**23,00**	**12.944,63**

38	Ovaro	288,34			**288,34**
39	Pagnacco	2.325,00			**2.325,00**
40	Palmanova	18.099,87			**18.099,87**
41	Paluzza	22,75			**22,75**
42	Pasian di Prato	8.646,57	**3.653,75**		**4.992,82**
43	Paularo	7.240,45			**7.240,45**
44	Pavia di Udine	6.045,14			**6.045,14**
45	Pinzano al Tagliamento	3.498,57			**3.498,57**
46	Pocenia	2.964,17			**2.964,17**
47	Porcia	9.684,55	**1.936,91**		**7.747,64**
48	Pordenone	156.961,85			**156.961,85**
49	Pozzuolo del Friuli	1.792,08			**1.792,08**
50	Pravisdomini	109,45			**109,45**
51	Ragogna	908,96	**300,00**		**608,96**
52	Remanzacco	9.870,69			**9.870,69**
53	Rivignano	1.469,80			**1.469,80**
54	Romans d'Isonzo	6.384,23	**1.291,14**		**5.093,09**
55	Ronchi dei Legionari	16.933,10			**16.933,10**
56	Ronchis	2.324,97			**2.324,97**
57	Roveredo in Piano	6.998,00			**6.998,00**
58	Ruda	133,68			**133,68**
59	Sacile	29.125,83	**6.198,00**		**22.927,83**
60	Sagrado	860,14			**860,14**
61	San Canzian d'Isonzo	1.455,00	**101,04**		**1.353,96**
62	S.Daniele del Friuli	8.105,68	**1.500,00**		**6.605,68**
63	S.Giorgio di Nogaro	3.763,24			**3.763,24**
64	S.Giorgio d. Richinvelda	2.625,43			**2.625,43**
65	S.Giovanni al Natisone	5.878,61	**2.000,00**		**3.878,61**
66	San Quirino	3.672,28			**3.672,28**
67	San Vito al Tagliamento	21.284,22			**21.284,22**
68	San Vito al Torre	652,96			**652,96**
69	Sequals	5.425,00			**5.425,00**
70	Sgonico	362,00			**362,00**
71	Spilimbergo	14.260,00		**28,90**	**14.260,00**
72	Taipana	907,80			**907,80**
73	Talmassons	1,25			**1,25**
74	Tarcento	8.108,40	**900,00**		**7.208,40**
75	Tarvisio	15.188,37			**15.188,37**
76	Tavagnacco	34.118,16	**7.746,85**	**15,00**	**26.371,31**
77	Tolmezzo	8.776,24	**5.164,00**		**3.612,24**
78	Torviscosa	1.042,26			**1.042,26**
79	Tricesimo	5.754,32			**5.754,32**
80	Trieste	814.204,00	**258.228,45**	**36,40**	**555.975,55**
81	Trivignano Udinese	2.204,98			**2.204,98**
82	Udine	575.567,47	**165.000,00**	**36,00**	**410.567,47**
83	Venzone	1.825,72			**1.825,72**

84	Villa Santina	3.134,12			3.134,12
85	Villesse	813,10			813,10
86	Visco	3.100,00			3.100,00
87	Vito d'asio	1.846,83			1.846,83
88	Zoppola	7.820,39			7.820,39
89	Zuglio	1.330,25			1.330,25
	TOTALE	2.647.348,11	532.201,29	329,94	2.115.146,82

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 4465.

Legge regionale 10/1997 articolo 4. Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. Piano di azione locale del gruppo di azione locale Torre Leader. Rimodulazione finanziaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24 aprile 1998, con la quale viene approvato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 (nel testo allora in vigore), il documento di indirizzo programmatico che definisce obiettivi, priorità, direttive generali e modalità per la predisposizione o la presentazione e per la selezione dei progetti finanziabili con il Fondo, con riferimento agli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 1998;

RICORDATO che le direttive adottate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3190 del 1998 prevedono il finanziamento prioritario di piani di azione locale (d'ora in poi: PAL) relativi ai territori dei Comuni della Comunità montana delle Valli del Torre e della Comunità montana Valli del Natisone già individuati dal Programma LEADER II regionale (d'ora in poi: PLR) redatti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II e della conseguente programmazione regionale (ovvero, nel rispetto delle norme che presiedono alla programmazione e alla realizzazione dei programmi di sviluppo locale di cui all'iniziativa LEADER II, fatta esclusione per le procedure attuative non riconducibili alle disposizioni normative e amministrative europee collegate ai meccanismi di cofinanziamento tramite i fondi strutturali europei, come quelle ricordate dai servizi della Commissione europea nella nota della Direzione generale VI - Agricoltura - del 9 ottobre 1998, prot. n. 38183), e una riserva di risorse finanziarie pari a lire 7.987.500.000, suddivisa in lire 4.270.500.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana delle Valli del Torre e in lire 3.717.000.000 per il PAL interessante l'area della Comunità montana Valli del Natisone;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 1° febbraio 2000, con la quale, ai sensi dell'indirizzo programmatico sopra ricordato, viene ammesso a finanziamento il PAL del gruppo locale «Torre Leader», società consortile a responsabilità limitata con sede in Tarcento, e si indica la modalità attraverso cui vanno definite le procedure di controllo e modificazione dello stesso piano di azione locale;

VISTO l'accordo sottoscritto il 13 luglio 2000 dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per l'Amministrazione regionale, e dal Presidente di «Torre Leader», allegato al decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 82/SASM del 13 luglio 2000;

CONSIDERATO che l'articolo 4 dell'accordo prevede che le modificazioni del PAL siano approvate dalla Giunta regionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 2 febbraio 2001 con la quale è stata approvata una prima richiesta di modificazione del PAL;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3849 del 20 novembre 2001 con la quale è stata approvata una seconda richiesta di modificazione del PAL;

ATTESO che il gruppo di azione locale «Torre Leader» con nota del 17 dicembre 2002, prot. n. 1408, e successiva del 23 dicembre 2002, prot. n. 1431, ha presentato una richiesta di rimodulazione finanziaria del PAL approvata dal Consiglio di amministrazione nelle

sedute del 10 dicembre 2002 e successivamente del 23 dicembre 2002, la quale si è resa necessaria per un aggiustamento delle previsioni di spesa;

CONSIDERATO che il Piano di azione locale, quale risulta a seguito della rimodulazione finanziaria, appare coerente con il Programma LEADER II regionale;

RITENUTO di dover approvare la rimodulazione finanziaria del Piano di azione locale, sostituendo il quadro finanziario già allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3849 del 20 novembre 2001 con quello risultante dalla rimodulazione medesima;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la rimodulazione finanziaria del PAL del gruppo di azione locale «Torre Leader» Soc. cons. a r.l., con sede in Tarcento, richiesta con nota del 17 dicembre 2002, prot. n. 1408, e successiva del 23 dicembre 2002, prot. n. 1431;

- il nuovo quadro finanziario del PAL del gruppo di azione locale «Torre Leader» Soc. cons. a r.l. è riportato nella tabella allegata al presente atto, che sostituisce quella allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 3849 del 20 novembre 2001.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Torre Leader

PIANO D'AZIONE LOCALE
(QUADRO FINANZIARIO IN EURO)

AZIONI	INVESTIMENTO/COSTO PREVISTO				
	FONDO MONTAGNA	COFINANZIAMENTO LOCALE			TOTALE
		PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE	
Sottomisura B.1 Assistenza Allo Sviluppo Rurale					
Azione 1.1 – Assistenza tecnica ai promotori di sviluppo locale	13.758,63	-	-	-	13.758,63
Azione 1.4 – Comunicazione ed informazione	21.021,44	-	-	-	21.021,44
Azione 1.5 – Sostegno alla gestione del GAL	298.480,40	-	-	-	298.480,40
Totale Spese Gestione GAL	298.480,40	-	-	-	298.480,40
Azione 1.5 – Monitoraggio e consulenze	18.017,86	-	-	-	18.017,86
Totale Sottomisura B.1	**351.278,33**				**351.278,33**
Sottomisura B.2 – Servizi					
Azione 2.1 – Realizzazione di un centro servizi alla popolazione ed alle imprese	87.650,75	-	-	-	87.650,75
Azione 2.2 – Servizi alle imprese	46.568,33	-	32.885,79	32.885,79	79.454,12
Totale Sottomisura B.2	**134.219,08**		**32.885,79**	**32.885,79**	**167.104,87**
Sottomisura B.3 – Turismo rurale					
Azione 3.1 – Valorizzazione delle produzioni viti-vinicole autoctone	380.314,42	15.493,71	210.863,57	226.357,28	606.671,7
Azione 3.2 – Agricoltura biologica di qualità e di nicchia	165.752,40	-	150.212,34	150.212,34	315.964,74
Azione 3.3 – Costituzione di nuove imprese	255.152,55	-	155.696,85	155.696,85	410.849,4
Azione 3.4 – Creazione posti letto alberghieri ed extralberghieri	206.582,76	25.822,84	-	25.822,84	232.405,6
Azione 3.5 – Commercializzazione delle produzioni ed animazione turistica	61.523,37	-	110.735,95	110.735,95	172.259,32
Totale Sottomisura B.3	**1.069.325,50**	**41.316,55**	**627.508,71**	**668.825,26**	**1.738.150,76**

Sottomisura B.4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente					
Azione 4.1 – Miglioramento e valorizzazione delle risorse forestali	113.646,72	-	48.209,69	48.209,69	161.856,41
Azione 4.2 – Parchi ed aree protette	31.503,88	2.582,28	-	2.582,28	34.086,16
Azione 4.3 – Valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche	505.555,68	36.548,92	-	36.548,92	542.104,60
Totale Sottomisura B.4	**650.706,28**	**39.131,20**	**48.209,69**	**87.340,89**	**738.047,17**
TOTALE PIANO D'AZIONE LOCALE	2.205.529,19	80.447,75	708.604,19	789.051,94	2.994.581,13

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 4486.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 2 - misura 2.5 - «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità». Approvazione del bando relativo al settore industriale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002;

ATTESO che il Complemento di programmazione è stato inviato, ai sensi dell'articolo 15.6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, alla Commissione europea il 27 marzo 2002;

VISTE le osservazioni al Complemento di programmazione formulate dalla Commissione - Direzione generale politica regionale con nota n. 105725 del 10 giugno 2002;

VISTE le modifiche apportate al Complemento di programmazione anche a seguito di tali osservazioni, confermate dal Comitato di sorveglianza attraverso procedura di consultazione scritta, con nota della Segreteria del Comitato stesso n. AC/OB2/3C/3886 del 25 settembre 2002;

ATTESO che il DOCUP, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema imprese», prevede la misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità», volta a sostenere la nascita e l'avvio di nuova imprenditorialità, ed articolata nelle due azioni, tra loro coordinate ed integrate, 2.5.1 «Promozione dello start up imprenditoriale», e 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale»;

ATTESO che il Complemento di programmazione individua quale struttura amministrativa responsabile dell'attuazione della misura 2.5, per il settore industriale, la Direzione regionale dell'industria;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione prevede che la misura sia attuata a regia regionale, con l'emanazione di due bandi pubblici per l'individuazione del beneficiario finale, l'uno per le iniziative a favore delle imprese industriali, e l'altro per le iniziative a favore delle imprese artigiane;

CONSIDERATO, altresì, che il succitato Complemento di programmazione prevede che ciascun bando riguardi il programma di attività relativo sia all'animazione economica (azione 2.5.1) che al sostegno allo start up (azione 2.5.2), con l'individuazione di un unico beneficiario finale per entrambe le azioni;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della citata legge regionale n. 26/2001, secondo il quale la Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e

le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento;

VISTE le proprie deliberazioni n. 375 del 12 febbraio 2002, n. 1668 del 23 maggio 2002 e n. 3015 del 6 settembre 2002, con le quali vengono definite, nell'ambito del Piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascuna misura, azione e Direzione attuatrice;

RILEVATO inoltre che nel bando sono state indicate le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del programma di attività della misura 2.5;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del bando e dei relativi allegati, predisposto per individuare il beneficiario finale della misura 2.5 del DOCUP dalla Direzione regionale dell'industria allegato alla presente deliberazione;

ATTESO che detto bando contiene i criteri di ammissibilità ed i criteri di priorità previsti dal Complemento di programmazione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento;

RILEVATO, in particolare, che i termini per la presentazione delle domande vengono fissati in 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bando stesso;

RITENUTO di dare avvio alle procedure previste per l'attuazione del DOCUP;

RITENUTO, altresì, di approvare il bando ed i relativi allegati per l'accesso ai finanziamenti concernenti il settore artigianale per la misura 2.5. «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità» settore industriale, il tutto costituente l'allegato 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, d'intesa con l'Assessore agli affari europei,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il bando ed i relativi allegati per l'accesso ai finanziamenti concernenti il settore industriale per la misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità» del Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il tutto costituente l'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;

2. di fissare il termine per la presentazione delle domande in 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bando medesimo;

3. di provvedere alla pubblicazione di un estratto del bando su quattro quotidiani locali e su «Il Sole 24 Ore»;

4. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006

BANDO

Misura 2.5: sostegno allo start up di nuova imprenditorialità nel settore industriale

- Azione 2.5.1 Promozione dello start up imprenditoriale
- Azione 2.5.2 Sostegno allo start up imprenditoriale

Disponibilità finanziaria:

- Azione 2.5.1 - Settore industriale:
  - zone obiettivo 2: euro 291.735, di cui cofinanzimento FERS euro 87.521 (annualità 2001-2006)
  - zone a sostegno transitorio: euro 0
- Azione 2.5.2 - Settore industriale:
  - zone obiettivo 2: euro 981.268, di cui cofinanzimento FERS euro 294.381 (annualità 2001-2006)
  - zone a sostegno transitorio: euro 0

1. Modalità di attuazione

1.1 Realizzazione da parte di incubatori d'impresa di un programma di attività di animazione volto a stimolare la nascita di nuove P.M.I. nel settore industriale caratterizzate da un contenuto tecnologicamente innovativo, da localizzare nelle aree gestite dall'incubatore stesso. A tali fini il soggetto incubatore provvederà all'attività di selezione delle migliori idee imprenditoriali, nonché al sostegno della fase di avvio delle imprese selezionate attraverso il riconoscimento di contributi sull'attività di tutoraggio, consulenza e sul canone di noleggio di macchinari apparecchiature e attrezzature forniti dallo stesso incubatore.

1.2 L'azione viene attuata mediante il presente bando di cui viene dato avviso su quattro quotidiani locali e su «Il Sole 24 Ore».

2. Beneficiario finale

2.1 Beneficiario finale della misura è il soggetto che gestisce l'incubatore d'impresa selezionato con le procedure previste dal presente bando. Il beneficiario finale realizzerà le attività di promozione e sostegno dello start up imprenditoriale compresa l'attività di selezione delle idee progettuali e la gestione delle agevolazioni alle imprese localizzate nell'incubatore destinatarie dei benefici economici riconosciuti a titolo «de minimis» per le attività di tutoraggio, di consulenza e per il noleggio di macchinari ed attrezzature fornite dall'incubatore stesso.

2.2 Ai fini del presente bando, per incubatore d'impresa si intende un soggetto che dispone di una struttura destinata ad accogliere nei propri spazi imprese di nuova creazione durante la loro fase di avvio (start up), quindi per un periodo limitato, mettendo a loro disposizione una serie di servizi comuni, anche di tipo tecnico, nonché supporto manageriale, finanziario e servizi di assistenza qualificata.

2.3 L'incubatore d'impresa deve aver sede nell'area obiettivo 2 ed esser sorto e operare da almeno 5 anni.

3. Iniziative finanziabili e spese ammissibili

A) Azione 2.5.1 - Animazione economica

3.1 L'attività di animazione economica comprende interventi atti a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili, basate su processi produttivi e/o prodotti innovativi o ad alto contenuto tecnologico.

Tale animazione economica sarà realizzata, tra l'altro, attraverso:

- attività di diffusione e promozione dell'iniziativa attraverso convegni, seminari, incontri, materiale divulgativo, etc.;
- raccolta ed esame delle idee imprenditoriali sul territorio, da valutare sotto l'aspetto soggettivo ed oggettivo al fine di verificarne la validità e la fattibilità;
- selezione delle migliori iniziative imprenditoriali da localizzare nell'incubatore.

3.2 Conformemente al Regolamento (CE) 1685/2000 e al Regolamento (CE) 1783/1999, per l'azione 2.5.1 sono ammissibili le spese sostenute dopo il 27 novembre 2000 per le attività di cui al punto 3.1, purché organicamente comprese nel programma di attività presentato ai sensi del presente bando e consistenti in:

a) spese per il personale specificamente imputabili all'attività del programma di animazione, di individuazione e selezione delle idee imprenditoriali, purché siano opportunamente documentate:
   - in fase preventiva, attraverso un atto formale del beneficiario finale che contenga:
     - l'elenco delle persone dedicate al progetto cofinanziato;
     - l'indicazione del rapporto di lavoro con il beneficiario finale;
     - la definizione dei compiti che dovranno svolgere nell'ambito del progetto;
     - le ore di lavoro che verranno dedicate da ciascuno di essi all'attività suddetta;
     - il costo orario di lavoro per ciascuna persona, calcolato per il personale dipendente nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato A;
   - in fase di rendicontazione, attraverso la documentazione atta a provare la spesa sostenuta effettivamente e direttamente per il progetto, secondo le indicazioni specifiche contenute nella modulistica che sarà fornita per la rendiconta zione;

   nelle spese per il personale sono compresi i costi sostenuti per i viaggi e le missioni indispensabili all'attuazione del progetto cofinanziato, direttamente e chiaramente connessi allo stesso, compiuti dalle persone dedicate al progetto, purché debitamente documentati ed evidenziati come voce separata dalle altre spese del personale, secondo le precisazioni contenute nella modulistica che sarà fornita per la rendicontazione;
b) spese per l'acquisizione di servizi e consulenze necessari per la realizzazione del programma di animazione;
c) attrezzature, hardware, software ed arredi strettamente connessi alla realizzazione del programma di animazione; tali costi sono ammessi limitatamente all'acquisto di strumenti ed altre attrezzature da utilizzare in modo esclusivo e in forma permanente per l'attività di animazione; in ogni caso, il costo del bene dovrà essere proporzionalmente rapportato al tempo di utilizzo nell'ambito dell'attività finanziata, tenuto conto che, se il bene non verrà completamente ammortizzato nel periodo di realizzazione del progetto, potranno essere imputate al progetto stesso solo le quote di ammortamento relative al periodo di svolgimento del programma di animazione cofinanziato, fatto salvo il rispetto della norma n. 1, punto 1.5 del Regolamento (CE) 1685/2000;
d) spese di promozione e diffusione;
e) I.V.A., se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000.

3.3 Il beneficiario finale dovrà partecipare al cofinanziamento dell'animazione economica in misura almeno pari al 21% del costo del progetto (spesa ammissibile complessiva).

3.4 Nell'ambito dell'attività di animazione economica, il beneficiario finale è tenuto a predisporre un bando, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione sul sito internet regionale e su almeno quattro quotidiani a maggior diffusione a livello regionale e sul «Sole 24 ore», al fine di selezionare le migliori idee imprenditoriali per le quali il soggetto promotore si sarà impegnato a costituire una nuova P.M.I. da insediare nell'area gestita dall'incubatore d'impresa.

3.5. Nella selezione delle idee imprenditoriali il beneficiario finale valuterà come ammissibili le proposte di nuove iniziative imprenditoriali tenendo presenti i criteri di seguito indicati:

- Iniziative presentate da donne

  (che prevedono la costituzione di un'impresa individuale gestita da donne o di una società di persone o cooperativa costituita in misura non inferiore al 60% da donne o di una società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne) Punti

- Iniziative presentate da giovani

  (che prevedono la costituzione di un'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani i tra 18 ed i 40 anni o di una società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni) Punti

- Iniziative tecnologicamente innovative Punti
- Iniziative che utilizzano tecnologie miranti alla riduzione delle pressioni sull'ambiente Punti
- Iniziative presentate dalle imprese che intendono operare nei settori dell'informatica e della società dell'informazione. Punti

Il beneficiario finale è tenuto a concordare con la Direzione regionale dell'industria il contenuto e le modalità operative del bando.

Non sono ammissibili le iniziative imprenditoriali che prevedono di operare nel settore dei trasporti, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e negli altri settori indicati nell'Appendice 2 del Complemento di programmazione.

B) Azione 2.5.2 - Sostegno allo start up

3.6 Le nuove imprese insediate nell'incubatore a seguito della selezione operata nell'ambito dell'attività di cui all'azione 2.5.1 possono beneficiare di una serie di strumenti agevolati, attivati dal soggetto incubatore, volti a sostenerne l'avvio e lo sviluppo della neo azienda, e precisamente:

- attività di tutoraggio che consiste nel fornire assistenza e/o consulenza prestata alla neo-impresa per un periodo massimo di 36 mesi, con particolare riguardo alle problematiche che l'imprenditore incontra nell'avvio dell'attività;
- noleggio di apparecchiature tecnologiche, macchinari, software non gestionale e arredi strettamente funzionali all'attività dell'impresa.

3.7 Conformemente al Regolamento (CE) 1685/2000 ed al Regolamento (CE) 1783/1999, in relazione a tali strumenti, le imprese localizzate nell'incubatore possono beneficiare, previa presentazione della relativa domanda al beneficiario finale, di un contributo concesso secondo la regola «de minimis» pari al 50% delle seguenti spese ammissibili sostenute dopo la presentazione della domanda:

- spese per consulenze in materia aziendale prestate all'interno dell'incubatore (ad esempio, ricerca di finanziamenti, attività di marketing, controllo di gestione, ecc.), per un periodo massimo di 36 mesi, con esclusione delle attività ricorrenti (ad esempio, contabilità, paghe, ecc.);
- spese per il valore del noleggio (di durata non superiore ai 36 mesi) di apparecchiature tecnologiche, macchinari, software non gestionale (escluse le licenze d'uso) e arredi strettamente funzionali all'attività d'impresa messi a disposizione dall'incubatore ad un prezzo commisurato al costo di acquisto del bene.

Al termine del noleggio i beni rimangono di proprietà del beneficiario ultimo previa richiesta e pagamento dell'1% del valore storico del bene.

3.8 Il contributo all'impresa per le spese relative al tutoraggio, alla consulenza ed al noleggio dei beni non potrà comunque superare complessivamente i limiti stabiliti dalla regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) 69/2001. Il rispetto di tali limiti sarà garantito dal beneficiario finale, con modalità di gestione e controllo da dettagliare nel programma di attività, che dovrà prevedere tra l'altro:

- l'esclusione dal contributo delle imprese operanti nel settore dei trasporti, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e negli altri settori indicati nella Appendice 2 del Complemento di programmazione, riportata nell'allegato B al presente bando;

- il controllo del rispetto del massimale concedibile ad ogni singola impresa di 100.000 euro in tre anni;
- la conservazione della documentazione per il termine previsto dal citato Regolamento (CE) 69/2001.

3.9 Il contributo alle imprese non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

3.10 I contributi sono assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente punto 3.5.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda

4.1 Possono presentare domanda per la promozione ed il sostegno dello start up imprenditoriale i soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, come sopra definito, insediato in area obiettivo 2.

4.2. Le domande in bollo, redatte secondo il fac-simile che sarà predisposto dalla Direzione regionale dell'industria, datate e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto gestore dell'incubatore d'impresa, devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia alla: Direzione regionale dell'industria - via Trento n. 2 - 34132 Trieste.

4.3 Nel solo caso di invio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale di partenza, purché la domanda pervenga all'Ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4.4 Le domande che pervengano oltre i termini previsti non vengono prese in considerazione e sono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

4.5 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione di presentazione dell'incubatore con l'indicazione della localizzazione, dell'organizzazione interna, degli spazi disponibili, delle imprese incubate, del turn over degli insediamenti, dell'esperienza maturata nell'attività di animazione, della capacità finanziaria per il sostegno allo start up (voci di bilancio «cassa» e «banche» degli ultimi tre esercizi), detta relazione deve evidenziare il possesso, da parte del beneficiario finale, del requisito di incubatore, così come definito nel Complemento di programmazione, ovvero: un soggetto che dispone di una struttura destinata ad accogliere nei propri spazi imprese di nuova creazione durante la loro fase di avvio (start up), quindi per un periodo limitato, mettendo a loro disposizione una serie di servizi comuni, anche di tipo tecnico, nonché supporto manageriale, e servizi di assistenza qualificata;
- il programma di attività di animazione (azione 2.5.1) che si intende porre in essere, articolato per annualità (fino al 31 dicembre 2005) con l'esposizione dei costi previsti, la descrizione dell'iter procedurale relativo alle modalità di selezione delle imprese per l'inserimento nell'incubatore (comprensiva della tempistica per l'istruttoria), e la misura del cofinanziamento;
- se sussiste, una dettagliata descrizione dell'attività di animazione già svolta a partire dal 27 novembre 2000 corredata dall'indicazione della spesa sostenuta supportata da adeguata documentazione;
- il programma di attività che si intende porre in essere per il sostegno allo start up dell'imprenditorialità (azione 2.5.2) articolato per annualità (fino al 31 dicembre 2007) con l'esposizione dei costi previsti (preventivo sommario, degli interventi di tutoraggio, consulenza e noleggio) la descrizione delle modalità di riconoscimento e gestione dei contributi a sostegno dello start up, con l'indicazione delle attività atte a garantire i controlli e le verifiche di cui al punto 3.8;
- copia dei bilanci degli ultimi due esercizi.

4.6 Alla domanda può essere altresì allegata ogni altra documentazione ritenuta utile.

4.7 La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, anche a seguito di sopralluoghi.

4.8 Il procedimento relativo all'istruttoria, con l'approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria e la pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere completato nel termine di 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

4.9 L'accesso ai benefici è subordinato all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia vigente.

5. Criteri di selezione e priorità

5.1 Le domande verranno esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale nonchè della rispondenza e coerenza del programma agli obiettivi della misura.

5.2. Sarà data priorità ai programmi che:

• prevedano un cofinanziamento per l'animazione economica in misura superiore al 21%	0,5 punti per ogni unità percentuale in più
• siano presentati da soggetti che, tramite la documentazione presentata a corredo della domanda, dimostrino di possedere maggiore esperienza nel settore	1 punto per ogni biennio superiore ai 5 anni con arrotondamento per eccesso delle frazioni d'anno pari o superiori a 6 mesi

- adeguatezza finanziaria valutata in base alle maggiori disponibilità liquide. da 0 a 3 punti

5.3 Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito a ciascuna domanda. Sulla base dei punteggi finali viene stilata una graduatoria. A parità di punteggio viene preso in considerazione l'elemento relativo alla maggiore presenza del soggetto sul territorio. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

5.4 Viene individuato quale beneficiario finale della misura 2.5 l'incubatore d'impresa collocatosi al primo posto nella graduatoria.

6. Modalità di erogazione e rendicontazione

6.1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, il beneficiario finale invia alla Direzione regionale dell'industria il programma di attività annuale, coerente con il programma pluriennale approvato. Entro 30 giorni dall'assenso sul suddetto programma annuale da parte della Direzione regionale competente, il beneficiario finale è tenuto a dare avvio alle attività annuali previste, dandone tempestivo avviso alla stessa Direzione regionale.

6.2 Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, su richiesta del beneficiario finale, ad avvenuto avvio di ogni programma annuale di attività di promozione dello start up imprenditoriale, può essere erogato anticipatamente il 70% del contributo concesso per l'azione 2.5.1, previa presentazione di garanzia fidejussoria rilasciata da banche o istituti assicurativi secondo lo schema fornito dalla Direzione regionale competente e previo accertamento dell'effettivo inizio dell'attività nonché di ogni eventuale assunzione di ulteriori notizie inerenti il concreto avvio del progetto.

6.3 Il beneficiario finale realizza il programma pluriennale di attività di promozione e sostegno allo start up e rendiconta entro il 30 giugno di ciascun anno le spese sostenute nell'anno precedente, con termini ultimi fissati al 30 giugno 2006 per l'attività di promozione dello start up ed al 30 giugno 2008 per l'attività di sostegno allo start up imprenditoriale.

6.4 Il beneficiario finale rendiconta separatamente le spese relative alla promozione e quelle relative al sostegno allo start up imprenditoriale, impegnandosi a conservare per 10 anni dall'ultima rendicontazione tutta la relativa documentazione.

6.5 Ai fini della rendicontazione, l'incubatore d'impresa dovrà presentare alla Direzione regionale dell'industria:

- per l'azione 2.5.1, la documentazione della spesa sostenuta (corredata dalle relative quietanze), che verrà invalidata in originale, alla quale va allegata una scheda di rendiconto finale sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, redatta secondo lo schema allegato e una relazione sull'attività svolta;
- per l'azione 2.5.2, una scheda di rendicontazione attestante le spese sostenute dalle imprese localizzate nell'incubatore, redatta sulla base della relativa documentazione, annullata in originale ai fini dell'incentivo da parte del beneficiario finale, da conservare in copia autentica a cura dello stesso.

7. Obblighi del beneficiario

7.1 Il programma di attività deve essere concluso, compresa la rendicontazione delle spese dell'ultima annualità, entro il 30 giugno 2006 per le attività relative all'azione 2.5.1, ed entro il 30 giugno 2008 per le attività relative all'azione 2.5.2.

7.2 Il beneficiario finale deve conservare in un separato dossier, ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012 in originale o copia conforme, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili (fatto salvo ogni altro termine diverso previsto dalle normative vigenti in materia di documenti contabili ai fini fiscali ed ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti «de minimis»). Analogo obbligo incombe alle imprese destinatarie dei contributi concessi secondo la regola «de minimis», fino al termine di 10 anni dalla relativa rendicontazione.

7.3 Il beneficiario finale è tenuto a richiedere alla Direzione regionale competente la preventiva autorizzazione in caso di variazioni dei contenuti e delle modalità di realizzazione dei programmi di attività.

7.4 Il beneficiario finale è tenuto altresì a fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere le erogazioni di contributo nel caso di inadempimento delle suddette disposizioni. Il beneficiario finale è tenuto altresì a consentire ed agevolare le attività di controllo inerenti gli interventi realizzati, da parte delle autorità ministeriali, regionali e comunitarie, nonché a fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento, su richiesta della Direzione regionale competente, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Unione europea e dello Stato.

7.5 Il beneficiario finale è tenuto a rispettare tutte le indicazioni e regole derivanti dal DOCUP e dal Complemento di programmazione e le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1685/2000 in materia di spese ammissibili, nonché a comunicare la data di avvio dell'intervento secondo quanto previsto dal Complemento di programmazione.

7.6 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, fatti salvi gli ulteriori controlli che potranno essere disposti in attuazione del Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001.

8. Vincolo di destinazione

8.1 I beni oggetto di locazione, durante il periodo del noleggio, non possono essere distolti dalla loro destinazione né utilizzati al di fuori dell'incubatore.

8.2 Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di cui sopra, il beneficiario finale è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale dell'industria, in occasione della rendicontazione annuale, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il perdurare del vincolo medesimo.

8.3 Il mancato rispetto del vincolo suindicato comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», i dati personali forniti dal richiedente sono raccolti presso la Direzione regionale competente per le finalità di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori o di attuazione del DOCUP medesimo.

9.2 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

9.3 Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, nonché alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e diffuse nei casi previsti dalla legge, da un Regolamento o dalla normativa comunitaria.

9.4 L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Allegato A

SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. La spesa ammissibile conseguente alla prestazione è computata in base al numero di ore di impegno valorizzate al relativo costo orario. Ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie.

2. Il costo orario cui parametrare la spesa viene determinato dividendo la retribuzione effettiva annua lorda (sommatoria del totale competenze indicato nelle singole buste paga, compresa la tredicesima mensilità, a cui vanno aggiunti i contributi di legge e contrattuali a carico della ditta, nonché gli oneri differiti) per il numero di ore lavorative contenute in un anno per la categoria di appartenenza.

3. Per quanto riguarda gli oneri diretti, è da precisare che sono da considerare nel calcolo del costo medio esclusivamente quegli elementi che caratterizzano il rapporto in misura stabile e ricorrente (derivanti dai contratti individuali o collettivi in essere) con conseguente inammissibilità di quegli elementi che non rivestono tali caratteristiche.

Non sono, pertanto, da considerare nel calcolo del costo/lavoro medio:

- la maggiorazione per straordinari;
- la maggiorazione per turno;
- il cottimo;
- il premio di produzione, quando è corrispettivo della produttività del singolo;
- le diarie e le trasferte;
- le indennità sostitutive di trasporti e mense;
- una tantum o arretrati che rappresentano emolumenti occasionali.

4. Per quanto riguarda gli oneri indiretti, sono da considerarsi ammissibili nel calcolo del costo totale del lavoro quando gli stessi misurano benefici dei lavoratori previsti contrattualmente e specificatamente valutabili; ad esempio, sono da considerare:

- ferie;
- riposi aggiuntivi per festività soppresse;
- festività infrasettimanali;
- riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro;
- 13ª mensilità;
- 14ª mensilità;
- premio di produzione, quando riconosciuto contrattualmente o costituente un emolumento retributivo sostitutivo della 14ª;
- aggiornamento.

Non sono invece da considerare:

- permessi sindacali;
- permessi per partecipazione ad assemblea;
- permessi concessi a lavoratori studenti;
- assenze per malattie e infortuni;

- congedo matrimoniale.

Allegato B

SETTORI ESCLUSI DAL DOCUP
OBIETTIVO 2 2000-2006

Sono escluse dal contributo delle azioni cofinanziate dal FERS le imprese che appartengono ad uno dei seguenti settori (classificazione I.S.T.A.T. 1991):

Agroalimentare

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»
(tutta la categoria)

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione»
(tutta la categoria)

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne»
(tutta la classe)

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce»
(tutta la classe)

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi»
(tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali»
(tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte»
(tutta la classe)

15.61 «Molitura dei cereali»
(tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie»
(tutta la categoria)

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei»
(tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali»
(tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero»
(tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti», limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»
(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria)»
(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»
(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»
(tutta la classe)

15.97 «Fabbricazione di malto»
(tutta la classe)

16 «Industria del tabacco»
(tutta la divisione)

Fibre sintetiche

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali»
(tutta la classe)

Industria automobilistica

34 «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi»
(tutta la divisione)

Industria della costruzione navale

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali»

Industria siderurgica

13 «Estrazione di minerali metalliferi»
(tutta la divisione)

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe»
(tutta la classe)

27.22 «Fabbricazione di tubi di acciaio»
(tutta la classe)

Industria carboniera

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba»
(tutta la divisione)
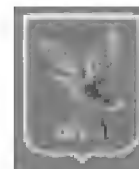
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA
legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

ATTUAZIONE DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
con il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale

MISURA 2.5
SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVA IMPRENDITORIALITA'

SETTORE INDUSTRIALE

AZIONE 2.5.1
PROMOZIONE DELLO START UP IMPRENDITORIALE
AZIONE 2.5.2
SOSTEGNO ALLO START UP IMPRENDITORIALE

Domanda di partecipazione alla selezione del soggetto beneficiario/attuatore

Marca da bollo

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale dell'industria
Servizio della promozione industriale
via Trento, 2
34132 Trieste

Timbro dell'ufficio protocollo

N. fascicolo:

Oggetto: DOCUP obiettivo 2 2000-2006. Misura 2.5.

Il sottoscritto ....
(nome e cognome)

in qualità di legale rappresentante di ....
(denominazione del soggetto gestore dell'incubatore d'impresa)

con sede legale in ....
(via n., c.a.p., Comune, Provincia)

codice fiscale/partita I.V.A. ....

visto il bando relativo all'attuazione dell'azione 2.5.1 (promozione dello start up imprenditoriale) e alla collegata azione 2.5.2 (sostegno allo start up imprenditoriale)

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione dell'incarico di soggetto attuatore/beneficiario finale della misura.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

avvalendosi della disposizione dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

- che la società da me rappresentata non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che la stessa non ha presentato domanda di concordato;

avvalendosi della disposizione dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà):

- di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando, nel DOCUP obiettivo 2 2000-2006, nel relativo Complemento di programmazione e quelle poste dalla normativa europea concernente l'ammissibilità delle spese;
- che l'incubatore è localizzato nell'area obiettivo 2 nel Comune di ....;
- che l'incubatore è in attività dal ....;
- che, a fronte dell'iniziativa di cui alla presente domanda o di parte della stessa, l'impresa non ha presentato altre domande di agevolazione su altre leggi statali, regionali o comunitarie.

SI IMPEGNA

- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi e la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- a collaborare con gli uffici regionali competenti nella fase di monitoraggio del programma ed a fornire tutte le informazioni necessarie a tal fine, anche con particolare riferimento alla rilevazione degli indicatori elencati nel Complemento di programmazione;
- a richiedere alla Direzione regionale competente la preventiva autorizzazione in caso di variazioni nei contenuti e nelle modalità di realizzazione dei programmi di attività.

AUTORIZZA

- fin da ora che siano effettuate tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dell'agevolazione richiesta e l'erogazione a saldo della stessa, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni aggiuntive.

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda non rilevanti ai fini del calcolo del punteggio;
- di comunicare tempestivamente dopo la presentazione della domanda e, comunque, entro i termini prescritti, la data di avvio;
- di comunicare alla Direzione regionale dell'industria le necessarie informazioni e documentazioni per i dati di monitoraggio periodico, i dati relativi agli indicatori di realizzazione fisica, di risultato e di impatto riferiti alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della relazione finale.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e rilascia a tal fine la propria autorizzazione al predetto trattamento.

Allega infine la seguente documentazione:

archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

4.5 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione di presentazione dell'incubatore con l'indicazione della localizzazione, dell'organizzazione interna, degli spazi disponibili, delle imprese incubate, del turn over degli insediamenti, dell'esperienza maturata nell'attività di animazione, della capacità finanziaria per il sostegno allo start up (voci di bilancio «cassa» e «banche» degli ultimi tre esercizi), detta relazione deve evidenziare il possesso, da parte del beneficiario finale, del requisito di incubatore, così come definito nel Complemento di Programmazione, ovvero: un soggetto che dispone di una struttura destinata ad accogliere nei propri spazi imprese di nuova creazione durante la loro fase di avvio (start up), quindi per un periodo limitato, mettendo a loro disposizione una serie di servizi comuni, anche di tipo tecnico, nonché supporto manageriale, e servizi di assistenza qualificata»;
- il programma di attività di animazione (azione 2.5.1) che si intende porre in essere, articolato per annualità (fino al 31 dicembre 2005) con l'esposizione dei costi previsti, la descrizione dell'iter procedurale relativo alle modalità di selezione delle imprese per l'inserimento nell'incubatore (comprensiva della tempistica per l'istruttoria), e la misura del cofinanziamento;
- se sussiste, una dettagliata descrizione dell'attività di animazione già svolta a partire dal 27 novembre 2000 corredata dall'indicazione della spesa sostenuta supportata da adeguata documentazione;
- il programma di attività che si intende porre in essere per il sostegno allo start up dell'imprenditorialità (azione 2.5.2) articolato per annualità (fino al 31 dicembre 2007) con l'esposizione dei costi previsti (preventivo sommario, degli interventi di tutoraggio, consulenza e noleggio) la descrizione delle modalità di riconoscimento e gestione dei contributi a sostegno dello start up, con l'indicazione delle attività atte a garantire i controlli e le verifiche di cui al punto 3.8;
- copia dei bilanci degli ultimi due esercizi;
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscritto.

Luogo e data ....

Timbro e firma del legale rappresentate

....

Allegati alla domanda

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
ASSE 2 – AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESA
MISURA 2.5 – SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO INCUBATORE

(Indicare: localizzazione, organizzazione interna e spazi disponibili, imprese incubate, turn over degli insediamenti, esperienza maturata nell'attività di animazione, capacità finanziaria per il sostegno allo start up (voci di bilancio "cassa" e "banche" degli ultimi tre esercizi); la relazione deve evidenziare il possesso, da parte del beneficiario finale, del requisito di incubatore, così come definito nel Complemento di Programmazione, ovvero: un soggetto che dispone di una struttura destinata ad accogliere nei propri spazi imprese di nuova creazione durante la loro fase di avvio (start up), quindi per un periodo limitato, mettendo a loro disposizione una serie di servizi comuni, anche di tipo tecnico, nonché supporto manageriale, e servizi di assistenza qualificata.
Nella presente descrizione dovranno essere forniti elementi utili a fine dell'assegnazione delle priorità indicate al punto 5.2 del bando)

Allegati alla domanda

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
ASSE 2 – AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESA
MISURA 2.5 – SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ COMPLESSIVA

A) Descrizione tecnica

(descrizione sintetica del programma complessivo delle attività previste nell'ambito dell'azione 251 e 252 ed il relativo coordinamento delle due azioni, finalizzata a consentirne la verifica della rispondenza e della coerenza dello stesso con gli obiettivi della misura)

Allegati alla domanda

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
ASSE 2 – AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESA
MISURA 2.5 – SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
Azione 2.5.1 – Promozione dello start up di nuova imprenditorialità

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

A) Descrizione tecnica

(descrizione dettagliata del programma pluriennale(fino al 31/12/2005) delle attività previste nell'ambito dell'azione 251, finalizzata a consentirne la verifica della rispondenza e della coerenza dello stesso con gli obiettivi della misura; specificare, tra le altre, le attività di promozione dell'iniziativa, di raccolta ed esame delle idee imprenditoriali, di selezione delle stesse, da realizzare nell'ambito di questa azione, con riferimento alle spese ammissibili elencate al punto 3.2 del bando; dettagliare l'iter procedurale relativo alle modalità di selezione delle idee imprenditoriali per l'inserimento nell'incubatore (con l'indicazione della tempistica dell'istruttoria); tali modalità devono garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità e di priorità previsti al punto 3.6 del bando), indicare la misura del cofinanziamento)

Descrizione dei programmi annuali di animazione

1) (specificare per fasi annuali (30/6 – 31/5) le attività di animazione economica che si intende porre in essere, finalizzate a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali in particolare giovanili e femminili, basate su processi produttivi e/o prodotti innovativi o ad alto contenuto tecnologico; specificare, tra le altre, le attività di promozione dell'iniziativa, con riferimento alle spese ammissibili elencate al punto 3.2 del bando)

2) specificare e descrivere dettagliatamente eventuali attività già realizzate – a partire dal 27/11/2000 - per le quali si chiede il *finanziamento)*

Spesa prevista e spesa sostenuta
(indicare tutti gli importi in euro)

Periodo di riferimento	27/11/2000 30/6/2003	30/6/2003-30/6/2004	30/6/2004-30/6/2005	30/6/2005-31/12/2005	Totale
a) Spese per il personale specificamente imputabili all'attività del programma di animazione, compresi viaggi e missioni;					
b) Spese per l'acquisizione di servizi e consulenze necessarie per la realizzazione del programma;					
c) Attrezzature, hardware, software ed arredi, strettamente connessi alla realizzazione del programma di animazione; **indicare la spesa rendicontabile, cioè (per i beni aventi un periodo di utilizzo e/o di ammortamento più ampio), quella connessa, temporalmente, al reale periodo di utilizzo per il programma**					
d) Spese di promozione e diffusione;					
e) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'allegato al Reg. (CE) n. 1685/2000.					
TOTALE					

Totale complessivo spese preventivate Azione 2.5.1: ____________
Partecipazione del soggetto attuatore/beneficiario finale _____ % ____________
Quota a carico dei fondi Obiettivo 2 ____________

Note eventuali:

Allegati alla domanda

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
ASSE 2 – AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESA
MISURA 2.5 – SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
Azione 2.5.2 – Sostegno dello start up di nuova imprenditorialità

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

A) Descrizione tecnica

(descrizione dettagliata del programma pluriennale(fino al 31/12/2007) delle attività previste nell'ambito dell'azione 252, finalizzata a consentirne la verifica della rispondenza e della coerenza dello stesso con gli obiettivi della misura; descrivere nel dettaglio il programma pluriennale per il sostegno allo start up imprenditoriale, comprendente le attività di tutoraggio ed il noleggio di attrezzature di cui beneficeranno le imprese localizzate nell'incubatore; indicare le modalità di riconoscimento alle imprese incubate dei contributi de minimis previsti dai punti 3.7 e seguenti del bando, da assegnare secondo la posizione dell'impresa nella graduatoria di cui al punto 3.5 del bando; in particolare, descrivere le procedure di riconoscimento del contributo alle imprese incubate, in modo da garantire altresì il rispetto delle regole poste dal reg. (CE) 69/2001- punto 3.8 del bando)

Descrizione dei programmi annuali di sostegno dello start up

1) (specificare per fasi annuali (30/6 – 31/5) le attività di sostegno dello start up che si intende porre in essere)

Preventivo sommario degli interventi

Periodo di riferimento	30/6/2003-30/6/2004	30/6/2004-30/6/2005	30/6/2005-30/6/2006	30/6/2006-30/6/2007	30/6/2007-31/12/2007	Totale
- Interventi di tutoraggio (prestate all'interno dell'incubatore in materie aziendali, per un periodo massimo di 36 mesi)						
- consulenze (prestate all'interno dell'incubatore in materie aziendali, per un periodo massimo di 36 mesi)						
- noleggio (di durata non superiore ai 36 mesi) di apparecchiature tecnologiche, macchinari, software non gestionale e arredi strettamente funzionali all'attività d'impresa						
TOTALE						

INDICATORI

QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
(valori attesi)

Azione	Indicatori di realizzazione	Numero
2.5.1	Soggetti coinvolti nelle azioni di start-up (*)	
2.5.2	Imprese beneficiarie (**)	

* Indicare il numero di soggetti che si prevede di coinvolgere nelle azioni di promozione dell'autoimprenditorialità

** Indicare il numero di imprese che si prevede di localizzare nell'incubatore fornendo loro il contributo previsto dalla azione 2.5.2

Azione	Indicatori di risultato	Numero
2.5.1	Imprese avviate (*)	

* Indicare il numero complessivo di imprese che si prevede di localizzare nell'incubatore (cioè la somma delle imprese beneficiarie e di quelle che si localizzeranno nell'incubatore senza usufruire di contributi a valere sulla 2.5.2).

Modalità di pagamento

Alla
Regione Autonoma. Friuli Venezia Giulia
Direzione regionale dell'Industria
Via Trento, 2
34132 - TRIESTE

Modalità di pagamento.

Il/la sottoscritto/a ...., nato/a il ..../...../........ a ...., codice fiscale .... residente a .... in via .... n. ....

☐ in nome e per conto proprio, oppure: :

☐ nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

.(1)... con sede legale in ...., via .... codice fiscale ....

al fine di procedere all'incasso dei pagamenti che saranno effettuati da codesta Amministrazione regionale a favore del soggetto sopraindicato (in corrispondenza della casella barrata di cui all'opzione individuata), rivolge istanza in via continuativa affinchè il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità, che viene indicata barrando la casella corrispondente e completata con i dati:

☐ accreditamento sul conto corrente postale n. .... intestato a...

☐ accreditamento sul conto corrente bancario n. ....presso la banca .... dipendenza ....codice CIN .... ABI .... CAB .... intestato a ....;

☐ commutazione in assegno circolare non trasferibile intestato al soggetto sopraindicato (in corrispondenza della casella barrata di cui all'opzione individuata).

Dichiara, altresì, di esonerare codesta Amministrazione regionale nonché la Tesoreria regionale, da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, delle varianti che dovessero essere apportate successivamente.

2)____________________

3) ____________________

1) Indicazione esatta della ragione sociale
2) Luogo e data
3) Timbro e firma

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2003, n. 04/Pres.

Legge regionale 25/2002, articolo 4. Ente per la zona industriale di Trieste - E.Z.I.T. - Costituzione del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2002 n. 25, «Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste» (E.Z.I.T.);

VISTO in particolare l'articolo 4 della citata legge regionale 25/2002 il quale dispone in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'E.Z.I.T.;

RITENUTO di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 12 della legge regionale 25/2002, alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'E.Z.I.T.;

RITENUTO di nominare i signori Nicola De Cata ed Edoardo Marchio quali rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia in seno al citato Consiglio di amministrazione;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle organizzazioni dei commercianti, in considerazione della mancata designazione unitaria, il sig. Renato Guercio che ha comprovata esperienza nel settore del commercio;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in mancanza della designazione unitaria, i signori Livio Ceppi e Vladimiro Simonovic che hanno comprovata esperienza nell'attività sindacale;

RITENUTO di procedere in conformità alle designazioni pervenute da parte dei restanti Enti ed Organismi di cui al citato articolo 4, legge regionale 25/2002;

DECRETA

- E' costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste; ne fanno parte, oltre al Presidente i seguenti membri:

a) sig. Nicola De Cata

com.te Edoardo Marchio

in rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) sig.ra Luisa Polli in rappresentanza della Provincia di Trieste;

c) sig. Paolo Rovis in rappresentanza del Comune di Trieste;

d) arch. Claudio Bonivento in rappresentanza del Comune di Muggia;

e) sig. Mauro Zeriali in rappresentanza del Comune di San Dorligo della Valle;

f) sig. Gianfranco Cergol in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Trieste;

g) sig. Giovanni Fusco in rappresentanza dell'Autorità portuale di Trieste;

h) dott. Giorgio Zauli in rappresentanza del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste AREA SciencePark;

i) sig. Mauro Azzarita in rappresentanza dell'Associazione degli industriali di Trieste;

j) sig. Tullio Samez in rappresentanza delle Organizzazioni degli artigiani di Trieste;

k) sig. Renato Guercio in rappresentanza dei Commercianti della Provincia di Trieste;

l) sig. Livio Ceppi

sig. Vladimiro Simonovic

in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

m) arch. Fabio Assanti membro aggregato, con diritto di intervento ed espressione di parere consultivo, in rappresentanza di Triestexpo Challenge 2007, ai sensi dell'articolo 13, legge regionale 25/2002.

I membri del Consiglio di amministrazione dell'E.Z.I.T. rimangono in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 gennaio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 gennaio 2003, n. 8/DRPC.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, articolo 1, comma 2, lettera b). Voci di contribuzione e modalità attuative per l'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, nonché a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di giugno 2002, luglio e agosto 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 64/1986, la funzione di coordinamento in materia di protezione civile spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato;

VISTO in particolare l'articolo 9, 2° comma della stessa legge regionale n. 64/1986, in base al quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

ATTESO che con decreto n. 1054/DRPC/2002 del 18 novembre 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza dei gravi eventi alluvionali che a decorrere dal giorno 16 novembre 2002 hanno interessato l'intera zona montana e pedemontana e la fascia costiera della regione, provocando diffuse situazioni d'ingente danno al territorio ed agli insediamenti produttivi ed abitativi, con conseguente compromissione della vita sociale, economica e produttiva in un'estesa area del territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, ai sensi della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002;

ATTESO che con decreto n. 791/DRPC/2002 del 9 agosto 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza della grave ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale a decorrere dal 22 luglio 2002, con una serie ripetuta di intensissime precipitazioni meteoriche, che hanno provocato danni estesi su gran parte del territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, relativo alla dichiarazione, ai sensi della legge n. 225/1992, dello stato di emergenza sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di luglio ed agosto 2002;

ATTESO che con decreto n. 581/DRPC/2002 del 5 giugno 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza delle gravi ed intense precipitazioni meteoriche che, a decorrere dal giorno 5 giugno 2002, hanno interessato gran parte del territorio regionale, provocando diffuse situazioni d'ingente danno al territorio ed agli insediamenti produttivi ed abitativi, con conseguente compromissione della vita sociale, economica e produttiva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, ai sensi della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Pordenone, Udine e Gorizia, colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, sono state dettate le disposizioni per la realizzazione dei «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

ATTESO che l'articolo 1, nei suoi commi 1 e 2, lettera b) della citata Ordinanza n. 3258/2002, stabilisce che i Presidenti delle Regioni provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti delle Regioni, all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni;

RILEVATO che le medesime disposizioni prevedono che i Presidenti stessi con propri provvedimenti fissino voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, al fine di provvedere all'erogazione di provvidenze destinate all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni immobili, ai beni mobili registrati, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi di cui trattasi;

RICHIAMATO l'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina le competenze in materia di protezione civile del Comune, individuato quale Ente di base per la protezione civile; allo stesso Comune è assegnato il compito di partecipare allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare tempestivo avvio al procedimento di ristoro dei danni a favore delle attività produttive e dei privati, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e novembre 2002, ai sensi dell'Ordinanza n. 3258/2002, e di adottare a tal fine le disposizioni contenenti le voci di contribuzione e modalità attuative per l'erogazione dei relativi contributi, da estendere anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di luglio ed agosto 2002, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato d'emergenza regionale e nazionale, come indicato nelle premesse;

RITENUTO di approvare le allegate disposizioni previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258/2002, relative a voci di contribuzione e modalità attuative per l'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di novembre 2002, nonché a seguito degli eventi alluvionali di giugno 2002, luglio e agosto 2002;

VISTO l'estratto del processo verbale della seduta della Giunta regionale n. 4500 del 30 dicembre 2002;

DECRETA

In attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258/2002, sono approvate, per i motivi in premessa illustrati, le disposizioni, relative a voci di contribuzione e modalità attuative per l'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, nonché a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di giugno 2002, luglio e agosto 2002, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 gennaio 2003

TONDO

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, articolo 1, comma 2, lettera b). Voci di contribuzione e modalità attuative per l'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, nonché a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di giugno 2002, luglio e agosto 2002.

TITOLO I

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 1

(Campo d'applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo I disciplinano, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, la concessione a favore delle attività produttive di contributi a fondo perduto finalizzati a consentire il rapido riavvio delle attività stesse, gravemente compromesse dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici dei mesi di giugno e novembre 2002, di cui ai decreti di dichiarazione dello stato di emergenza del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 giugno 2002 e 29 novembre 2002.

2. I contributi sono concessi alle imprese commerciali, industriali, agro-industriali, artigiane, alle imprese di servizi alla produzione e alla persona, alberghiere, agenzie di viaggi, agrituristiche, pubblici esercizi, studi professionali, che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, nelle aree comunali colpite dai medesimi eventi, individuate con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile.

Articolo 2

(Oggetto del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono destinati:

a) a consentire il riavvio delle attività produttive che abbiano subito, in conseguenza dello sgombero dei locali, una sospensione della loro attività a causa degli eventi in questione, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 1;

b) a consentire il riavvio delle attività produttive che abbiano subito una sospensione della loro attività a causa degli eventi in questione, pur non avendo dovuto sgomberare i locali, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 2;

c) a consentire la riparazione ed il riatto dei locali di proprietà delle imprese, danneggiati dagli eventi alluvionali in questione, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 3;

d) a consentire la riparazione o il riacquisto dei beni danneggiati, siano essi beni mobili registrati o beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 4;

e) a consentire il riacquisto di merci deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5;

f) a consentire la copertura degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati a seguito dello sgombero dei locali, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 6.

2. Le finalità dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono soddisfatte in rapporto alle risorse complessivamente disponibili, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1.

3. Qualora per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi siano stati concessi contributi da parte di Enti pubblici o indennizzi da parte di Compagnie assicuratrici, i contributi di cui alle presenti disposizioni sono erogati in misura intera, qualora la somma tra gli stessi e gli eventuali contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi non superi l'ammontare dei danni. In caso contrario, si procede alla loro riduzione per l'importo eccedente l'ammontare dei danni.

4. L'impresa danneggiata può accedere ai contributi sia per interventi di ripristino già effettuati che per quelli ancora da realizzare.

Articolo 3

(Voci di contribuzione e forma del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono correlati nel loro ammontare alla durata della sospensione dell'attività e quantificati nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo di tempo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività, e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001; tale copia può essere sostituita da autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono correlati nel loro ammontare ai mancati introiti a causa della sospensione dell'attività, e comunque per un periodo massimo di due mesi, parametrati sulla base dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza corredata dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001; tale copia può essere sostituita da autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi fino ad un massimo del 70% della spesa necessaria per il ripristino del bene immobile danneggiato; non formano oggetto di contributo migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, salvo che non siano obbligatorie per legge, o salvo che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino. Nel caso in cui le unità immobiliari di proprietà di imprese siano ubicate in condomini ove siano presenti anche unità immobiliari di proprietà di privati, i danni subiti dalle parti comuni sono ammessi a contributo secondo le disposizioni previste per la concessione di contributi ai privati.

Al fine della concessione dei contributi di cui al presente comma, gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza corredata da una perizia giurata di stima del danno subito, redatta da professionista abilitato, iscritto ai rispettivi Ordini o Collegi, anche sulla base di documentazione fotografica qualora il bene non risulti più visionabile; per danni fino ad euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono concessi fino ad un massimo del 70% della spesa necessaria per la riparazione, che non deve superare il valore del prezzo di mercato di un bene nuovo, avente le medesime caratteristiche e funzionalità; ovvero, nel caso che il bene non riparabile o non sia di conveniente riparazione, sulla base del costo per il riacquisto o nuova realizzazione di un bene avente le medesime caratteristiche e funzionalità di quello danneggiato, sempre fino ad un massimo del 70% della spesa. Al fine della concessione dei contributi di cui al presente comma, gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza corredata da una perizia giurata di stima del danno subito, redatta da professionista abilitato, iscritto ai rispettivi Ordini o Collegi, anche sulla base di documentazione fotografica qualora il bene non risulti più visionabile; per danni fino ad euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono concessi fino ad un massimo del 70% del prezzo di acquisto delle merci deperite o distrutte a causa degli

eventi alluvionali, e non possono comunque superare il tetto massimo per ciascuna impresa di 150.000,00 euro. A tal fine, gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la tipologia, la quantità, il prezzo di acquisto delle merci danneggiate, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto le merci stesse.

6. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono concessi fino ad un massimo del 90% degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00 per impresa. A tal fine, gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza corredata da idonea documentazione giustificativa di spesa.

7. I contributi coprono anche le spese di perizia, nei casi in cui questa è richiesta dalle presenti disposizioni, in una percentuale pari al 70% della spesa documentata; il contributo non riguarda invece la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo d'imposta sul valore aggiunto o riferita al pagamento di altre imposte e tasse.

8. Sono esclusi dal contributo i beni immobili, o le porzioni di immobile, costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria.

9. I contributi complessivamente erogati a ciascuna impresa, con esclusione di quelli relativi al periodo di sospensione dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), non possono essere superiori alla somma di 350.000,00 euro.

Articolo 4

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze sono presentate dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese danneggiate nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3.

2. L'istanza di contributo non può essere presentata da imprese cessate o fallite, ancorché colpite dagli eventi alluvionali.

3. Nelle istanze, le imprese danneggiate dichiarano anche l'ammontare degli eventuali indennizzi percepiti da Compagnie assicuratrici o assegnati da altri Enti pubblici, affinché l'erogazione del contributo avvenga nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3.

Articolo 5

(Determinazione del fabbisogno finanziario)

1. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza dei termini previsti dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i Sindaci dei Comuni interessati verificano in via di massima l'ammissibilità delle istanze ai contributi, quantificano le richieste delle imprese danneggiate, nella misura in cui le richieste stesse sono state presentate, e trasmettono, anche su supporto informatico, alla Direzione regionale della protezione civile i dati relativi all'ammontare dei danni subiti dalle singole imprese, anche con l'indicazione separata del fabbisogno per ciascuna voce di contribuzione prevista dall'articolo 3. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, provvede, sulla base dei dati forniti dai Comuni, ad individuare il fabbisogno finanziario per l'intera operazione di ristoro dei danni a favore delle imprese, e determina di conseguenza, in rapporto alle risorse complessivamente disponibili, le percentuali di contributo spettanti ai danneggiati, entro i limiti massimi fissati dall'articolo 3 delle presenti disposizioni.

2. Le percentuali di contributo, stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, sono tempestivamente comunicate ai Comuni, per la quantificazione dei contributi spettanti alle imprese danneggiate.

Articolo 6

(Attività istruttoria dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il Comune svolge, con la sua struttura tecnica ed amministrativa, l'istruttoria delle istanze presentate dalle imprese danneggiate aventi titolo, verificandone la regolarità, anche in rapporto alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, in applicazione delle presenti disposizioni. L'istruttoria è condotta sulla base della documentazione presentata dalle imprese, tenendo conto dell'atto, di cui all'articolo 5, di determinazione del fabbisogno finanziario e di fissazione dei limiti percentuali da parte della Giunta regionale.

2. E' data facoltà ai Comuni di richiedere alle imprese danneggiate integrazioni della documentazione presentata e di singoli dati, ove sia ritenuto necessario per la positiva conclusione dell'istruttoria.

3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il termine massimo di trenta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dei Comuni della comunicazione delle percentuali di cui all'articolo 5, comma 2, il Comune provvede con proprio atto di determinazione a quantificare l'importo complessivo dei danni ammissibili a contributo, dettagliati per ciascuna voce di contribuzione di cui all'articolo 3, nonché a quantificare il contributo spettante alle singole imprese, in relazione alle percentuali comunicate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

4. Entro il termine dei successivi dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine di cui al comma 3, i Comuni trasmettono alla Direzione regionale della protezione civile, anche su supporto informatico, detto atto di determinazione, denominato «Elenco generale delle imprese danneggiate, aventi titolo all'erogazione dei contributi di cui al decreto del Presidente della Regione n. 8 del 13 gennaio 2003»; nell'atto di trasmissione dell'«Elenco generale», il Comune indica anche il tempo stimato affinché tutti i danneggiati completino gli interventi di ripristino.

Articolo 7

(Erogazione alle imprese aventi titolo dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e) ed f))

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 6, comma 4, il Comune trasmette alla Direzione regionale della protezione civile, anche su supporto informatico, l'Elenco delle imprese immediatamente liquidabili, estrapolato dall'«Elenco generale» di cui all'articolo 6, comma 4, per le quali il Comune stesso redige un apposito «Verbale di certificazione di immediata liquidabilità ed erogabilità dei contributi per le voci di contribuzione previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e) ed f)»; in tali voci di contribuzione, infatti, la documentazione già presentata, dai danneggiati aventi titolo ai Comuni, unitamente alla domanda di concessione dei contributi, è necessaria e sufficiente per ottenere l'erogazione dei contributi stessi da parte della Direzione regionale della protezione civile. I «Verbali di certificazione», di cui al presente comma, sono trasmessi alla Direzione regionale della protezione civile in allegato all'Elenco delle imprese immediatamente liquidabili.

2. A seguito della trasmissione alla Direzione regionale della protezione civile della documentazione prevista al comma 1, l'Assessore regionale alla protezione civile accoglie con proprio decreto le istanze delle imprese aventi titolo, e procede alle relative liquidazioni ed erogazioni. Il decreto assessorile di accoglimento delle istanze delle imprese è trasmesso al Comune ed all'impresa beneficiaria.

Articolo 8

(Erogazione dei contributi alle imprese aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d))

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 6, comma 4, il Comune trasmette alla Direzione regionale della protezione civile, anche su supporto informatico, l'Elenco delle imprese aventi titolo ai contributi, ma non immediatamente liquidabili, estrapolato dall'«Elenco generale» di cui all'articolo 6, comma 4, e riferito alle voci di contribuzione previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d): in tali voci di contribuzione, infatti, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei danneggiati di idonea documentazione giustificativa della spesa, come indicato al successivo comma 4. A seguito della trasmissione alla Direzione regionale della protezione civile da parte dei Comuni dell'Elenco di cui al presente comma, l'Assessore regionale alla protezione civile accoglie con proprio decreto le istanze delle imprese danneggiate relative alle voci di contribuzione previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d). Il decreto assessorile di accoglimento è trasmesso al Comune ed all'impresa interessata.

2. L'Assessore regionale alla protezione civile stabilisce con proprio decreto, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune in merito al tempo stimato affinché le imprese danneggiate completino gli interventi di ripristino e siano quindi in grado di produrre la relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta, il termine, entro il quale il Comune stesso deve trasmettere alla Direzione regionale della protezione civile un «Verbale di certificazione di immediata liquidabilità ed erogabilità dei contributi spettanti alle imprese danneggiate per le voci di contribuzione previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d)», e secondo quanto stabilito dal comma 4.

3. Al fine dell'emissione del «Verbale di certificazione» di cui al comma 2, il Comune effettua sopralluoghi con i propri uffici tecnici ed amministrativi, volti all'accertamento della natura e dell'entità degli interventi di ripristino realizzati.

4. Per le imprese danneggiate inserite nell'«Elenco generale» di cui all'articolo 6, comma 4, che hanno titolo ad accedere ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), il Comune fissa, nell'ambito del termine stabilito dall'Assessore regionale della protezione civile con i decreti di cui al comma 2, il termine per la presentazione ai suoi Uffici, da parte delle imprese aventi titolo, della documentazione giustificativa della spesa per le voci di contribuzione previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d); in tali casi, per ottenere l'erogazione del contributo da parte della Direzione regionale della protezione civile, le imprese dovranno produrre al Comune la documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati, assieme ad una dichiarazione di aver ultimato gli interventi di ripristino. La documentazione giustificativa della spesa deve essere prodotta ai fini dell'erogazione, anche nel caso in cui, ai fini dell'accertamento del danno, sia stata presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto si tratta di danni di importo fino ad euro 2.500,00. Qualora la spesa documentata sia superiore alla stima giurata effettuata dal perito, o alla stima dei danni risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nessun contributo spetta per la parte eccedente. Viceversa, qualora la spesa documentata risulti inferiore alla quan-

tificazione, il contributo è calcolato proporzionalmente su quanto effettivamente speso dall'impresa. La mancata presentazione della documentazione giustificativa della spesa entro il termine posto dal Comune comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso Comune, sempre entro i limiti massimi fissati dall'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi del comma 2.

5. A seguito del ricevimento da parte della Direzione regionale della protezione civile del «Verbale di certificazione», di cui al comma 2, l'Assessore regionale alla protezione civile procede con proprio decreto alle relative liquidazioni ed erogazioni agli aventi diritto. Il decreto assessorile di liquidazione ed erogazione dei contributi è trasmesso al Comune ed all'impresa beneficiaria.

6. Il Comune, che è responsabile dell'istruttoria delle pratiche relative alla concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni, conserva agli atti tutta la documentazione presentata dalle imprese ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi, documentazione sulla quale si fonda l'emissione dei «Verbali di certificazione» trasmessi alla Direzione regionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e del presente articolo, comma 2.

7. La Direzione regionale della protezione civile si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso i Comuni sulla documentazione di spesa delle imprese beneficiarie di contributi.

Articolo 9

(Subentro in caso di decesso)

1. In caso di decesso del titolare di un'impresa individuale, il nuovo o i nuovi titolari dell'impresa per successione sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al riavvio dell'attività, secondo le seguenti modalità:

a) se il decesso del titolare avviene in un momento compreso tra il verificarsi dell'evento calamitoso e prima dell'atto formale di accoglimento dell'istanza di contributo da parte dell'Assessore regionale alla protezione civile, i nuovi titolari dell'impresa per successione sono tenuti a presentare istanza di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;

b) se il decesso del titolare avviene dopo l'atto di accoglimento dell'istanza di contributo da parte dell'Assessore alla protezione civile, il contributo è trasferito in capo ai nuovi titolari, senza necessità da parte loro di ripresentare istanza. I nuovi titolari dell'impresa per successione sono comunque tenuti a certificare tale requisito, mediante autocertificazione.

2. In presenza di una pluralità di nuovi titolari dell'impresa per successione, è data facoltà anche ad uno solo di essi di presentare istanza di contributo. Il contitolare dell'impresa richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri contitolari non istanti.

TITOLO II

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA DELLE POPOLAZIONI

Articolo 10

(Campo d'applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo II disciplinano, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, la concessione a favore dei privati di contributi a fondo perduto finalizzati a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, gravemente colpite dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici dei mesi di giugno e novembre 2002, di cui ai decreti di dichiarazione dello stato di emergenza del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002 e 29 novembre 2002.

Articolo 11

(Voci di contribuzione e oggetto del contributo)

1. I privati danneggiati possono accedere a contributi per i danni sui beni mobili, sui beni immobili, sui beni mobili registrati di loro proprietà, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, secondo i criteri indicati nelle disposizioni che seguono. I soggetti danneggiati possono accedere ai contributi sia per interventi di ripristino già effettuati che per quelli ancora da realizzare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:

a) a consentire l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità: in tal caso il contributo spettante ammonta ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non

inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopraindicati; i contributi per l'autonoma sistemazione sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. A tal fine, gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza di concessione del contributo, corredata da idonea documentazione giustificativa della spesa già sostenuta; le mensilità successive saranno erogate, sempre su presentazione della documentazione di spesa, da parte dei Comuni interessati;

b) a consentire il ripristino dei beni immobili danneggiati; l'accertamento e la quantificazione del danno subito sono effettuati tramite perizia di stima giurata redatta da professionista abilitato, iscritto ai rispettivi Ordini o Collegi, sulla base della quale è concesso un contributo pari al 70% del danno stimato. L'erogazione del contributo può essere effettuata in via anticipata per una quota pari al 30% del danno stimato, mentre un'ulteriore quota di contributo, fino al 40% del danno stimato, può essere erogata su presentazione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino. L'importo massimo erogato a ciascun danneggiato per la presente voce di contribuzione non può comunque superare la somma di 100.000,00 euro. La rendicontazione, sia dell'anticipo già erogato che del saldo richiesto, deve riguardare il 100% del danno sul quale è calcolato il contributo; in caso contrario, il contributo deve essere ridotto proporzionalmente. Al fine della concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipo, gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, corredata dalla perizia di stima giurata; per i danni fino a euro 2.500,00, si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) a consentire il ripristino dei beni mobili e dei beni mobili registrati danneggiati.

c.1) Per quanto riguarda i beni mobili, è concesso un contributo forfetario, fino ad un massimo di 5.000,00 euro per vano catastale danneggiato, sulla base di una domanda che indichi per ciascuna abitazione il numero dei vani catastali danneggiati. Per le cantine ed i garages, è concesso un contributo forfetario, fino ad un massimo di 100,00 euro al metro quadrato.

c.2) Per quanto riguarda i beni mobili registrati, il valore del danno deve essere accertato con apposita perizia di stima giurata, la quale attesti la spesa necessaria per la riparazione, che non deve superare il valore del prezzo di mercato di un bene nuovo, avente le medesime caratteristiche e funzionalità; ovvero, qualora il bene non sia più riparabile o non sia di conveniente riparazione, la perizia accerterà il valore residuale del bene, quale desumibile da prezziari comunemente adottati. La perizia potrà tenere eventualmente conto anche di documentazione fotografica, qualora il bene non risulti più visionabile. Per i danni sui beni mobili registrati fino ad euro 2.500,00, si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il contributo sui beni mobili registrati è pari ad un massimo del 70% del danno accertato; il contributo sarà erogato su presentazione di idonea documentazione di spesa a fronte della riparazione o del riacquisto.

Per accedere al contributo per il ristoro dei danni sui beni mobili e sui beni mobili registrati, gli interessati presentano domanda al Sindaco entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione; le istanze saranno corredate dalla dichiarazione in ordine al numero dei vani catastali danneggiati per quanto riguarda i beni mobili e dalla perizia giurata di stima, quando richiesta, o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso dei beni mobili registrati;

d) a consentire la copertura degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati a seguito dello sgombero dei locali. Tali contributi sono concessi fino ad un massimo del 90% degli oneri sostenuti per i traslochi ed i depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00 per ciascun danneggiato. A tal fine, gli interessati presentano ai Sindaci, entro trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza corredata da idonea documentazione giustificativa di spesa.

3. Le finalità dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono soddisfatte in rapporto alle risorse complessivamente disponibili allo scopo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1.

4. I contributi coprono anche le spese di perizia, nei casi in cui questa è richiesta dalle presenti disposizioni, in una percentuale pari al 70% della spesa documentata.

Articolo 12

(Specifiche per i beni immobili)

1. Non formano oggetto di contributo migliorie estetiche, funzionali o strutturali sugli immobili, salvo che non siano obbligatorie per legge, o salvo che non si rendano assolutamente necessarie per dare stabilità strutturale agli interventi di ripristino.

2. Sono esclusi dal contributo gli immobili, o le porzioni di immobile, costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria.

3. Sono ammessi a contributo, con le stesse modalità di cui agli articoli che precedono, i danni subiti dalle parti comuni degli immobili in proprietà condominiale, di cui all'articolo 1117 del Codice civile. Nel caso in cui nel condominio siano presenti sia unità immobiliari abitative che unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, ai fini del calcolo del contributo spettante, le parti comuni sono assimilate ai beni immobili dei privati residenti. L'istanza di contributo per le parti comuni danneggiate è presentata dall'Amministratore di condominio, ovvero, se questo non è presente, da uno dei condomini, che dovrà agire anche per conto degli altri.

Articolo 13

(Presentazione delle istanze di contributo)

1. Per accedere ai contributi di cui al presente Titolo II, il danneggiato presenta al Sindaco istanza di contributo nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 11, comma 2. L'istanza è unica per i beni immobili, mobili e mobili registrati, nonché per i beni appartenenti al medesimo nucleo familiare, ed è presentata da un componente del nucleo medesimo.

2. L'istanza di contributo per i danni sui beni mobili e sui beni mobili registrati è presentata al Sindaco del Comune ove era ubicato il bene al momento dell'evento.

Articolo 14

(Determinazione del fabbisogno finanziario)

1. Entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, i Sindaci dei Comuni interessati verificano in via di massima l'ammissibilità delle istanze ai contributi, quantificano le richieste dei danneggiati, nella misura in cui le richieste stesse sono state presentate, e trasmettono, anche su supporto informatico, alla Direzione regionale della protezione civile i dati relativi all'ammontare dei danni subiti dai singoli privati, anche con l'indicazione separata del fabbisogno per ciascuna voce di contribuzione prevista dall'articolo 11. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, provvede, sulla base dei dati forniti dai Comuni, ad individuare il fabbisogno finanziario per l'intera operazione di ristoro dei danni a favore dei privati, e determina di conseguenza, in rapporto alle risorse complessivamente disponibili, le percentuali di contributo spettanti ai danneggiati, entro i limiti massimi fissati dall'articolo 11 delle presenti disposizioni.

2. Le percentuali di contributo, stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, sono tempestivamente comunicate ai Comuni, per la quantificazione dei contributi spettanti ai privati danneggiati.

Articolo 15

(Attività istruttoria dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il Comune svolge, con la sua struttura tecnica ed amministrativa, l'istruttoria delle istanze presentate dai privati danneggiati aventi titolo, verificandone la regolarità, anche in rapporto alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, in applicazione delle presenti disposizioni. L'istruttoria è condotta sulla base della documentazione presentata dai danneggiati, tenendo conto dell'atto, di cui all'articolo 14, di determinazione del fabbisogno finanziario e di fissazione dei limiti percentuali da parte della Giunta regionale.

2. E' data facoltà ai Comuni di richiedere ai privati danneggiati integrazioni della documentazione presentata e di singoli dati, ove sia ritenuto necessario per la positiva conclusione dell'istruttoria.

3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il termine massimo di trenta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dei Comuni della comunicazione delle percentuali di cui all'articolo 14, comma 2, il Comune provvede con proprio atto di determinazione a quantificare l'importo complessivo dei danni ammissibili a contributo, dettagliati per ciascuna voce di contribuzione di cui all'articolo 11, nonché a quantificare il contributo spettante ai singoli danneggiati, in relazione alle percentuali comunicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

4. Entro il termine dei successivi dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine di cui al comma 3, i Comuni trasmettono alla Direzione regionale della protezione civile, anche su supporto informatico, detto atto di determinazione, denominato «Elenco generale dei privati danneggiati, aventi titolo all'erogazione dei contributi di cui al decreto del Presidente della Regione n. 8 del 13 gennaio 2003»; nell'atto di trasmissione dell'«Elenco generale», il Comune indica anche il tempo stimato affinché tutti i danneggiati completino gli interventi di ripristino.

Articolo 16

(Erogazione dei contributi ai privati aventi titolo per le voci di contribuzione previste dall'articolo 11, comma 2, lettera b), anticipazioni del 40% sui beni immobili, e comma 2, lettera c))

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 15, comma 4, il Comune trasmette alla Direzione regionale della protezione civile, anche su supporto informatico, l'elenco dei privati danneggiati, estrapolato dall'«Elenco generale» di cui all'articolo 15, comma 4, per i quali il Comune stesso redige un apposito «Verbale di certificazione di immediata liquidabilità ed erogabilità dei contributi per le voci di contribuzione previste dall'articolo 11, comma 2»; si tratta, in particolare, di contributi riguardanti:

- la voce prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), per la parte relativa alle spese già sostenute: in questo caso, la documentazione giustificativa della spesa è già stata presentata a corredo dell'istanza di concessione del contributo;
- la voce prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera b), per la parte relativa agli anticipi del 30% sui beni immobili: in questo caso, limitatamente al momento dell'anticipazione, non è richiesta alcuna documentazione giustificativa della spesa, che dovrà invece essere successivamente presentata, come indicato nello stesso articolo 11, comma 2, lettera b);
- la voce prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera c.1), per la parte relativa al contributo forfetario sui beni mobili, ove è sufficiente la documentazione già presentata al Comune, a corredo dell'istanza per la concessione del contributo;
- la voce prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera d), per la parte relativa alle spese già sostenute: in questo caso, la documentazione giustificativa della spesa è già stata presentata a corredo dell'istanza di concessione del contributo.

I «Verbali di certificazione», di cui al presente comma, sono trasmessi alla Direzione regionale della protezione civile in allegato all'Elenco dei privati immediatamente liquidabili.

2. A seguito della trasmissione alla Direzione regionale della protezione civile della documentazione prevista al comma 1, l'Assessore regionale alla protezione civile accoglie con proprio decreto le istanze dei privati aventi titolo, e procede alle relative liquidazioni ed erogazioni. Il decreto assessorile di accoglimento delle istanze dei privati è trasmesso al Comune ed al privato beneficiario.

Articolo 17

(Erogazione ai privati aventi titolo per le voci di contribuzione previste dall'articolo 11, comma 2, e non comprese nell'articolo 16)

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 15, comma 4, il Comune trasmette alla Direzione regionale della protezione civile, anche su supporto informatico, l'Elenco dei privati aventi titolo ai contributi, ma non immediatamente liquidabili, estrapolato dall'«Elenco generale» di cui all'articolo 15, comma 4, e riferito alle voci di contribuzione previste dall'articolo 11, comma 2, e non comprese nell'articolo 16: in tali voci di contribuzione, infatti, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei danneggiati di idonea documentazione giustificativa della spesa, come indicato al successivo comma 4. A seguito della trasmissione alla Direzione regionale della protezione civile da parte dei Comuni dell'Elenco di cui al presente comma, l'Assessore regionale alla protezione civile accoglie con proprio decreto le istanze dei privati danneggiati relative alle voci di contribuzione previste dall'articolo 11, comma 2, lettera b), per la parte relativa alla seconda quota di contributo, a saldo, e lettera c.2). Il decreto assessorile di accoglimento è trasmesso al Comune ed al privato interessato.

2. L'Assessore regionale alla protezione civile stabilisce con proprio decreto, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune in merito al tempo stimato affinchè i privati danneggiati completino gli interventi di ripristino e siano quindi in grado di produrre la relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta, il termine, entro il quale il Comune stesso deve trasmettere alla Direzione regionale della protezione civile un apposito «Verbale di certificazione di immediata liquidabilità ed erogabilità dei contributi spettanti ai privati danneggiati per le voci di contribuzione previste dall'articolo 11, comma 2, lettera b), per la parte relativa alla seconda quota di contributo, a saldo, e dalla lettera c.2)», e secondo quanto stabilito dal comma 4.

3. Al fine dell'emissione del «Verbale di certificazione» di cui al comma 2, il Comune effettua sopralluoghi con i propri uffici tecnici ed amministrativi, volti all'accertamento della natura e dell'entità degli interventi di ripristino realizzati.

4. Per i privati danneggiati inseriti nell'«Elenco generale» di cui all'articolo 15, comma 4, che hanno titolo ad accedere ai contributi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), per la parte relativa alla seconda quota di contributo, a saldo, e lettera c.2), il Comune fissa, nell'ambito del termine stabilito dall'Assessore regionale della protezione civile con i decreti di cui al comma 2, il termine per la presentazione ai suoi Uffici, da parte dei privati aventi titolo, della documentazione giustificativa della spesa per le voci di contribuzione

previste dall'articolo 11, comma 2, lettera b), per la parte relativa alla seconda quota di contributo, a saldo, e lettera c.2); in tali casi, per ottenere l'erogazione del contributo da parte della Direzione regionale della protezione civile, i privati dovranno produrre al Comune la documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati, assieme alla dichiarazione di aver ultimato gli interventi di ripristino. La documentazione giustificativa della spesa deve essere prodotta ai fini dell'erogazione, anche nel caso in cui, ai fini dell'accertamento del danno, sia stata presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto si tratta di danni di importo fino ad euro 2.500,00. Qualora tale spesa sia superiore alla stima giurata effettuata dal perito, o alla stima dei danni risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nessun contributo spetta per la parte eccedente. Viceversa, qualora la spesa risulti inferiore alla quantificazione, il contributo è calcolato proporzionalmente su quanto effettivamente speso dal privato. La mancata presentazione della documentazione giustificativa della spesa entro il termine posto dal Comune comporta la decadenza del beneficiario dal diritto al contributo, salvo giustificate proroghe concesse dallo stesso Comune, sempre entro i limiti massimi fissati dall'Assessore regionale alla protezione civile, ai sensi del comma 2.

5. A seguito del ricevimento da parte della Direzione regionale della protezione civile del «Verbale di certificazione» del Comune di cui al comma 2, l'Assessore regionale alla protezione civile procede con proprio decreto alle relative liquidazioni ed erogazioni agli aventi diritto. Il decreto assessorile di liquidazione ed erogazione dei contributi è trasmesso al Comune ed al privato beneficiario.

6. Il Comune, che è responsabile dell'istruttoria delle pratiche relative alla concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni, conserva agli atti tutta la documentazione presentata dai privati ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi, documentazione sulla quale si fonda l'emissione dei «Verbali di certificazione» trasmessi alla Direzione regionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e del presente articolo, comma 2.

7. La Direzione regionale della protezione civile si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso i Comuni sulla documentazione di spesa dei privati beneficiari di contributi.

Articolo 18

(Subentro in caso di decesso)

1. In caso di decesso del danneggiato, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:

a) se il decesso del danneggiato avviene in un momento compreso tra il verificarsi dell'evento calamitoso e prima dell'atto formale di accoglimento dell'istanza di contributo da parte dell'Assessore regionale alla protezione civile, gli eredi sono tenuti a presentare istanza di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;

b) se il decesso del danneggiato avviene dopo l'atto di accoglimento dell'istanza di contributo da parte dell'Assessore alla protezione civile, il contributo è trasferito in capo agli eredi, senza necessità da parte loro di ripresentare istanza. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito, mediante autocertificazione.

2. In presenza di una pluralità di eredi, è data facoltà anche ad uno solo di essi di presentare istanza di contributo. Il coerede richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi non istanti.

Articolo 19

(Recuperi)

1. Nel caso in cui i beneficiari degli anticipi dei contributi sui beni immobili danneggiati non presentino la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, al momento in cui questa è richiesta, essi decadono dal diritto al contributo per inadempimento, e sarà avviato da parte della Direzione regionale della protezione civile il procedimento di recupero delle somme già erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale in vigore alla data del provvedimento di recupero, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data dell'effettiva restituzione.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

1. Il procedimento per l'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione di cui alle disposizioni del Titolo I e del Titolo II si applicano anche nei confronti delle attività produttive e dei privati danneggiati dagli eventi calamitosi dei mesi di luglio e agosto 2002, di cui al decreto n. 791 del 9 agosto 2002 di dichiarazione dello stato di emergenza dell'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono coloro che abbiano subito danni ai beni di loro proprietà, in conseguenza degli eventi calamitosi indicati al comma 1, nelle aree comunali colpite dai medesimi eventi, individuate con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE 13 gennaio 2003, n. 06.

Determinazione dei corrispettivi per il rilascio, nel corso dell'anno 2003 da parte di Province, Comunità montane e Comuni montani, delle autorizzazioni e dei permessi temporanei per la raccolta dei funghi nel territorio regionale.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, come modificata ed integrata dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2002;

VISTO il Regolamento di esecuzione della medesima legge regionale 12/2000 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0436/Pres. dell'1 dicembre 2000 e modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0223/ Pres.;

VISTI, in particolare, gli articoli 3 e 5 del citato Regolamento concernenti rispettivamente i permessi temporanei e le autorizzazioni alla raccolta dei funghi;

CONSIDERATO che rientra nella propria competenza, ai sensi dei sopraccitati articoli 3 e 5 del Regolamento determinare, i corrispettivi che le Province, le Comunità montane ed i Comuni montani praticheranno nel corso dell'anno 2003 al fine del rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di raccolta dei funghi;

DECRETA

I corrispettivi per il rilascio nel corso dell'anno 2003, da parte di Province, Comunità montane e Comuni montani, dei permessi temporanei e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei sono determinati come dai seguenti prospetti:

1) Permessi temporanei

(Vengono rilasciati solo da Comunità montane e Comuni montani, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento ed hanno validità limitata al territorio dell'Ente che li rilascia)

Tipo di permesso	*Corrispettivo dovuto dai residenti in Regione (da versare agli Enti pubblici che rilasciano i permessi)*	*Corrispettivo dovuto dai non residenti in Regione (da versare agli Enti pubblici che rilasciano i permessi)*
Giornaliero	euro 5,00	euro 5,00
Settimanale	euro 15,00	euro 20,00
Mensile	euro 20,00	euro 30,00
Bimestrale	euro 25,00	euro 40,00

2) Autorizzazioni

(Vengono rilasciate, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, dalle Province e dalle Comunità montane, hanno validità permanente e consentono la raccolta dei funghi subordinatamente al versamento del corrispettivo annualmente stabilito, su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000).

Corrispettivo dovuto	*Dai residenti in Regione*	*Dai non residenti in Regione*
(da versare agli Enti pubblici che rilasciano le autorizzazioni)	euro 30,00	euro 110,00

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere effettuato, nel corso del 2003, in qualsiasi momento versandone l'importo, con l'indicazione della causale, sul c.c.p. 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste, Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 13 gennaio 2003

NARDUZZI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 13 gennaio 2003, n. 7/DRPC.

Legge regionale 31 dicembre, n. 64, e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, articolo 1, comma 2, lettera b). Individuazione dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno 2002, luglio e agosto 2002 e del mese di novembre 2002, ai fini della determinazione dei soggetti aventi titolo all'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO in particolare l'articolo 9, 2° comma della stessa legge regionale n. 64/1986, in base al quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

ATTESO che con decreto n. 581/DRPC/2002 del 5 giugno 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza delle gravi ed intense precipitazioni meteoriche che, a decorrere dal giorno 5 giugno 2002, hanno interessato gran parte del territorio regionale, provocando diffuse situazioni d'ingente danno al territorio ed agli insediamenti produttivi ed abitativi, con conseguente compromissione della vita sociale, economica e produttiva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, ai sensi della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Pordenone, Udine e Gorizia, colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

ATTESO che con decreto n. 791/DRPC/2002 del 9 agosto 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza della grave ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale a decorrere dal 22 luglio 2002, con una serie ripetuta di intensissime precipitazioni meteoriche, che hanno provocato danni estesi su gran parte del territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, relativo alla dichiarazione, ai sensi della legge n. 225/1992, dello stato di emergenza sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di luglio ed agosto 2002;

ATTESO che con decreto n. 1054/DRPC/2002 del 18 novembre 2002 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Regione, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza dei gravi eventi alluvionali che a decorrere dal giorno 16 novembre 2002 hanno interessato l'intera zona montana e pedemontana e la fascia costiera della regione, provocando diffuse situazioni d'ingente danno al territorio ed agli insediamenti produttivi ed abitativi, con conseguente compromissione della vita sociale, economica e produttiva in un'estesa area del territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, ai sensi della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, sono state dettate le disposizioni per la realizzazione dei «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

ATTESO che l'articolo 1, nei suoi commi 1 e 2, lettera b) della citata Ordinanza n. 3258/2002, stabilisce che i Presidenti delle Regioni provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi Presidenti delle Regioni, all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni;

VISTA la relazione del Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale della protezione civile del 13 gennaio 2003, nella quale si elencano i Comuni colpiti dalle predette calamità, al fine di determinare i soggetti aventi titolo all'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare i Comuni colpiti dalle calamità indicate in premessa, in funzione dell'avvio del procedimento di ristoro dei danni a favore delle attività produttive e dei privati, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e novembre 2002, ai sensi dell'Ordinanza n. 3258/2002, nonché a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di luglio ed agosto 2002;

RITENUTO di approvare il sottostante elenco dei Comuni colpiti dalle predette calamità, affinché possa essere avviato il procedimento di ristoro dei danni a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati in quegli stessi Comuni:

EVENTI ALLUVIONALI GIUGNO 2002

Provincia di Pordenone

1. Andreis
2. Aviano
3. Azzano Decimo
4. Barcis
5. Brugnera
6. Budoia
7. Caneva

8. Castelnovo del Friuli
9. Cavasso Nuovo
10. Cimolais
11. Claut
12. Clauzetto
13. Cordenons
14. Erto e Casso
15. Fanna
16. Fontanafredda
17. Frisanco
18. Maniago
19. Meduno
20. Montereale Valcellina
21. Pinzano al Tagliamento
22. Polcenigo
23. Porcia
24. Pordenone
25. Prata di Pordenone
26. Sacile
27. San Quirino
28. San Vito al Tagliamento
29. Spilimbergo
30. Tramonti di Sopra
31. Tramonti di Sotto
32. Travesio
33. Vito d'Asio
34. Vivaro
35. Zoppola

Provincia di Udine

1. Amaro
2. Ampezzo
3. Arta Terme
4. Cercivento
5. Comeglians
6. Enemonzo
7. Forni Avoltri
8. Forni di Sopra
9. Forni di Sotto
10. Lauco
11. Lignano Sabbiadoro
12. Ligosullo
13. Moruzzo
14. Ovaro
15. Osoppo
16. Pasian di Prato
17. Paularo
18. Prato Carnico
19. Preone
20. Ragogna
21. Ravascletto
22. Raveo
23. Reana del Rojale
24. Remanzacco
25. Rigolato
26. Sauris
27. Sedegliano
28. Socchieve
29. Sutrio
30. Tolmezzo
31. Treppo Carnico
32. Udine
33. Venzone
34. Verzegnis
35. Villa Santina

Provincia di Gorizia

1. Grado
2. Staranzano

EVENTI ALLUVIONALI
LUGLIO/AGOSTO 2002

Provincia di Pordenone

1. Aviano
2. Brugnera
3. Caneva
4. Castelnovo del Friuli
5. Cavasso Nuovo
6. Clauzetto
7. Fiume Veneto
8. Fontanafredda
9. Frisanco

10. Maniago
11. Meduno
12. Montereale Valcellina
13. Porcia
14. Pordenone
15. Prata di Pordenone
16. Pravisdomini
17. Sacile
18. San Quirino
19. San Vito al Tagliamento
20. Sequals
21. Sesto al Reghena
22. Spilimbergo
23. Tramonti di Sotto
24. Zoppola

Provincia di Udine

1. Aquileia
2. Artegna
3. Buttrio
4. Campoformido
5. Cervignano
6. Chiopris-Viscone
7. Cividale del Friuli
8. Corno di Rosazzo
9. Dignano
10. Drenchia
11. Fiumicello
12. Gonars
13. Grimacco
14. Latisana
15. Lestizza
16. Lignano Sabbiadoro
17. Lusevera
18. Magnano in Riviera
19. Manzano
20. Marano Lagunare
21. Martignacco
22. Montenars
23. Mortegliano
24. Muzzana del Turgnano
25. Ovaro
26. Pagnacco
27. Palazzolo dello Stella
28. Pasian di Prato
29. Pavia di Udine
30. Porpetto
31. Povoletto
32. Pradamano
33. Precenicco
34. Prepotto
35. Reana del Rojale
36. Remanzacco
37. Rivignano
38. San Giovanni al Natisone
39. San Leonardo
40. San Pietro al Natisone
41. Savogna
42. Stregna
43. Talmassons
44. Tarcento
45. Tavagnacco
46. Terzo d'Aquileia
47. Torviscosa
48. Udine
49. Villa Vicentina

Provincia di Trieste

1. Duino Aurisina
2. Trieste

Provincia di Gorizia

1. Capriva
2. Cormons
3. Dolegna del Collio
4. Fogliano-Redipuglia
5. Gorizia
6. Gradisca d'Isonzo
7. Grado
8. Medea
9. Monfalcone
10. Romans d'Isonzo
11. Ronchi dei Legionari

12. Sagrado
13. San Pier d'Isonzo
14. Staranzano
15. Turriaco

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2002

Provincia di Pordenone

1. Andreis
2. Arba
3. Aviano
4. Azzano Decimo
5. Barcis
6. Brugnera
7. Budoia
8. Castelnovo del Friuli
9. Cavasso Nuovo
10. Cimolais
11. Claut
12. Cordenons
13. Fiume Veneto
14. Frisanco
15. Pasiano di Pordenone
16. Pinzano al Tagliamento
17. Polcenigo
18. Porcia
19. Pordenone
20. Prata di Pordenone
21. San Quirino
22. Tramonti di Sopra
23. Tramonti di Sotto
24. Travesio
25. Vito d'Asio
26. Zoppola

Provincia di Gorizia

1. Gorizia
2. Grado
3. Medea
4. Monfalcone
5. Staranzano

Provincia di Udine

1. Amaro
2. Ampezzo
3. Arta Terme
4. Artegna
5. Bicinicco
6. Bordano
7. Cavazzo Carnico
8. Cercivento
9. Chiopris-Viscone
10. Chiusaforte
11. Codroipo
12. Comeglians
13. Dogna
14. Enemonzo
15. Forni Avoltri
16. Forni di Sopra
17. Forni di Sotto
18. Latisana
19. Lauco
20. Lignano Sabbiadoro
21. Ligosullo
22. Majano
23. Manzano
24. Marano Lagunare
25. Moggio Udinese
26. Moimacco
27. Ovaro
28. Paluzza
29. Pozzuolo del Friuli
30. Prato Carnico
31. Preone
32. Prepotto
33. Pulfero
34. Ravascletto
35. Raveo
36. Rigolato
37. Ruda
38. San Leonardo
39. San Pietro al Natisone
40. Sauris
41. Socchieve

42. Sutrio
43. Tarcento
44. Tarvisio
45. Tolmezzo
46. Trasaghis
47. Treppo Carnico
48. Varmo
49. Venzone
50. Verzegnis
51. Villa Santina
52. Zuglio

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0227/Pres. del 19 giugno 2001;

DECRETA

1. Sono approvati, per i motivi in premessa illustrati, i sottostanti elenchi dei Comuni colpiti dalle calamità dei mesi di giugno 2002, luglio ed agosto 2002, e novembre 2002, in funzione dell'avvio del procedimento per l'erogazione di contributi finalizzati all'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258/2002, ed ai sensi delle disposizioni che disciplinano la materia:

EVENTI ALLUVIONALI GIUGNO 2002

Provincia di Pordenone

1. Andreis
2. Aviano
3. Azzano Decimo
4. Barcis
5. Brugnera
6. Budoia
7. Caneva
8. Castelnovo del Friuli
9. Cavasso Nuovo
10. Cimolais
11. Claut
12. Clauzetto
13. Cordenons
14. Erto e Casso
15. Fanna
16. Fontanafredda
17. Frisanco
18. Maniago
19. Meduno
20. Montereale Valcellina
21. Pinzano al Tagliamento
22. Polcenigo
23. Porcia
24. Pordenone
25. Prata di Pordenone
26. Sacile
27. San Quirino
28. San Vito al Tagliamento
29. Spilimbergo
30. Tramonti di Sopra
31. Tramonti di Sotto
32. Travesio
33. Vito d'Asio
34. Vivaro
35. Zoppola

Provincia di Udine

1. Amaro
2. Ampezzo
3. Arta Terme
4. Cercivento
5. Comeglians
6. Enemonzo
7. Forni Avoltri
8. Forni di Sopra
9. Forni di Sotto
10. Lauco
11. Lignano Sabbiadoro
12. Ligosullo
13. Moruzzo
14. Ovaro
15. Osoppo
16. Pasian di Prato
17. Paularo
18. Prato Carnico
19. Preone

20. Ragogna
21. Ravascletto
22. Raveo
23. Reana del Rojale
24. Remanzacco
25. Rigolato
26. Sauris
27. Sedegliano
28. Socchieve
29. Sutrio
30. Tolmezzo
31. Treppo Carnico
32. Udine
33. Venzone
34. Verzegnis
35. Villa Santina

Provincia di Gorizia

1. Grado
2. Staranzano

EVENTI ALLUVIONALI
LUGLIO/AGOSTO 2002

Provincia di Pordenone

1. Aviano
2. Brugnera
3. Caneva
4. Castelnovo del Friuli
5. Cavasso Nuovo
6. Clauzetto
7. Fiume Veneto
8. Fontanafredda
9. Frisanco
10. Maniago
11. Meduno
12. Montereale Valcellina
13. Porcia
14. Pordenone
15. Prata di Pordenone
16. Pravisdomini
17. Sacile
18. San Quirino
19. San Vito al Tagliamento
20. Sequals
21. Sesto al Reghena
22. Spilimbergo
23. Tramonti di Sotto
24. Zoppola

Provincia di Udine

1. Aquileia
2. Artegna
3. Buttrio
4. Campoformido
5. Cervignano
6. Chiopris-Viscone
7. Cividale del Friuli
8. Corno di Rosazzo
9. Dignano
10. Drenchia
11. Fiumicello
12. Gonars
13. Grimacco
14. Latisana
15. Lestizza
16. Lignano Sabbiadoro
17. Lusevera
18. Magnano in Riviera
19. Manzano
20. Marano Lagunare
21. Martignacco
22. Montenars
23. Mortegliano
24. Muzzana del Turgnano
25. Ovaro
26. Pagnacco
27. Palazzolo dello Stella
28. Pasian di Prato
29. Pavia di Udine
30. Porpetto
31. Povoletto
32. Pradamano

33. Precenicco
34. Prepotto
35. Reana del Rojale
36. Remanzacco
37. Rivignano
38. San Giovanni al Natisone
39. San Leonardo
40. San Pietro al Natisone
41. Savogna
42. Stregna
43. Talmassons
44. Tarcento
45. Tavagnacco
46. Terzo d'Aquileia
47. Torviscosa
48. Udine
49. Villa Vicentina

Provincia di Trieste

1. Duino Aurisina
2. Trieste

Provincia di Gorizia

1. Capriva
2. Cormons
3. Dolegna del Collio
4. Fogliano-Redipuglia
5. Gorizia
6. Gradisca d'Isonzo
7. Grado
8. Medea
9. Monfalcone
10. Romans d'Isonzo
11. Ronchi dei Legionari
12. Sagrado
13. San Pier d'Isonzo
14. Staranzano
15. Turriaco

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2002

Provincia di Pordenone

1. Andreis
2. Arba
3. Aviano
4. Azzano Decimo
5. Barcis
6. Brugnera
7. Budoia
8. Castelnovo del Friuli
9. Cavasso Nuovo
10. Cimolais
11. Claut
12. Cordenons
13. Fiume Veneto
14. Frisanco
15. Pasiano di Pordenone
16. Pinzano al Tagliamento
17. Polcenigo
18. Porcia
19. Pordenone
20. Prata di Pordenone
21. San Quirino
22. Tramonti di Sopra
23. Tramonti di Sotto
24. Travesio
25. Vito d'Asio
26. Zoppola

Provincia di Gorizia

1. Gorizia
2. Grado
3. Medea
4. Monfalcone
5. Staranzano

Provincia di Udine

1. Amaro
2. Ampezzo
3. Arta Terme
4. Artegna
5. Bicinicco
6. Bordano
7. Cavazzo Carnico
8. Cercivento

9. Chiopris-Viscone
10. Chiusaforte
11. Codroipo
12. Comeglians
13. Dogna
14. Enemonzo
15. Forni Avoltri
16. Forni di Sopra
17. Forni di Sotto
18. Latisana
19. Lauco
20. Lignano Sabbiadoro
21. Ligosullo
22. Majano
23. Manzano
24. Marano Lagunare
25. Moggio Udinese
26. Moimacco
27. Ovaro
28. Paluzza
29. Pozzuolo del Friuli
30. Prato Carnico
31. Preone
32. Prepotto
33. Pulfero
34. Ravascletto
35. Raveo
36. Rigolato
37. Ruda
38. San Leonardo
39. San Pietro al Natisone
40. Sauris
41. Socchieve
42. Sutrio
43. Tarcento
44. Tarvisio
45. Tolmezzo
46. Trasaghis
47. Treppo Carnico
48. Varmo
49. Venzone
50. Verzegnis
51. Villa Santina
52. Zuglio

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

CIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO 13 gennaio 2003, n. 016/TUR.

Bando per un corso di formazione per l'attività professionale di accompagnatore turistico.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEL TERZIARIO

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo»;

VISTO in particolare l'articolo 114, comma 1, lettera d) della legge regionale 2/2002 che prevede la frequenza di specifici corsi di formazione professionale ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per accompagnatore turistico;

VISTA la delibera n. 4104 della Giunta regionale del 27 novembre 2001 che istituisce per l'anno accademico 2001-2002 un corso di formazione professionale rispettivamente per guide naturalistiche e per accompagnatori turistici;

ACCERTATO che in seguito alle selezioni svoltesi presso l'ENAIP di Trieste il 6, 7, 19 e 20 novembre 2002 2002, sono risultati idonei nove candidati;

ACCERTATO inoltre che in seguito al decreto n. 1062/TUR del 22 novembre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2002 sono state presentate 9 (nove domande);

CONSIDERATO che lo stanziamento previsto dalla delibera sopra menzionata per il corso in argomento prevede venti partecipanti;

DECRETA

1. E' riaperto il termine per la presentazione delle domande per il corso di formazione professionale per accompagnatore turistico, per l'anno 2003 secondo le modalità di cui all'allegato bando che costituisce parte integrante del presente decreto.

Trieste, 13 gennaio 2003

UNTERWEGER-VIANI

Bando per un corso di formazione per l'attività professionale di accompagnatore turistico.

Art. 1

(Corso di formazione per l'esame di abilitazione all'attività professionale di accompagnatore turistico)

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande per il corso di formazione professionale per l'attività di accompagnatore turistico di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

1) Alle prove di selezione sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, ovvero di diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equipollenza del diploma conseguito all'estero deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge ed allegata alla domanda di ammissione al corso.

2) I requisiti prescritti al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 3, comma 2.

3) Alle prove di selezione non sono ammessi coloro che abbiano sostenuto con esito negativo analoga prova di selezione nei sei mesi precedenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1) Le domande di ammissione al corso devono essere redatte in carta semplice sull'apposito modulo da ritirare presso le sedi ENAIP o presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ovvero su copia dello stesso.

2) Le domande devono essere indirizzate all'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste, via dell'Istria n. 57 - 34137 Trieste, e devono pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3) Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o lavorativo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

4) la data di ricevimento delle domande è comprovata dal timbro a data apposto su ciascuna di esse a cura dell'Ufficio di segreteria dell'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste in qualità di ufficio ricevente.

5) Sono ammesse le domande spedite a mezzo di raccomandata purché pervengano all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In tale ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale.

6) L'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste non accoglierà le domande ricevute o spedite per qualsiasi causa, oltre i termini di cui ai commi 2 e 5. Le domande presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, non saranno tenute in considerazione.

7) L'ENAIP Centro Servizi formativi di Trieste non assume responsabilità in caso di perdita delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

(Contenuto della domanda)

1) Nella domanda i canditati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la residenza o il domicilio professionale;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di formazione;

f) le due lingue straniere nelle quali intendono sostenere la prova scritta ed il colloquio della prova di selezione.

2) Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae et studiorum che verrà valutato in sede di preselezione.

Art. 5

(Prova di selezione)

L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di selezione che si svolge di fronte ad una

Commissione esaminatrice costituita dall'ENAIP Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, sentite le Associazioni di categoria e presieduta su indicazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Il numero massimo dei candidati ammessi al corso non potrà superare le 11 unità.

La prova di selezione si articola in una prova scritta ed una orale aventi oggetto rispettivamente:

1) per la prova scritta:
   a) test con domande a risposta sintetica su temi di cultura generale e psicoattitudinali;
   b) traduzione di un testo in due lingue straniere scelte dal candidato;
2) per la prova orale:
   a) colloquio di verifica delle motivazioni all'esercizio della professione relativa;
   b) colloquio di verifica delle abilità linguistiche.

Art. 6

(Svolgimento delle prove di selezione)

1) La data, l'ora e la sede in cui avranno luogo le prove di selezione, sono fissate dalla Commissione esaminatrice con propri provvedimenti e comunicate ai partecipanti con preavviso di almeno 15 giorni, a cura dell'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova di selezione, i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata esibizione del documento, comporterà l'esclusione dalla prova.

3) La mancata partecipazione ad una delle prove di esame, sarà considerata come rinuncia alla prova di selezione stessa.

4) Il mancato conseguimento dell'idoneità nella prova scritta, comporta la non ammissione alla prova orale.

5) Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige il verbale della seduta d'esame contenente l'elenco dei canditati convocati, con l'indicazione del giudizio espresso.

Art. 7

(Tassa d'iscrizione)

I candidati che risulteranno essere stati ammessi al corso dovranno provvedere - entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione e comunque entro la data di avvio corso - al versamento della tassa di iscrizione nella misura di euro 500,00 da effettuarsi presso la sede dell'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste, pena la decadenza dalla partecipazione al corso.

Art. 8

(Sede di svolgimento del corso)

Il corso si terrà presso la sede dell'ENAIP CSF di Gorizia e sarà articolato in 250 ore di formazione.

Art. 9

(Materie oggetto del corso)

Le materie oggetto del corso saranno le seguenti:

a) conoscenze giuridiche e tecniche (legislazione, norme tecniche di viaggio);
b) psicologia del turismo (aspetti percettivi, aspetti relazionali, applicazioni tecniche);
c) potenzialità turistiche del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10

(Attestato di frequenza)

Al termine del corso verrà rilasciato ai candidati un attestato di frequenza del corso stesso. La frequenza sarà obbligatoria per almeno il 70% delle ore di lezione complessive. Ai candidati che non raggiungeranno detto minimo non sarà rilasciato l'attestato.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE:
UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO 13 gennaio 2003, n. 017/TUR.

Bando per un corso di formazione per l'attività professionale di guida naturalistica.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEL TERZIARIO

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo»;

VISTO in particolare l'articolo 114, comma 1, lettera d) della legge regionale 2/2002 che prevede la frequenza di specifici corsi di formazione professionale ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida naturalistica;

VISTA la delibera n. 4104 della Giunta regionale del 27 novembre 2001 che istituisce per l'anno accademico 2001-2002 un corso di formazione professionale rispettivamente per guide naturalistiche e per accompagnatori turistici;

ACCERTATO che in seguito alle selezioni svoltesi presso l'ENAIP di Trieste il 6, 7, 19, 20 novembre 2002 sono risultati idonei quattro candidati;

ACCERTATO inoltre che in seguito al decreto n. 1060/TUR del 22 novembre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2002, sono state presentate 4 (quattro) domande;

CONSIDERATO che lo stanziamento previsto dalla delibera sopra menzionata per il corso in argomento prevede venti partecipanti;

DECRETA

1. E' riaperto il termine per la presentazione delle domande per il corso di formazione professionale per guida naturalistica, per l'anno 2003 secondo le modalità di cui all'allegato bando che costituisce parte integrante del presente decreto.

Trieste, 13 gennaio 2003

UNTERWEGER-VIANI

Bando per un corso di formazione per l'attività professionale di guida naturalistica.

Art. 1

(Corso di formazione per l'esame di abilitazione all'attività professionale di guida naturalistica)

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande per il corso di formazione professionale per l'attività di guida naturalistica di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

1) Alle prove di selezione sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, ovvero di diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equipollenza del diploma conseguito all'estero deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge ed allegata alla domanda di ammissione al corso.

2) I requisiti prescritti al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione di cui all'artico 3, comma 2.

3) Alle prove di selezione non sono ammessi coloro che abbiano sostenuto con esito negativo analoga prova di selezione nei sei mesi precedenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1) Le domande di ammissione al corso devono essere redatte in carta semplice sull'apposito modulo da ritirare presso le sedi ENAIP o presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ovvero su copia dello stesso.

2) Le domande devono essere indirizzate all'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste, via dell'Istria n. 57 - 34137 Trieste, e devono pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3) Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o lavorativo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

4) La data di ricevimento delle domande è comprovata dal timbro a data apposto su ciascuna di esse a cura dell'Ufficio di segreteria dell'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste in qualità di ufficio ricevente.

5) Sono ammesse le domande spedite a mezzo di raccomandata purché pervengano all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In tale ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale.

6) L'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste non accoglierà le domande ricevute o spedite per qualsiasi causa, oltre i termini di cui ai commi 2 e 5. Le domande presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, non saranno tenute in considerazione.

7) L'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste non assume responsabilità in caso di perdita delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi

postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

(Contenuto della domanda)

1) Nella domanda i canditati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la residenza o il domicilio professionale;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di formazione;

f) le due lingue straniere nelle quali intendono sostenere la prova scritta ed il colloquio della prova di selezione.

2) Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum vitae et studiorum che verrà valutato in sede di preselezione.

Art. 5

(Prova di selezione)

L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di selezione che si svolge di fronte ad una commissione esaminatrice costituita dall'ENAIP Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con l'università degli Studi di Trieste, sentite le Associazioni di categoria e presieduta su indicazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Il numero massimo dei candidati ammessi al corso non potrà superare le 16 unità.

La prova di selezione si articola in una prova scritta ed una orale aventi oggetto rispettivamente:

1) per la prova scritta:
   a) test con domande a risposta sintetica su temi di cultura generale e psicoattitudinali;
   b) traduzione di un testo in due lingue straniere scelte dal candidato;

2) per la prova orale:
   a) colloquio di verifica delle motivazioni all'esercizio della professione relativa;
   b) colloquio di verifica delle abilità linguistiche.

Art. 6

(Svolgimento delle prove di selezione)

1. La data, l'ora e la sede in cui avranno luogo le prove di selezione, sono fissate dalla Commissione esaminatrice con propri provvedimenti e comunicate ai partecipanti con preavviso di almeno 15 giorni, a cura dell'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova di selezione, i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata esibizione del documento, comporterà l'esclusione dalla prova.

3. La mancata partecipazione ad una delle prove di esame, sarà considerata come rinuncia alla prova di selezione stessa.

4. Il mancato conseguimento dell'idoneità nella prova scritta, comporta la non ammissione alla prova orale.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige il verbale della seduta d'esame contenente l'elenco dei canditati convocati, con l'indicazione del giudizio espresso.

Art. 7

(Tassa d'iscrizione)

I candidati che risulteranno essere stati ammessi al corso dovranno provvedere - entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione e comunque entro la data di avvio corso - al versamento della tassa di iscrizione nella misura di euro 500,00 da effettuarsi presso la sede dell'ENAIP Centro servizi formativi di Trieste, pena la decadenza dalla partecipazione al corso.

Art. 8

(Sede di svolgimento del corso)

Il corso si terrà presso una sede ENAIP presente sul territorio regionale (Trieste, Gorizia, Pasian di Prato, Cordenons) scelta sulla base della residenza prevalente dei corsisti e sarà articolato in 250 ore di formazione.

Art. 9

(Materie oggetto del corso)

Le materie oggetto del corso saranno le seguenti:

1) conoscenze di base (ecologia, biologia, climatologia, geografia, geologia, botanica, zoologia, antropologia);

2) conoscenze giuridiche (normativa ambientale, legislazione nazionale e regionale in materia di esercizio della professione) e materia di turismo e norme tecniche per la sicurezza;

3) strumenti per la comunicazione (tecniche di relazione, tecniche di gestione dei gruppi, educazione

ambientale e didattica naturalistica, gestione del servizio, terminologia tecnica);

4) esercitazioni sul campo (escursioni guidate nei principali ambienti regionali).

Art. 10

(Attestato di frequenza)

Al termine del corso verrà rilasciato ai candidati un attestato di frequenza del corso stesso. La frequenza sarà obbligatoria per almeno il 70% delle ore di lezione complessive. Ai candidati che non raggiungeranno detto minimo non sarà rilasciato l'attestato.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE:
UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 16 gennaio 2003, n. 63/DR.

Concorso interno per titoli a 72 posti per la nomina nella qualifica funzionale di funzionario, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998. Approvazione del bando di concorso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici e, in particolare, l'articolo 9 che prevede l'effettuazione di procedure di mobilità interna del personale regionale per la decorrenza 1° gennaio 1998 e per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 9 della legge regionale 10/2002;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0469/Pres. del 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1984, Registro 8, foglio 197;

VISTO il Regolamento «Mansionario» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, Registro 13, foglio 225 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO conto che il citato articolo 9, comma 21 della legge regionale n. 10/2002, con riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1998, dispone di mettere a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, del succitato articolo 9, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nei profili professionali di funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivista, funzionario chimico;

ATTESO che ai sensi del sopracitato comma 21 il bando di concorso riferito alla decorrenza 1° gennaio 1998 regola in via transitoria i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai predetti profili professionali di funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivista, funzionario chimico;

RITENUTA la necessità di bandire, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1322/DR, del 14 giugno 2002, con il quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono stati fissati i termini dei procedimenti relativi ai concorsi interni per titoli di cui all'articolo 9 della citata legge regionale n. 10/2002;

DECRETA

è approvato l'allegato bando di concorso interno per titoli a 72 posti per la nomina alla qualifica funzionale di funzionario, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, con decorrenza 1° gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste 16 gennaio 2003

LOSITO

Art. 1

(Posti a concorso - Requisiti)

1. E' indetto un concorso interno per titoli a 72 posti per la nomina nella qualifica funzionale di funzionario del ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002, come di seguito riportati:

profilo professionale	*posti*
funzionario giuridico-amministrativo-legale	32
funzionario programmatico-statistico	3
funzionario finanziario-contabile-economico	6
funzionario analista di organizzazione	1
funzionario didattico	1
funzionario psicologo	1
funzionario agronomo	5
funzionario ispettore forestale	5
funzionario geologo	2
funzionario urbanista	3
funzionario ingegnere	7
funzionario medico	0
funzionario veterinario	1
funzionario informatico	2
funzionario conservatore beni culturali	1
funzionario archivista	1
funzionario chimico	1

2. Possono partecipare al presente concorso gli appartenenti alla qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico del personale regionale, che abbiano i seguenti requisiti:

a) anzianità effettiva di ruolo di almeno 5 anni nella qualifica funzionale di consigliere alla data del 31 dicembre 1997;

b) appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;

c) non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

d) possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del profilo professionale, nonché dell'eventuale titolo di studio ed abilitazione (ovvero titolo di studio equipollente), previsti dai criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, ovvero, possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione/corso/diploma, richiesti secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando, ovvero titolo di studio equipollente. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo.

3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, può partecipare al presente concorso, secondo la seguente equiparazione:

livelli funzionali-retributivi	*qualifica funzionale*
V livello	consigliere

4. Per il personale già appartenente all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, cui a seguito dell'inquadramento nel ruolo unico regionale non sia stato assegnato alcun profilo professionale, per profilo professionale si intende quello posseduto presso l'Ente di provenienza.

5 Può partecipare al presente concorso il personale appartenente al ruolo unico del personale regionale che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione al concorso interno con decorrenza 1° gennaio 1998.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 è consentita al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo la partecipazione al concorso anche qualora non risulti per il profilo professionale di accesso alcun posto disponibile, atteso che le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 2

(Titoli valutabili)

1. I titoli valutabili, che devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997, sono i seguenti:

a) anzianità di ruolo nella qualifica funzionale di appartenenza superiore a 5 anni - dedotti i periodi di assenza che comportino una perdita di anzianità - valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni, fino ad un massimo di 9 punti);

b) possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici, nonché dall'allegato «B» del presente Bando relativamente ai profili professionali individuati dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 10/2002, ovvero di titolo di studio equipollente, qualora non richiesto quale requisito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della precitata legge regionale (punti 20) (punteggio non cumulabile con quello di cui alla lettera c)); per titolo di studio si intende quello

richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere, nonché dall'allegato «B» del presente Bando relativamente ai profili professionali individuati dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 10/2002; per l'accesso al profilo professionale funzionario didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento;

c) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza, ovvero di titolo di studio equipollente (punti 10); per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quello di cui alla lettera b)); per i profili di appartenenza di consigliere analista di organizzazione, didattico, informatico e psicologo il titolo di studio valutabile viene individuato tra quelli indicati nell'allegato «B» rispettivamente per l'accesso a funzionario analista di organizzazione, didattico, informatico e psicologo;

d) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9);

e) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);

f) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale 10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo).

2. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati e quelli non documentati ai sensi dei successivi commi.

3. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 3; l'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «C», ovvero su copia dello stesso e deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato. Non saranno in alcun caso valutati titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nel relativo elenco.

4. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere a) ed e) del comma 1, trattandosi di dati in possesso dell'Amministrazione regionale, non dovrà produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei titoli medesimi. Qualora le dichiarazioni rese dal candidato con riferimento ai titoli di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 siano difformi dai dati in possesso all'Amministrazione regionale, sarà cura dell'Amministrazione comunicare al candidato quanto alla stessa risultante con riguardo ai titoli in riferimento.

5. Qualora il candidato dichiari il possesso del titolo di cui alla lettera d), trova applicazione quanto previsto al precedente comma 4 nel solo caso in cui la qualifica di appartenenza sia stata conseguita presso l'Amministrazione regionale. Qualora, invece, il candidato dichiari di aver conseguito la qualifica di appartenenza presso altra pubblica amministrazione, il possesso del titolo di cui alla lettera d) deve essere comprovato secondo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere b), c) ed f) del comma 1, dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli. Nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione regionale, il candidato dovrà indicarlo specificatamente. In ogni altro caso il titolo potrà essere comprovato mediante produzione del relativo attestato in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto di cui agli articoli 19 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «D», ovvero su copia dello stesso. I titoli di cui alle lettere b), c) ed f) del comma 1 possono essere altresì comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «E», ovvero su copia dello stesso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione che comprovano i titoli di cui alle lettere b), c) ed f) del comma 1 devono contenere tutti gli elementi identificativi del titolo di studio posseduto dal candidato, ivi compreso l'Istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito, l'anno di conseguimento e la votazione finale ottenuta. Non saranno in alcun caso valutati titoli carenti della documentazione attestante il possesso dei medesimi in capo al candidato, secondo quanto previsto dal presente comma. Qualora il candidato dichiari il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, dovrà produrre idonea documentazione recante la traduzione asseverata del titolo stesso nonché attestante l'equipollenza al titolo di studio

previsto alle predette lettere b) e c), pena l'esclusione del titolo stesso. La documentazione comprovante il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero deve consentire di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata, al fine di effettuare, ove possibile, una comparazione tra punteggi per l'eventuale valutazione come titolo di preferenza.

7. L'elenco titoli di cui al comma 3, nonché la relativa documentazione comprovante il possesso dei titoli in esso dichiarati, qualora non allegati alla domanda di ammissione al concorso, devono essere comunque trasmessi all'Amministrazione regionale con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3. Non si terrà conto in alcun caso degli elenchi titoli, ovvero della documentazione, non pervenuti con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte in forma autografa, devono essere redatte in carta semplice secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «F», ovvero su copia dello stesso.

2. Le domande devono essere indirizzate alla «Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, via Giulia n. 75, 34126 - Trieste», ed inviate per il tramite della Direzione regionale, della Direzione dell'Ente regionale o del Servizio autonomo presso cui il candidato è assegnato a prestare servizio entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, entro e non oltre il medesimo termine.

3. La data di ricevimento delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna di esse a cura della Direzione regionale, dell'Ente regionale o del Servizio autonomo per il cui tramite viene presentata la domanda, ovvero, a cura della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per le domande presentate direttamente alla stessa.

4. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso le stesse devono essere spedite entro il termine di cui al comma 2 e devono pervenire alla struttura individuata secondo quanto disposto al medesimo comma 2, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza del succitato termine. Ai fini del rispetto del termine di spedizione farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

6. Può essere presentata domanda di ammissione per il profilo professionale di accesso, con l'indicazione del titolo di studio e l'eventuale abilitazione determinati secondo i criteri di corrispondenza previsti nell'allegato «A» del presente bando, ovvero per un profilo professionale diverso, qualora il candidato sia in possesso del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione/corso/diploma richiesti secondo quanto previsto nell'allegato «B» del presente bando.

7. Ai fini dell'applicazione dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», per profilo professionale di appartenenza deve intendersi il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997.

8. Il titolo di studio, nonché l'eventuale abilitazione/corso/diploma, richiesti secondo quanto previsto agli allegati «A» e «B» del presente bando, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1997.

9. I candidati possono presentare domanda di ammissione per l'accesso ad un solo profilo professionale.

10. Nelle domande i candidati devono indicare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) ufficio di assegnazione;

c) la qualifica funzionale ed il profilo professionale per il cui accesso intendono concorrere;

d) il possesso del requisito di anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni nella qualifica funzionale di consigliere alla data del 31 dicembre 1997;

e) il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997;

f) il titolo di studio, nonché l'eventuale abilitazione/corso/diploma, posseduti al 31 dicembre 1997 e la data di conseguimento, richiesti secondo quanto previsto agli allegati «A» e «B» del presente bando;

g) di allegare o non allegare l'elenco dei titoli valutabili di cui all'articolo 2, comma 3;

h) l'appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;

i) di non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

j) di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale.

Art. 4

(Modalità per il proseguimento delle domande)

1. Il Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura per il cui tramite

viene inviata la domanda, provvede a trasmettere entro cinque giorni dalla presentazione, la domanda e tutti gli allegati alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale cui la domanda stessa è indirizzata.

2. Entro e non oltre i successivi trenta giorni i Direttori competenti provvederanno a redigere e trasmettere, se del caso, la valutazione negativa nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata, ai sensi del precedente articolo 3, direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, il cui Direttore provvederà a predisporre l'eventuale valutazione di cui al citato articolo 13 della legge regionale n. 10/2002, entro i termini di cui al comma 2.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande, riferito ai termini indicati al precedente articolo 3 del presente bando, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

2. Verranno inoltre esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1.

3. Verranno altresì esclusi dal presente concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione delle domande, non appartengano al ruolo unico del personale regionale.

4. I candidati che non indichino nella domanda il profilo professionale per il cui accesso chiedono di essere ammessi al concorso, ovvero presentino più domande per profili professionali diversi, ovvero una sola domanda per più profili professionali, saranno esclusi dal concorso relativamente a tutti i profili professionali.

5. Qualora venga presentata domanda di ammissione secondo i criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che presentino domanda per l'accesso ad un profilo professionale per il quale non sia prevista corrispondenza secondo i criteri di cui al medesimo allegato «A», come disciplinato dal comma 7 dell'articolo 3, ovvero i candidati che non siano in possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione, richiesti sempre secondo quanto previsto all'allegato «A».

6. Qualora venga presentata domanda per un profilo professionale diverso rispetto a quello previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che non siano in possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione/corso/diploma, richiesti secondo quanto previsto all'allegato «B» al presente bando.

7. L'Amministrazione regionale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente ed anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro.

2. Alla Commissione compete anche l'esclusione dei candidati ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base alla valutazione negativa di cui all'articolo 4 del presente bando.

Art. 7

(Formazione ed approvazione delle graduatorie)

1. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte per profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggior anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto. In caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio di preferenza previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Verranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non siano in servizio alla data di approvazione della graduatoria stessa.

3. La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara i candidati vincitori ed i candidati idonei del concorso.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 8

(Conseguimento della qualifica superiore)

1. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

2. I candidati idonei, cui vengano assegnati i posti vacanti alla data del 30 giugno 2000 secondo le modalità di cui al citato articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono la qualifica superiore con decorrenza 1° luglio 2000 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

3. Qualora un candidato dichiarato vincitore, ovvero un candidato promosso ai sensi del comma 2, cessi dal servizio dopo l'approvazione della graduatoria e prima dell'adozione del relativo provvedimento di nomina, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito.

4. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

5. Coloro che, senza giustificato motivo, non raggiungano entro la data stabilita la sede loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, dott.ssa Francesca De Menech.

Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Maddalena Berardi, dott.ssa Alessandra Stolfa.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

Allegato «A»

Criteri di corrispondenza
tra qualifica e profilo professionale di appartenenza
e qualifica e profilo professionale di accesso

per il passaggio

dalla Qualifica di consigliere *profilo professionale di:*	**alla Qualifica di funzionario** *profilo professionale di:*
- consigliere giuridico-amministrativo-legale	- funzionario giuridico-amministrativo-legale;
- V livello.R.E. giuridico-amministrativo-legale	- funzionario giuridico-amministrativo-legale;
- consigliere programmatico-statistico	- funzionario programmatico-statistico;
- consigliere finanziario-contabile-economico	- funzionario finanziario-contabile-economico;
- consigliere analista di organizzazione	- funzionario analista di organizzazione;
- consigliere didattico	- funzionario didattico;
- V livello R.E. didattico	- funzionario didattico;
- consigliere psicologo	- funzionario psicologo: se in possesso del diploma di laurea in psicologia o altro diploma di laurea e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione ottenuto anche ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 18 febbraio 1989, n.56 o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria;
- consigliere agronomo	- funzionario agronomo: se in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali, scienze geologiche, chimica, scienze biologiche e scienze della produzione animale;
- consigliere ispettore forestale	- funzionario ispettore forestale: se in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali, ingegneria e scienze geologiche;

- consigliere geologo	- funzionario geologo: se in possesso del diploma di laurea in scienze geologiche, ingegneria mineraria, scienze forestali.
- consigliere urbanista	- funzionario urbanista: se in possesso del diploma di laurea in ingegneria, architettura, urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto, o nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.
- consigliere ingegnere	- funzionario ingegnere: se in possesso del diploma di laurea in ingegneria, architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria;
- consigliere medico	- funzionario medico: se in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.
- consigliere veterinario	- funzionario veterinario: se in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.
- consigliere informatico	- funzionario informatico

Allegato «B»

Titolo di studio richiesto
per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario
per i profili professionali di seguito specificati:

a) nel profilo professionale di funzionario giuridico-amministrativo-legale:

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- scienze politiche;
- economia e commercio.

b) nel profilo professionale di funzionario programmatico-statistico:

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- scienze politiche;
- economia e commercio;
- scienze statistiche;
- scienze economiche;
- scienze economiche e bancarie.

c) nel profilo professionale di funzionario finanziario-contabile-economico:

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- scienze politiche;
- economia e commercio;
- scienze statistiche;
- scienze economiche;
- scienze economiche e bancarie.

d) **nel profilo professionale di funzionario analista di organizzazione**

diploma di laurea in:

- scienze dell'informazione, informatica, ingegneria elettronica o elettrotecnica o meccanica o gestionale o informatica, giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e corso di specializzazione in discipline afferenti l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione ovvero l'analisi organizzativa, di durata non inferiore a 300 ore e con superamento di esame finale.

e) **nel profilo professionale di funzionario didattico**

qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento.

f) **nel profilo professionale di funzionario psicologo**

diploma di laurea in:

- psicologia o altro diploma di laurea e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione ottenuto anche ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 18 febbraio 1989, n.56, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

g) **nel profilo professionale di funzionario agronomo**

diploma di laurea in:

- scienze agrarie;
- scienze forestali;
- scienze naturali;
- scienze geologiche;
- chimica;
- scienze biologiche;
- scienze della produzione animale.

h) **nel profilo professionale di funzionario ispettore forestale**:

diploma di laurea in:

- scienze agrarie;
- scienze forestali;
- scienze naturali;
- ingegneria;
- scienze geologiche.

i) **nel profilo professionale di funzionario geologo**:

diploma di laurea in:

- scienze geologiche;
- ingegneria mineraria;
- scienze forestali.

j) nel profilo professionale di <u>funzionario urbanista</u>:

diploma di laurea in:

- ingegneria;
- architettura,
- urbanistica;

e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto, o nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

k) nel profilo professionale di <u>funzionario ingegnere</u>:

diploma di laurea in:

- ingegneria;
- architettura;

e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

l) nel profilo professionale di <u>funzionario medico</u>:

diploma di laurea in:

- medicina e chirurgia;

e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o nei casi consentiti dalla legge il certificato di abilitazione provvisoria.

m) nel profilo professionale di <u>funzionario veterinario</u>:

diploma di laurea in:

- medicina veterinaria

e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

n) nel profilo professionale di <u>funzionario informatico:</u>

diploma di laurea in:

- informatica;
- ingegneria elettronica o ingegneria informatica;
- matematica;
- fisica;
- scienze dell'informazione.

o) nel profilo professionale di conservatore beni culturali:

diploma di laurea in:

- conservazione dei beni culturali;
- lettere;
- disciplina delle arti, musica e spettacolo;
- architettura;
- storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

p) nel profilo professionale di funzionario archivista:

qualsiasi diploma di laurea e:

- diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole presso gli Archivi di Stato oppure diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le Scuole a fini speciali attivate presso le Università degli studi.

q) nel profilo professionale di funzionario chimico:

diploma di laurea in:

- chimica;
- chimica e tecnologie farmaceutiche;
- chimica industriale;
- farmacia;
- scienze biologiche;
- scienze e tecnologie alimentari.

Allegato «C»

ELENCO TITOLI
riferito alla domanda di partecipazione
al concorso interno per titoli, di cui all'art. 9 della L.R. 27 - 3 - 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni per la nomina alla *qualifica funzionale*
di Funzionario,
profilo professionale [1] ____________________________ **con decorrenza 1 - 1 - 1998**

____

(cognome, le donne coniugate devono indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____

(luogo) (data di nascita)

____

(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

____

(qualifica e profilo professionale alla data del 31 dicembre 1997)

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler far valere i seguenti titoli, **posseduti alla data del 31 dicembre 1997**, nel concorso sopra indicato:

	Riservato alla Commissione
a. ☐ ***anzianità di ruolo*** nella qualifica di consigliere *dal* __________ *al* 31.12.1997;	
b. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo per il quale si concorre: *laurea in* __________ *conseguita il* ______; *corso/diploma* __________ *conseguito il* ______;[3]	
c. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo di appartenenza: *laurea in* __________ *conseguito il* ______;	
d. ☐ ***conseguimento*** (anche presso altra Amministrazione) ***della qualifica di appartenenza*** mediante il *seguente* concorso per esami / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni / prove di idoneità[4]: __________;	
d.bis ☐ ***idem***, mediante il *seguente* concorso per soli titoli / scrutinio per merito comparativo[5]: __________;	

[1] Indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.
[2] Il personale in distacco deve indicare l'ufficio ove è assegnato e non quello ove presta temporaneamente servizio.
[3] Cancellare la voce che non interessa. Da indicare per l'accesso ai profili professionali di funzionario analista di organizzazione e archivista.
[4] Cancellare le voci che non interessano.
[5] Cancellare la voce che non interessa.

e. ☐ ***idoneità*** nel *seguente* concorso per esami / per soli titoli / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni[6] presso l'Amministrazione regionale per posti della qualifica di ______________, profilo professionale di ______________________ *la cui* graduatoria è stata approvata con provvedimento numero _________________di data __________;

Riservato alla Commissione

f. ☐ ***superamento*** dei *seguenti* esami professionali di Stato, corsi universitari post - lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso:

____
____
____
____

allegati n. _____ documenti probatori riferiti ai titoli di cui alle lettere ___________, mentre i documenti di cui alle lettere __________________ sono già in possesso dell'Amministrazione regionale.

____________________ (data)

____________________ (firma per esteso)

N. B.:

punto a) - verrà valutata solo l'anzianità di ruolo superiore a cinque anni, dedotti i periodi di assenza che comportano perdita di anzianità.

punto b) - titolo valutabile semprechè non sia previsto quale requisito per l'accesso. Il relativo punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto c). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione regionale. Il titolo di studio è quello richiesto per il profilo di appartenenza nella qualifica di consigliere.

punto c) – titolo valutabile semprechè non sia previsto quale requisito per l'accesso. Il punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto b). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione.

punto d) e punto d-bis) – se il conseguimento del titolo è avvenuto presso l'Amministrazione regionale, il candidato è esonerato dal produrre la documentazione di rito, che, invece, va allegata se il titolo è stato conseguito in altra Amministrazione, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto e) – titolo valutabile solo qualora l'idoneità riguardi un concorso per la medesima qualifica cui si vuol accedere e per profilo professionale omogeneo.

punto f) – titolo valutabile semprechè non sia previsto quale requisito per l'accesso al profilo professionale per il quale si concorre. La relativa documentazione va allegata se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

[6] Cancellare le voci che non interessano.

Allegato «D»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a______________________________________ (_________) il____________________
(luogo) (prov.)
residente a______________________________ (________) in via_______________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
____ n. __________________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

____________________________ ____________________________
(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART.38 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

Allegato «E»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a__________________________________ (_________) il____________
(luogo) (prov.)
residente a__________________________ (________) in via_______________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
____ n. ________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

__________________________ __________________________
(luogo e data)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA E SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Allegato «F»

Domanda di ammissione al concorso

Alla Direzione regionale
dell'organizzazione e del personale
Via Giulia, 75
34126 TRIESTE

per il tramite della/del [1] ________________________________

____
(cognome, per le donne coniugate indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____
(luogo e data di nascita)

____
(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

Il/La sottoscritto/a, presa visione del relativo bando, chiede di essere ammesso/a al concorso per titoli di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10,e successive modificazioni ed integrazioni, per la nomina alla ***qualifica funzionale di Funzionario***, ***profilo professionale*** ____________________[3] nel ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con decorrenza 1° gennaio 1998. A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

1. di possedere, alla data del 31 dicembre 1997:
   a) almeno 5 anni di anzianità effettiva di ruolo nella qualifica funzionale di Consigliere e/o nel V livello del ruolo ad esaurimento;
   b) ☐ il profilo professionale di____________________, il seguente titolo di studio ____________________ e la seguente abilitazione____________________[4];
      ☐ il seguente titolo di studio____________________ e la seguente abilitazione ____________________[5];
      ☐ il seguente diploma____________________[6];
      ☐ il seguente corso di durata non inferiore a trecento ore con superamento di esame finale____________________[7];

---

[1] La domanda va consegnata, per il seguito di competenza, alla Direzione regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui è assegnato il candidato. Qualora il candidato, invece, non risulti assegnato ad alcuna delle succitate strutture, la domanda va presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

[2] Il personale in distacco ad altro ufficio non deve indicare l'ufficio ove presta temporaneamente servizio, ma quello presso il quale è assegnato.

[3] Indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.

[4] Vanno indicati dal candidato che presentata domanda di ammissione secondo i **criteri di corrispondenza tra** qualifica e **profilo di appartenenza** e qualifica **e profilo per il quale si concorre** secondo quanto previsto all'**allegato "A"**;

[5] Va indicato il titolo di studio previsto dall'**allegato "B"** qualora venga presentata domanda di **ammissione per un profilo professionale non corrispondente a quello di appartenenza,** ai sensi dell'allegato "A".

[6] Va indicato per l'accesso al profilo professionale di funzionario archivista secondo quanto previsto **all'allegato "B"**.

[7] Corso che deve essere indicato per l'accesso al profilo professionale di funzionario analista di organizzazione secondo quanto previsto **all'allegato "B"**.

2. di allegare/non allegare[8] l'elenco titoli di cui all'art. 2, comma 3, del bando di concorso e la relativa documentazione.
3. di appartenere al ruolo unico del personale regionale ovvero del ruolo ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1998;
4. di non aver riportato, nel biennio precedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
5. di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo della stessa qualifica funzionale.

____________________ ______________________________

(data) (firma per esteso)

[8] Cancellare la voce che non interessa.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 16 gennaio 2003, n. 64/DR.

Concorso interno per titoli a 196 posti per la nomina nella qualifica funzionale di consigliere, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998. Approvazione del bando di concorso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici e, in particolare, l'articolo 9 che prevede l'effettuazione di procedure di mobilità interna del personale regionale per la decorrenza 1° gennaio 1998 e per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 9 della citata legge regionale 10/2002;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0469/Pres. del 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1984, Registro 8, foglio 197;

VISTO il Regolamento «Mansionario» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, Registro 13, foglio 225 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO conto che il citato articolo 9, comma 21 della legge regionale n. 10/2002, con riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1998, dispone di mettere a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, del succitato articolo 9, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nei profili professionali di consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivista, consigliere chimico;

ATTESO che ai sensi del sopracitato comma 21 il bando di concorso riferito alla decorrenza 1° gennaio 1998 regola in via transitoria i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai predetti profili professionali di consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivista, consigliere chimico;

RITENUTA la necessità di bandire, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1322/DR, del 14 giugno 2002, con il quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono stati fissati i termini dei procedimenti relativi ai concorsi interni per titoli di cui all'articolo 9 della citata legge regionale n. 10/2002;

DECRETA

è approvato l'allegato bando di concorso interno per titoli a 196 posti per la nomina alla qualifica funzionale di consigliere, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, con decorrenza 1° gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste 16 gennaio 2003

LOSITO

Art. 1

(Posti a concorso - Requisiti)

1. E' indetto un concorso interno per titoli a 196 posti per la nomina nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002, come di seguito riportati:

profilo professionale	*posti*
consigliere giuridico-amministrativo-legale	66
consigliere programmatico-statistico	13
consigliere finanziario-contabile-economico	26
consigliere analista di organizzazione	3
consigliere didattico	1
consigliere psicologo	5
consigliere traduttore-interprete	0
consigliere agronomo	9
consigliere ispettore forestale	8
consigliere geologo	2
consigliere urbanista	7
consigliere ingegnere	24
consigliere veterinario	1
conservatore libro fondiario	5
consigliere agrario	0

profilo professionale	*posti*
onsigliere forestale	0
consigliere tecnico	2
consigliere informatico	18
consigliere conservatore beni culturali	3
consigliere archivista	1
consigliere chimico	2

2. Possono partecipare al presente concorso gli appartenenti alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo del ruolo unico del personale regionale, che abbiano i seguenti requisiti:

a) anzianità effettiva di ruolo di almeno 5 anni nella qualifica funzionale di segretario-maresciallo alla data del 31 dicembre 1997;

b) appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;

c) non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

d) possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del profilo professionale previsto dai criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, ovvero, possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione/corso/diploma, richiesti secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando, ovvero, di titolo di studio equipollente. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo.

3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, può partecipare al presente concorso, secondo la seguente equiparazione:

livelli funzionali-retributivi	*qualifica funzionale*
IV livello	segretario

4. Per il personale già appartenente all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, cui a seguito dell'inquadramento nel ruolo unico regionale non sia stato assegnato alcun profilo professionale, per profilo professionale si intende quello posseduto presso l'Ente di provenienza.

5. Può partecipare al presente concorso il personale appartenente al ruolo unico del personale regionale che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione al concorso interno con decorrenza 1° gennaio 1998.

6. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 è consentita al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo la partecipazione al concorso anche qualora non risulti per il profilo professionale di accesso alcun posto disponibile, atteso che le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 2

(Titoli valutabili)

1. I titoli valutabili, che devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997, sono i seguenti:

a) anzianità di ruolo nella qualifica funzionale di appartenenza superiore a 5 anni - dedotti i periodi di assenza che comportino una perdita di anzianità - valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni, fino ad un massimo di 9 punti);

b) possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici nonché dall'allegato «B» del presente Bando relativamente ai profili professionali individuati dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 10/2002, ovvero di titolo di studio equipollente, qualora non richiesto quale requisito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della precitata legge regionale (punti 20) (punteggio non cumulabile con quello di cui alla lettera c)); per l'accesso al profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio di intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento;

c) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza, ovvero di titolo di studio equipollente (punti 10) (punteggio non cumulabile con quello di cui alla lettera b)); per il profilo di appartenenza di segretario informatico il titolo di studio valutabile viene individuato tra i seguenti: diploma di maturità di perito informatico, di ragioniere programmatore o comunque maturità ad indirizzo informatico ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale comprendente l'insegnamento curriculare dell'informatica, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, e possesso di un attestato di frequenza di un corso legalmente riconosciuto ad indirizzo informatico;

d) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9);

e) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);

f) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale 10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo).

2. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati e quelli non documentati ai sensi dei successivi commi.

3. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 3; l'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «C», ovvero su copia dello stesso e deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato. Non saranno in alcun caso valutati titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nel relativo elenco.

4. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere a) ed e) del comma 1, trattandosi di dati in possesso dell'Amministrazione regionale, non dovrà produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei titoli medesimi. Qualora le dichiarazioni rese dal candidato con riferimento ai titoli di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 siano difformi dai dati in possesso all'Amministrazione regionale, sarà cura dell'Amministrazione comunicare al candidato quanto alla stessa risultante con riguardo ai titoli in riferimento.

5. Qualora il candidato dichiari il possesso del titolo di cui alla lettera d), trova applicazione quanto previsto al precedente comma 4 nel solo caso in cui la qualifica di appartenenza sia stata conseguita presso l'Amministrazione regionale. Qualora, invece, il candidato dichiari di aver conseguito la qualifica di appartenenza presso altra pubblica amministrazione, il possesso del titolo di cui alla lettera d) deve essere comprovato secondo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere b), c) ed f), del comma 1, dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli. Nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione regionale, il candidato dovrà indicarlo specificatamente. In ogni altro caso il titolo potrà essere comprovato mediante produzione del relativo attestato in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto di cui agli articoli 19 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «D», ovvero su copia dello stesso. I titoli di cui alle lettere b), c) ed f) del comma 1 possono essere altresì comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «E», ovvero su copia dello stesso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione che comprovano i titoli di cui alle lettere b), c) ed f) del comma 1 devono contenere tutti gli elementi identificativi del titolo di studio posseduto dal candidato, ivi compreso l'Istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito, l'anno di conseguimento e la votazione finale ottenuta. Non saranno in alcun caso valutati titoli carenti della documentazione attestante il possesso dei medesimi in capo al candidato, secondo quanto previsto dal presente comma. Qualora il candidato dichiari il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, dovrà produrre idonea documentazione recante la traduzione asseverata del titolo stesso nonché attestante l'equipollenza al titolo di studio previsto alle predette lettere b) e c), pena l'esclusione del titolo stesso. La documentazione comprovante il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero deve consentire di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata, al fine di effettuare, ove possibile, una comparazione tra punteggi per l'eventuale valutazione come titolo di preferenza.

7. L'elenco titoli di cui al comma 3, nonché la relativa documentazione comprovante il possesso dei titoli in esso dichiarati, qualora non allegati alla domanda di ammissione al concorso, devono essere comunque trasmessi all'Amministrazione regionale con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3. Non si terrà conto in alcun caso degli elenchi titoli, ovvero della documentazione, non pervenuti con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte in forma autografa, devono essere redatte in carta semplice secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «F», ovvero su copia dello stesso.

2. Le domande devono essere indirizzate alla «Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, via Giulia n. 75, 34126 - Trieste», ed inviate per il tramite della Direzione regionale, della Direzione dell'Ente regionale o del Servizio autonomo presso cui il candidato è assegnato a prestare servizio entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, entro e non oltre il medesimo termine.

3. La data di ricevimento delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna di esse a cura della Direzione regionale, dell'Ente regionale o del Servizio autonomo per il cui tramite viene presentata la domanda, ovvero, a cura della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per le domande presentate direttamente alla stessa.

4. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso le stesse devono essere spedite entro il termine di cui al comma 2 e devono pervenire alla struttura individuata secondo quanto disposto al medesimo comma 2, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza del succitato termine. Ai fini del rispetto del termine di spedizione farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

6. Può essere presentata domanda di ammissione per il profilo professionale di accesso determinato secondo i criteri di corrispondenza previsti nell'allegato «A» del presente bando, ovvero per un profilo professionale diverso, qualora il candidato sia in possesso del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione/corso/diploma richiesti secondo quanto previsto nell'allegato «B» del presente bando.

7. Ai fini dell'applicazione dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», per profilo professionale di appartenenza deve intendersi il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997.

8. Il titolo di studio, nonché l'eventuale abilitazione/corso/diploma, richiesti secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1997.

9. I candidati possono presentare domanda di ammissione per l'accesso ad un solo profilo professionale.

10. Nelle domande i candidati devono indicare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) ufficio di assegnazione;

c) la qualifica funzionale ed il profilo professionale per il cui accesso intendono concorrere;

d) il possesso del requisito di anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni nella qualifica funzionale di segretario-maresciallo alla data del 31 dicembre 1997;

e) il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997;

f) il titolo di studio, nonché l'eventuale abilitazione/corso/diploma, posseduti al 31 dicembre 1997 e la data di conseguimento, richiesti secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando;

g) di allegare o non allegare l'elenco dei titoli valutabili di cui all'articolo 2, comma 3;

h) l'appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;

i) di non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998 una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

j) di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale.

Art. 4

(Modalità per il proseguimento delle domande)

1. Il Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura per il cui tramite viene inviata la domanda, provvede a trasmettere entro cinque giorni dalla presentazione, la domanda e tutti gli allegati alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale cui la domanda stessa è indirizzata.

2. Entro e non oltre i successivi trenta giorni i Direttori competenti provvederanno a redigere e trasmettere, se del caso, la valutazione negativa nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata, ai sensi del precedente articolo 3, direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, il cui Direttore provvederà a predisporre l'eventuale valutazione di cui al citato articolo 13 della legge regionale n. 10/2002, entro i termini di cui al comma 2.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande, riferito ai termini indicati al precedente articolo 3 del presente bando, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

2. Verranno inoltre esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1.

3. Verranno altresì esclusi dal presente concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione delle domande, non appartengano al ruolo unico del personale regionale.

4. I candidati che non indichino nella domanda il profilo professionale per il cui accesso chiedono di essere ammessi al concorso, ovvero presentino più domande per profili professionali diversi, ovvero una sola domanda per più profili professionali, saranno esclusi dal concorso relativamente a tutti i profili professionali.

5. Qualora venga presentata domanda di ammissione secondo i criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che presentino domanda per l'accesso ad un profilo professionale per il quale non sia prevista corrispondenza secondo i criteri di cui al medesimo allegato «A», come disciplinato dal comma 7 dell'articolo 3.

6. Qualora venga presentata domanda per un profilo professionale diverso rispetto a quello previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che non siano in possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione/corso/diploma, richiesti secondo quanto previsto all'allegato «B» al presente bando.

7. L'Amministrazione regionale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente ed anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro.

2. Alla Commissione compete anche l'esclusione dei candidati ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base alla valutazione negativa di cui all'articolo 4 del presente bando.

Art. 7

(Formazione ed approvazione delle graduatorie)

1. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte per profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggior anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto. In caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio di preferenza previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Verranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non siano in servizio alla data di approvazione della graduatoria stessa.

3. La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara i candidati vincitori ed i candidati idonei del concorso.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 8

(Conseguimento della qualifica superiore)

1. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

2. I candidati idonei, cui vengano assegnati i posti vacanti alla data del 30 giugno 2000 secondo le modalità di cui al citato articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono la qualifica superiore con decorrenza 1° luglio 2000 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

3. Qualora un candidato dichiarato vincitore, ovvero un candidato promosso ai sensi del comma 2, cessi dal servizio dopo l'approvazione della graduatoria e prima dell'adozione del relativo provvedimento di nomina, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito.

4. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui

alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

5. Coloro che, senza giustificato motivo, non raggiungano entro la data stabilita la sede loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, dott.ssa Francesca De Menech.

Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Maddalena Berardi, dott.ssa Alessandra Stolfa.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

Allegato «A»

Criteri di corrispondenza
tra qualifica e profilo professionale di appartenenza
e qualifica e profilo professionale di accesso

per il passaggio

dalla Qualifica di segretario-maresciallo *profilo professionale di:* — **alla Qualifica di consigliere** *profilo professionale di:*

dalla Qualifica di segretario-maresciallo	alla Qualifica di consigliere
- segretario amministrativo	- consigliere giuridico-amministrativo-legale;
- IV livello R.E. amministrativo	- consigliere giuridico-amministrativo-legale;
- steno-dattilografo d'aula	- consigliere giuridico-amministrativo-legale;
- segretario contabile	- consigliere finanziario-contabile-economico;
- segretario didattico	- consigliere didattico;
- segretario traduttore-interprete	- consigliere traduttore-interprete;
- segretario tavolare	- conservatore libro fondiario;
- segretario agrario	- consigliere agrario;
- maresciallo C.F.R.	- consigliere forestale;
- maresciallo ittico	- consigliere forestale;
- segretario tecnico	- consigliere tecnico;
- segretario geometra disegnatore	- consigliere tecnico;
- segretario informatico	- consigliere informatico.

Allegato «B»

Titolo di studio richiesto
per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere
per i profili professionali di seguito specificati:

a) **nel profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale**:

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- scienze politiche;
- economia e commercio.

b) **nel profilo professionale di consigliere programmatico-statistico**:

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- scienze politiche;
- economia e commercio;
- scienze statistiche;
- scienze economiche;
- scienze economiche e bancarie.

c) **nel profilo professionale di consigliere finanziario-contabile-economico**:

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- scienze politiche;
- economia e commercio;
- scienze statistiche;
- scienze economiche;
- scienze economiche e bancarie.

d) **nel profilo professionale di consigliere analista di organizzazione**:

diploma di laurea in:

- scienze dell'informazione, informatica, ingegneria elettronica o elettrotecnica o meccanica o gestionale o informatica, giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e corso di specializzazione in discipline afferenti l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica

amministrazione ovvero l'analisi organizzativa, di durata non inferiore a 300 ore e con superamento di esame finale.

e) **nel profilo professionale di consigliere didattico:**

qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento.

f) **nel profilo professionale di consigliere psicologo**:

diploma di laurea in:

- psicologia o altro diploma di laurea e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione ottenuto anche ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 18 febbraio 1989, n.56, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

g) **nel profilo professionale di consigliere traduttore-interprete**:

diploma di laurea in:

- lingue e letterature straniere;.
- interpretazione o traduzione;
- qualunque diploma di laurea e diploma di traduttore o interprete conseguito presso istituti o enti per l'iscrizione ai cui corsi sia necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado.

h) **nel profilo professionale di consigliere agronomo**:

diploma di laurea in:

- scienze agrarie;
- scienze forestali;
- scienze naturali;
- scienze geologiche;
- chimica;
- scienze biologiche;
- scienze della produzione animale.

i) **nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale**:

diploma di laurea in:

- scienze agrarie;
- scienze forestali;
- scienze naturali;
- ingegneria;
- scienze geologiche.

j) **nel profilo professionale di consigliere geologo**:

diploma di laurea in:

- scienze geologiche;
- ingegneria mineraria;
- scienze forestali.

k) **nel profilo professionale di consigliere urbanista**:

diploma di laurea in:

- ingegneria;
- architettura,
- urbanistica;

e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

l) **nel profilo professionale di consigliere ingegnere**:

diploma di laurea in:

- ingegneria;
- architettura;

e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

m) **nel profilo professionale di consigliere veterinario**:

diploma di laurea in:

- medicina veterinaria

e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

n) **nel profilo professionale di conservatore libro fondiario:**

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- scienze politiche;
- economia e commercio.

o) **nel profilo professionale di consigliere informatico:**

diploma di laurea in:

- informatica;
- ingegneria elettronica o ingegneria informatica;
- matematica;
- fisica;

- scienze dell'informazione.

p) nel profilo professionale di conservatore beni culturali:

diploma di laurea in:

- conservazione dei beni culturali;
- lettere;
- disciplina delle arti, musica e spettacolo;
- architettura;
- storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

q) nel profilo professionale di consigliere archivista:

qualsiasi diploma di laurea e:

- diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole presso gli Archivi di Stato oppure diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le Scuole a fini speciali attivate presso le Università degli studi.

r) nel profilo professionale di consigliere chimico:

diploma di laurea in:

- chimica;
- chimica e tecnologie farmaceutiche;
- chimica industriale;
- farmacia;
- scienze biologiche;
- scienze e tecnologie alimentari.

Allegato «C»

ELENCO TITOLI
riferito alla domanda di partecipazione
al concorso interno per titoli, di cui all'art. 9 della L.R. 27 - 3 - 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni per la nomina alla *qualifica funzionale*
di Consigliere,
***profilo professionale*[1] ______________________________ con decorrenza 1 - 1 - 1998**

____
(cognome, le donne coniugate devono indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____
(luogo) (data di nascita)

____
(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

____
(qualifica e profilo professionale alla data del 31 dicembre 1997)

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler far valere i seguenti titoli, **posseduti alla data del 31 dicembre 1997**, nel concorso sopra indicato:

	Riservato alla Commissione
dal *al*	
a. ☐ ***anzianità di ruolo*** nella qualifica di segretario-maresciallo ________ 31.12.1997;	
b. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo per il quale si concorre: *laurea in* ______________________ *conseguita il* __________; *corso/diploma* ______________________________ *conseguito il* __________;[3]	
c. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo di appartenenza: *diploma di* ______________________ *conseguito il* __________	
d. ☐ ***conseguimento*** (anche presso altra Amministrazione) ***della qualifica di appartenenza*** mediante il *seguente* concorso per esami / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni / prove di idoneità[4]: ______________________ ______________________________	
d. bis ☐ ***idem***, mediante il *seguente* concorso per soli titoli / scrutinio per merito comparativo[5]: ______________________ ______________________________	

---

[1] Indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.
[2] Il personale in distacco deve indicare l'ufficio ove è assegnato e non quello ove presta temporaneamente servizio.
[3] Cancellare la voce che non interessa. Da indicare per l'accesso ai profili professionali di consigliere analista di organizzazione, traduttore interprete e archivista.
[4] Cancellare le voci che non interessano.
[5] Cancellare la voce che non interessa.

e. ☐ ***idoneità*** nel *seguente* concorso per esami / per soli titoli / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni[6] presso l'Amministrazione regionale per posti della qualifica di ______________, profilo professionale di ________________ *la cui* graduatoria è stata approvata con provvedimento numero__________ di data____________;

f. ☐ ***superamento*** dei *seguenti* esami professionali di Stato, corsi universitari post - lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso:

____

____

____

____

Riservato alla Commissione

____

allegati n. _____ documenti probatori riferiti ai titoli di cui alle lettere ___________, mentre i documenti di cui alle lettere __________________ sono già in possesso dell'Amministrazione regionale.

______________ (data)

______________________ (firma per esteso)

N. B.:

punto a) - verrà valutata solo l'anzianità di ruolo superiore a cinque anni, dedotti i periodi di assenza che comportano perdita di anzianità.

punto b) - titolo valutabile semprechè non sia previsto quale requisito per l'accesso. Il relativo punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto c). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto c) –il punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto b). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione.

punto d) e punto d-bis) – se il conseguimento del titolo è avvenuto presso l'Amministrazione regionale, il candidato è esonerato dal produrre la documentazione di rito, che, invece, va allegata se il titolo è stato conseguito in altra Amministrazione, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto e) – titolo valutabile solo qualora l'idoneità riguardi un concorso per la medesima qualifica cui si vuol accedere e per profilo professionale omogeneo.

punto f) – titolo valutabile semprechè non sia previsto quale requisito per l'accesso al profilo professionale per il quale si concorre. La relativa documentazione va allegata se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

[6] Cancellare le voci che non interessano.

Allegato «D»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a_______________________________ (________) il________________
(luogo) (prov.)
residente a____________________________ (________) in via______________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
____ n. ____________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

______________________ ______________________
(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART.38 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

Allegato «E»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a_______________________________ (________) il_______________
(luogo) (prov.)
residente a_________________________ (________) in via_______________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
____ n. ____________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

______________________________ ______________________________
(luogo e data)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA E SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Allegato «F»

Domanda di ammissione al concorso

Alla Direzione regionale
dell'organizzazione e del personale
Via Giulia, 75
34126 TRIESTE

per il tramite della/del [1] ____

____
(cognome, per le donne coniugate indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____
(luogo e data di nascita)

____
(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

Il/La sottoscritto/a, presa visione del relativo bando, chiede di essere ammesso/a al concorso per titoli di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la nomina alla ***qualifica funzionale di Consigliere***, ***profilo professionale*** ____________________[3] nel ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con decorrenza 1° gennaio 1998. A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

1. di possedere, alla data del 31 dicembre 1997:
   a) almeno 5 anni di anzianità effettiva di ruolo nella qualifica funzionale di Segretario e/o nel IV livello del ruolo ad esaurimento;
   b) ☐ il profilo professionale di______________________________[4];
      ☐ il seguente titolo di studio ____________________________ /
      la seguente abilitazione ______________________________[5];
      ☐ il seguente diploma ________________________________[6];
      ☐ il seguente corso di durata non inferiore a trecento ore con superamento di esame finale____________________________[7];

---

[1] La domanda va consegnata, per il seguito di competenza, alla Direzione regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui è assegnato il candidato. Qualora il candidato, invece, non risulti assegnato ad alcuna delle succitate strutture, la domanda va presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
[2] Il personale in distacco ad altro ufficio non deve indicare l'ufficio ove presta temporaneamente servizio, ma quello presso il quale è assegnato.
[3] Indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.
[4] Vanno indicati dal candidato che presenta domanda di ammissione secondo i **criteri di corrispondenza tra** qualifica e **profilo di appartenenza** e qualifica **e profilo per il quale si concorre** secondo quanto previsto all'**allegato "A"**;
[5] Va indicato il titolo di studio previsto dall'**allegato "B"** qualora venga presentata domanda di ammissione per un **profilo professionale non corrispondente a quello di appartenenza,** ai sensi dell'allegato "A".
[6] Va indicato per l'accesso ai profili professionali consigliere traduttore-interprete e consigliere archivista secondo quanto previsto **all'allegato "B".**
[7] Corso che deve essere indicato per l'accesso al profilo professionale consigliere analista di organizzazione secondo quanto previsto **dall'allegato "B":**

2. di allegare/non allegare[8] l'elenco titoli di cui all'art. 2, comma 3, del bando di concorso e la relativa documentazione;
3. di appartenere al ruolo unico del personale regionale ovvero del ruolo ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1998;
4. di non aver riportato, nel biennio precedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
5. di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo della stessa qualifica funzionale.

____________________ ______________________________

(data) (firma per esteso)

[8] Cancellare la voce che non interessa.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 16 gennaio 2003, n. 65/DR.

Concorso interno per titoli a 126 posti per la nomina nella qualifica funzionale di segretario-maresciallo, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998. Approvazione del bando di concorso.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici e, in particolare, l'articolo 9 che prevede l'effettuazione di procedure di mobilità interna del personale regionale per la decorrenza 1° gennaio 1998 e per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 9 della legge regionale 10/2002;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0469/Pres. del 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1984, Registro 8, foglio 197;

VISTO il Regolamento «Mansionario» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, Registro 13, foglio 225 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO conto che il citato articolo 9, comma 21 della legge regionale n. 10/2002, con riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1998, dispone di mettere a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, del succitato articolo 9, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nei profili professionali di segretario informatico e segretario assistente sanitario;

ATTESO che ai sensi del sopracitato comma 21 il bando di concorso riferito alla decorrenza 1° gennaio 1998 regola in via transitoria i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai predetti profili professionali di segretario informatico e segretario assistente sanitario;

RITENUTA la necessità di bandire, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n 1322/DR, del 14 giugno 2002, con il quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono stati fissati i termini dei procedimenti relativi ai concorsi interni per titoli di cui all'articolo 9 della citata legge regionale n. 10/2002;

DECRETA

è approvato l'allegato bando di concorso interno per titoli a 126 posti per la nomina alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, con decorrenza 1° gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 gennaio 2003

LOSITO

Art. 1

(Posti a concorso - Requisiti)

1. E' indetto un concorso interno per titoli a 126 posti per la nomina nella qualifica funzionale di segretario-maresciallo del ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002, come di seguito riportati:

profilo professionale	*posti*
segretario amministrativo	3
segretario contabile	2
segretario tavolare	16
segretario didattico	7
segretario traduttore-interprete	1
geometra-disegnatore	30
segretario tecnico	0
segretario agrario	25
segretario informatico	12
segretario assistente sanitario	0
maresciallo C.F.R.	28
maresciallo ittico	2

2. Possono partecipare al presente concorso gli appartenenti alla qualifica funzionale di coadiutore-guardia del ruolo unico del personale regionale, che abbiano i seguenti requisiti:

a) anzianità effettiva di ruolo di almeno 5 anni nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia alla data del 31 dicembre 1997;

b) appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;

c) non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

d) possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del profilo professionale previsto dai criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, ovvero possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando, ovvero di titolo di studio equipollente. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo.

3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, può partecipare al presente concorso, secondo la seguente equiparazione:

livelli funzionali-retributivi	*qualifica funzionale*
III livello	coadiutore

4. Per il personale già appartenente all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, cui a seguito dell'inquadramento nel ruolo unico regionale non sia stato assegnato alcun profilo professionale, per profilo professionale si intende quello posseduto presso l'Ente di provenienza.

5. Può partecipare al presente concorso il personale appartenente al ruolo unico del personale regionale che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione al concorso interno con decorrenza 1° gennaio 1998.

6. Il personale che abbia conseguito la qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo Forestale Regionale, successivamente al 1° gennaio 1998 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 10/2002, e successive modificazioni ed integrazioni, può partecipare al presente concorso ai sensi del comma 4 del succitato articolo 12.

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997.

8. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 è consentita al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo la partecipazione al concorso anche qualora non risulti per il profilo professionale di accesso alcun posto disponibile, atteso che le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 2

(Titoli valutabili)

1. I titoli valutabili, che devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997, sono i seguenti:

a) anzianità di ruolo nella qualifica funzionale di appartenenza superiore a 5 anni - dedotti i periodi di assenza che comportino una perdita di anzianità - valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni, fino ad un massimo di 9 punti);

b) possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici nonché dall'allegato «B» del presente bando relativamente ai profili professionali individuati dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 10/2002, ovvero di titolo di studio equipollente, qualora non richiesto quale requisito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della precitata legge regionale (punti 20) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));

c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici, nonché dall'allegato «B» del presente bando relativamente ai profili professionali individuati dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 10/2002, ovvero di titolo di studio equipollente (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));

d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza, ovvero di titolo di studio equipollente (punti 10) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));

e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9);

(titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);

f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);

g) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR).

2. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati e quelli non documentati ai sensi dei successivi commi.

3. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 3; l'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub. «C», ovvero su copia dello stesso e deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato. Non saranno in alcun caso valutati titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nel relativo elenco.

4. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere a), f) e g) del comma 1, trattandosi di dati in possesso dell'Amministrazione regionale, non dovrà produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei titoli medesimi. Qualora le dichiarazioni rese dal candidato con riferimento ai titoli di cui alle lettere a), f) e g) del comma 1 siano difformi dai dati in possesso all'Amministrazione regionale, sarà cura dell'Amministrazione comunicare al candidato quanto alla stessa risultante con riguardo ai titoli in riferimento.

5. Qualora il candidato dichiari il possesso del titolo di cui alla lettera e), trova applicazione quanto previsto al precedente comma 4 nel solo caso in cui la qualifica di appartenenza sia stata conseguita presso l'Amministrazione regionale. Qualora, invece, il candidato dichiari di aver conseguito la qualifica di appartenenza presso altra pubblica amministrazione, il possesso del titolo di cui alla lettera e) deve essere comprovato secondo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1, dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli. Nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione regionale, il candidato dovrà indicarlo specificatamente. In ogni altro caso il titolo potrà essere comprovato mediante produzione del relativo attestato in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto di cui agli articoli 19 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub. «D», ovvero su copia dello stesso. I titoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere altresì comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub. «E», ovvero su copia dello stesso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione che comprovano i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono contenere tutti gli elementi identificativi del titolo di studio posseduto dal candidato, ivi compreso l'Istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito, l'anno di conseguimento e la votazione finale ottenuta. Non saranno in alcun caso valutati titoli carenti della documentazione attestante il possesso dei medesimi in capo al candidato, secondo quanto previsto dal presente comma. Qualora il candidato dichiari il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, dovrà produrre idonea documentazione recante la traduzione asseverata del titolo stesso nonché attestante l'equipollenza al titolo di studio previsto alle predette lettere b), c) e d), pena l'esclusione del titolo stesso. La documentazione comprovante il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero deve consentire di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata, al fine di effettuare, ove possibile, una comparazione tra punteggi per l'eventuale valutazione come titolo di preferenza.

7. L'elenco titoli di cui al comma 3, nonché la relativa documentazione comprovante il possesso dei titoli in esso dichiarati, qualora non allegati alla domanda di ammissione al concorso, devono essere comunque trasmessi all'Amministrazione regionale con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3. Non si terrà conto in alcun caso degli elenchi titoli, ovvero della documentazione, non pervenuti con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte in forma autografa, devono essere redatte in carta semplice secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub. «F», ovvero su copia dello stesso.

2. Le domande devono essere indirizzate alla «Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, via Giulia n. 75, 34126 - Trieste», ed inviate per il tra-

mite della Direzione regionale, della Direzione dell'Ente regionale o del Servizio autonomo presso cui il candidato è assegnato a prestare servizio entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, entro e non oltre il medesimo termine.

3. La data di ricevimento delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna di esse a cura della Direzione regionale, dell'Ente regionale o del Servizio autonomo per il cui tramite viene presentata la domanda, ovvero, a cura della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per le domande presentate direttamente alla stessa.

4. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso le stesse devono essere spedite entro il termine di cui al comma 2 e devono pervenire alla struttura individuata secondo quanto disposto al medesimo comma 2, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza del succitato termine. Ai fini del rispetto del termine di spedizione farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

6. Può essere presentata domanda di ammissione per il profilo professionale di accesso determinato secondo i criteri di corrispondenza previsti nell'allegato «A» del presente bando, ovvero per un profilo professionale diverso, qualora il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto secondo quanto previsto nell'allegato «B» del presente bando.

7. Ai fini dell'applicazione dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», per profilo professionale di appartenenza deve intendersi il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997.

8. Il titolo di studio richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando deve essere posseduto alla data del 31 dicembre 1997.

9. I candidati possono presentare domanda di ammissione per l'accesso ad un solo profilo professionale.

10. Nelle domande i candidati devono indicare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) ufficio di assegnazione;

c) la qualifica funzionale ed il profilo professionale per il cui accesso intendono concorrere;

d) il possesso del requisito di anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia alla data del 31 dicembre 1997;

e) il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997;

f) il titolo di studio posseduto al 31 dicembre 1997 e la data di conseguimento, richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando;

g) di allegare o non allegare l'elenco dei titoli valutabili di cui all'articolo 2, comma 3;

h) l'appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;

i) di non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

j) di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale.

Art. 4

(Modalità per il proseguimento delle domande)

1. Il Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura per il cui tramite viene inviata la domanda, provvede a trasmettere entro cinque giorni dalla presentazione, la domanda e tutti gli allegati alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale cui la domanda stessa è indirizzata.

2. Entro e non oltre i successivi trenta giorni i Direttori competenti provvederanno a redigere e trasmettere, se del caso, la valutazione negativa nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata, ai sensi del precedente articolo 3, direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, il cui Direttore provvederà a predisporre l'eventuale valutazione di cui al citato articolo 13 della legge regionale n. 10/2002, entro i termini di cui al comma 2.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande, riferito ai termini indicati al precedente articolo 3 del presente bando, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

2. Verranno inoltre esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1.

3. Verranno altresì esclusi dal presente concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione delle

domande, non appartengano al ruolo unico del personale regionale.

4. I candidati che non indichino nella domanda il profilo professionale per il cui accesso chiedono di essere ammessi al concorso, ovvero presentino più domande per profili professionali diversi, ovvero una sola domanda per più profili professionali, saranno esclusi dal concorso relativamente a tutti i profili professionali.

5. Qualora venga presentata domanda di ammissione secondo i criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che presentino domanda per l'accesso ad un profilo professionale per il quale non sia prevista corrispondenza secondo i criteri di cui al medesimo allegato «A», come disciplinato dal comma 7 dell'articolo 3.

6. Qualora venga presentata domanda per un profilo professionale diverso rispetto a quello previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che non siano in possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando.

7. L'Amministrazione regionale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e in particolare la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente ed anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro.

2. Alla Commissione compete anche l'esclusione dei candidati ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base alla valutazione negativa di cui all'articolo 4 del presente bando.

Art. 7

(Formazione ed approvazione delle graduatorie)

1. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte per profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggior anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto. In caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio di preferenza previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Verranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non siano in servizio alla data di approvazione della graduatoria stessa.

3. La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara i candidati vincitori ed i candidati idonei del concorso.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 8

(Conseguimento della qualifica superiore)

1. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

2. I candidati idonei, cui vengano assegnati i posti vacanti alla data del 30 giugno 2000 secondo le modalità di cui al citato articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono la qualifica superiore con decorrenza 1° luglio 2000 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

3. Qualora un candidato dichiarato vincitore, ovvero un candidato promosso ai sensi del comma 2, cessi dal servizio dopo l'approvazione della graduatoria e prima dell'adozione del relativo provvedimento di nomina, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito.

4. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

5. Le guardie del Corpo Forestale Regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del Corpo

Forestale Regionale e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione.

6. Coloro che, senza giustificato motivo, non raggiungano entro la data stabilita la sede loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, dott.ssa Francesca De Menech.

Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Maddalena Berardi, dott.ssa Alessandra Stolfa.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

Allegato «A»

Criteri di corrispondenza
tra qualifica e profilo professionale di appartenenza
e qualifica e profilo professionale di accesso

per il passaggio

dalla Qualifica di – alla Qualifica di
coadiutore - guardia segretario – maresciallo
profilo professionale di: profilo professionale di:

- coadiutore amministrativo	- segretario amministrativo;
- III livello R.E. amministrativo	- segretario amministrativo;
- coadiutore dattilografo	- segretario amministrativo;
- coadiutore tecnico	- segretario tecnico;
- III livello R.E. tecnico	- segretario tecnico;
- guardia C.F.R.	- maresciallo C.F.R.;
- guardia ittica	- maresciallo ittico.

Allegato «B»

Titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo per i profili professionali di seguito specificati:

a) **nel profilo professionale di segretario amministrativo**:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da scuole secondarie di secondo grado o Istituti scolastici legalmente riconosciuti o parificati.

b) **nel profilo professionale di segretario contabile**:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da:

- Istituto tecnico per ragionieri e periti commerciali;
- Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
- Istituto tecnico per il turismo o da altro Istituto tecnico o professionale ad indirizzo commerciale.

c) **nel profilo professionale di segretario tavolare**:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da scuole secondarie di secondo grado o Istituti scolastici legalmente riconosciuti o parificati.

d) **nel profilo professionale di segretario didattico:**

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da scuole secondarie di secondo grado o Istituti scolastici legalmente riconosciuti o parificati.

e) **nel profilo professionale di segretario traduttore-interprete:**

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da scuole secondarie di secondo grado o Istituti scolastici legalmente riconosciuti o parificati e diploma di traduttore e/o interprete, conseguito presso istituti od enti per l'iscrizione ai cui corsi sia necessario il possesso del sopracitato diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

f) nel profilo professionale di geometra-disegnatore:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da:

- Istituto tecnico per geometri;
- Istituto nautico;
- Istituto tecnico industriale;
- Liceo artistico ad indirizzo architettonico.

g) nel profilo professionale di segretario agrario:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da:

- Istituto tecnico agrario;
- Istituto professionale per l'agricoltura;
- Istituto tecnico industriale ad indirizzo chimico industriale;
- Istituto professionale ad indirizzo chimico.

h) nel profilo professionale di segretario tecnico:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, rilasciato da:

- Istituto tecnico industriale ad indirizzo elettronico industriale, elettrotecnico, telecomunicazioni;
- Istituto professionale di Stato ad indirizzo elettrico ed elettronico.

i) nel profilo professionale di segretario informatico:

diploma di maturità di perito informatico, di ragioniere programmatore, o comunque maturità ad indirizzo informatico,

- ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale comprendente l'insegnamento curriculare dell'informatica

- ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale, e possesso di un attestato di frequenza di un corso legalmente riconosciuto ad indirizzo informatico.

j) nel profilo professionale di segretario assistente sanitario:

diploma di Assistente sanitaria visitatrice ovvero Tecnico dell'educazione sanitaria.

Allegato «C»

ELENCO TITOLI
riferito alla domanda di partecipazione
al concorso interno per titoli, di cui all'art. 9 della L.R. 27 - 3 - 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la nomina alla *qualifica funzionale* di Segretario-Maresciallo,
***profilo professionale*[1] ________________________ con decorrenza 1 - 1 - 1998**

____
(cognome, le donne coniugate devono indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____
(luogo) (data di nascita)

____
(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

____
(qualifica e profilo professionale alla data del 31 dicembre 1997)

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler far valere i seguenti titoli, <u>posseduti alla data del 31 dicembre 1997</u>, nel concorso sopra indicato:

Riservato alla Commissione

dal *al*

a. ☐ ***anzianità di ruolo*** nella qualifica di coadiutore-guardia ________ 31.12.1997;

b. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo per il quale si concorre: *diploma di* ____________________ *conseguito il* __________;
attestato di frequenza di un corso ad indirizzo informatico conseguito il __________;

c. ☐ ***titolo di studio superiore*** a quello richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo e relativo profilo professionale per cui si concorre: *diploma di* ____________________ *conseguito il* __________;

d. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo di appartenenza: *diploma di* ____________________ *conseguito il* __________;

e. ☐ ***conseguimento*** (<u>anche presso altra Amministrazione</u>) ***della qualifica di appartenenza*** mediante il *seguente* concorso per esami / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni / prove d'idoneità[3]: ____________________
______________________________________;

e bis ☐ ***idem***, mediante il *seguente* concorso per soli titoli / scrutinio per merito comparativo[4]: ____________________
______________________________________;

[1] Indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.
[2] Il personale in distacco deve indicare l'ufficio ove è assegnato e non quello ove presta temporaneamente servizio.
[3] Cancellare le voci che non interessano.
[4] Cancellare la voce che non interessa.

f. ☐ ***idoneità*** nel *seguente* concorso per esami / per soli titoli / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni[5] presso l'Amministrazione regionale per posti della qualifica di ______________, profilo professionale di ____________________ *la cui* graduatoria è stata approvata con provvedimento numero __________di data__________;

g. ☐ ***incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito*** *con provvedimento n. ______________ di data __________.*

Riservato alla Commissione

allegati n. _____ documenti probatori riferiti ai titoli di cui alle lettere ___________, mentre i documenti di cui alle lettere ___________________ sono già in possesso dell'Amministrazione regionale.

________________ (data)

____________________________ (firma per esteso)

N. B.:

punto a) - verrà valutata solo l'anzianità di ruolo superiore a cinque anni, dedotti i periodi di assenza che comportano perdita di anzianità.

punto b) - titolo valutabile semprechè non sia previsto quale requisito per l'accesso. Il relativo punteggio non è cumulabile con quello di cui ai punti c) e d). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto c) – punteggio attribuibile nel concorso per il passaggio alla qualifica di segretario-maresciallo e non cumulabile con quello di cui ai punti b) e d). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto d) –il punteggio non è cumulabile con quello di cui ai punti b) e c). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione.

punto e) e punto e-bis) – se il conseguimento del titolo è avvenuto presso l'Amministrazione regionale, il candidato è esonerato dal produrre la documentazione di rito, che, invece, va allegata se il titolo è stato conseguito in altra Amministrazione, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale . Titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo CFR.

punto f) – titolo valutabile solo qualora l'idoneità riguardi un concorso per la medesima qualifica cui si vuol accedere e per profilo professionale omogeneo.

punto g) – titolo valutabile solo per l'accesso alla qualifica di segretario-maresciallo, profilo di maresciallo del CFR.

[5] Cancellare le voci che non interessano.

Allegato «D»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a_______________________________ (__________) il_______________
(luogo) (prov.)
residente a_____________________________ (_________) in via_______________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
____ n. ___________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

_____________________________ _____________________________
(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART.38 DEL **D.P.R.** N.**445** DEL **28** DICEMBRE **2000**, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

Allegato «E»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)

nato/a a_______________________________ (_______) il________________
(luogo) (prov.)

residente a___________________________ (_______) in via_______________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

____ n. _____________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

_________________________ _________________________
(luogo e data)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA E SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Allegato «F»

Domanda di ammissione al concorso

Alla Direzione regionale
dell'organizzazione e del personale
Via Giulia, 75
34126 TRIESTE

per il tramite della/del [1] ______________________________

____
(cognome, per le donne coniugate indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____
(luogo e data di nascita)

____
(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

Il/La sottoscritto/a, presa visione del relativo bando, chiede di essere ammesso/a al concorso per titoli di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la nomina alla ***qualifica funzionale di Segretario-Maresciallo***, ***profilo professionale*** ________________ [3] nel ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con decorrenza 1° gennaio 1998. A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

1. di possedere, alla data del 31 dicembre 1997:

   a) almeno 5 anni di anzianità effettiva di ruolo nella qualifica funzionale di Coadiutore e/o III livello del ruolo ad esaurimento;

   b) ☐ il profilo professionale di ______________________________ [4];

   ☐ il seguente titolo di studio ______________________________
   ______________________________ [5];

   ☐ il seguente diploma ______________________________ [6];

   ☐ l'attestato di frequenza di un corso legalmente riconosciuto ad indirizzo informatico ______________________________ [7];

---

[1] La domanda va consegnata, per il seguito di competenza, alla Direzione regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui è assegnato il candidato. Qualora il candidato, invece, non risulti assegnato ad alcuna delle succitate strutture, la domanda va presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

[2] Il personale in distacco ad altro ufficio non deve indicare l'ufficio ove presta temporaneamente servizio, ma quello presso il quale è assegnato.

[3] Indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.

[4] Va indicato dal candidato che presentata domanda di ammissione secondo i **criteri di corrispondenza tra** qualifica e **profilo di appartenenza** e qualifica **e profilo per il quale si concorre** secondo quanto previsto all' **allegato "A"**.

[5] Va indicato il titolo di studio previsto dall'**allegato "B"** qualora venga presentata domanda di **ammissione per un profilo professionale non corrispondente a quello di appartenenza**, ai sensi dell'allegato "A". **Qualora il diploma comprenda l'insegnamento curriculare dell'informatica deve essere specificatamente indicato.**

[6] Va indicato per l'accesso al profilo professionale di segretario traduttore-interprete secondo quanto previsto **all'allegato "B".**

[7] Va indicato per l'accesso al profilo professionale di segretario informatico secondo quanto previsto **all'allegato "B"**, qualora il candidato dichiari il possesso di un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quadriennale.

2. di allegare/non allegare[8] l'elenco titoli di cui all'art. 2, comma 3, del bando di concorso e la relativa documentazione;
3. di appartenere al ruolo unico del personale regionale ovvero del ruolo ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1998;
4. di non aver riportato, nel biennio precedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
5. di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo della stessa qualifica funzionale.

____________________ (data)

______________________________ (firma per esteso)

[8] Cancellare la voce che non interessa.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 16 gennaio 2003, n. 66/DR.

Concorso interno per titoli a 105 posti per la nomina nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998. Approvazione del bando di concorso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici e, in particolare, l'articolo 9 che prevede l'effettuazione di procedure di mobilità interna del personale regionale, per la decorrenza 1° gennaio 1998 e per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 9 della citata legge regionale 10/2002;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0469/Pres. del 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1984, Registro 8, foglio 197;

VISTO il Regolamento «Mansionario» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0565/Pres. del 29 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, Registro 13, foglio 225 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO conto che il citato articolo 9, comma 21 della legge regionale n. 10/2002, con riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1998, dispone di mettere a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, del succitato articolo 9, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nel profilo professionale coadiutore autista;

ATTESO che ai sensi del sopracitato comma 21 il bando di concorso riferito alla decorrenza 1° gennaio 1998 regola in via transitoria i titoli ritenuti idonei per l'accesso al predetto profilo professionale di coadiutore autista;

RITENUTA la necessità di bandire, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore-guardia, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n 1322/DR, del 14 giugno 2002, con il quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono stati fissati i termini dei procedimenti relativi ai concorsi interni per titoli di cui all'articolo 9 della citata legge regionale n. 10/ 2002;

DECRETA

è approvato l'allegato bando di concorso interno per titoli a 105 posti per la nomina alla qualifica funzionale di coadiutore-guardia, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste 16 gennaio 2003

LOSITO

Art. 1

(Posti a concorso - Requisiti)

1. E' indetto un concorso interno per titoli a 105 posti per la nomina nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia del ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i posti disponibili così come determinati ai sensi del comma 4 del succitato articolo 9 della legge regionale 10/2002, come di seguito riportati:

profilo professionale	*posti*
coadiutore amministrativo	0
dattilografo	90
coadiutore tecnico	1
coadiutore autista	14

2. Possono partecipare al presente concorso gli appartenenti alla qualifica funzionale di commesso e/o di agente tecnico del ruolo unico del personale regionale, che abbiano i seguenti requisiti:

a) anzianità effettiva di ruolo di almeno 5 anni complessivamente nelle qualifiche funzionali di commesso e/o di agente tecnico maturata al 31 dicembre 1997;

b) appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;

c) non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;

d) possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del profilo professionale previsto dai criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, ovvero possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando, ovvero di titolo di studio equipollente. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo.

3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, può partecipare al presente concorso, secondo la seguente equiparazione:

livelli funzionali-retributivi	*qualifica funzionale*
I livello	commesso
II livello	agente tecnico

4. Per il personale già appartenente all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, cui a seguito dell'inquadramento nel ruolo unico regionale non sia stato assegnato alcun profilo professionale, per profilo professionale si intende quello posseduto presso l'Ente di provenienza.

5. Può partecipare al presente concorso il personale appartenente al ruolo unico del personale regionale che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione al concorso interno con decorrenza 1° gennaio 1998.

6. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997.

7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 è consentita al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo la partecipazione al concorso anche qualora non risulti per il profilo professionale di accesso alcun posto disponibile, atteso che le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 2

(Titoli valutabili)

1. I titoli valutabili, che devono essere posseduti dai candidati alla data del 31 dicembre 1997, sono i seguenti:

a) anzianità di ruolo nella qualifica funzionale di appartenenza superiore a 5 anni - dedotti i periodi di assenza che comportino una perdita di anzianità - valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni, fino ad un massimo di 9 punti);

b) possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici, nonché dall'allegato «B» del presente bando relativamente ai profili professionali individuati dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 10/2002, ovvero di titolo di studio equipollente, qualora non richiesto quale requisito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della precitata legge regionale (punti 20) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));

c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso alla qualifica di coadiutore-guardia e relativi profili professionali ai quali si concorre dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici, nonché dall'allegato «B» del presente Bando relativamente ai profili professionali individuati dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 10/2002, ovvero di titolo di studio equipollente (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));

d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza, ovvero di titolo di studio equipollente (punti 10) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));

e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9);

f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1).

2. Per titolo di studio equipollente si intende quello dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo o, nei casi previsti, amministrativo. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati e quelli non documentati ai sensi dei successivi commi.

3. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 3; l'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub. «C», ovvero su copia dello stesso e deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato. Non saranno in alcun caso valutati titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nel relativo elenco.

4. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere a) ed f) del comma 1, trattandosi di dati in possesso dell'Amministrazione regionale, non dovrà produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei titoli medesimi. Qualora le dichiarazioni rese dal candidato con riferimento ai titoli di cui alle lettere a) ed f) del comma 1 siano difformi dai dati in possesso all'Amministrazione regionale, sarà cura dell'Amministrazione comunicare al candidato quanto alla stessa risultante con riguardo ai titoli in riferimento.

5. Qualora il candidato dichiari il possesso del titolo di cui alla lettera e), trova applicazione quanto previsto al precedente comma 4 nel solo caso in cui la qualifica di appartenenza sia stata conseguita presso l'Amministrazione regionale. Qualora, invece, il candidato dichiari di aver conseguito la qualifica di appartenenza presso altra pubblica amministrazione, il possesso del titolo di cui alla lettera e) deve essere comprovato secondo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Qualora il candidato dichiari il possesso dei titoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli. Nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione regionale, il candidato dovrà indicarlo specificatamente. In ogni altro caso il titolo potrà essere comprovato mediante produzione del relativo attestato in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto di cui agli articoli 19 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub «D», ovvero su copia dello stesso. I titoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere altresì comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub. «E», ovvero su copia dello stesso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione che comprovano i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono contenere tutti gli elementi identificativi del titolo di studio posseduto dal candidato, ivi compreso l'Istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito, l'anno di conseguimento e la votazione finale ottenuta: nel caso in cui la votazione finale non sia espressa in un unico voto ovvero in un giudizio sintetico, il candidato dovrà indicare il voto conseguito in ciascuna materia. Non saranno in alcun caso valutati titoli carenti della documentazione attestante il possesso dei medesimi in capo al candidato, secondo quanto previsto dal presente comma. Qualora il candidato dichiari il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, dovrà produrre idonea documentazione recante la traduzione asseverata del titolo stesso nonché attestante l'equipollenza al titolo di studio previsto alle predette lettere b), c) e d), pena l'esclusione del titolo stesso. La documentazione comprovante il possesso di titoli di studio conseguiti all'estero deve consentire di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata, al fine di effettuare, ove possibile, una comparazione tra punteggi per l'eventuale valutazione come titolo di preferenza.

7. L'elenco titoli di cui al comma 3, nonché la relativa documentazione comprovante il possesso dei titoli in esso dichiarati, qualora non allegati alla domanda di ammissione al concorso, devono essere comunque trasmessi all'Amministrazione regionale con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3. Non si terrà conto in alcun caso degli elenchi titoli, ovvero della documentazione, non pervenuti con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 3.

Art. 3

(Domanda di ammissione)

1. Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte in forma autografa, devono essere redatte in carta semplice secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub. «F», ovvero su copia dello stesso.

2. Le domande devono essere indirizzate alla «Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, via Giulia n. 75, 34126 - Trieste», ed inviate per il tramite della Direzione regionale, della Direzione dell'Ente regionale o del Servizio autonomo presso cui il candidato è assegnato a prestare servizio entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, entro e non oltre il medesimo termine.

3. La data di ricevimento delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna di esse a cura della Direzione regionale, dell'Ente regionale o del Servizio autonomo per il cui tramite viene presentata la domanda, ovvero, a cura della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per le domande presentate direttamente alla stessa.

4. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso le stesse devono essere spedite entro il termine di cui al comma 2 e devono pervenire alla struttura individuata secondo quanto disposto al medesimo comma 2, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza del succitato termine. Ai fini del rispetto del termine di spedizione farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

6. Può essere presentata domanda di ammissione per il profilo professionale di accesso determinato secondo i criteri di corrispondenza previsti nell'allegato «A» del presente bando, ovvero per un profilo professionale diverso, qualora il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto secondo quanto previsto nell'allegato «B» del presente bando.

7. Ai fini dell'applicazione dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», per profilo professionale di appartenenza deve intendersi il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997.

8. Il titolo di studio richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando deve essere posseduto alla data del 31 dicembre 1997. Per l'accesso al profilo professionale coadiutore autista deve essere posseduta alla data del 31 dicembre 1997 anche la patente C.

9. I candidati possono presentare domanda di ammissione per l'accesso ad un solo profilo professionale.

10. Nelle domande i candidati devono indicare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) ufficio di assegnazione;
c) la qualifica funzionale ed il profilo professionale per il cui accesso intendono concorrere;
d) il possesso del requisito di anzianità effettiva di ruolo di almeno 5 anni complessivamente nelle qualifiche funzionali di commesso e/o di agente tecnico maturata alla data del 31 dicembre 1997;
e) il profilo professionale posseduto alla data del 31 dicembre 1997;
f) il titolo di studio posseduto al 31 dicembre 1997 e la data di conseguimento, richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando (per l'accesso al profilo professionale coadiutore autista indicare anche la patente C);
g) di allegare o non allegare l'elenco dei titoli valutabili di cui all'articolo 2, comma 3;
h) l'appartenenza al ruolo unico del personale regionale alla data del 1° gennaio 1998;
i) di non aver riportato, nel biennio antecedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
j) di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale.

Art. 4

(Modalità per il proseguimento delle domande)

1. Il Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura per il cui tramite viene inviata la domanda, provvede a trasmettere entro cinque giorni dalla presentazione, la domanda e tutti gli allegati alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale cui la domanda stessa è indirizzata.

2. Entro e non oltre i successivi trenta giorni i Direttori competenti provvederanno a redigere e trasmettere, se del caso, la valutazione negativa nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora il candidato non risulti assegnato ad alcuna delle sopracitate strutture, la domanda deve essere presentata, ai sensi del precedente articolo 3, direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, il cui Direttore provvederà a predisporre l'eventuale valutazione di cui al citato articolo 13 della legge regionale n. 10/2002, entro i termini di cui al comma 2.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande, riferito ai termini indicati al precedente articolo 3 del presente bando, qualunque ne sia la causa, comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

2. Verranno inoltre esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1.

3. Verranno altresì esclusi dal presente concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione delle domande, non appartengano al ruolo unico del personale regionale.

4. I candidati che non indichino nella domanda il profilo professionale per il cui accesso chiedono di essere ammessi al concorso, ovvero presentino più domande per profili professionali diversi, ovvero una sola domanda per più profili professionali, saranno esclusi dal concorso relativamente a tutti i profili professionali.

5. Qualora venga presentata domanda di ammissione secondo i criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A» del presente bando, saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che presentino domanda per l'accesso ad un profilo professionale per il quale non sia prevista corrispondenza secondo i criteri di cui al medesimo allegato «A», come disciplinato dal comma 7 dell'articolo 3.

6. Qualora venga presentata domanda per un profilo professionale diverso rispetto a quello previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza di cui all'allegato «A», saranno esclusi dal concorso, relativamente a tutti i profili professionali, i candidati che non siano in possesso, alla data del 31 dicembre 1997, del titolo di studio richiesto secondo quanto previsto all'allegato «B» del presente bando. Per l'accesso a coadiutore autista è causa di esclusione anche il mancato possesso della patente C.

7. L'Amministrazione regionale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente ed anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro.

2. Alla Commissione compete anche l'esclusione dei candidati ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base alla valutazione negativa di cui all'articolo 4 del presente bando.

Art. 7

(Formazione ed approvazione delle graduatorie)

1. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte per profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggior anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto. In caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio di preferenza previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Verranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non siano in servizio alla data di approvazione della graduatoria stessa.

3. La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara i candidati vincitori ed i candidati idonei del concorso.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4 del succitato articolo 9, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000.

Art. 8

(Conseguimento della qualifica superiore)

1. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

2. I candidati idonei, cui vengano assegnati i posti vacanti alla data del 30 giugno 2000 secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 22, della legge regionale 10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono la qualifica superiore con decorrenza 1° luglio 2000 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

3. Qualora un candidato dichiarato vincitore, ovvero un candidato promosso ai sensi del comma 2, cessi dal servizio dopo l'approvazione della graduatoria e prima dell'adozione del relativo provvedimento di nomina, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito.

4. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 15, e 21 maggio 1992, n. 17, cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

5. Coloro che, senza giustificato motivo, non raggiungano entro la data stabilita la sede loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, dott. ssa Francesca De Menech.

Responsabili dell'istruttoria: dott. ssa Maddalena Berardi, dott. ssa Alessandra Stolfa.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: LOSITO

Allegato «A»

Criteri di corrispondenza tra qualifica e profilo professionale di appartenenza e qualifica e profilo professionale di accesso

per il passaggio

dalla Qualifica di commesso *profilo professionale di*	**alla Qualifica di coadiutore** *profilo professionale*
- commesso-custode	- coadiutore amministrativo;
- I livello R.E. commesso-custode	- coadiutore amministrativo;
- agente zootecnico-forestale-ittico	- coadiutore tecnico;
- agente tecnico qualificato	- coadiutore tecnico;
- II livello R.E. agente qualificato	- coadiutore tecnico;
- autista	- coadiutore autista.

Allegato «B»

Titolo di studio richiesto
per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore-guardia
per i profili professionali di seguito specificati:

a) nel profilo professionale di coadiutore amministrativo:

diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) nel profilo professionale di dattilografo:

diploma di istruzione secondaria di primo grado e:

- diploma o attestato di un corso di qualificazione professionale, comprendente l'insegnamento della dattilografia, conseguito presso istituti o enti, pubblici o privati;

ovvero

- pagella scolastica di ammissione alla classe successiva di una scuola superiore pubblica o privata parificata, dalla quale risulti l'insegnamento della dattilografia con votazione positiva;

ovvero

diploma o attestato di frequenza ad un corso di base di informatica;

ovvero

- pagella scolastica di ammissione alla classe successiva di una scuola superiore pubblica o privata parificata, dalla quale risulti l'insegnamento dell'informatica con votazione positiva.

c) nel profilo professionale di coadiutore tecnico:

diploma di istruzione secondaria di primo grado.

d) nel profilo professionale di coadiutore autista:

diploma di istruzione secondaria di primo grado nonché patente che abiliti almeno alla guida di autoveicoli di categoria "C".

Allegato «C»

ELENCO TITOLI
riferito alla domanda di partecipazione
al concorso interno per titoli, di cui all'art. 9 della L.R. 27 - 3 - 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la nomina alla *qualifica funzionale* di Coadiutore-Guardia,
profilo professionale [1] ______________________ **con decorrenza 1 - 1 - 1998**

____
(cognome, le donne coniugate devono indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____
(luogo) (data di nascita)

____
(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

____
(qualifica e profilo professionale alla data del 31 dicembre 1997)

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler far valere i seguenti titoli, **posseduti alla data del 31 dicembre 1997**, nel concorso sopra indicato:

dal *al*

a. ☐ ***anzianità di ruolo*** nella qualifica di commesso/agente tecnico ________ 31.12.1997;

b. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo per il quale si concorre: ______________________ *conseguito il* ___________,

diploma o attestato o pagella scolastica [3] *conseguito/a il* ______________________;

patente C *conseguita il* ______________________;

c. ☐ ***titolo di studio superiore*** a quello richiesto per l'accesso alla qualifica di coadiutore-guardia e relativo profilo professionale per cui si concorre:
diploma di ______________________ *conseguito il* ___________;

d. ☐ ***titolo di studio*** richiesto per l'accesso alla qualifica e al profilo di appartenenza:
______________________ *conseguito il* ___________

e. ☐ ***conseguimento*** (anche presso altra Amministrazione) ***della qualifica di appartenenza*** mediante il *seguente* concorso per esami / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni / prove di idoneità[4]: ______________________
____

e. bis ☐ ***idem***, mediante il *seguente* concorso per soli titoli / scrutinio per merito comparativo[5]: ______________________
____

Riservato alla Commissione

______

[1] Indicare il profilo professionale per il quale il candidato intende concorrere.
[2] Il personale in distacco deve indicare l'ufficio ove è assegnato e non quello ove presta temporaneamente servizio.
[3] Cancellare le voci che non interessano.
[4] Cancellare le voci che non interessano.
[5] Cancellare la voce che non interessa.

Riservato alla Commissione

f. □ ***idoneità*** nel *seguente* concorso per esami / per soli titoli / per titoli ed esami / corso concorso / selezioni [6] presso l'Amministrazione regionale per posti della qualifica di ______________, profilo professionale di ______________________ *la cui* graduatoria è stata approvata con provvedimento numero______________ di data ________________________;

allegati n. ________ documenti probatori riferiti ai titoli di cui alle lettere ______________________________, mentre i documenti di cui alle lettere ________________ sono già in possesso dell'Amministrazione regionale.

________________ (data) ________________________ (firma per esteso)

N. B.:

punto a) - verrà valutata solo l'anzianità di ruolo superiore a cinque anni, dedotti i periodi di assenza che comportano perdita di anzianità.

punto b) – indicare il diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Il candidato che concorre per il ***profilo professionale di dattilografo*** deve – altresì - indicare il diploma o l'attestato ovvero la pagella scolastica previsti dall'allegato "B" del bando da cui si rilevi il superamento del corso di insegnamento in dattilografia. Il candidato che concorre per il ***profilo professionale di coadiutore autista*** deve – altresì - indicare la patente che abiliti almeno alla guida di autoveicoli di categoria "C". Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto c) – punteggio attribuibile nel concorso per il passaggio alla qualifica di coadiutore-guardia e non cumulabile con quello di cui ai punti b) e d). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto d) – il punteggio non è cumulabile con quello di cui ai punti b) e c). Allegare la documentazione probatoria se non già in possesso dell'Amministrazione.

punto e) e punto e-bis) – se il conseguimento del titolo è avvenuto presso l'Amministrazione regionale, il candidato è esonerato dal produrre la documentazione di rito, che, invece, va allegata se il titolo è stato conseguito in altra Amministrazione, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale.

punto f) – titolo valutabile solo qualora l'idoneità riguardi un concorso per la medesima qualifica cui si vuol accedere e per profilo professionale omogeneo.

[6] Cancellare le voci che non interessano.

Allegato «D»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a______________________________ (_________) il________________
(luogo) (prov.)
residente a__________________________ (________) in via_____________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
____ n. _____________________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

______________________ ______________________
(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART.38 DEL **D.P.R.** N.**445** DEL **28** DICEMBRE **2000**, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

Allegato «E»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a________________________ (________) il________________
(luogo) (prov.)
residente a____________________ (________) in via________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
____________________________________ n. ______________

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

______________________ ______________________
(luogo e data)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA E SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Allegato «F»

Domanda di ammissione al concorso

Alla Direzione regionale
dell'organizzazione e del personale
Via Giulia, 75
34126 TRIESTE

per il tramite della/del [1] ______________________________

____
(cognome, per le donne coniugate indicare prima il cognome da nubile) (nome)

____
(luogo e data di nascita)

____
(ufficio presso il quale il candidato è assegnato a prestare servizio)[2]

Il/La sottoscritto/a, presa visione del relativo bando, chiede di essere ammesso/a al concorso per titoli di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la nomina alla ***qualifica funzionale di Coadiutore-Guardia***, ***profilo professionale*** ______________________________ [3] nel ruolo unico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con decorrenza 1° gennaio 1998. A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

1. di possedere, alla data del 31 dicembre 1997:
   a) almeno 5 anni di anzianità effettiva di ruolo nelle qualifiche funzionali di Commesso e/o di Agente Tecnico, ovvero nel I e/o II livello del ruolo ad esaurimento[4] ;
   b) ☐ il profilo professionale di ______________________________ [5]
      ☐ il titolo di studio di ______________________________ [6]
      ☐ il seguente diploma o attestato ______________________________ ovvero pagella scolastica rilasciata da ______________________________ [7]
      ☐ la patente di guida categoria "C"[8];

---

[1] La domanda va consegnata, per il seguito di competenza, alla Direzione regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui è assegnato il candidato. Qualora il candidato, invece, non risulti assegnato ad alcuna delle succitate strutture, la domanda va presentata direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

[2] Il personale in distacco ad altro ufficio non deve indicare l'ufficio ove presta temporaneamente servizio, ma quello presso il quale è assegnato.

[3] Indicare il profilo professionale di coadiutore amministrativo, ovvero di dattilografo ovvero di tecnico ovvero coadiutore autista.

[4] E' possibile sommare le anzianità maturate in entrambe le qualifiche e/o livelli.

[5] Va indicato dal candidato che presenta domanda di ammissione secondo i **criteri di corrispondenza** tra qualifica e **profilo di appartenenza** e qualifica e **profilo per il quale si concorre** secondo quando previsto **all'allegato "A"**.

[6] Va indicato il diploma di scuola secondaria di primo grado, previsto **dall'allegato "B"**,qualora venga presentata domanda di **ammissione per un profilo professionale non corrispondente a quello di appartenenza**, ai sensi dell'allegato "A".

[7] Il candidato che intende concorrere per i posti disponibili nella qualifica di Coadiutore, **profilo professionale di dattilografo** deve indicare anche il diploma o l'attestato, ovvero la pagella scolastica previsti **dall'allegato "B"** del bando.

[8] Il candidato che intende concorrere per i posti disponibili nella qualifica di Coadiutore, **profilo professionale di coadiutore autista** deve indicare anche la patente che abiliti almeno alla guida di autoveicoli di categoria "C" prevista **dall'allegato "B"** del bando.

2. di allegare/non allegare[9] l'elenco titoli di cui all'art. 2, comma 3, del bando di concorso e la relativa documentazione.
3. di appartenere al ruolo unico del personale regionale ovvero del ruolo ad esaurimento alla data del 1° gennaio 1998;
4. di non aver riportato, nel biennio precedente al 1° gennaio 1998, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
5. di non aver prodotto domanda di ammissione al concorso per altro profilo della stessa qualifica funzionale.

______________________ (data)

________________________________ (firma per esteso)

[9] Cancellare la voce che non interessa.

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio delle produzioni vegetali
Udine

Legge 313/1998; D.G.R. n. 3432/1999. Elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato alla data del 31 dicembre 2002.

Sezione regionale dell'elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini

N.	Cognome	Nome	Luogo_di_nascita	data_di_nascita	Residenza	CAP	Comune	Prov.	N. dec Iscriz	data_dec Iscriz
1	KOPRIVNJAK	OLIVERA	POLA (Croazia)	20/05/65	VIA UMAGO, 20/4	33100	UDINE	UD	459	18/06/98
2	BERNARDIS	ENEA	CASTIONS DI STRADA	11/12/48	VIA UDINE, 7	33050	CASTIONS DI STRADA	UD	346	30/05/00
3	BRESSA	FRANCESCA	CODROIPO	29/09/65	VIA TRIESTE, 7	33033	CODROIPO	UD	347	30/05/00
4	LICIT	LORIS	PADOVA	28/12/62	VIA BATTISTI, 14/A	33039	SEDEGLIANO	UD	348	30/05/00
5	MAIFRENI	MICHELA	PALMANOVA	18/08/65	VIA MAZZUCATO, 8	33100	UDINE	UD	349	30/05/00
6	MANSUTTI	DIEGO	UDINE	15/07/43	VIA S.AGNESE, 55	33010	REANA DEL ROJALE	UD	350	30/05/00
7	MARINO	MARILENA	UDINE	03/01/67	VIA MAZZUCATO, 8	33100	UDINE	UD	351	30/05/00
8	NARDINI	RENATO	CODROIPO	04/02/50	VIA MONFALCONE, 8/A	33100	UDINE	UD	352	30/05/00
9	PIUSSI	DANIELA	UDINE	10/02/69	VIA CADORNA, 4	33018	TARVISIO	UD	353	30/05/00
10	SIGNORA	GERMANA	UDINE	09/07/39	VIA SAISERA, 53	33010	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	354	30/05/00
11	STEFANELLI	ACHILLE	BOLOGNA	03/07/28	VIA S. ROCCO, 27 - FRAZIONE CAMPEGLIO	33040	FAEDIS	UD	355	30/05/00
12	TARNOLD	PIERO	UDINE	02/05/47	VIA MUNICIPIO, 20	33010	REANA DEL ROJALE	UD	356	30/05/00
13	TURRI	LAURA	VERONA	14/10/59	VIA RISTORI, 30	33047	REMANZACCO	UD	357	30/05/00
14	VERZIN	SERENA	UDINE	04/11/63	VIA GORTANI, 2/B	33100	UDINE	UD	358	30/05/00
15	ZAMARIAN	SANDRA	UDINE	02/12/62	VIA AMPEZZO, 12	33100	UDINE	UD	359	30/05/00
16	CANDRIELLO	ALESSANDRO	UDINE	03/01/51	VIALE VENEZIA, 327	33100	UDINE	UD	360	30/05/00
17	SARTOR	LUCA	PORDENONE	11/06/67	VIA LEOPARDI, 11	33080	PORCIA	PN	361	30/05/00

18	PICCOTTI	LORIS	BASILIANO	16/09/50	VIA FORMENTINI, 50 - FRAZIONE PESCINCANNA	33080	FIUME VENETO	PN	362	30/05/00
19	SFREDDO	ALESSANDRO	PORDENONE	15/06/67	VIA S. FLOREANO, 16	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	363	30/05/00
20	STAREC	DANIELE	S.DORLIGO DELLA VALLE	20/02/37	LOC. BAGNOLI DELLA ROSANDRA, 375	34018	S.DORLIGO DELLA VALLE	TS	364	30/05/00
21	RUNCIO	ROSA	LATISANA	04/09/69	VIA CODROIPO, 57/2	33033	CODROIPO	UD	461	20/06/00
22	MORET	SABRINA	ZURIGO (CH)	05/06/64	VIA BATTISTI, 15	31015	CONEGLIANO	TV	462	20/06/00
23	INNOCENTE	NADIA	SPILIMBERGO	20/09/67	VIA XXV APRILE, 14	33097	SPILIMBERGO	PN	463	20/06/00
24	BOSCHELLE	ORNELLA	UDINE	06/01/59	VIA DEL GELSO, 15	33100	UDINE	UD	666	26/07/00
25	MARTELOSSI	MAURO	POZZUOLO DEL FRIULI	05/09/58	VIA I MAGGIO, 21 - BASALDELLA	33030	CAMPOFORMIDO	UD	1597	30/11/00
26	STEPAN	KARMEN	CAPODISTRIA	10/07/68	LOC. CARESANA 81/A	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1023	28/10/02
27	PAROVEL	EURO	TRIESTE	16/09/68	LOC. CARESANA 81/A	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1024	28/10/02
28	DEGENHARDT	GIOVANNI	FIUME	16/07/49	VIA BRIGATE PARTIGIANE N. 20	34077	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	1777	30/12/02
29	CERNIZ	FRANCO	TRIESTE	16/01/63	VIA DEL RONCHETO N. 24	34100	TRIESTE	TS	1800	31/12/02
30	AFFATATI	FULVIO	UDINE	01/09/54	VIA G. GALATTI N. 8	34100	TRIESTE	TS	1799	31/12/02

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DELLE PRODUZIONI VEGETALI:
dott. Licio Laurino

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Chions. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 28 novembre 2002 il Comune di Chions ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito all'accoglimento dell'osservazione presentata e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 26 novembre 2002 il Comune di Gorizia ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 e che la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni presentate alla variante medesima.

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 75 del 19 dicembre 2002, il Comune di Latisana ha adottato la variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Premariacco. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 40 del 12 settembre 2002, integrata con deliberazione consiliare n. 58 del 16 dicembre 2002, il Comune di Premariacco ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 73 del 26 novembre 2002 il Comune di Reana del Rojale ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Remanzacco. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al comparto compreso tra via Ziracco, l'area del Broilo, vicolo Cooperative e piazza Missio.

Con deliberazione consiliare n. 45 dell'8 novembre 2002, il Comune di Remanzacco ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al comparto compreso tra via Ziracco, l'area del Broilo, vicolo Cooperativa e piazza Missio, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Pordenone

Avviso di acquisizione dei sedimi. F.I.O. 1984, subprogetto n. 9. Lavori di viabilità forestale di servizio di «Monte Cereis», nei Comuni di Meduno, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000, viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire ed i relativi proprietari iscritti negli atti catastali, in riferimento alla realizzazione dell'intervento sopracitato, nonchè la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20, articolo 1, della medesima legge.

C.C. di Meduno

1. Facchin Giacomo, nato a Meduno (Udine) il 19 agosto 1888, usufruttuario parziale; Paveglio Gino, nato a Meduno (Udine) il 24 aprile 1931, proprietà.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 144
Qualità: incolto produttivo, di mq. 20
Superficie da acquisire: mq. 20

Valore stimato del sedime: euro 18,59

2. Del Bianco Rino, nato a Meduno (Udine) il 14 febbraio 1950, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 141
Qualità: incolto produttivo, di mq. 130
Superficie da acquisire: mq. 130

Valore stimato del sedime: euro 120,81

3. Cassan Romano, nato a Meduno (Udine) il 10 ottobre 1940, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni catastali:
Foglio 1, mapp. n. 138
Qualità: prato, di mq. 1190
Superficie da acquisire: mq. 1190

Foglio 1, mapp. n. 136
Qualità: incolto produttivo, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Foglio 1, mapp. n. 130
Qualità: incolto produttivo, di mq. 70
Superficie da acquisire: mq. 70

Foglio 1, mapp. n. 100
Qualità: incolto produttivo, di mq. 20
Superficie da acquisire: mq. 20

Foglio 1, mapp. n. 97
Qualità: incolto produttivo, di mq. 60
Superficie da acquisire: mq. 60

Foglio 1, mapp. n. 94
Qualità: incolto produttivo, di mq. 140
Superficie da acquisire: mq. 140

Foglio 1, mapp. n. 88
Qualità: incolto produttivo, di mq. 100
Superficie da acquisire: mq. 100

Valore stimato dei sedimi: euro 1.579,89

4. Barzan Luigia, nata a Frisanco (Udine) il 19 maggio 1925, usufruttuario parziale; Paveglio Giuliana Denise, nata a Maniago (Udine) il 7 ottobre 1960, proprietà per 1/4; Paveglio Ivana, nata a Frisanco (Udine) il 16 marzo 1955, proprietà per 1/4; Paveglio Lino, nato a Brugherio (Milano) il 19 novembre 1947, proprietà per 1/2.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 133
Qualità: incolto produttivo, di mq. 110
Superficie da acquisire: mq. 110

Valore stimato del sedime: euro 102,22

5. Del Bianco Giacomo, nato a Meduno (Udine) il 7 ottobre 1925, proprietà per 1/2; Del Bianco Lucia, nata a Meduno (Udine) il 15 giugno 1880, proprietà per 1/2.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 91
Qualità: incolto produttivo, di mq. 100
Superficie da acquisire: mq. 100

Valore stimato del sedime: euro 92,94

6. Del Bianco Giacomo, nato a Meduno (Udine) il 7 ottobre 1925, proprietà per 1/1.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 112
Qualità: incolto produttivo, di mq. 60
Superficie da acquisire: mq. 60

Valore stimato del sedime: euro 55,76

7. Bortolussi Gina, nata a Meduno (Udine) il 22 agosto 1907, proprietà per 3/9; Bortolussi Henri Louis, nato in Francia (EE) il 30 agosto 1952, proprietà per 1/9; Bortolussi Rose Marie, nata in Francia (EE) il 27 marzo 1949, proprietà per 1/9; Bortolussi Maria, nata a Meduno (Udine) il 10 novembre 1921, proprietà per 3/9; Faucard Andrée Gabrielle Eti, nata in Francia (EE) il 15 giugno 1913, proprietà per 1/9.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 109
Qualità: incolto produttivo, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Valore stimato del sedime: euro 111,52

8. Del Bianco Lauro, nato a Meduno (Udine) l'11 gennaio 1943, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 106

Qualità: incolto produttivo, di mq. 100
Superficie da acquisire: mq. 100

Valore stimato del sedime: euro 92,94

9. Del Bianco Angela, nata a Meduno (Udine) il 20 ottobre 1885, proprietà per 1/7; Del Bianco Angelo, nato a Meduno (Udine) il 16 ottobre 1906, proprietà per 1/7; Del Bianco Giacomo Giosuè, nato a Meduno (Udine) il 17 novembre 1892, proprietà per 1/7; Del Bianco Gio Batta, nato a Meduno (Udine) il 3 maggio 1888, proprietà per 1/7; Del Bianco Lorenzo Andrea, nato a Meduno (Udine) il 17 novembre 1892, proprietà per 1/7; Del Bianco Maria, nata a Meduno (Udine) il 7 settembre 1923, proprietà per 1/7; Del Bianco Regina Scolastica, nata a Meduno (Udine) l'8 dicembre 1875, usufrutto; Roitero Anna, nata a Meduno (Udine) il 7 giugno 1922, proprietà per 1/7.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 103
Qualità: incolto produttivo, di mq. 350
Superficie da acquisire: mq. 350

Valore stimato del sedime: euro 325,27

10. Fantin Antonietta, nata a Meduno (Udine) l'1 ottobre 1923, comproprietario; Fantin Bruna, nata a Meduno (Udine) il 13 agosto 1931, comproprietario; Fantin Maria, nata a Meduno (Udine) il 26 novembre 1924, comproprietario; Fantin Pietro, nato a Meduno (Udine) il 23 dicembre 1896, usufruttuario per 1/6; Mizzaro Andrea, nato a Udine (Udine) il 27 aprile 1968, comproprietario; Mizzaro Luigia, nata a Meduno (Udine) l'1 dicembre 1929, comproprietario; Piotto Paola, nata a Piazzola sul Brenta (Padova) il 25 agosto 1942, comproprietario.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 124
Qualità: incolto produttivo, di mq. 60
Superficie da acquisire: mq. 60

Valore stimato del sedime: euro 55,76

11. Verocai Mario, nato a Meduno (Udine) il 20 luglio 1944, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 121
Qualità: incolto produttivo, di mq. 90
Superficie da acquisire: mq. 90

Valore stimato del sedime: euro 83,64

12. Sovran Rina Renata, nata a Meduno (Udine) il 22 dicembre 1937, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 118
Qualità: incolto produttivo, di mq. 90
Superficie da acquisire: mq. 90

Valore stimato del sedime: euro 83,64

13. Crovatto Mario, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 18 aprile 1922, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 115
Qualità: incolto produttivo, di mq. 80
Superficie da acquisire: mq. 80

Valore stimato del sedime: euro 74,35

14. Del Bianco Bruno, nato a Spilimbergo (Udine) il 27 dicembre 1958, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni catastali:
Foglio 1, mapp. n. 85
Qualità: incolto produttivo, di mq. 100
Superficie da acquisire: mq. 100

Foglio 1, mapp. n. 127;
Qualità: incolto produttivo, di mq. 240
Superficie da acquisire: mq. 240

Valore stimato dei sedimi: euro 315,98

15. Del Bianco Renata, nata a Meduno (Udine) il 13 maggio 1941, proprietà per 1/12; Muin Antonia, nata a Tramonti di Sopra (Udine) l'11 aprile 1904, usufruttuario parziale; Vallerugo Angelina, nata a Meduno (Udine) il 28 giugno 1940, proprietà per 3/12; Vallerugo Claudia, nata in Francia (EE) il 15 dicembre 1968, proprietà per 1/12; Vallerugo Eugenio, nato a Meduno (Udine) il 2 settembre 1865, proprietà per 6/12; Vallerugo Tonino, nato a Spilimbergo (Udine) il 2 gennaio 1965, proprietà per 1/12.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 82
Qualità: incolto produttivo, di mq. 170
Superficie da acquisire: mq. 170

Valore stimato del sedime: euro 157,99

16. Paveglio Maria, nata a Meduno (Udine) l'8 dicembre 1931, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 76
Qualità: incolto produttivo, di mq. 135
Superficie da acquisire: mq. 135

Valore stimato del sedime: euro 125,47

17. Paveglio Caterina, nata a Meduno (Udine) il 2 settembre 1927, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 1, mapp. n. 79
Qualità: incolto produttivo, di mq. 155
Superficie da acquisire: mq. 155

Valore stimato del sedime: euro 144,05

C.C. di Tramonti di Sotto

(C.T.: Sezione di Tramonti di Sotto)

18. Baret Albino, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 16 settembre 1887, comproprietario; Baret Giacomo,

nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 23 ottobre 1894, comproprietario; Baret Pietro, fu Angelo, comproprietario; Baret Sante, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 4 settembre 1884, comproprietario.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 320
Qualità: bosco ceduo, di mq. 160
Superficie da acquisire: mq. 160

Valore stimato del sedime: euro 100,42

19. Moruzzi Giosuè Sante, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 27 luglio 1927, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni catastali:
Foglio 30, mapp. n. 314
Qualità: bosco ceduo, di mq. 160
Superficie da acquisire: mq. 160

Foglio 30, mapp. n. 312
Qualità: bosco ceduo, di mq. 180
Superficie da acquisire: mq. 180

Valore stimato dei sedimi: euro 213,39

20. Biboli Santa, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 21 novembre 1912, comproprietaria ed usufruttuaria parziale; Miniutti Giobatta Ferruccio, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 2 novembre 1916, comproprietario.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 317
Qualità: bosco ceduo, di mq. 470
Superficie da acquisire: mq. 470

Valore stimato del sedime: euro 294,98

21. Ferrara Angelo, fu Osvaldo, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 297
Qualità: bosco ceduo, di mq. 370
Superficie da acquisire: mq. 370

Valore stimato del sedime: euro 232,22

22. Moruzzi Giovanni Battista, fu Bortolo, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 294
Qualità: bosco ceduo, di mq. 190
Superficie da acquisire: mq. 190

Valore stimato del sedime: euro 1.119,25

23. Avon Bruno, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 3 febbraio 1926, comproprietario per 1/5 e proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni; Avon Delia, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 20 dicembre 1928, comproprietario per 1/5 e proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni; Avon Giordano, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 12 aprile 1936, comproprietario per 1/5; Avon Maria Elide, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 14 novembre 1930, comproprietario per 1/5; Avon Norma, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 2 marzo 1933, comproprietario per 1/5 e proprietà per 1/6; Baret Elio, nato a Spilimbergo (Udine) il 25 novembre 1945, proprietà per 1/60; Baret Luciano, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 31 dicembre 1930, proprietà per 1/12; Baret Maria, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 6 marzo 1913, proprietà per 1/12 e proprietà per 3/36; Baret Maria Teresa, nata in Francia (EE) il 12 settembre 1953, proprietà per 1/36; Baret Mario, nato in Francia (EE) il 23 luglio 1956, proprietà per 1/36; Baret Sante Benvenuto, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 2 ottobre 1909, proprietà per 1/12; Cozzi Iolanda, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 31 dicembre 1930, proprietà per 1/36; Rugo Gianfranco, nato a Sequals (Udine) il 22 aprile 1950, proprietà per 1/60; Rugo Nadia, nata a Sequals (Udine) il 29 settembre 1954, proprietà per 1/60; Rugo Roberta, nata a Sequals (Udine) il 7 aprile 1953, proprietà per 1/60; Rugo Stefano, nato a Sequals (Udine) il 15 dicembre 1957, proprietà per 1/60.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 291
Qualità: bosco ceduo, di mq. 150
Superficie da acquisire: mq. 150

Valore stimato del sedime: euro 94,14

24. Moruzzi Maria Lucia, nata a Tramonti di Sotto (Udine) l'1 dicembre 1925, usufruttuario parziale; Sina Antonio, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 21 aprile 1950, comproprietario; Sina Renato, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 28 settembre 1955, comproprietario.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 288
Qualità: bosco ceduo, di mq. 450
Superficie da acquisire: mq. 450

Valore stimato del sedime: euro 282,43

25. Rugo Giovanni Vincenzo, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 28 ottobre 1901, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 285
Qualità: bosco ceduo, di mq. 320
Superficie da acquisire: mq. 320

Valore stimato del sedime: euro 200,84

26. Cozzi Maria Luigia, nata a Mareno di Piave (Treviso) l'11 maggio 1947, proprietà per 1/2, coniuge in comunione legale, per i propri diritti; Crovatto Giacomo, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 22 gennaio 1940, proprietà per 1/2; Crovatto Gino, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 17 maggio 1946, proprietà per 1/2, coniuge in comunione legale, per i propri diritti.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 282
Qualità: bosco ceduo, di mq. 350
Superficie da acquisire: mq. 350

Valore stimato del sedime: euro 219,66

27. Del Bianco Fulvio, nato a Meduno (Udine) il 5 dicembre 1961, proprietà per 1/12; Del Bianco Isa, nata a Maniago (Pordenone) il 23 aprile 1971, proprietà per 1/12; Del Bianco Laura, nata a Maniago (Udine) il 14 gennaio 1963, proprietà per 1/12; Del Bianco Rita, nata a Maniago (Udine) il 13 luglio 1965, proprietà per 1/12; Di Michiel Lidia, nata a Cavasso Nuovo (Udine) l'1 gennaio 1938, proprietà per 8/12.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 279
Qualità: bosco ceduo, di mq. 340
Superficie da acquisire: mq. 340

Valore stimato del sedime: euro 213,39

28. Bidoli Maria, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 12 agosto 1869, comproprietario; Fracassi Rino, fu Giacomo, comproprietario

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 276
Qualità: bosco ceduo, di mq. 250
Superficie da acquisire: mq. 250

Valore stimato del sedime: euro 156,90

29. Crozzoli Orfeo, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 18 ottobre 1923, proprietà per 1/2; Crozzoli Bruno, nato a Azzano Decimo (Udine) il 13 marzo 1933, proprietà per 1/2; Crozzoli Antonio Primo, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 29 gennaio 1914, proprietà per 1/2; Mongiat Primo, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 7 febbraio 1935, proprietà per 1/2.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 309
Qualità: bosco ceduo, di mq. 390
Superficie da acquisire: mq. 390

Valore stimato del sedime: euro 244,77

30. De Paoli Nilo, nato a S. Giorgio della Richinvelda (Udine) l'8 settembre 1941, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 306
Qualità: bosco ceduo, di mq. 170
Superficie da acquisire: mq. 170

Valore stimato del sedime: euro 106,69

31. Corba Angela, fu Nicola, vedova Crozzoli, usufrutto; Corba Giuditta, fu Ambrogio, mar. Pitton, proprietà.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 303
Qualità: bosco ceduo, di mq. 160
Superficie da acquisire: mq. 160

Valore stimato del sedime: euro 100,42

32. Cozzi Antonietta, nata a Maniago (Udine) il 13 giugno 1935, proprietà per 1/2; Cozzi Graziella, nata a Maniago (Udine) il 17 dicembre 1929, proprietà per 1/2.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 300
Qualità: bosco ceduo, di mq. 240
Superficie da acquisire: mq. 240

Valore stimato del sedime: euro 146,82

33. Fracassi Angelo Giovanni, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 12 ottobre 1900, comproprietario; Fracassi Severino, nato a Tramonti di Sopra (Udine) l'8 novembre 1907, comproprietario.

Descrizione catastale:
Foglio 30, mapp. n. 273
Qualità: bosco ceduo, di mq. 230
Superficie da acquisire: mq. 230

Valore stimato del sedime: euro 144,35

34. Mongiat Renato, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 24 maggio 1954, proprietà per 1/1.

Descrizioni catastali:
Foglio 29, mapp. n. 159
Qualità: bosco ceduo, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Foglio 29, mapp. n. 156
Qualità: bosco ceduo, di mq. 140
Superficie da acquisire: mq. 140

Valore stimato dei sedimi: euro 163,17

35. Fracassi Lina, fu Antonio, proprietà per 1/6; Fracassi Sante Luigi, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 16 novembre 1906, proprietà per 1/6; Fracassi Rino, fu Giacomo, proprietà per 3/6; Mongiat Maria, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 13 settembre 1924, proprietà per 1/6, coniuge in comunione legale, per i propri diritti; Quas Bruno, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 7 ottobre 1919, proprietà per 1/6, coniuge in comunione legale, per i propri diritti.

Descrizione catastale:
Foglio 29, mapp. n. 153
Qualità: bosco ceduo, di mq. 110
Superficie da acquisire: mq. 110

Valore stimato del sedime: euro 67,73

36. Fracassi Albina, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 18 maggio 1897, comproprietaria; Fracassi Giovanni, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 22 aprile 1882, comproprietario; Fracassi Giacomo Giovanni, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 23 ottobre 1910, comproprietario; Fracassi Ida, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 16 luglio 1903, comproprietario; Fracassi Sante, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 6 dicembre 1879, comproprietario.

Descrizione catastale:
Foglio 29, mapp. n. 171
Qualità: bosco ceduo, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Valore stimato del sedime: euro 75,32

37. Ferroli Ida, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 10 dicembre 1910, usufrutto per 3/12; Fracassi Gina, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 6 agosto 1934, proprietà per 1/1.

Descrizione catastale:
Foglio 29, mapp. n. 168
Qualità: bosco ceduo, di mq. 190
Superficie da acquisire: mq. 190

Valore stimato del sedime: euro 119,25

38. Fracassi Giovanni, nato a Tramonti di Sopra (Udine) l'11 aprile 1887, proprietà per 1/4; Fracassi Lina, fu Antonio, proprietà per 1/4; Fracassi Sante Luigi, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 16 novembre 1906, proprietà per 1/4; Mongiat Maria, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 13 settembre 1924, proprietà per 1/4, coniuge in comunione legale, per i propri diritti; Quas Bruno, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 7 ottobre 1919, proprietà per 1/4, coniuge in comunione legale, per i propri diritti.

Descrizione catastale:
Foglio 29, mapp. n. 165
Qualità: bosco ceduo, di mq. 310
Superficie da acquisire: mq. 310

Valore stimato del sedime: euro 194,56

39. Miniutti Giovanni, nato a Meduno (Udine) il 9 ottobre 1902, comproprietario; Miniutti Pietro, nato a Tramonti di Sotto (Udine) l'11 ottobre 1889, comproprietario.

Descrizione catastale:
Foglio 29, mapp. n. 162
Qualità: bosco ceduo, di mq. 340
Superficie da acquisire: mq. 340

Valore stimato del sedime: euro 213,39

C.C. di Tramonti di Sopra

(C.T.: Sezione di Tramonti di Sotto)

40. Miniutti Giovanni, nato a Meduno (Udine) il 9 ottobre 1902, proprietà per 1/2; Miniutti Sante, nato a Meduno (Udine) il 14 maggio 1912, proprietà per 1/2.

Descrizioni catastali:
Foglio 2, mapp. n. 368
Qualità: bosco ceduo, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Foglio 2, mapp. n. 356
Qualità: prato, di mq. 30
Superficie da acquisire: mq. 30

Foglio 2, mapp. n. 353
Qualità: bosco ceduo, di mq. 140
Superficie da acquisire: mq. 140

Foglio 2, mapp. n. 323
Qualità: prato, di mq. 210
Superficie da acquisire: mq. 210

Foglio 2, mapp. n. 314
Qualità: incolto produttivo, di mq. 150
Superficie da acquisire: mq. 150

Foglio 2, mapp. n. 344
Qualità: incolto produttivo, di mq. 80
Superficie da acquisire: mq. 80

Valore stimato dei sedimi: euro 530,57

41. Miniutti Giovanni, nato a Meduno (Udine) il 9 ottobre 1902, comproprietario con Fracassi Maria Biagia, nata a Tramonti di Sopra (Udine) l'8 agosto 1905; Miniutti Pietro, nato a Tramonti di Sotto (Udine) l'11 ottobre 1889, comproprietario.

Descrizioni catastali:
Foglio 2, mapp. n. 365
Qualità: bosco ceduo, di mq. 60
Superficie da acquisire: mq. 60

Foglio 2, mapp. n. 361
Qualità: bosco ceduo, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Foglio 2, mapp. n. 363
Qualità: bosco ceduo, di mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 10

Foglio 2, mapp. n. 358
Qualità: prato, di mq. 80
Superficie da acquisire: mq. 80

Valore stimato dei sedimi: euro 193,59

42. Miniutti Alice Santa, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 19 aprile 1913, comproprietaria; Miniutti Angelo, nato a Tramonti di Sotto (Udine) l'11 dicembre 1919, comproprietario; Miniutti Bruno Luigi, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 24 febbraio 1921, comproprietario; Miniutti Ines, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 23 aprile 1923, comproprietaria; Miniutti Giovanni Leonardo, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 10 ottobre 1890, comproprietario; Miniutti Maria Italia, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 14 agosto 1892, comproprietaria; Miniutti Marino, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 6 settembre 1914, comproprietario; Miniutti Paolo, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 5 settembre 1883, comproprietario; Miniutti Pietro Giovanni, nato a Tramonti di Sotto (Udine) il 13 agosto 1881, comproprietario; Miniutti Sabbata, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 21 agosto 1888, comproprietaria.

Descrizioni catastali:
Foglio 2, mapp. n. 320
Qualità: prato, di mq. 70
Superficie da acquisire: mq. 70

Foglio 2, mapp. n. 317
Qualità: bosco ceduo, di mq. 190
Superficie da acquisire: mq. 190

Foglio 2, mapp. n. 341
Qualità: incolto produttivo, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Valore stimato dei sedimi: euro 259,61

43. Ferroli Ida, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 10 dicembre 1910, usufruttuario parziale; Fracassi Elvira, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 20 febbraio 1937, proprietà.

Descrizione catastale:
Foglio 2, mapp. n. 311
Qualità: prato, di mq. 240
Superficie da acquisire: mq. 240

Valore stimato del sedime: euro 223,05

44. Del Bianco Pio, nato a Meduno (Udine) il 5 maggio 1954, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni castali:
Foglio 2, mapp. n. 306
Qualità: prato, di mq. 790
Superficie da acquisire: mq. 790

Foglio 2, mapp. n. 307
Qualità: prato, di mq. 220
Superficie da acquisire: mq. 220

Foglio 2, mapp. n. 303
Qualità: prato, di mq. 230
Superficie da acquisire: mq. 230

Foglio 2, mapp. n. 350
Qualità: incolto produttivo, di mq. 30
Superficie da acquisire: mq. 30

Foglio 2, mapp. n. 335
Qualità: prato, di mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 10

Foglio 2, mapp. n. 336
Qualità: prato, di mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 10

Foglio 2, mapp. n. 332
Qualità: incolto produttivo, di mq. 25
Superficie da acquisire: mq. 25

Valore stimato dei sedimi: euro 1.205,50

45. Ferroli Ida, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 10 dicembre 1910, usufruttuaria parziale; Fracassi Gina, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 6 agosto 1934, proprietà.

Descrizioni catastali:
Foglio 2, mapp. n. 296
Qualità: prato, di mq. 120
Superficie da acquisire: mq. 120

Foglio 2, mapp. n. 298
Qualità: prato, di mq. 150
Superficie da acquisire: mq. 150

Foglio 2, mapp. n. 300
Qualità: prato, di mq. 110
Superficie da acquisire: mq. 110

Valore stimato dei sedimi: euro 353,16

46. Bearzotti Maria, nata a Meduno (Udine) il 2 ottobre 1880, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 2, mapp. n. 347
Qualità: incolto produttivo, di mq. 80
Superficie da acquisire: mq. 80

Valore stimato del sedime: euro 50,20

47. Ferroli Ida, nata a Tramonti di Sotto (Udine) il 10 dicembre 1910, usufruttuaria parziale; Fracassi Franco, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 28 marzo 1945, proprietà per 1/4; Fracassi Roberto, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 02 ottobre 1974, proprietà per 3/4.

Descrizioni catastali:
Foglio 2, mapp. n. 338
Qualità: incolto produttivo, di mq. 200
Superficie da acquisire: mq. 200

Foglio 2, mapp. n. 329
Qualità: incolto produttivo, di mq. 130
Superficie da acquisire: mq. 130

Valore stimato dei sedimi: euro 207,11

48. Da Paoli Nilo, nato a S. Giorgio della Richinvelda (Udine) l'8 settembre 1941, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 2, mapp. n. 326
Qualità: bosco ceduo, di mq. 240
Superficie da acquisire: mq. 240

Valore stimato del sedime: euro 150,62

C. C. di Meduno

49. Belvedere Dario, nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) il 18 settembre 1983, proprietà per 2/27; Da Prat Giacomina, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 4 novembre 1920, proprietà per 3/27; Quas Alba, nata a Tramonti di Sopra (Udine) il 14 marzo 1941, proprietà per 3/27; Quas Bruno, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 7 ottobre 1919, proprietà per 9/27; Quas Fermo, nato a Spilimbergo (Udine) il 10 dicembre 1952, proprietà per 2/27; Quas Franco, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 22 agosto 1946, proprietà per 3/27; Quas Giovanni, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 7 maggio 1949, proprietà per 2/27; Quas Guglielmo, nato a Tramonti di Sopra (Udine) il 6 aprile 1945, proprietà per 3/27.

Descrizioni catastali:
Foglio 10, mapp. n. 330

Qualità: incolto produttivo, di mq. 830
Superficie da acquisire: mq. 830

Foglio 10, mapp. n. 353
Qualità: pascolo, di mq. 3260
Superficie da acquisire: mq. 3260

Foglio 10, mapp. n. 356
Qualità: pascolo, di mq. 900
Superficie da acquisire: mq. 900

Foglio 10, mapp. n. 357
Qualità: pascolo, di mq. 20
Superficie da acquisire: mq. 20

Foglio 10, mapp. n. 359
Qualità: prato, di mq. 590
Superficie da acquisire: mq. 590

Foglio 10, mapp. n. 360
Qualità: prato, di mq. 350
Superficie da acquisire: mq. 350

Foglio 10, mapp. n. 364
Qualità: prato, di mq. 40
Superficie da acquisire: mq. 40

Valore stimato dei sedimi: euro 2.186,62

50. Del Bianco Oreste, nato a Meduno (Udine) il 26 marzo 1917, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni catastali:
Foglio 10, mapp. n. 333
Qualità: incolto produttivo, di mq. 310
Superficie da acquisire: mq. 310

Foglio 10, mapp. n. 335
Qualità: incolto produttivo, di mq. 60
Superficie da acquisire: mq. 60

Foglio 10, mapp. n. 341
Qualità: prato, di mq. 280
Superficie da acquisire: mq. 280

Valore stimato dei sedimi: euro 604,08

51. Mincin Antonio, nato a Meduno (Udine) il 12 ottobre 1963, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni catastali:
Foglio 10, mapp. n. 337
Qualità: incolto produttivo, di mq. 280
Superficie da acquisire: mq. 280

Foglio 10, mapp. n. 339
Qualità: incolto produttivo, di mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 10

Foglio 10, mapp. n. 343
Qualità: prato, di mq. 420
Superficie da acquisire: mq. 420

Foglio 10, mapp. n. 345
Qualità: prato, di mq. 170
Superficie da acquisire: mq. 170

Foglio 10, mapp. n. 347
Qualità: prato, di mq. 590
Superficie da acquisire: mq. 590

Foglio 10, mapp. n. 369
Qualità: pascolo, di mq. 310
Superficie da acquisire: mq. 310

Valore stimato dei sedimi: euro 1.403,56

52. Del Bianco John, nato in U.S.A. (EE) il 12 marzo 1960, proprietà per 1/3; Del Bianco Mark, nato in U.S.A. (EE) il 17 maggio 1964, proprietà per 1/3; Del Bianco Michael Gino, nato in U.S.A. (EE) il 23 aprile 1959, proprietà per 1/3.

Descrizioni catastali:
Foglio 10, mapp. n. 350
Qualità: prato, di mq. 480
Superficie da acquisire: mq. 480

Foglio 10, mapp. n. 372
Qualità: pascolo, di mq. 70
Superficie da acquisire: mq. 70

Valore stimato dei sedimi: euro 454,53

53. Mincin Pietro, nato a Meduno (Udine) il 23 gennaio 1953, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni catastali:
Foglio 10, mapp. n. 375
Qualità: pascolo, di mq. 740
Superficie da acquisire: mq. 740

Foglio 10, mapp. n. 377
Qualità: pascolo, di mq. 1340
Superficie da acquisire: mq. 1340

Foglio 10, mapp. n. 379
Qualità: pascolo, di mq. 50
Superficie da acquisire: mq. 50

Valore stimato dei sedimi: euro 257,08

54. Del Bianco Elio, nato a Meduno (Udine) il 24 giugno 1929, proprietà per 3/6; Del Bianco John, nato in U.S.A (EE) il 12 marzo 1960, proprietà per 1/6; Del Bianco Mark, nato in U.S.A. (EE) il 17 maggio 1964, proprietà per 1/6; Del Bianco Michael Gino, nato in U.S.A. (EE) il 23 aprile 1959, proprietà per 1/6.

Descrizione catastale:
Foglio 11, mapp. n. 200
Qualità: pascolo, di mq. 450
Superficie da acquisire: mq. 450

Valore stimato del sedime: euro 54,32

55. Avon Iside, nata a Meduno (Udine) l'8 marzo 1934, proprietà per 1000/1000.

Descrizione catastale:
Foglio 11, mapp. n. 204
Qualità: pascolo, di mq. 150
Superficie da acquisire: mq. 150

Valore stimato del sedime: euro 18,11

56. Del Bianco Ida, nata a Meduno (Udine) il 24 settembre 1912, proprietà per 1000/1000.

Descrizioni catastali:
Foglio 10, mapp. n. 322
Qualità: pascolo, di mq. 920
Superficie da acquisire: mq. 920

Foglio 10, mapp. n. 324
Qualità: pascolo, di mq. 130
Superficie da acquisire: mq. 130

Foglio 11, mapp. n. 206
Qualità: pascolo, di mq. 10
Superficie da acquisire: mq. 10

Foglio 10, mapp. n. 319
Qualità: prato, di mq. 340
Superficie da acquisire: mq. 340

Valore stimato dei sedimi: euro 443,92

57. Bertola Anna, nata a Lodi (Milano) l'11 marzo 1972, proprietà per 1/4; Piazzalunga Franca, nata a Meduno (Udine) il 30 settembre 1950, proprietà per 1/4; Piazzalunga Angela Maria, nata a Meduno (Udine) il 23 febbraio 1945, proprietà per 1/4; Ravazzani Alberto, nato a Milano (Milano) il 3 settembre 1975, proprietà per 1/4.

Descrizione catastale:
Foglio 10, mapp. n. 327
Qualità: pascolo, di mq. 1850
Superficie da acquisire: mq. 1850

Valore stimato del sedime: euro 223,29

Pordenone, 10 dicembre 2002

IL DIRETTORE:
Paolo Gogliani

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c. n. 682/2 vigna di mq. 161 corrispondenti alla frazione marcata II dei cat. 117 - 118 nel piano sub G.N. 1900/62, del Comune Censuario di Contovello.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 29 gennaio 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Gabrovizza.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alle p.c. n. 1825 improduttivo di mq. 284723, p.c. n. 1967 prato di mq. 3036, p.c. n. 1968 improduttivo di mq. 108, p.c. n. 1975 prato di mq. 392 e p.c. n. 1976 prato di mq. 575 del Comune Censuario di Gabrovizza.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 29 gennaio 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Guardiella.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla

p.c. n. 1201/2 passaggio di mq. 130 corrispondente alla frazione del cat. 858 di tq. 36.14, del Comune Censuario di Guardiella.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 29 gennaio 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Monti di Muggia.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alle p.c. n. 325/2 fabbricato di mq. 3, p.c. n. 325/3 fabbricato di mq. 21 e p.c. n. 1930/2 pascolo di mq. 254 del Comune Censuario di Monti di Muggia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 29 gennaio 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Croce.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c. n. 682/3 fabbricato di mq. 2 corrispondente alla frazione «a» di tq. 0,56 del cat. tav. 3318 di cui al piano tav. cat. sub. G.N. 10108/00, del Comune Censuario di Santa Croce.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 29 gennaio 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Maria Maddalena Superiore.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alle p.c. n. 78/2 fabbricato di mq. 10, p.c. n. 78/3 cortile di mq. 563, p.c. n. 78/4 fabbricati e cortile di mq. 407 e p.c. n. 78/5 fabbricati e cortile di mq. 1287, del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Superiore.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 29 gennaio 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Trebiciano.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c. n. 81/4 urbana di mq. 30 corrispondente alla frazione di tq. 8,34 marcata «A» in giallo del cat. 2485, del Comune Censuario di Trebiciano.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 29 gennaio 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 18 del 31 dicembre 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2002. Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33. Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Nel testo della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 «Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia», pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 18 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 31 dicembre 2002, a pag. 12481, colonna prima, il Capo V avente per rubrica «Successione alle Comunità montane» deve correttamente intendersi: Capo VI e a pag. 12483, colonna prima, il Capo VI avente per rubrica «Norme transitorie, finali e finanziarie» deve correttamente intendersi: Capo VII.

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2003. Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2002, n. 4410. Legge 53/2000, articolo 6. Avviso per la presentazione di progetti di formazione individuale nell'ambito di congedi per la formazione continua.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2003 la delibera n. 4410 di cui all'oggetto, la data della stessa deve intendersi «19 dicembre 2002» anzichè «16 dicembre 2002» come erroneamente indicato a pag. 2 ed a pag. 46.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento degli affari regionali

Comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di impugnazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 recante «Disposizioni in materia di energia».

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali con nota n. 200/DAR/152/03/FV012/05 2 del 10 gennaio 2003 rende noto che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 ha deliberato di impugnare la legge in questione per i motivi di cui alla sintesi che segue, invitando a voler predisporre il ricorso avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost. e precisando che il termine per l'impugnativa verrà a scadere il 19 gennaio 2003.

La legge, che disciplina le funzioni attribuite alla Regione in materia di energia del decreto legislativo 110/2002, recante norme di attuazione dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, è censurabile in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 9, concernente la disciplina per la realizzazione, l'autorizzazione e la gestione delle linee elettriche di interconnessione con l'estero eccede dalle competenze attribuite alla Regione sulla materia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nello stesso decreto legislativo 110/2002, ponendosi in contrasto con l'articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo, che riserva allo Stato le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia, considerato anche che il decreto legislativo 79/1999 di attuazione della direttiva comunitaria sul mercato interno dell'energia elettrica n. 96/92/CEE, in-

dividua il gestore della rete nazionale quale responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse, per salvaguardare la sicurezza e l'interoperabilità tra le reti.

Peraltro, le funzioni e i compiti concernenti le reti di trasporto di energia con tensione superiore a 150 kv, nelle quali devono ritenersi rientrare quelle di interconnessione con l'estero, sono riservate, dallo stesso articolo 2, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 110/2002, allo Stato.

Inoltre, l'articolo 14 comma 5, nel sospendere le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti di biomasse, nelle more dell'approvazione del PER (i cui tempi non sono indicati) comporta un contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera M) e 41 della Costituzione, costituendo una ingiustificata limitazione dell'attività economica a danno del settore energetico di indubbia utilità sociale.

Anche il Ministero delle attività produttive ha censurato la legge in tal senso.

d'ordine del Ministro:
IL CAPO DIPARTIMENTO:
dott. Sebastiano Piana

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 21 novembre - 9 dicembre 2002, n. 524. (Estratto).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ambiente (tutela dell') - Aree a rischio idrogeologico - Regioni danneggiate da calamità naturali - Comuni compresi in zone con vincolo idrogeologico - Potere del Sindaco di autorizzare il taglio dei boschi - Ricorsi regionali della Toscana, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, del Piemonte e della Liguria - Compressione della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste - Illegittimità costituzionale. Legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 2, comma 2. Costituzione, articolo 117 (nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) (e articoli 3, 5, 41, 44, 97, 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Presidente: Cesare Ruperto;
- Giudici: Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria, Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis 6-bis 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, e dell'articolo 2 della stessa legge, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria, notificati il 5, il 9 e il 10 gennaio 2001, depositati in cancelleria l'11, il 16, il 17 e il 18 successivi ed iscritti ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del registro ricorsi 2001.

VISTI gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

UDITO nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

UDITI gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Toscana e per la Regione Lombardia, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

(omissis)

Una memoria è stata presentata anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale - premesso che il giudizio è stato instaurato precedentemente alla entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale, all'articolo 10, prevede che, in via transitoria, le disposizioni della stessa si applichino anche alle Regioni a Statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite - ha espresso l'avviso che il giudizio debba proseguire assumendo come parametro le norme costituzionali vigenti al momento della instaurazione di esso. Nel merito, la ricorrente ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 279 del 2000, che incide nella materia dell'urbanistica, attribuita dallo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia alla competenza primaria di detta Regione, senza che siano rinvenibili elementi giustificativi dell'intervento statale e senza che abbia

alcuna influenza la sopravvenuta legge 31 luglio 2002, n. 179 (disposizioni in materia ambientale), che modifica alcuni punti della legge n. 183 del 1989.

Non sussiste, ad avviso della ricorrente, un interesse nazionale alla disciplina uniforme dei piani stralcio, come dimostrerebbe il fatto che l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 279 del 2000 fa salve le competenze della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e ciò nonostante la Valle d'Aosta fosse stata la Regione - maggiormente colpita dalle calamità dell'autunno del 2000, cui si è inteso far fronte con il decreto-legge n. 279.

In via subordinata, la ricorrente chiede che il giudizio sia condotto alla stregua del nuovo parametro, onde accertare se il limite alla propria competenza legislativa degli interessi nazionali o delle grandi riforme economico-sociali sia da ritenere sussistente anche alla luce delle modifiche risultanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. In proposito, osserva la ricorrente che la sentenza della Corte n. 376 del 2002, aveva ritenuto di dover giudicare su leggi statali impugnate dalle Regioni solo alla luce del parametro esistente al momento della impugnazione, argomentando che quando si tratta di norma statale attributiva di un potere amministrativo, la Regione, a seguito della legge n. 3 del 2001, può sempre reagire contro i nuovi atti di esercizio di quel potere e, che, quando la norma anteriore è espressione di una competenza ora attribuita ad altro ente, la norma rimane efficace in virtù del principio di continuità, ma può essere rimossa dal soggetto cui è stata trasferita la competenza. Il caso di specie non sarebbe invece assimilabile ad alcuna delle due ipotesi. Del resto, militerebbero in favore della pronuncia della Corte in base al nuovo parametro anche le seguenti circostanze:

a) la Regione era e rimane titolare del diritto di impugnare in via principale una legge statale lesiva delle proprie attribuzioni;

b) la disposizione è stata impugnata nei termini previsti, mentre un ulteriore ricorso, sulla base del nuovo testo dell'articolo 127 della Costituzione era precluso dall'avvenuto decorso del tempo;

c) il parametro invocato rimane sostanzialmente identico (attribuzione costituzionale di competenza in materia urbanistica);

d) sussiste la possibilità del contraddittorio con lo Stato.

La Regione rileva che, secondo il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa regionale è soggetta unicamente al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Conseguentemente, il limite dell'interesse nazionale, come quello delle grandi riforme economico-sociali, non potrebbe più essere considerato titolo giustificativo di interventi statali nelle materie regionali.

(omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO

(omissis)

3. Preliminarmente, deve essere precisato che, trattandosi di ricorsi proposti anteriormente alla entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», con i quali vengono dedotti, nei confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, il giudizio va compiuto alla stregua dei relativi parametri costituzionali vigenti alla data di approvazione degli stessi atti legislativi e, quindi, nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (v. sentenze n. 422 e n. 376 del 2002).

(omissis)

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

2. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonchè a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000»);

3. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis commi 2, 3 e 4, del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate, in riferimento agli articoli 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli articoli 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonchè al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-bis del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 35, 97 e 117

della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

5. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 6-bis e 6-ter del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

IL PRESIDENTE: Ruperto

IL REDATTORE: Chieppa

IL CANCELLIERE: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002

Il Direttore della Cancelleria:
Di Paola

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 290 dell'11 dicembre 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Consorzio tutela vini Collio», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale reggente per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del 30 ottobre 2002 con il quale si autorizza il laboratorio Consorzio tutela vini Collio, ubicato in Cormons (Gorizia), via Gramsci 2/4, nella persona del responsabile dott. Christian Zenarola, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

DECRETO 4 novembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Brava S.r.l.» autorizzato con decreto 6 febbraio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale reggente per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del 4 novembre 2002 con il quale si decreta che le prove di analisi per le quali il Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37 è stato autorizzato con decreto ministeriale 6 febbraio 2002, sono integrate dalle seguenti:

acidità volatile; calcio; cloruri; estratto secco netto; ferro; magnesio; metanolo; piombo; rame; solfati; zinco; zuccheri riduttori.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 291 del 12 dicembre 2002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2002. (Estratto).

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(omissis)

VISTA la nota dell'assessore alla protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 novembre 2002;

(omissis)

RITENUTO, sulla base delle note sopra citate di richiesta di proroga dello stato di emergenza, che, il complesso delle attività poste in essere dalle province autonome e dalle regioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre e novembre 2000, richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

IL PRESIDENTE:
Berlusconi

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 300 del 23 dicembre 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 18 dicembre 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si dichiara l'esistenza di carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Pordenone: gelate dal 16 dicembre 2001 al 19 dicembre 2001, dal 3 gennaio 2002 al 6 gennaio 2002, dal 17 gennaio 2002 al 19 gennaio 2002, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), nel'intero territorio dei Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302 del 27 dicembre 2002)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2002.

Acqua naturale «Goccia di Carnia - sorgente del Fleons», in Forni Avoltri - Indicazioni per le etichette. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale della prevenzione del 28 novembre 2002 con il quale si dispone che le indicazioni che ai sensi dell'articolo 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Goccia di carnia - sorgente di Fleons» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Stretta di Fleons», sita in Comune di Forni Avoltri (Udine), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; l'acqua minerale Goccia di Carnia è indicata nell'alimentazione dei neonati. E' indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 28 dicembre 2002)

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 284.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

ALLEGATO

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236.

(omissis)

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003».

(omissis)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3258). Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 con la quale si dispone che i presidenti delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle Regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
TRIESTE

Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale. Avviso pubblico per la nomina del Segretario generale.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale costituito con decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres. dell'8 ottobre 2002, in attuazione della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, deve procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera e) della legge citata, alla nomina del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale.

Il rapporto di lavoro del Segretario generale sarà disciplinato, a norma di legge, da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.

Il Segretario generale presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione fuori ruolo, in conformità all'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, ovvero in aspettativa senza assegni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui al citato articolo 13, comma 1.

Il Segretario generale è equiparato ai direttori regionali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti soggettivi funzionali al predetto incarico:

a) essere in possesso del diploma di laurea;

b) essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza professionale nelle materie relative alla difesa del suolo ed alla gestione delle risorse idriche.

Le domande, rivolte al Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, devono essere inoltrate all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia n. 1 - c.a.p. 34121 Trieste, a mano in orario d'ufficio, o con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 28 febbraio 2003. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda debitamente sottoscritta e redatta in lingua italiana il candidato dichiarerà quanto segue:

1) la data e il luogo di nascita nonché il luogo di residenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea (in tale ultimo caso il candidato dovrà dichiarare di conoscere e parlare correntemente la lingua italiana);

3) il possesso del diploma di laurea, con l'indicazione dell'università e della data di conseguimento;

4) il consenso formulato ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali per il trattamento dei dati da parte del Comitato istituzionale esclusivamente per i compiti d'istituto finalizzati alla nomina del Segretario generale;

5) di impegnarsi a risiedere in caso di nomina in un Comune della Regione;

6) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le comunicazioni della Regione.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, debitamente sottoscritto, nel quale il candidato, oltre alla parte rituale, dovrà dichiarare le proprie esperienze professionali sviluppate in contesti organizzativi pubblici e privati con puntuale indicazione:

- del settore di attività;
- delle principali funzioni svolte;
- dei periodi temporali in cui le stesse funzioni sono state esercitate;
- dello sviluppo, anche in ragione delle funzioni svolte, della specifica competenza professionale nelle materie relative alla difesa del suolo e alla gestione delle risorse idriche con approfondita conoscenza delle normative di settore e delle relative problematiche.

Il candidato potrà dichiarare di possedere esperienze professionali comportanti sviluppo di conoscenza in una o più delle seguenti funzioni:

- amministrazione e gestione delle risorse finanziarie;
- organizzazione e gestione delle risorse umane;
- predisposizione, gestione e controllo di programmi pluriennali ed annuali;
- gestione di rapporti esterni.

Il candidato potrà dichiarare altresì la docenza o la frequenza a corsi professionalizzanti, nonché produrre studi, ricerche e pubblicazioni tecniche e scientifiche utili ai fini della selezione.

Il candidato potrà inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici in qualifica dirigenziale.

Nei casi in cui lo ritenga necessario e funzionale al procedimento di selezione, il Comitato istituzionale si riserva di acquisire, direttamente o indirettamente, ulteriori elementi di conoscenza.

Le domande ed i curricula prodotti dagli interessati, devono pervenire in plico chiuso e sigillato entro il termine suindicato.

Sul plico chiuso e sigillato dovrà essere posta la dizione «Contiene documenti per la nomina del Segretario generale dell'autorità di bacino regionale».

Non verranno prese in considerazione:

1) le domande pervenute oltre il termine indicato;

2) le domande non conformi alle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione;

3) le domande non corredate del curriculum professionale.

L'istruttoria delle domande presentate, volta ad accertare la regolarità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti previsti affinchè il Comitato istituzionale possa effettuare la propria scelta discrezionale valutativa, sarà espletata dagli Uffici della presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La nomina del Segretario generale dell'autorità di bacino regionale sarà effettuata dal Comitato istituzionale con propria deliberazione e decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Il candidato prescelto, prima della sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, dovrà esibire nelle forme di legge, a pena di decadenza dalla nomina, la documentazione attestante il possesso dei requisiti così come dichiarati nella domanda.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica che i dati e le notizie forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica esclusivamente per compiti d'istituto, sulla base del consenso reso da ciascun candidato in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste ai numeri telefonici 040/3773571 e 040/3773740, fax 040/3773615 oppure all'indirizzo di e-mail: s.v.enti@regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO ISTITUZIONALE:
dott. Renzo Tondo

ENTE TUTELA PESCA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
UDINE

Deliberazione del Consiglio direttivo 2 dicembre 2002, n. 35/CD/2002. Revoca della deliberazione 7 ottobre 2002 n. 25/CD/2002 e ripristino dei canoni dell'anno 2002, anche nell'anno 2003, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia, per il costo del rilascio duplicati, per l'addebito della somma forfetaria, per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali 2003 e dei loro duplicati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente tutela pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA in particolare la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata ed integrata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 e l'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 che demandano al Consiglio direttivo dell'Ente il compito di determinare l'importo dei canoni, anche diversificati all'interno dei singoli tipi di licenza, per l'esercizio della pesca;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 25/CD/2002 del 7 ottobre 2002;

SENTITA la relazione verbale del Presidente;

RITENUTO di accogliere le motivazioni espresse, di revocare la deliberazione n. 25/CD/2002 del 7 ottobre 2002 e di ripristinare i canoni 2002 anche per l'anno 2003;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 67, comma 2 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

1) di revocare la deliberazione n. 25/CD/2002 del 7 ottobre 2002;

2) di ripristinare i canoni 2002, anche nell'anno 2003 come segue, evidenziando con un asterisco quelli comprensivi dell'imposta di bollo pari a euro 10,33, qualora dovuta:

Licenza di pesca di tipo «Speciale» per pescatori minori di 14 anni
(accompagnati da maggiorenne con licenza in regola su cui segnare uscite e pescato, che dovrà rientrare nella quota fissata per il maggiorenne accompagnatore) canone non dovuto.

Licenza di pesca per portatori di handicap
(accompagnati da maggiorenne con licenza in regola su cui segnare uscite e pescato, che dovrà rientrare nella quota fissata per il maggiorenne accompagnatore) canone non dovuto.

Licenza di pesca di tipo «A» (per pesca con bilancia fissa)

canone annuale: euro 1.291,14.

Licenza di pesca di tipo «B»

canone annuale: ordinario euro 46,48;

per minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni euro 10,33

Autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre regioni d'Italia:

- annuale: euro *113,62;
- mensile: euro *61,97;
- settimanale: euro *36,15;
- giornaliera: euro *15,49.

Autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero:

- mensile: euro *61,97;
- settimanale: euro *36,15;
- giornaliera: euro *15,49.

Autorizzazione di pesca turistica per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero o in altre regioni d'Italia:

- mensile valida per la zona «A», così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2003, e per i laghi di: Barcis, Ca' Selva, Cavazzo, Pramollo, Redona, Sauris e Verzegnis: euro *23,24;

3) il canone ordinario per la licenza di pesca tipo «B» viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2003;

4) per i militari residenti fuori Regione in servizio di leva nel Friuli Venezia Giulia il canone dell'autorizzazione, al netto dell'imposta di bollo, è ridotto del 50% e, comprensivo dell'imposta di bollo pari a euro 10,33, corrisponde, come nel 2002, a:

- annuale: euro *61,97;
- mensile: euro *36,15;
- settimanale: euro *23,24;
- giornaliera: euro *12,91.
- mensile valida per la zona «A», così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2003, e per i laghi di Barcis, Ca' Selva, Cavazzo, Pramollo, Redona Sauris e Verzegnis euro *16,78;

5) per gli stranieri residenti e/o domiciliati nella Regione e per cittadini nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli Italiani residenti all'estero) il canone dell'autorizzazione mensile valida per 16 uscite è, come nel 2002, di euro *12,91;

6) al pagamento del canone relativo alla licenza ed autorizzazione si provvede mediante versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente;

7) come nel 2002, qualora il pescatore richieda la spedizione al proprio domicilio della licenza di pesca sportiva, ovvero del libretto annuale 2003, sarà tenuto al pagamento dell'importo forfetario di euro 4,13, a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie, da liquidarsi unitamente al pagamento del canone tramite versamento sul conto corrente postale n. 207332 intestato all'Ente; la stessa somma di euro 4,13, dovrà essere versata sul medesimo conto corrente postale in caso di richiesta di spedizione al proprio domicilio dei duplicati dei documenti sopraindicati ovvero della licenza con l'annotazione dell'avvenuto cambio di residenza;

8) come nel 2002, il costo per il rilascio di un duplicato di licenza o autorizzazione ovvero del libretto annuale 2003 è di euro 2,58;

9) si conferma che per le singole autorizzazioni di pesca sono consentite le seguenti uscite:
   - 16 uscite al mese per il tipo annuale;
   - 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;
   - 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale.

IL PRESIDENTE:
Ezio Fain

(approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2002, n. 4234)

CASA DI RIPOSO DELLA CARNIA
TOLMEZZO
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ente Casa di Riposo della Carnia di Tolmezzo, siti nel Comune di Udine.

E' indetta asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell'articolo 37, lettera C) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Lotto:

1) appartamento di civile abitazione con relative pertinenze sito in Udine al vicolo degli Orti, civico n. 11, catastalmente individuato come mapp. n. 446 sub. 2 Piano S1-1 ZC 1 Cat. A/3 cl. 4 vani 4,5 RC. euro 441,57;

2) autorimessa individuata come mapp. n. 446 sub. 35 Piano T ZC 1 Cat. C/6 cl. 6 mq. 13 RC. euro 109,44

entrambi in F.M. 33 del C.C. di Udine. Base d'asta di euro 80.000,00.

L'asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisati nel Bando integrale, che può essere richiesto alla Amministrazione della Casa di Riposo in Tolmezzo (Udine), via Morgagni, n. 5, telefono 0433/2260-466097-fax 0433/44422.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato, entro e non oltre le ore 13 del 26 febbraio 2003 esclusivamente a mezzo raccomandata postale.

L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo in Tolmezzo sede della Casa di Riposo in via Morgagni, n. 5, il giorno 27 febbraio 2003 alle ore 15.00

Il Responsabile del procedimento: Fachin Maria.

Tolmezzo, lì 9 gennaio 2003

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
AMMINISTRATIVO:
Maria Fachin

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta per la vendita di un immobile di proprietà comunale.

Si rende noto che il Comune intestato indice una gara di asta pubblica per l'alienazione dei sotto indicati beni facenti parte di un unico corpo immobiliare:

• Catasto fabbricati del Comune di Azzano Decimo, partita 495

- unità residenziale foglio 32, mappale 379 sub. 1 - via Colle n. 82 - P. T. - 1 - 2 Cat. A/3 - classe 1 - vani 7.5 RCL 787.500 (euro 406,71);

- foglio 32 mappale 379 sub. 2 - via Colle n. 82 P. T. - Cat. C/6 - Classe 1 - consistenza mq. 15 RCL 70.500 (euro 36,41);

- corrispondente al catasto terreni di detto Comune al foglio 32 mappale 379, ente urbano di mq. 669 (seicentosessantanove).

• Catasto terreni del Comune di Azzano Decimo, partita 5407:

- foglio 32 mappale 1617 - 0.19.60 - vigneto 1 RDL euro 25.31 RAL euro 14.17 (sono are diciannove, centiare sessanta).

Il valore dell'intero corpo immobiliare è stimato in euro 103.291,34.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte con le modalità indicate nell'avviso d'asta integrale, è fissato per le ore 13.00 del 7 febbraio 2003.

Copia integrale dell'avviso d'asta è affisso all'Albo pretorio del Comune di Azzano Decimo e potrà essere richiesto, anche a mezzo fax, al Comune medesimo (tel. 0434/636731, telefax 0434/640182).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Piergiuseppe Gregoris

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara esperita per la fornitura di derrate alimentari varie anche di provenienza biologica necessarie per la preparazione dei pasti nelle scuole materne statali di Cividale per gli anni scolastici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.

Ente appaltante: Comune di Cividale del Friuli - corso Paolino d'Aquileia n. 2 - 33043 Cividale del Friuli (Udine) - C.F. - P.I. 00512830308 - telefono 0432/710100 (centralino) - 0432/710103 (fax).

Oggetto: fornitura di derrate alimentari varie anche di provenienza biologica necessarie per la preparazione dei pasti nelle scuole materne statali di Cividale per gli anni scolastici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto - decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di attuazione della direttiva 92/50/CEE come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche, ovvero, come opportunamente specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

Data di aggiudicazione: 4 settembre 2002.

N. offerte ricevute: una.

Aggiudicatario: Camst S.c.r.l. Divisione Triveneto: viale Palmanova, 474 - 33100 - Udine che ha offerto il prezzo di euro 1,45, (oneri 10% I.V.A. esclusi) a pasto.

Dalla Residenza Municipale, lì 31 dicembre 2002

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PUBBLICA ISTRUZIONE:
p.az. Claudia Pitassi

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di realizzazione della piscina di quartiere di S. Giovanni e parcheggio pertinenziale.

(Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80).

Imprese invitate: 1. A.T.I. DE.CO.MA. S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/C.I.P.E.A. S.Coop. a r.l. - Rioveggio (Bologna); 2. Costruzioni S.r.l. - Altamura (Bari); 3. A.T.I. Settimo Costruzioni Generali S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/C.P.F. Costruzioni S.p.A. - Firenze; 4. A.T.I. Riccesi S.p.A. (Capogruppo) - Trieste/E.D. Impianti S.r.l. - Cividale del Friuli (Udine); 5. A.T.I. Cividin & Co. S.p.A. (Capogruppo) - Trieste/Ocem Impianti S.c. a r.l. - Staranzano (Gorizia); 6. A.T.I. Sacaim S.p.A. (Capogruppo) - Venezia/Bortoli Ettore S.r.l. - Venezia; 7. A.T.I. Di Betta Giannino S.r.l. (Capogruppo) - Udine/Easy Light Impianti S.r.l. - San Michele al Tagliamento (Venezia); 8. A.T.I. Scarcia & Rossi S.n.c. (Capogruppo) - Trieste/Arcobaleno Lavori Soc. Coop. Cons. a r.l. - Ravenna; 9. A.T.I. GEO Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Roma/Edilsystem S.r.l. - Ragusa; 10. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 11. Consorzio C.A.E.C. Soc. Coop. a r.l. - Comiso (Ragusa); 12. Carron Cav. Angelo S.p.A. (Capogruppo) - San Zenone degli Ezzelini (Treviso)/Fiorese Silvano S.r.l. - Bassano del Grappa (Vicenza); 13. A.T.I. Mico Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Catania/GE.COS. S.p.A. - Reggio Calabria (RC)/SIPI Costruzioni S.r.l. - Catania; 14. A.T.I. R.& R. S.r.l. (Capogruppo) - Napoli/Protecno Impianti S.r.l. - Giuliano in Campania (Napoli); 15. GPL Costruzioni Generali S.r.l. - Ancona; 16. Costruzioni Zinzi S.r.l. - Catanzaro; 17. Costruzioni Pozzobon S.p.A. - Vicenza; 18. A.T.I. S.I.A.P. S.r.l.u. (Capogruppo) - Roma/C.E.A.S. S.r.l.u. - Catania/C.E.I. S.r.l. - Catania; 19. Costruzioni SACRAMA.T.I. S.p.A. - Badia Polesine (Rovigo); 20. A.T.I. Carena S.p.A.(Capogruppo) - Genova/Idrotermica Buttrio S.n.c. - Buttrio (Udine); 21. A.T.I. Mattioli S.p.A. (Capogruppo) - Padova/S.T.E. S.r.l. - Padova;

22. A.T.I. Luci Costruzioni (Capogruppo) - Trieste/Fabbro Vanni S.r.l. - Codroipo (Udine); 23. A.T.I. SO.C.R.EDIL. S.r.l.u. (Capogruppo) - San Dorligo della Valle (Trieste)/Pillon Impianti S.r.l. - Este (Padova); 24. A.T.I. CO.I.PI. S.p.A. (Capogruppo) - Colle Umberto (Treviso)/Elettrotania S.r.l. - Latisana (Udine)/CO.GE.I. S.r.l.u. - Monfalcone (Gorizia); 25. A.T.I. Dott. Ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/Sima Impianti S.r.l. - Preganziol (Treviso); 26. A.T.I. Polese S.p.A. (Capogruppo) - Sacile (Pordenone)/Presotto Impianti S.r.l. - Pordenone; 27. C.M.B. - Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. a r.l. - Carpi (Modena); 28. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna; 29. A.T.I. Cavagnis Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Padova/S.I.C.E. S.r.l. - Padova; 30. A.T.I. Guerrino Pivato S.p.A. (Capogruppo) - Onè di Fonte (Treviso)/Guerrato S.p.A. - Rovigo; 31. S.A.C.ED. S.r.l. - Napoli; 32. A.T.I. Eurocostruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Padova/Terme Idraulica S.n.c. - Montegrotto Terme (Padova); 33. A.T.I. Achille Fadalti Costruzioni S.p.A. (Capogruppo) - Fontanafredda (PN)/Sina Termotecnica S.r.l. - S. Quirino (Pordenone); 34. A.T.I. Savino S.p.A. (Capogruppo) - Trieste/C.E.M. S.r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 35. Migliavacca S.r.l. - Cagliari; 36. CO.GE. S.p.A. - Parma; 37. A.T.I. Intercantieri Vittadello S.p.A. (Capogruppo) - Limena (Padova)/Arecon S.r.l. - Padova; 38. A.T.I. Giuseppe Maltauro S.p.A. (Capogruppo) - Vicenza/Delma S.p.A. - Vicenza; 39. PA.CO. S.p.A. - Napoli; 40. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna.

Imprese partecipanti: quelle contrassegnate dai numeri 4, 5, 9, 12, 13, 15, 25, 27, 30, 39 e 40.

Impresa aggiudicataria: GPL Costruzioni Generali S.r.l. - Ancona.

Importo di aggiudicazione: euro 3.752.797,99 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 540 giorni.

Direttore dei lavori: dott. arch. Franco Stagni di Trieste.

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata a' sensi degli articoli 73, lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 nonchè dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 8 gennaio 2003

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

DIREZIONE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TRIESTE

Estratto dell'avviso di gara esperita per l'affidamento dei servizi relativi ad un piano integrato di informazione e comunicazione istituzionale inerente il ruolo e le funzioni svolte dalle istituzioni comunitarie e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del Programma operativo dell'obiettivo 3, periodo 2000-2006.

Si rende noto che è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi relativi ad un piano integrato di informazione e comunicazione istituzionale inerente il ruolo e le funzioni svolte dalle istituzioni comunitarie e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del Programma operativo dell'obiettivo 3, periodo 2000-2006, CPC 871 - Servizi pubblicitari.

Procedura e criteri di aggiudicazione: pubblico incanto aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995.

Pubblicazione bando nella G.U.C.E. Serie S. n. 145 del 27 luglio 2002.

Modifica bando pubblicato nella G.U.C.E. Serie S. n. 170 del 3 settembre 2002.

Offerte ricevute: n. 6.

Aggiudicatario: Associazione temporanea di impresa tra Aipem S.r.l. e Gmpr Group S.n.c.

Prezzo di aggiudicazione: euro 2.268.744,00 I.V.A. inclusa.

Data di aggiudicazione: 3 dicembre 2002.

Data di invio del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee: 14 gennaio 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Maria Emma Ramponi

AC.E.GA.S. S.p.A.
TRIESTE

Opzione tariffarie di trasporto per l'energia elettrica.

A partire dall'1 gennaio 2003 le opzione tariffarie di trasporto per l'energia elettrica, approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera 211 del 19 dicembre 2002 sono le seguenti:

2003

Opzione tariffarie base per il servizio di trasporto

Illuminazione pubblica in bassa tensione

P1 - Tariffa monoraria		
Corrispettivo fisso	/punto prelievo anno	-
Corrispettivo di potenza	euro/kW/anno	61,7752
Corrispettivo d'energia	euro/kWh	0,0037

Illuminazione pubblica in media tensione

P2 - Tariffa monoraria		
Corrispettivo fisso	/punto prelievo anno	-
Corrispettivo di potenza	euro/kW/anno	31,3050
Corrispettivo d'energia	euro/kWh	0,0035

Usi diversi in bassa tensione

B1 - Tariffa monoraria		
Corrispettivo fisso	/punto prelievo anno	48,2303
Corrispettivo di potenza	euro/kW/anno	30,1453
Corrispettivo d'energia	euro/kWh	0,0051

Usi diversi in media tensione

M1 - Tariffa monoraria		
Corrispettivo fisso	/punto prelievo anno	1.288,7914
Corrispettivo di potenza	euro/kW/anno	33,5445
Corrispettivo d'energia	euro/kWh	0,0052

M2 - Tariffa multioraria contratti con potenza impegnata > = a 400 kw con prelievo max mensile non inferiore al 90% dell'impegno contrattuale		
Corrispettivo fisso	/punto prelievo anno	850,6023
Corrispettivo di potenza	euro/kW/anno	18,3304
Corrispettivo d'energia	euro/kWh	0,0021

Usi diversi in alta tensione

A1 - Tariffa monoraria		
Corrispettivo fisso	/punto anno	71.470,1750
Corrispettivo di potenza	euro/kW/anno	-
Corrispettivo d'energia	euro/kWh	0,0046

GESTIONE AMMINISTRATIVA CLIENTE
Metering & Pricing:
(firma illeggibile)

COMUNE DI AMARO
(Udine)

Provvedimento di riclassificazione di tutte le strutture ricettive turistiche operanti sul territorio comunale alla data del 31 dicembre 2002. Determina 30 dicembre 2002, n. 234. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che, con determina n. 234 del 30 dicembre 2002, in esecuzione alla legge regionale 2/2002 «Disciplina organica del turismo» sono state riclassificate le sotto elencate strutture ricettive con il numero di stelle o per la categoria a fianco di ciascuna indicate:

(omissis)

Alberghi

Denominazione: Al Gambero;

indirizzo: via Nazionale, 1 - Amaro;

camere: 23;

posti letto: 46.

Classificato: 1 stella.

- di dare atto che la presente riclassificazione vale fino al 31 dicembre 2007, fatte salve eventuali modificazioni e/o integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Antonio Mainardis

COMUNE DI AQUILEIA
(Udine)

Classificazione delle strutture ricettive nel territorio comunale per il quinquennio 2003-2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO

RENDE NOTO

Con determinazione n. 22 del 23 dicembre 2002 la struttura ricettiva alberghiera denominata «Alla Basilica» sita in viale Stazione 2 - apertura annuale, capacità ricettiva n. 14 camere, n. 20 posti letto e n. 14 bagni completi - è stata classificata in albergo di una stella;

con determinazione n. 23 del 23 dicembre 2002 la struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Patriarchi» sita in via Giulia Augusta 12 - apertura annuale, capacità ricettiva n. 23, camere, n. 54 letti e n. 23 bagni completi - è stata classificata in albergo di tre stelle;

con determinazione n. 24 del 27 dicembre 2002 la struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo Aquila Nera» sita in piazza Garibaldi 5 - apertura annuale, capacità ricettiva n. 12 camere, n. 24 letti e n. 3 bagni completi - è stata classificata in albergo di una stella;

con determinazione n. 25 del 27 dicembre 2002 la struttura ricettiva all'aria aperta denominata «Camping Aquileia» sita in via Gemina 10 - apertura stagionale, capacità ricettiva n. 140 piazzole, unità abitative n. 5, mezzi mobili n. 5, totale capacità ricettiva persone n. 519 - è stata classificata in campeggio di due stelle.

Aquileia, 14 gennaio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Sergio Sciapeconi

Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito «C2», proposto dai sigg. Mian Alessandro, Giancarlo e Lorenzut Norma sito in via Liruti, sulle pp.cc. 484/11/12/28 del C.C. di Aquileia.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione consiliare n. 126 del 26 novembre 2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 28 dicembre 2002, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata, relativo all'ambito «C2», sito in via San Zili riguardante le pp.cc. 484/11, 484/12, 484/28 F.M. 3 del C.C. di Aquileia, proposto dai sigg. Mian Alessandro, Mian Giancarlo e Lorenzut Norma;

CHE la predetta deliberazione, completa degli elaborati allegati relativi allo strumento urbanistico sopra citato, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi di apertura dell'ufficio al pubblico, dal lunedì al sabato compreso, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà presumibilmente il giorno 29 gennaio 2003;

CHE nel suddetto periodo, chiunque può prendere visione degli atti su indicati e presentare eventuali osservazioni ai sensi del comma 3° dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, su carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'ufficio protocollo del Comune.

CHE in luogo dell'inserzione del presente avviso su almeno un quotidiano locale, ai sensi dell'articolo 45, comma 2° della legge regionale 52/1991 e, durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso mediante la sua affissione negli spazi di informazione al pubblico, e all'Albo del Comune.

Aquileia, 16 gennaio 2003

IL SINDACO:
Sergio Comelli

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante generale al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Residence Villa Raspa» relativo agli ambiti «C1» e «C1bis», proposto dalla ditta «Immobiliare Augusta S.r.l.» sito in via San Zili, sulle pp.cc. 479/1 479/4 e 479/14.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione consiliare n. 127 del 26 novembre 2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 29 dicembre 2002, è stata adottata la variante generale al P.R.P.C. di iniziativa privata, relativa agli ambiti «C1» e «C1 bis», sita in via San Zili riguardante le pp.cc. 479/1, 479/4 e 479/14 F.M. 3 del C.C. di Aquileia, proposta dalla ditta «Immobiliare Augusta S.r.l.»;

CHE la predetta deliberazione, completa degli elaborati allegati relativi allo strumento urbanistico sopra citato, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi di apertura dell'ufficio al pubblico, dal lunedì al sabato compreso, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà presumibilmente il giorno 29 gennaio 2003;

CHE nel suddetto periodo, chiunque può prendere visione degli atti su indicati e presentare eventuali osservazioni ai sensi del comma 3º, dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, su carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'ufficio protocollo del Comune.

CHE in luogo dell'inserzione del presente avviso su almeno un quotidiano locale, ai sensi dell'articolo 45, comma 2° della legge regionale 52/1991 e, durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso mediante la sua affissione negli spazi di informazione al pubblico, e all'Albo del Comune.

Aquileia, 16 gennaio 2003

IL SINDACO:
Sergio Comelli

COMUNE DI ARTEGNA
(Udine)

Avviso di adozione di un P.R.P.C. di iniziativa privata presso via Titins - via del Trovo in Comune di Artegna. Deliberazione consiliare 20 dicembre 2002, n. 57. (Estratto).

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di adottare il progetto del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato di «via del Trovo» redatto dall'arch. Alberto Antonelli con studio professionale in via Bini 18 a Gemona del Friuli, composto dai seguenti elaborati scritti e grafici:

1) Relazione e norme tecniche di attuazione;

2) Schema di convenzione;

3) Rilievo planialtimetrico 1/500, estratto catastale e di P.R.G.C.;

4) Piano di zonizzazione 1/200;

5) Rete delle infrastrutture 1/200;

6) Indicazioni volumetriche 1/200 con indicazioni sui materiali;

7) Dimostrazione della proprietà;

2) di dare atto che, come espresso alle premesse, il P.R.P.C. in oggetto, per effetto della modificazione del suo perimetro previa compensazione con la vicina area destinata a parcheggio pubblico, nei limiti della relazione di flessibilità di cui alla variante n. 2 al P.R.G.C., comporta modifica allo strumento generale di pianificazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 bis della legge regionale 52/1991.

(omissis)

IL SINDACO:
p.a. Roberto Venturini

COMUNE DI CHIUSAFORTE
(Udine)

Delibera del Consiglio comunale 4 novembre 2002, n. 60. Adozione del progetto del Piano insediamenti produttivi in frazione di Raccolana.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e succ. mod. ed int. che il Comune di Chiusaforte, ha adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 4 novembre 2002, il progetto del Piano insediamenti produttivi «P.I.P.» in frazione di Raccolana, redatta dall'arch. Gerussi Maurizio di Reana del Rojale;

che il progetto di Piano insediamenti produttivi P.I.P. sarà depositato presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione;

che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;

che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Chiusaforte, 13 gennaio 2003

IL SINDACO:
geom. Marino Ambrosino

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «Centro storico di Biauzzo - isolati di zona omogenea A».

Ai sensi e per gi effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 19 dicembre 2002 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica «Centro storico di Biauzzo - isolati di zona omogenea A».

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segreteria comunale (Servizi tecnici in piazzetta Marconi, 3 a Codroipo - 2° piano ufficio urbanistica), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «Centro storico di Iutizzo - isolati di zona omogenea A».

Ai sensi e per gi effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 19 dicembre 2002 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica «Centro storico di Iutizzo - isolati di zona omogenea A».

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segreteria comunale (Servizi tecnici in piazzetta Marconi, 3 a Codroipo - 2° piano ufficio urbanistica), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata «Celtis».

Ai sensi e per gi effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 19 dicembre 2002 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata «Celtis».

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segreteria comunale (Servizi tecnici in piazzetta Marconi, 3 a Codroipo - 2° piano ufficio urbanistica), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI CORDOVADO
(Pordenone)

Avviso di deposito della variante n. 6 al P.R.P.C. - Piano di recupero di iniziativa pubblica - del Centro storico del Comune di Cordovado.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 55 del 28 novembre 2002, il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 6 al P.R.P.C. - Piano di recupero di iniziativa pubblica - del Centro storico del Comune di Cordovado, relativa alle aree di coordin. 2, 9, 11, 12 e 20.

Il suddetto Piano, verrà depositato presso la Segreteria comunale in tutti i suoi elementi, durante l'orario d'ufficio, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.

Cordovado, lì 8 gennaio 2003

IL SINDACO:
Augusto Bertocco

COMUNE DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica della zona industriale del capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 78 del 18 dicembre 2002, divenuta esecutiva, con la quale viene approvata la proposta avanzata dalla Giunta comunale con propria delibera n. 253 del 12 dicembre 2002, provvedendo ad adottare la variante n. 1 al P.R.P.C. in oggetto, in base al progetto redatto dall'arch. Lidia Giorgessi in qualità di Responsabile del servizio;

VISTI gli articoli 45 e 48 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE la variante al Piano particolareggiato indicata in premessa, costituita dalle suddette deliberazioni di adozione e dagli atti ed elaborati tecnici allegati alle stesse, sarà depositata per trenta giorni effettivi, a partire dal 22 gennaio 2003 e fino al 4 marzo 2003, negli uffici di segreteria aperti al pubblico.

Durante il periodo di deposito, chiunque potrà prendere visione della variante n. 1 al P.R.P.C. in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante n. 1 del suddetto P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dalla precitata variante al P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Le opposizioni ed osservazioni, dirette al Sindaco, dovranno essere redatte su carta legale e verranno acquisite all'apposito protocollo del Comune.

Fagagna, lì 20 gennaio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Lidia Giorgessi

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Riclassificazione di strutture ricettive turistiche ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002. Determinazione del Capo sezione turismo-affari generali n. 1323 del 27 dicembre 2002. (Estratto).

IL CAPO SEZIONE
TURISMO-AFFARI GENERALI

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare le strutture ricettive denominate:

- «Alex» (casa principale), sita in via Tarvisio n. 82, albergo a «due stelle»;
- «Ciao Meublè», sita in via Carinzia n. 1/C, albergo-meublè a «due stelle»;
- «Daniele», sita in corso degli Alisei n. 28-30, albergo-meublè a «due stelle»;
- «Simi Lan», sita in via Pordenone n. 15, albergo-meublè a «due stelle»;
- «Acapulco», sita in via Giardini n. 36, albergo a «tre stelle»;
- «Capanna d'Oro», sita in via Lungomare Trieste n. 122, albergo a «tre stelle»;
- «Eden» (casa principale), sita in viale delle Palme n. 38, albergo-pensione a «tre stelle»;
- «Eden» (dipendenza), sita in via della Tortora n. 4, dipendenza a «tre stelle»;
- «Erica», sita in via Arco del Grecale n. 23, albergo a «tre stelle»;
- «Eros», sita in via Carinzia n. 26/A, albergo a «tre stelle»;
- «Arizona», sita in Calle Prassitele n. 2, albergo a «quattro stelle»;
- «Atlantic», sita in via Lungomare Trieste n. 160, albergo a «quattro stelle»;
- «Palace», sita in via Carinzia n. 13, albergo a «quattro stelle»;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazio-

ne del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CAPO SEZIONE
TURISMO-AFFARI GENERALI:
dott.ssa Grazia Portale

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale - Immobiliare Santa Sabina s.a.s. di iniziativa privata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 si comunica che con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 30 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale - Immobiliare Santa Sabina s.a.s. di iniziativa privata.

Tale delibera, con i relativi elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata complessiva di 30 giorni effettivi, dal 20 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Entro tale termine chiunque può prendere visione di tutti gli elementi e presentare eventuali osservazioni e opposizioni al suddetto P.R.P.C.

Morsano al Tagliamento, 13 gennaio 2003

IL SINDACO:
dott. Roberta Zanet

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Villa di Tissano». Determinazione 27 dicembre 2002, n. 162/SA. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO

(omissis)

DETERMINA

1) di riclassificare «Albergo a 3 stelle», la struttura ricettiva alberghiera denominata «Villa di Tissano» ubicata in Santa Maria La Longa, Frazione Tissano, piazza Caimo n. 4, avente una capacità ricettiva di 13 camere e 24 posti letto;

2) di dare atto che:
   - la struttura ricettiva alberghiera sopra citata è di proprietà della società a responsabilità limitata «Villa di Tissano s.r.l. » ed è gestita dal legale rappresentante della medesima società, signor Christoph Ulmer;

(omissis)

4) di rendere noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Pierangelo Tosolini

DIGAS S.r.l.
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
(Udine)

Tariffe erogazione gas GPL, tale e quale, distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Sauris - anno 2002.

Per quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 52/1999 del 22 aprile 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 vengono pubblicate le tariffe aggiornate del gas GPL distribuito nel Comune di Sauris.

Anno 2002

1° Bimestre gennaio - febbraio

1° Scaglione euro/mc 1,357

2° Scaglione euro/mc 1,348

3° Scaglione euro/mc 1,286

2° Bimestre marzo - aprile

1° Scaglione euro/mc 1,411

2° Scaglione euro/mc 1,401

3° Scaglione euro/mc 1,339

3º Bimestre maggio - giugno

1º Scaglione euro/mc 1,384

2º Scaglione euro/mc 1,374

3º Scaglione euro/mc 1,312

4º Bimestre luglio - agosto

1º Scaglione euro/mc 1,384

2º Scaglione euro/mc 1,374

3º Scaglione euro/mc 1,312

5º Bimestre settembre - ottobre

1º Scaglione euro/mc 1,384

2º Scaglione euro/mc 1,374

3º Scaglione euro/mc 1,312

6º Bimestre novembre - dicembre

1º Scaglione euro/mc 1,384

2º Scaglione euro/mc 1,374

3º Scaglione euro/mc 1,312

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene applicata la quota fissa euro/anno 30,987 pari a euro/mese 2,582 per tutti i clienti.

Colloredo di Monte Albano, 10 gennaio 2003

IL PRESIDENTE:
dott. Paolo De Luca

ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
ROMA

Tariffe gas ambito tariffario Friuli-Venezia Giulia - Impianti a G.P.L.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la scrivente comunica che le quote tariffarie in vigore all'1 gennaio 2003, applicate ai clienti di Barcis, Claut e Cimolais (Pordenone), di Paularo, Forni di Sopra e Forni di Sotto (Udine) per la distribuzione di Aria Propanata a mezzo di rete urbana sono:

Scaglione	*Min. scaglione*	*Max scaglione*	*Quota tariffaria Te*	*Quota fissa*
	(MJ)	(MJ)	(euro/MJ)	(euro/cliente/anno)
1	1	20.000	0,016902	18,59
2	20.001	100.000	0,016675	30,99
3	100.001	400.000	0,016500	103,29
4	400.001	infinito	0,016319	516,46

Per la conversione da unità di energia Te espressa in euro/MJ, a unità di volume Tv espressa in euro/m^3, si applicano i coefficienti P, pari a 50,24 MJ/m^3 ed M, pari a 1,01 per la località di Barcis, pari a 0,99 per la località di Claut, pari a 0,98 per la località di Cimolais, pari a 0,98 per la località di Paularo, pari a 0,96 per la località di Forni di Sopra e pari a 0,97 per la località di Forni di Sotto.

ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing:
ing. Alfredo Scuderoni

Tariffe gas ambito tariffario Andreis (Pordenone).

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la scrivente comunica che le quote tariffarie in vigore all'1 gennaio 2003, applicate ai clienti per la distribuzione di G.P.L. tal quale a mezzo di rete urbana sono:

Scaglione	*Min. scaglione*	*Max scaglione*	*Quota tariffaria Te*	*Quota fissa*
	(MJ)	(MJ)	(euro/MJ)	(euro/cliente/anno)
1	1	20.000	0,017152	18,59
2	20.001	100.000	0,017065	30,99
3	100.001	infinito	0,016878	103,29

Per la conversione da unità di energia Te espressa in euro/MJ, a unità di volume Tv espressa in euro/m^3, si applicano i coefficienti P, pari a 100,06 MJ/m^3 ed M, pari a 1,00.

ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing:
ing. Alfredo Scuderoni

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta provinciale 20 settembre 2002, n. 226. Approvazione del progetto di realizzazione del «Piano di ripristino dello strato superiore della discarica di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani, sita in località Campi del Torre (Udine)». Ditta «Danelutto» S.r.l., via Liguria, 349 - Udine.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1977 n. 22 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 30/1987 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

VISTA la legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 072/Pres. del 14 marzo 2002;

RICHIAMATO l'atto autorizzativo relativo alla discarica di 1ª categoria sita in località Campi del Torre rilasciato alla Ditta «Danelutto» F.lli S.n.c., di Udine (poi volturata alla Ditta «Danelutto» S.r.l. con decreto AMB/738-UD/ESR/60 del 13 luglio 1994) con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/346-UD/ESR/60 del 13 dicembre 1998, e successive modificazioni;

VISTA la nota della Ditta «Danelutto» S.r.l. (d'ora in avanti Ditta), con sede in 33100 Udine, via Liguria n. 349, partita I.V.A. codice fiscale IT00155940307, del 13 dicembre 2001, registrata al protocollo della Provincia di Udine il 13 dicembre 2001 n. 100514/01, con cui venivano inoltrate due copie di elaborati progettuali concernenti la richiesta di approvazione del «Piano di ripristino dello strato superiore della discarica di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani, sita in località Campi del Torre (Udine)»; elaborati prodotti: relazione illustrativa, progetto approvato - planimetria, stato di progetto - planimetria, sinossi del progetto approvato e del nuovo stato di progetto - planimetria, progetto approvato - sezioni trasversali, stato di progetto - sezioni trasversali, pianta dei pozzi di captazione del biogas;

RILEVATO che con nota del 25 gennaio 2002 la Provincia di Udine richiedeva alla Ditta l'invio di ulteriore documentazione per consentire l'avvio del procedimento amministrativo;

VISTA la successiva documentazione inviata dalla Ditta - del 22 febbraio 2002 registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 17228/02 del 22 febbraio 2002 - con allegate ulteriori quattro copie della documentazione progettuale già inviata con precedente nota del 13 novembre 2001;

PRESO ATTO che il 13 marzo 2002 veniva avviato il procedimento amministrativo concernente la richiesta di approvazione del progetto di realizzazione del «Piano di ripristino dello strato superiore della discarica di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani, sita in località Campi del Torre (Udine)» (nota prot. 27427/2002/UOC40722/cz del 29 marzo 2002);

ACQUISITO il parere del Comune di Udine di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 301 del 14 maggio 2002, favorevole tenendo conto delle «osservazioni, indicazioni ed istanze operative funzionali» espresse dai Settori ecologia e ambiente (9 maggio 2002), pianificazione territoriale (10 maggio 2002), lavori pubblici (8 maggio 2002) (nota prot. 1217- 55328 del 16 maggio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 43380/2002 del 20 maggio 2002);

VISTE le richieste di integrazioni pervenute all'Amministrazione provinciale in qualità di «Sportello unico» con nota della Direzione regionale dell'ambiente prot. AMB/12230-UD/ESR/3314 del 14 maggio 2002, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 43425/02 del 17 maggio 2002;

DATO ATTO che l'Amministrazione provinciale provvedeva ad inviare la richiesta di integrazioni pervenuta alla Ditta e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. e precisato che ciò avveniva con la nota prot. 43872/2002/UOC40722/cz) del 23 maggio 2002 (con cui, peraltro, venivano sospesi i termini del procedimento per un tempo massimo di 90 giorni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres.);

VISTE le integrazioni elaborate dalla Ditta, con nota del 14 giugno 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 49936/2002 del 14 giugno 2002, e la successiva trasmissione delle suddette integrazioni, da parte della Provincia di Udine quale «Sportello unico», agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo ex decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres., avvenuta con nota prot. 50617/2002(UOC40722/cz) del 19 giugno 2002;

VISTA la lettera dell'Amministrazione Provinciale di Udine prot. n. 56025/2002 (cz) del 9 luglio 2002 di convocazione della Conferenza tecnica, del 25 luglio 2002, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres/1998;

VISTO il parere della Conferenza tecnica di approvazione, all'unanimità, del progetto proposto concernente il «Piano di ripristino dello strato superiore della discarica di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani, sita in località Campi del Torre (Udine)», quale variante sostanziale del progetto di, ex articolo 27 del decreto legislativo n. 22/1997, con le prescrizioni indicate dalla stessa Conferenza tecnica e dettagliatamente riportate nel dispositivo del presente provvedimento (articolo 4) (parere del 25 luglio 2002, registrato al numero di protocollo 60432/2002);

PRESO ATTO che l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 consente di «smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B» (e ciò dal 1° gennaio 2000, termine successivamente più volte prorogato e, da ultimo, sino al 22 agosto 2002 dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2001, n. 286, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 335);

PRESO ATTO altresì che con decreto del Presidente della Regione n. 0261/Pres. del 23 agosto 2002 è stata autorizzata «ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, la prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto nei singoli provvedimenti autorizzativi, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sulle discariche»;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede, in caso di varianti sostanziali, l'applicazione della medesima procedura autorizzativa prevista per i progetti di costruzione di impianti di smaltimento;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica acquisite agli atti, di approvare il progetto concernente il «Piano di ripristino dello strato superiore della discarica di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani, sita in località Campi del Torre (Udine)» e di rilasciare la conseguente autorizzazione all'esecuzione dei lavori di variante;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto proposto dalla Ditta e di autorizzarne la realizzazione dei lavori di adeguamento;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto costituisce «atto non rilevante ai fini contabili»;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI palesi ed unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il progetto proposto dalla Ditta «Danelutto» S.r.l. (d'ora in avanti Ditta), con sede in in 33100 Udine, via Liguria n. 349, partita I.V.A. codice fiscale IT00155940307, relativo al «Piano di ripristino dello strato superiore della discarica di 1ª categoria per rifiuti solidi urbani, sita in località Campi del Torre (Udine)», inoltrato all'Amministrazione provinciale con note del 13 dicembre 2001 e del 22 febbraio 2002, rispettivamente assunte al protocollo dell'Amminsitrazione provinciale ai numeri 100514/01 del 13 dicembre 2001 e 17228/01 del 22 febbraio 2002; la documentazione di progetto è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (elaborato 1).
- Planimetria (elaborato 2.1).
- Stato di progetto - Planimetria (elaborato 2.2).
- Sinossi del progetto approvato e del nuovo stato di progetto - Planimetria (elaborato 2.3).
- Progetto approvato - Sezioni trasversali (elaborato 3.1).
- Sinossi del progetto approvato e del nuovo stato di progetto - Sezioni trasversali (elaborato 3.2).
- Pianta dei pozzi di captazione del biogas (elaborato 4.1).
- Integrazioni prodotte con nota della Ditta del 14 giugno 2002, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 49936/2002 del 14 giugno 2002, e relativi allegati;

2. di autorizzare la Ditta alla realizzazione dei lavori di varianti sostanziale in conformità agli elaborati progettuali approvati, e citati al precedente punto 1), ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

3. di autorizzare la Ditta alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 2) del presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nomina da parte della Ditta del Direttore dei lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato, e contestuale comunicazione del nominativo al Collaudatore in corso d'opera;

b) la controfirma di cui al punto 3.a) dovrà avvenire nei locali della «Direzione d'Area Ambiente» della Provincia di Udine alla presenza del Dirigente o di un Funzionario incaricato, del legale Rappresentante della Ditta e del Direttore dei lavori stessi entro e non oltre trenta giorni dalla data di nomina del Direttore stesso;

c) il nominativo del Direttore dei lavori e le date di inizio ed ultimazione dei lavori dovranno essere co-

municate all'Amministrazione Provincia di Udine, al Comune di San Giorgio di Nogaro, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Udine;

d) dovranno essere rispettate tutte le norme del Regolamento edilizio del Comune di Udine;

4. di autorizzare la Ditta alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 2) del presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni indicate nel parere della Conferenza tecnica prot. n. 60432/2002 del 25 luglio 2002:

1) durante le fasi di gestione la quota massima del piano di posa della geomembrana non deve mai superare i 126 mslmm;

2) a fine conferimento, la superficie di ogni lotto deve essere tempestivamente impermeabilizzata, anche con sistemi provvisori;

3) la ditta Danelutto deve presentare alla Provincia di Udine una relazione semestrale riguardante la descrizione delle fasi di conferimento rifiuti e di ricopertura, dei cedimenti avvenuti, della produzione di biogas e dei quantitativi di percolato asportato;

4) il ripristino finale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dettate dalle norme di attuazione del Parco del Torre, in particolare per quanto riguarda la sistemazione finale a prato stabile golenale;

5) le operazioni di copertura finale devono iniziare entro 9 mesi e terminare entro 18 mesi dall'emissione dell'atto autorizzativo;

6) la ditta Danelutto deve produrre alla Provincia di Udine, entro 2 mesi dalla data di emissione dell'atto autorizzativo, un piano di monitoraggio della falda che comprenda la rivalutazione della situazione idrogeologica locale e la possibilità di effettuare analisi di controllo da almeno due pozzi significativi a monte e a valle;

7) nell'impianto potranno essere conferiti esclusivamente sovvalli provenienti dall'impianto di compostaggio di Udine;

8) la ditta Danelutto deve presentare alla Provincia di Udine un piano di manutenzione dell'impianto in analogia a quanto previsto dalla legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni;

5. di precisare che rimane confermato l'ing. Giuseppe Capria quale collaudatore delle opere di variante della discarica;

6. di prevedere che rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'atto autorizzativo iniziale, citato in premessa, e successivi, che non siano in contrasto con il presente provvedimento e/o con la vigente normativa;

7. di precisare che le garanzie finanziarie previste dalla legge regionale 30/1987 e dal relativo Regolamento di esecuzione, e successive modifiche e integrazioni, saranno aggiornate con successivo separato provvedimento;

8. il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni nonché dell'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 5, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti;

9. di dare atto che rimangono impregiudicati i diritti di terzi;

10. di notificare il presente atto alla ditta «Danelutto» S.r.l. con sede in 33100 Udine, via Liguria n. 349, partita I.V.A. codice fiscale IT00155940307, ed a tutti gli Enti istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

11. di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;

12. di precisare inoltre che l'Amministrazione Provincia di Udine si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;

13. di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Deliberazione della Giunta provinciale 31 ottobre 2002, n. 278. Approvazione del progetto di costruzione di un impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici ed autorizzazione alla costruzione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ditta «Siderurgica» S.r.l. - via Molin Nuovo, 39 - 33100 Udine.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 30/1987 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

VISTA la legge 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 072/Pres. del 14 marzo 2002;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTA l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni, di un impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici, da realizzarsi in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), prodotta dalla ditta Siderurgica S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) - con sede in 33100 Udine, via Molin Nuovo n. 39, partita I.V.A. 01424530309 (nota dell'11 gennaio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 2421/2002 dell'11 gennaio 2002);

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta richiesta e, in particolare, gli elaborati dettagliatamente indicati al punto 1 del dispositivo del presente provvedimento;

VISTA, altresì, la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti allegata alla suddetta istanza;

RILEVATO che con nota del 25 gennaio 2002 prot. n. 6235/2002/UOC40722/cz, l'Amministrazione provinciale ha comunicato alla Ditta ed agli Enti interessati l'avvio del procedimento amministrativo di che trattasi, avvenuto il 24 gennaio 2002;

VISTE le richieste di integrazioni pervenute all'Amministrazione provinciale in qualità di «Sportello unico»:

- nota della Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la valutazione di impatto ambientale, prot. AMB/3901/VIA/V dell'11 febbraio 2002 assunta al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 15917/2002 del 14 febbraio 2002 con cui si chiedeva, tra l'altro, la puntuale individuazione della tipologia dei rifiuti trattati;
- nota della Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, prot. AMB/6680-UD/ESR/3313 dell'11 marzo 2002 assunta al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 23176/2002 del 14 marzo 2002;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», Dipartimento di Prevenzione, prot. 6040 S.I.S.P./CP/gs del 22 marzo 2002, assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 27470/2002 del 28 marzo 2002;

DATO ATTO che l'Amministrazione provinciale provvedeva ad inviare alla Ditta e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento amministrativo, le richieste di integrazioni pervenute ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. e precisato che ciò avveniva con le seguenti note:

- prot. 16700/2002/UOC40722/cz del 21 febbraio 2002 (con cui, peraltro, venivano sospesi i termini del procedimento per un tempo massimo di 90 giorni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres.);
- prot. n. 22100/2002/UOC40722/af dell'11 marzo 2002 (richiesta di integrazioni emersa dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione provinciale) con cui venivano peraltro richieste integrazioni anche ai fini del decreto legislativo 11 febbraio 1999 n. 152 recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;
- prot. n. 24909/2002/UOC40722/cz del 21 marzo 2002;
- prot. n. 28957/2002/UOC40722/cz del 5 aprile 2002;

VISTE le integrazioni elaborate dalla Ditta, con nota del 25 febbraio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 18826/2002 del 25 febbraio 2002, con cui, tra l'altro, venivano indicati i rifiuti trattati nell'impianto con relativa codifica, e la successiva trasmissione delle suddette integrazioni, da parte della Provincia di Udine quale «Sportello unico», agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo ex decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres., avvenuta con nota prot. 20142/2002/UOC40722/cz del 5 marzo 2002;

VISTE le ulteriori integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota del 6 maggio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 37928/2002 del 7 maggio 2002, e la successiva trasmissione delle suddette integrazioni, da parte della Provincia di Udine quale

«Sportello unico», agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo ex decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres., avvenuta con nota prot. 39176/ 2002/UOC40722/cz del 9 maggio 2002;

ACQUISITO il parere del Comune di San Giorgio di Nogaro, trasmesso con nota prot. n. 1249 del 7 maggio 2002, registrato al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 43221/02 del 13 maggio 2002, espresso dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 12 aprile 2002 che emana parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto di che trattasi;

ACQUISITO altresì il parere dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» trasmesso a mezzo fax il 16 luglio 2002 (registrato al protocollo della Provincia di Udine n. 59719/2002 del 17 luglio 2002), con cui la stessa esprime parere favorevole, con prescrizioni, relativamente al progetto di che trattasi (parere espresso con nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» prot. n. 6974/D.P./PC/gs del 10 luglio 2002, trasmesso anche con successiva nota del 2 agosto 2002, contenente copia del decreto del Direttore generale n. 283 del 25 luglio 2002);

VISTA la lettera dell'Amministrazione provinciale di Udine prot. n. 56557/2002/UOC40722/cz del 10 luglio 2002 di convocazione della Conferenza tecnica, del 30 luglio 2002, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres/1998;

VISTO il parere della Conferenza tecnica, espresso il 30 luglio 2002 prot. 62098/2002, di approvazione del progetto proposto dalla Ditta, relativo alla costruzione di un impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), della potenzialità annua massima di 400.000 tonnellate, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori e all'esercizio, ex articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, con le prescrizioni indicate dalla stessa Conferenza Tecnica e dettagliatamente riportate nel dispositivo del presente provvedimento (articoli 5, 7, 8);

CONSIDERATO che le verifiche tecniche condotte in base alla procedura dettata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres., hanno consentito l'effettuazione di un'approfondita valutazione del progetto proposto dalla Ditta, conclusasi appunto con l'approvazione dello stesso in sede di Conferenza tecnica, da cui emerge la conformità della proposta rispetto alla vigente normativa in materia ambientale e un'adeguata qualità progettuale che denota la generale compatibilità ambientale del progetto proposto, nel contesto locale in cui esso si colloca, e ciò anche in virtù delle prescrizioni inerenti la costruzione e l'esercizio dell'impianto, individuate dalla stessa Conferenza tecnica;

RILEVATO altresì che il procedimento condotto dall'Amministrazione provinciale è teso alla salvaguardia dell'interesse pubblico in campo ambientale e sanitario e che nel progetto proposto non si ravvisano pregiudizi alla tutela di tali interessi;

RICHIAMATO l'articolo 5 commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o di diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale , sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto proposto dalla Ditta e di autorizzarne la realizzazione dei lavori, provvedendo invece all'emanazione dell'autorizzazione all'esercizio con successivo separato provvedimento;

RILEVATO altresì che per quanto concerne gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 152/1999 si provvederà con successivo separato provvedimento, con cui si rilascerà l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di che trattasi, e ciò poiché le autorizzazioni in questione (alla costruzione dell'impianto e allo scarico delle acque), pur se funzionalmente collegate e relative al medesimo impianto, sono disciplinate da norme e procedure diverse e hanno quindi un diverso oggetto e contenuto autorizzativo;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzioni di spesa e pertanto non è «rilevante ai fini contabili»;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

A VOTI unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il progetto di di un impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici, da realizzarsi in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), avente potenzialità massima di 400.000 tonnellate/anno, come da richiesta della ditta Siderurgica S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) - con sede in 33100 Udine, via Molin Nuovo n. 39, partita I.V.A. 01424530309 (richiesta dell'11 gennaio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 2421/2002 dell'11 gennaio 2002); la documentazione di progetto è costituita dai seguenti elaborati:

- Studio di impatto ambientale;
- Riassunto non tecnico;
- Valutazione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno;

- Relazione descrittiva generale e specifiche per C.E.;
- Relazione geologica;
- Scheda informativa sugli insediamenti produttivi artigianali ed industriali, articolo 8, legge regionale n. 52/1981;
- Emissioni in atmosfera D.P.R. n. 203/1988;
- Scarico e trattamento acque meteoriche decreto legislativo n. 152/1999;
- Piano di gestione;
- Cartografia;
- Planimetria generale;
- Planimetria impianti;
- Particolari;
- Piante prospetti sezione macchinario;
- Viste prospettiche;

nonché dai seguenti ulteriori elaborati prodotti a seguito delle richieste di integrazioni:

- Relazione relativa alle integrazioni richieste con comunicazioni prot. 22100/2002 dell'11 marzo 2002, prot. n. 24909/2002 del 21 marzo 2002, prot. n. 28957/2002 del 5 aprile 2002;
- Manuale di gestione;
- Scarico e trattamento acque meteoriche decreto legislativo 152/1999 (integrazioni);
- Planimetria condutture fognarie;

2. di autorizzare la Ditta alla realizzazione dei lavori in conformità agli elaborati progettuali approvati, e citati al precedente punto 1., ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, precisando che i suddetti lavori insisteranno sui seguenti mappali: Comune di San Giorgio di Nogaro foglio 16, mappali n. 34, 35, 98, 139, 141, 143, 144, 171, 173;

3. di nominare, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modificazioni, il seguente collaudatore in corso d'opera:

• Ing. Enzo Fuccaro, residente in 33100 Udine, via Trento, 77.
Il collaudatore non dovrà essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e alla ditta.
Il collaudo in corso d'opera riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.
La Ditta dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore in merito all'avanzamento dei lavori affinché quest'ultimo provveda di volta in volta ad eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e certificato di collaudo.
Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato;

4. di autorizzare la Ditta alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 2) del presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) nomina da parte della Ditta del Direttore dei lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato, e contestuale comunicazione del nominativo al collaudatore in corso d'opera;
b) la controfirma di cui al precedente punto a) dovrà avvenire nei locali della «Direzione d'Area Ambiente» della Provincia di Udine alla presenza del Dirigente o di un funzionario incaricato, del legale Rappresentante della Ditta e del Direttore dei lavori stessi entro e non oltre trenta giorni dalla data di nomina del Direttore stesso;
c) i lavori dovranno iniziare entro un anno, dalla data di notifica alla Ditta del presente provvedimento, e dovranno essere ultimati entro due anni dalla data di inizio;
d) il nominativo del Direttore dei lavori e le date di inizio ed ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate all'Amministrazione provinciale di Udine, al Comune di San Giorgio di Nogaro, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Udine;

5. di autorizzare la Ditta alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 2) del presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni, come definite in sede di Conferenza tecnica e riportate nel relativo parere del 30 luglio 2002 prot. n. 62098:

1) la cabina di cernita deve essere opportunamente insonorizzata e protetta dalle vibrazioni;
2) la cabina di cernita manuale dei materiali triturati deve essere mantenuta in condizione di regime positivo di pressione con immissione di aria opportunamente filtrata e condizionata con flusso laminare (a mezzo «plenum»);
3) il volume delle vasche di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere aumentato del 50%;
4) i pali della luce devono essere abbassati a quota massima di 20 m, con direzione del cono luminoso verso il basso;
5) il terrapieno sui lati nord ed ovest dovrà essere piantumato con essenze cespugliose e ad alto fusto tipiche della zona in modo da formare una cortina uniforme e continua, inserendo essenze sempreverdi esclusivamente nella parte interna del terrapieno;
6) il progetto esecutivo degli interventi a verde sul terrapieno dovrà essere integrato da una specifica pro-

gettazione, a firma di un tecnico abilitato, riguardante le opere a verde, comprendente in particolare anche un piano di coltura e conservazione delle specie vegetali interessate;

6. di precisare che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sarà rilasciata con successivo separato provvedimento, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni, che sarà emanato entro trenta giorni dalla verifica di congruità della documentazione che sarà prodotta all'Amministrazione provinciale ai sensi del successivo articolo 7;

7. che la Ditta dovrà produrre, anche in base alle ulteriori prescrizioni previste nel parere della Conferenza tecnica del 30 luglio 2002 prot. n. 62098, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:

a) un manuale gestionale che definisca esattamente le procedure di accettazione e controllo del materiale in ingresso, individuando un sistema atto ad escludere l'amianto, specificando i flussi in uscita e che indichi le modalità di gestione del fluff in funzione di quanto indicato al successivo articolo 8, punto 5 (relativo alle prescrizioni di esercizio);

b) un piano di manutenzione dell'impianto, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni;

c) il certificato di collaudo relativo alla realizzazione dell'intero progetto;

d) il certificato di agibilità di cui al D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425;

8. di stabilire inoltre che l'attività della Ditta nell'impianto in questione sarà soggetta alle seguenti prescrizioni limitative, come definite in sede di Conferenza tecnica e riportate nel relativo parere del 30 luglio 2002 prot. n. 62098:

1) deve essere effettuato il controllo bimensile della polverosità al camino a valle dell'abbattimento polveri dell'impianto nonché della composizione qualitativa delle polveri emesse dal camino dell'impianto onde verificare la presenza di sostanze tossiche/nocive per l'uomo; la rilevazione deve essere effettuata anche per ogni principale tipologia di rifiuto trattato, e deve essere trasmessa all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, all'A.R.P.A. e alla Provincia di Udine;

2) deve essere effettuato il controllo della rumorosità al confine di proprietà con cadenza almeno semestrale, con trasmissione dei rilievi effettuati all'A.R.P.A. e alla Provincia di Udine;

3) non deve essere accettato materiale contenente:
   - contenitori pressurizzati, chiusi o non sufficientemente aperti di qualunque specie che potrebbero provocare delle esplosioni. I contenitori sono considerati come non sufficientemente aperti quando l'apertura non è visibile o è inferiore a 10 cm in una qualsiasi direzione;
   - materiale pericoloso, infiammabile o esplosivo, armi da fuoco (intere o parti di esse), munizioni, sporco o sostanze inquinanti che possono contenere o emettere sostanze pericolose alla salute o all'ambiente (OLI, IPA, PCB, PCDD, ecc.);
   - materiale radioattivo pericoloso;
   - materiale che presenta radioattività che supera il livello ambientale della radioattività;
   - materiale radioattivo all'interno di container a chiusura ermetica anche se non vengono rilevate tracce di radioattività esterna di una certa importanza poiché esiste una schermatura oppure per la posizione della fonte della chiusura ermetica durante la consegna del rottame;
   - materiali contenenti amianto;
   - materiali non metallici (terra, cemento, rifiuti, ecc.);
   - materiali combustibili (olio, legno, ecc.);
   - batterie, accumulatori;

4) le auto in ingresso, intere o in pacco, dovranno essere prive di parti contenenti oli, IPA, PCB, amianto e dovranno essere, oltre che bonificate, preventivamente trattate con lo smontaggio di tutte le parti non metalliche riciclabili separatamente;

5) il fluff prodotto dall'impianto o altro materiale di risulta dovrà essere stoccato per frazioni omogenee e per provenienza e, qualora presenti caratteristiche di riciclabilità o di possibile separazione in materie omogenee, dovrà essere conferito presso impianti specializzati per una ulteriore selezione e recupero;

6) l'impianto non dovrà trattare più del 50% di materiali provenienti da automobili e dovrà garantire che la percentuale, calcolata sul peso medio dell'automobile intera, del materiale conferito in discarica sia inferiore al 25% per le auto prodotte anteriormente all'1 gennaio 1980 e sia inferiore al 20% per le auto prodotte successivamente a tale data;

7) il proponente dovrà monitorare le opere a verde per almeno due stagioni vegetative successive all'ultimazione dei lavori a verde, intervenendo per fronteggiare eventuali fallanze;

8) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello studio di impatto ambientale;

9) la movimentazione dei materiali in ingresso e in uscita dall'impianto dovrà avvenire con le modalità

previste a pag. 40 e 41 del Sia e, in particolare, non potrà essere conferito più del 15% del materiale in ingresso via gomma e quindi almeno l'85% dovrà arrivare con vagoni ferroviari. Resta inteso che nell'85% è compreso quanto movimentato via mare (Porto Margareth). I metalli ferrosi in uscita non potranno essere trasportati via autocarro per più del 9% in peso e i metalli non ferrosi per non più del 35%;

10) a spese della Ditta, trimestralmente e su tutti i rifiuti predetti, dovrà essere presentata dall'A.R.P.A., e trasmessa all'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente e alla Provincia di Udine, una relazione tecnica completata da analisi chimica con particolare riferimento agli inquinanti di cui al precedente punto 3);

9. di precisare che i rifiuti ammessi nell'impianto sono contraddistinti ai seguenti codici, come peraltro riportati nelle integrazioni prodotte dalla Ditta con nota del 25 febbraio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 18826/2002 del 25 febbraio 2002, e nel manuale di gestione di aprile 2002 prodotto dalla Ditta, e che tale prescrizione sarà riportata altresì nella successiva autorizzazione all'esercizio:

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE e 2001/573/CE

Codice dell'elenco dei rifiuti e definizione rifiuto	
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
1501	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150104	Imballaggi in metallo
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
1601	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
1704	Metalli (incluse le loro leghe)
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
1901	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
1912	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCCOLTA DIFFERENZIATA
2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
200140	Metallo

10. di prevedere che la Ditta costituisca la garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Detta garanzia dovrà essere costituita a favore del Comune di

San Giorgio di Nogaro (Udine), per l'importo di euro 950.594,84 (euro novecentocinquantamilacinquecentonovantaquattro/84).
La garanzia finanziaria dovrà essere in vigore alla data dell'inizio delle operazioni di smaltimento e recupero e sarà svincolata, a richiesta espressa da parte della Ditta, dopo la chiusura delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

11. di prevedere che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni nonché dell'articolo 5 comma 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 5, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti;

12. di dare atto che rimangono impregiudicati i diritti di terzi;

13. di notificare il presente atto alla ditta «Siderurgica» S.r.l. con sede in 33110 Udine, via Molin Nuovo, 39 ed a tutti gli Enti Istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

14. di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;

15. di precisare inoltre che l'Amministrazione provinciale di Udine si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;

16. di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres;

17. di precisare che per quanto concerne l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di che trattasi si provvederà con successivo separato provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1999 n. 152.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2002, n. 286. (Estratto). Rettifica deliberazione della Giunta provinciale n. 148 d'ordine del 3 luglio 2002 prot. n. 53411/2002 di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti per produzione di conglomerati cementizi attraverso l'utilizzo di scoria di acciaieria, sabbie esauste e sezione esterna dei refrattari provenienti da siviera e da forno fusorio. Ditta «F.A.R. Fonderie Acciaierie Rojale S.p.A.» via L. da Vinci, 11 - 33010 Reana del Rojale (Udine).

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 148 d'ordine del 3 luglio 2002 prot. n. 53411/2002 di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti per produzione di conglomerati cementizi attraverso l'utilizzo di scoria di acciaieria, sabbie esauste e sezione esterna dei refrattari provenienti da siviera e da forno fusorio. - Ditta «F.A.R. Fonderie Acciaierie Rojale S.p.A.» via L. Da Vinci, 11 - 33010 Reana del Rojale (Udine);

(omissis)

RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica dell'atto in oggetto, in quanto, per mero errore materiale, all'articolo 3, punto 3.2.1., viene indicato il quantitativo in tonnellate invece che in metricubi;

(omissis)

DELIBERA

Art. 1

di rettificare, per i motivi indicati in premessa, l'articolo 3, punto 3.2.1. del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 148 d'ordine del 3 luglio 2002 prot. n. 53411/2002, precisando che l'unità di misura corretta è «metricubi» e non «tonnellate».

(omissis)

IL VICEPRESIDENTE:
dott. Renato Carlantoni

Deliberazione della Giunta provinciale 14 novembre 2002, n. 310. Diniego all'approvazione del progetto Piano di riqualificazione territoriale delle cave «San Gottardo» e «Di là de Tor», ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, proposta dalle Ditte «NET» S.p.A. e «IFIM» S.r.l. di Udine.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTA la legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni, recante «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 recante «legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione»;

VISTA l'istanza prodotta dalla Ditta «NET» S.p.A. (d'ora in avanti NET), con sede in 33100 Udine, viale Duodo 3/E, partita I.V.A. 01933350306, concernente il Piano di riqualificazione territoriale delle cave «San Gottardo» e «Di là de Tor» (d'ora in avanti PRT) e, in particolare, di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti nella cava «Di là de Tor», ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni (istanza del 12 dicembre 2001 prot. 2284, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 100065/2001 del 13 dicembre 2001);

VISTA l'istanza prodotta dalla Ditta «IFIM» S.r.l. (d'ora in avanti IFIM), con sede in 33100 Udine, via Prefettura 13, partita I.V.A. 00550170302, concernente il Piano di riqualificazione territoriale delle cave «San Gottardo» e «Di là de Tor» e, in particolare, di Autorizzazione alla chiusura e ripristino finale della discarica di 1ª categoria «San Gottardo», integrante domanda di variante ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni (istanza del 12 dicembre 2001, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 100060/2001 del 13 dicembre 2001);

VISTA la nota di trasmissione delle suddette istanze, a firma congiunta di NET e IFIM, prodotta il 12 dicembre 2001, assunta al protocollo dell'Amministrazione provinciale in data 13 dicembre 2001 al n. 100068/ 2001, con cui venivano altresì trasmessi il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale concernenti il suddetto PRT, composti dagli elaborati progettuali di seguito indicati:

Progetto:

Tav. RO Relazione generale

Tav. R1 Indagine geologica

Tav. R2 Programma di garanzia di qualità

Tav. 1.2 Estratto P.C.S. del Parco del torrente Torre

Tav. 2.1.1 Corografia generale

Tav. 2.1.2 Collegamenti viari

Tav. 2.1.3 Estratto catastale

Tav. 2.1.4 Indicazione delle delimitazioni dei centri abitati secondo il decreto legislativo n. 285/ 1992

Tav. 2.2.1 Corografia di dettaglio - Stato di fatto

Tav. 2.2.2 Corografia di dettaglio - Progetto

Tav. 2.2.3 Corografia di dettaglio - Copertura

Tav. 2.2.4 Corografia di dettaglio - Ripristino

Tav. 2.3.1 Fasi realizzative dell'intervento - Stato di fatto e allestimento cella A

Tav. 2.3.2 Fasi realizzative dell'intervento - Allestimento celle B e C

Tav. 2.3.3 Fasi realizzative dell'intervento - Allestimento cella D e ripristino

Tav. 3.1.1 Area «San Gottardo» - Planimetria - Stato di fatto

Tav. 3.1.2 Area «San Gottardo» - Planimetria - Progetto

Tav. 3.1.3 Area «San Gottardo» - Planimetria - Copertura

Tav. 3.1.4 Area «San Gottardo» - Planimetria - Ripristino

Tav. 3.2.1 Area «San Gottardo» - Sezione 1, 2 - Stato di fatto e di progetto

Tav. 3.2.1 Area «San Gottardo» - Sezione 1, 3, 5, 6 - Stato di fatto e di progetto

Tav. 3.3.1 Area «San Gottardo» - Sezione tipo di bordo - Particolari costruttivi degli strati di copertura

Tav. 3.4 Area «San Gottardo» - Scarpata Sud - Muro in terra rinforzata

Tav. 4.1.1 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Stato di fatto

Tav. 4.1.2 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Progetto

Tav. 4.1.3 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Copertura

Tav. 4.1.4 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Ripristino

Tav. 4.1.5 Area «Di là de Tor» - Carta di monitoraggio della falda

Tav. 4.2.1 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Stato di fatto

Tav. 4.2.2 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Stato di fatto

Tav. 4.2.3 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Progetto e copertura

Tav. 4.2.4 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Progetto e copertura

Tav. 4.3.1 Area «Di là de Tor» - Rete di drenaggio del percolato - Particolari - Vasca di raccolta

Tav. 4.3.2 Area «Di là de Tor» - Sezione tipo di bordo - Particolari: strati di copertura, strati di parete

Tav. 4.4.1 Area «Di là de Tor» - Serbatoio percolato

Tav. 4.5 Area «Di là de Tor» - Eventuale rete di captazione del biogas

Studio di impatto ambientale:

Relazione

All. 1 Planimetria generale

All. 2 delibera della giunta comunale n. 581 del 21 agosto 2001

All. 3 Parere sulla compatibilità urbanistica e ambientale di una discarica in sinistra Torre, nella cava «Di là de Tor»

All. 4 Convenzione tra Comune di Udine, Net S.p.A. e IFIM S.r.l. del 31 agosto 2001

All. 5 delibera della Giunta Regionale n. 1366 del 27 marzo 1995

All. 6 Delimitazione dei centri abitati dei Comuni di Udine e Remanzacco. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All. 7 Limiti previsti dall'articolo 19 delle norme tecniche del P.R.G.R. - Rifiuti urbani

All. 8 Estratto del P.R.G.C. del Comune di Remanzacco

All. 9 Estratto del P.R.G.C. del Comune di Udine

All. 10 Relazione tecnica indagini idrogeologiche

All. 11 Studio idraulico ing. Roberto Foramitti

All. 12 Matrice di correlazione - Alternativa A

All. 13 Matrice di correlazione - Alternativa B

All. 14 Matrice di correlazione - Alternativa C

All. 15 Matrice di correlazione - Alternativa «0»

All. 16 Misure di attenuazione e compensazione - Distribuzione della piantumazione

All. 17 Piano di monitoraggio di falda e gestione preventiva delle emergenze idriche - Area di interesse dei piezometri

All. 18 Cronoprogramma

All. 19 Programma di impiego delle risorse umane

Riassunto non tecnico;

VISTE, altresì, le dichiarazioni del possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti allegate alle suddette istanze;

RILEVATO che il PRT, come specificato da NET e IFIM nella suddetta nota 12 dicembre 2001 assunta al protocollo provinciale n. 100068/2001, «prevede la chiusura definitiva della discarica di «San Gottardo» e il riempimento della adiacente ex-cava con un conseguente rimodellamento dei versanti e il ripristino dell'intera area a prato stabile. Il ritombamento della cava suddetta» è previsto «per mezzo di materiali inerti da scavo prelevati dalla cava di prestito «Di là de Tor» la quale, al fine di ripristinare il piano di campagna,» serve «principalmente come discarica di sovvalli (scarti di lavorazione dell'impianto) a servizio dell'impianto di selezione e trattamento del Comune di Udine di via Gonars»;

RICORDATO che con determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 1238/2001 del 28 dicembre 2001, prot. n. 103076/2001, fu prorogata alla IFIM, sino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione alla gestione della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Udine, località San Gottardo (la discarica in questione insiste sui terreni catastalmente individuati al foglio 18, mappali 50, 78 e 109, e foglio 27, mappali 138, 231, 232, 233, 234, 411, 153, 406);

RILEVATO che con nota del 20 febbraio 2002 prot. n. 16489/2002/UOC40722/cz l'Amministrazione provinciale comunicava ai proponenti e agli Enti interessati l'avvio del procedimento amministrativo di che trattasi, avvenuto il 20 febbraio 2002, in base alla procedura dettata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres.;

RILEVATO altresì che precedentemente all'avvio del procedimento la Provincia di Udine aveva richiesto chiarimenti al Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti e al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente, in ordine alla legittimità del procedimento autorizzativo riguardante il PRT, da condurre in base alle regole dettate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres., con particolare riferimento alla competenza autorizzativa inerente l'attività estrattiva prevista nel PRT (nota del 29 gennaio 2002 prot. n. 7177/2002/UOC40722/cz);

RICHIAMATA la successiva corrispondenza intercorsa e, in particolare, la nota della Direzione regionale dell'ambiente prot. n. AMB/18523/UD/CAV/109 del 19 luglio 2002, registrata al prot. n. 60264 del 24 luglio 2002, a riscontro del quesito formulato dalla Provincia di Udine il 29 gennaio 2002 innanzi indicato, che, tra l'altro, escludeva dalla partecipazione al procedimento condotto in base al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. il Servizio geologico, poiché non prevista dallo stesso decreto presidenziale (corrispondenza di cui alle seguenti note: nota a firma congiunta di NET e IFIM del 13 febbraio 2002 e del 14 febbraio 2002; Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti 18 febbraio 2002 prot. AMB/4454-UD/ESR/ 34; Provincia di Udine 26 febbraio 2002 prot. n. 17853/ 2002/UOC40722/cz; Provincia di Udine 25 marzo 2002 prot. 25550/2002/UOC40722/cz; nota sottoscritta da NET e IFIM del 10 aprile 2002; Provincia di Udine 15 aprile 2002 prot. 31978/2002/UOC40722/af; Provincia di Udine 29 aprile 2002 prot. 35642/2002/ UOC40722/af; Provincia di Udine 18 luglio 2002 prot. 58501/2002/UOC40722/cz; Direzione regionale dell'ambiente 1 agosto 2002 prot. AMB/19619-UD/ESR/34; Provincia di Udine 14 agosto 2002 prot. 65301/2002/ UOC40722/rp; Provincia di Udine 22 agosto 2002 prot. 66671/2002/UOC40722/rp);

PRECISATO inoltre che la suddetta nota della Direzione regionale dell'Ambiente del 19 luglio 2002 indicava anche che l'espletamento della procedura autorizzativa per l'attività estrattiva, da esercitare presso la cava «Di là de Tor», non fosse necessaria qualora il soggetto richiedente fosse Ente pubblico, senza peraltro specificare la natura del richiedente nel caso concreto, e ciò in base al combinato disposto degli articoli 12bis legge regionale 25/1992, 27 legge regionale 22/ 1996 e 5 legge regionale 13/1998;

RILEVATO che la Provincia di Udine, con successiva nota del 22 agosto 2002, riteneva di poter ravvisare la natura soggetto privato nel soggetto richiedente e, come tale, assoggettato alla richiesta di autorizzazione per l'attività estrattiva chiedendo altresì «conseguenti indicazioni sul seguito della procedura di competenza» della stessa Amministrazione provinciale (nota prot. 66671/2002/UOC40722/rp, indirizzata alla Direzione regionale dell'ambiente);

VISTE le osservazioni e le richieste di integrazioni pervenute all'Amministrazione provinciale in qualità di «Sportello unico»:

- note del Comitato Spontaneo del Torre del 25 febbraio 2002 e 6 marzo 2002, pervenute alla Provincia di Udine rispettivamente il 5 marzo 2002, prot. n. 20248/2002, e il 7 marzo 2002 prot. n. 21270/2002;
- nota del Comune di Pradamano del 21 marzo 2002, registrata al protocollo della Provincia di Udine il 22 marzo 2002 prot. 25357/2002, di trasmissione di copia della deliberazione del Consiglio comunale di Pradamano n. 12 dell'1 marzo 2002, avente ad oggetto Approvazione ordine del giorno contro la realizzazione della discarica «Di là de Tor»;
- nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» del 2 aprile 2002 prot. n. 23604/DD4, registrata al prot. n. 30314/2002 dell'8 aprile 2002 (anticipata via fax il 2 aprile 2002, assunto al prot. n. 27960/2002);
- Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti del 9 aprile 2002 prot. AMB/9313-UD/ESR/ 34, registrata al prot. n. 31572/2002 del 12 aprile 2002, con cui si chiedevano integrazioni;
- Richiesta formulata dalla Provincia di Udine il 30 aprile 2002 prot. 36040/2002/UOC40722/af di richiesta di integrazioni;
- Osservazioni delle Amministrazioni comunali di Povoletto, Remanzacco, Reana del Rojale e Pradamano del 27 maggio 2002 prot. n. 6237, pervenute all'Amministrazione provinciale il 24 giugno 2002 prot. n. 51525/2002;
- Osservazioni del Comitato Spontaneo del Torre del 3 luglio 2002, registrate al protocollo della Provincia di Udine il 10 luglio 2002 al n. 56815/2002;
- Nota del Comitato Spontaneo del Torre dell'8 agosto 2002, pervenuta all'Amministrazione provinciale il 14 agosto 2002 prot. n. 65494/2002;
- Nota del Comitato Spontaneo del Torre del 20 agosto 2002, pervenuta all'Amministrazione provinciale in data 28 agosto 2002 prot. n. 67867/2002;

DATO ATTO che l'Amministrazione provinciale provvedeva ad inviare a NET e IFIM e, per conoscenza, agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, le richieste di integrazioni pervenute ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. e precisato che ciò avveniva con le seguenti note:

- prot. 28939/2002/UOC40722/cz del 5 aprile 2002 con cui veniva trasmessa la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» del 2 aprile 2002;
- prot. n. 32846/2002/UOC40722/cz del 17 aprile 2002 con cui veniva trasmessa la nota del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti del 9 aprile 2002;
- prot. 65953/2002/UOC40722/cz del 20 agosto 2002 con cui, tra l'altro, si trasmettevano al solo Servizio per la valutazione di impatto ambientale copie di osservazioni e comunicazioni pervenute alla Provincia di Udine;

RILEVATO inoltre che con nota del 22 marzo 2002 prot. AMB/7888/VIA/134, inviata per conoscenza alla

Provincia di Udine, il Servizio per la valutazione di impatto ambientale, previa sintetica illustrazione degli interventi previsti nel PRT, chiedeva chiarimenti all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione sulle «azioni ammissibili che possono essere attuate - in funzione delle diverse classi di pericolosità - nell'ambito delle «aree pericolose» che nel tratto interessato riguardano il torrente Torre» (nota assunta al prot. n. 26924/2002 del 27 marzo 2002);

VISTA la nota dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali prot. APF/813/1350 del 5 marzo 2002, assunta al protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Udine al numero 21544/2002 del 7 marzo 2002, con cui si evidenziavano i punti di contrasto tra le previsioni progettuali contenute nel PRT con la normativa di attuazione del Progetto di parco comunale (la nota stessa indicava come gli interventi previsti dal PRT ricadessero all'interno del Parco comunale del Torrente Torre); precisato inoltre che tale nota indicava anche che «eventuali modifiche al progetto di parco comunale (avente valore di variante al PRGC) devono essere approvate con la medesima procedura con la quale questo è stato adottato ed approvato, in ragione della specialità della legge regionale n. 42/1996»;

PRECISATO che la suddetta nota dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali veniva trasmessa, a cura dell'Amministrazione provinciale, ai proponenti e agli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo (nota prot. 25205/2002/UOC40722/cz del 22 marzo 2002);

RICHIAMATA la nota di NET e IFIM in risposta ai rilievi formulati dall'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali, con cui le Ditte precisavano che a seguito di un incontro con l'Azienda regionale era stato appurato come il PRT in questione non ricadesse nelle aree protette ai sensi della legge regionale n. 42/1996 (ovvero i parchi regionali e le aree protette) e che pertanto la stessa Azienda non fosse Ente coinvolto nel procedimento autorizzativo di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. (nota del 5 aprile 2002, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 29936 dell'8 aprile 2002);

RILEVATO che nella medesima nota i proponenti indicavano come le modifiche al Piano del Parco comunale del Torre fossero superabili dalle eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione provinciale, al termine della procedura di valutazione del PRT, costituenti, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, come sancito dall'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997;

RICORDATO che l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ribadiva di non aver titolo alla partecipazione al procedimento concernente il PRT in questione, come da nota del 24 aprile 2002 prot. APF/8.8/2429;

VISTE le integrazioni elaborate da NET e IFIM, con nota del 14 giugno 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale di Udine al numero 50513/2002 del 18 giugno 2002, e la successiva trasmissione delle suddette integrazioni, da parte della Provincia di Udine quale «Sportello unico», agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo ex decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres., avvenuta con nota prot. 52357/2002/UOC40722/cz del 26 giugno 2002 e dato atto che le suddette integrazioni comprendono i seguenti elaborati:

Integrazioni documentali:

All.I/1 Copia delle richieste (articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres.)

All. I/2 Nota 5 aprile 2002

All. I/3 Riferimenti legislativi relativi alle attività estrattive

All. I/4 Allegato al commento al quesito 3.3. dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Dipartimento di prevenzione

All. I/5 Valutazione della dispersione delle sostanze odorose e del rumore prodotto dalla discarica «Di là de Tor» da parte della società Maind S.r.l. di Milano

All. I/6 1ª Relazione integrativa allo studio idraulico (allegato n. 11 dello SIA del PRT) da parte dell'ing. Roberto Foramitti

All. I/7 Ricorsi al TAR Friuli-Venezia Giulia da parte della Net S.p.A. e della Ifim S.r.l.

All. I/8 Carteggio tra Net S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

All. I/9 Alternativa C:

Allegati:

Relazione: Alternativa C

Matrice di correlazione - Alternativa C (Allegato 14 bis)

Tavole:

3.1.2 Area «San Gottardo» - Planimteria - Progetto - Intervento C

3.1.3 Area «San Gottardo» - Planimetria - Copertura - Intervento C

3.1.4 Area «San Gottardo» - Planimetria - Ripristino - Intervento C

3.2.1 Area «San Gottardo» - Sezioni trasversali 1, 2 - Intervento C

3.2.2 Area «San Gottardo» - Sezioni trasversali 3, 4, 5, 6 - Intervento C

3.2.3 Area «San Gottardo» - Schemi di inserimento ambientale - Intervento C

4.1.2 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Progetto - Intervento C

4.2.3 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Intervento C

4.2.4 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Intervento C

4.2.5 Area «Di là de Tor» - Schemi di inserimento ambientale - Intervento C

All. I/10 2ª Relazione integrativa allo studio idraulico (allegato n. 11 dello SIA del PRT) da parte dell'ing. Roberto Foramitti

All. I/11 Allegato al commento al quesito 5.8 della Provincia di Udine - Servizio di tutela ambientale

All. I/12 Valutazione economica complessiva del PRT

All. I/13 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; 94

All. I/14 Estratto delle Istruzioni operative del sistema di qualità della Ifim S.r.l.

All. I/15 Fasi del recupero ambientale

All. I/16 decreti autorizzativi: 5 IND del 30 gennaio 1985 e 22 IND 42 del 15 febbraio 1985

All. I/17 Elaborato 3.4.1

Tavole:

Tav. 2.1.2.1 Collegamenti viari - Indicazione del guado esistente

Tav. 2.1.5 Corografia di individuazione dei vigneti con estensione maggiore di 0,5 ha

Tav. 3.1.2 Area «San Gottardo» - Planimetria - Progetto

Tav. 3.1.4 Area «San Gottardo» - Planimetria - Ripristino

Tav. 3.2.1 Area «San Gottardo» - Sezioni trasversali 1, 2 - Stato di fatto e di progetto

Tav. 3.2.3 Area «San Gottardo» - Schemi di inserimento ambientale

Tav. 3.3.2 Area «San Gottardo» - Sistema integrativo di captazione del biogas

Tav. 4.1.2 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Progetto

Tav. 4.1.3 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Copertura

Tav. 4.1.4 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Ripristino

Tav. 4.1.6 Area «Di là de Tor» - Individuazione punti di monitoraggio dei cedimenti

Tav. 4.2.3 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Progetto e copertura

Tav. 4.2.4 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Progetto e copertura

Tav. 4.2.5 Area «Di là de Tor» - Schemi di inserimento ambientale

Tav. 4.6 Area «Di là de Tor» - Impianti

ACQUISITO il parere del Comune di Udine, trasmesso con nota prot. n. 64/42040 P.G. dell'11 aprile 2002, registrato al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 32246/2002 del 12 aprile 2002, espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 235 del 9 aprile 2002 che emanava parere favorevole per l'attuazione del PRT (deliberazione allegata in copia alla suddetta nota unitamente al «Parere del Comune di Udine», costituente allegato alla suddetta deliberazione giuntale);

ACQUISITO altresì il parere, sfavorevole, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» prot. n. 57461/DD4 del 22 agosto 2002 (registrato al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 66895/2002 del 23 agosto 2002 e ritrasmesso con nota del 26 agosto 2002 prot. n. 57969/B213, registrata al protocollo della Provincia di Udine del 26 agosto 2002 n. 67446/2002);

VISTA la lettera dell'Amministrazione Provinciale di Udine prot. n. 62930/2002 del 6 agosto 2002 di convocazione della Conferenza tecnica per il giorno 28 agosto 2002, ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale n. 01/Pres/1998 e precisato che con successiva nota del 26 agosto 2002 prot. 67404/2002/rp la suddetta conferenza veniva annullata dato che erano pervenute le dichiarazioni di impossibilità a partecipare alla suddetta conferenza da parte di n. 6 componenti, causanti la mancanza del numero legale necessario per la convocazione della Conferenza tecnica;

RILEVATO che con nota del 12 agosto 2002 le ditte NET e IFIM inviavano alla Provincia di Udine e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento ex decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. note esplicative relative al rispetto dei limiti di distanza posti dall'articolo 50 «Divieti» della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 e dall'articolo 19 «Distanze minime dai centri abitati e dalle case isolate» delle Norme di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, nonché la simulazione dei potenziali utilizzi della cava «San Gottardo» (nota assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 65182/2002 del 13 agosto 2002);

RICORDATO che l'Amministrazione provinciale sollecitava le valutazioni di competenza dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione già richieste dal Servizio di valutazione di impatto ambientale del 22 marzo 2002

(suindicata), a mezzo nota prot. 66361/2002/UOC40722/cz del 21 agosto 2002;

RICHIAMATA la risposta della suddetta Autorità di Bacino con cui la stessa comunicava che non era stato ancora adottato il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» e che pertanto «non sono in vigore le relative misure di salvaguardia, anche a carattere temporaneo, che individuino le azioni ammissibili nelle diverse classi di pericolosità» e che comunque le cave «San Gottardo» e «Di là de Tor» «rientrano in parte nell'area intrarginale, di massima rilevanza idraulica e geomorfologica, per cui ogni iniziativa in tale ambito dovrà essere sottoposta al preventivo e vincolante parere dell'autorità idraulica competente» (nota del 26 agosto 2002 prot. n. 1960/B.1.5.2, assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 68805/2002 del 2 settembre 2002);

RILEVATO che il 10 settembre 2002 si riuniva la Conferenza tecnica, come da nota di convocazione prot. 67738/2002 del 28 agosto 2002, per la valutazione generale del PRT e, in particolare, della parte progettuale inerente le discariche «S. Gottardo» e «Di là de Tor», in quanto di stretta competenza della Conferenza tecnica ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres.;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza tecnica del 10 settembre 2002, prot. n. 85516/2002 dell'8 novembre 2002, - di diniego di approvazione del progetto proposto (n. 1 voto favorevole e n. 13 voti contrari) «poiché», come recita testualmente il suddetto parere, dalla complessiva valutazione del progetto proposto è emerso il contrasto dello stesso con la normativa del settore ambientale ed elementi di criticità tali da poter compromettere la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché l'inadeguatezza delle soluzioni proposte rispetto al fine di riqualificazione territoriale - e ambientale - che si era proposto. Le carenze progettuali non sarebbero state superabili nemmeno introducendo delle prescrizioni «correttive» poiché queste ultime avrebbero modificato in modo così rilevante la proposta formulata da configurare una nuova e diversa ipotesi progettuale.

Si riportano di seguito le motivazioni di diniego:

1. Il «Piano di riqualificazione territoriale» (di seguito PRT per brevità) è in contrasto con l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che consente di «smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B» (e ciò dal 1° gennaio 2000, termine successivamente prorogato e, da ultimo, al 22 agosto 2002, per effetto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2001, n. 286, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 335).
E' altresì in contrasto con quanto stabilito dal 1° comma dell'articolo 15 delle Norme di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 044/Pres. del 19 febbraio 2001 (di seguito PRGR per brevità), secondo il quale possono essere autorizzate la costruzione e la gestione soltanto di discariche a servizio degli impianti tecnologici di bacino, che quindi come tali siano normalmente destinate al conferimento dei soli sovvalli di detti impianti.
Tra le principali ipotesi progettuali, il PRT assume infatti il conferimento, oltre che degli scarti in uscita dall'impianto di trattamento di Udine della NET S.p.A., anche di una quota significativa di rifiuti urbani tal quali (v. pag. 90 dello «Studio d'impatto ambientale») prodotti sul territorio provinciale, violando quindi il generale divieto posto in tal senso da entrambe le normative precedentemente citate.

2. Il PRT è in contrasto con l'articolo 15, comma 1, delle Norme di Attuazione del PRGR, secondo il quale la costruzione e la gestione di discariche (a servizio degli impianti tecnologici di bacino) possono essere autorizzate fino ad un limite massimo di volumetria corrispondente a sei volte quello degli scarti prodotti annualmente dagli impianti tecnologici di bacino. Detto limite deve intendersi comprensivo delle volumetrie ancora a disposizione nelle discariche già autorizzate nel bacino stesso.
In merito infatti ai valori rispetto ai quali applicare la suddetta norma di legge, i dati prodotti in sede di Conferenza tecnica indicano nell'ordine dei 700.000 mc il volume corrispondente a 6 volte gli scarti annuali prodotti dagli impianti tecnologici di bacino, e rispettivamente dei 350.000 mc le volumetrie a disposizione oggi nel medesimo bacino.
Ne deriva che la differenza tra questi due dati, corrispondente al limite autorizzativo stabilito dalla norma regionale in questione, è stimabile nell'ordine dei 350.000 mc, ben inferiore quindi alle previsioni progettuali. Difatti il volume utile di progetto, previsto dal PRT per la sola costruzione della nuova discarica «Di là de Tor», è di 630.000 mc (alternativa progettuale C).

3. L'area della discarica di S. Gottardo è stata ricompresa nella fascia definita come «ambito fluviale» dalla competente Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione negli atti tecnici propedeutici alla redazione del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi della legge 365/2000 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali»).
E' di tutta evidenza come detta localizzazione, in area a potenziale rischio idraulico, presenta delle criticità tali da rendervi inammissibile un ulteriore significativo apporto di rifiuti, quale quello previsto dal PRT.

4. Il nuovo impianto di discarica previsto dal PRT in sinistra Torre si trova a 950 m dalla località Beivars in Comune di Udine ed a 550 m dalla zona artigianale in Comune di Remanzacco, e quindi non rispetta il limite di distanza dei 1000 m dai centri abitati stabilito dal 1° comma dell'articolo 19 delle Norme di attuazione del già citato PRGR.
Considerando che per gli impianti di discarica gli impatti maggiormente significativi in relazione alla vicinanza alle zone abitate sono necessariamente quelli connessi al rumore ed alla qualità dell'aria, intesa quest'ultima sia in termini di odori che di sostanze emesse in atmosfera, si deve evidenziare quanto espresso in merito nel parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 prot. n. 57461/DD4 del 22 agosto 2002, e cioè che:

- la metodologia di calcolo proposta dal PRT per la simulazione degli impatti suddetti si debba giudicare carente (poiché non considera l'effetto sinergico delle varie sostanze valutate a tal scopo, e fra queste ne trascura diverse ritenute significative) e non completamente attendibile (poiché non sovrappone a quelli connessi alla nuova discarica gli effetti indotti dall'esistente impianto di San Gottardo, né considera il contributo dei RSU tal quali, previsti in progetto in quota significativa in entrambi gli impianti);
- pur con tali presupposti, gli impatti, sia a livello di soglia olfattiva che in termini di concentrazioni di sostanze pericolose emesse in atmosfera, sono comunque significativi rispetto ai centri abitati limitrofi.

In relazione alla particolare localizzazione degli interventi proposti dal PRT, le riserve espresse dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari non si possono ritenere superabili dal progetto in esame, che quindi non offre sufficienti garanzie ai fini della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.
Ne deriva che non sussistono nemmeno le condizioni progettuali per cui - in base alla facoltà stabilita dal 2° comma dell'articolo 19 delle Norme di attuazione del PRGR - possa esser adeguatamente motivata la concessione della deroga alla prevista distanza minima di 1000 metri dai centri abitati.
Si evidenzia altresì come gli impatti connessi alla qualità dell'aria divengano ancor più significativi in relazione ad insediamenti abitativi e zone produttive posti nelle immediate vicinanze degli impianti previsti dal PRT, pur non violando, in tal caso, il limite di distanza dei 1000 m dai centri abitati posto dalla disposizione regionale citata (articolo 19).
Difatti l'impianto di discarica di S. Gottardo, di cui si prevede l'ampliamento nel PRT, è posto a 300 dal centro abitato di Udine, mentre l'impianto di discarica previsto in sinistra Torre è posto a 150 m dalla zona industriale di Grions, in Comune di Povoletto (considerata centro abitato in virtù della deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 18 dicembre 2001, poi revocata con successivo provvedimento giuntale n. 203 del 23 luglio 2002).
Le emissioni prodotte dagli impianti, a livello di soglia olfattiva e in termini di concentrazioni di sostanze pericolose emesse in atmosfera, presentano aspetti di particolare criticità valutandone le potenziali conseguenze negative in relazione alla prossimità di zone abitate e di insediamenti destinati ad attività produttive, sede di lavoro quotidiano per diverse decine di addetti.

5. La nuova discarica «di là de Tor» prevista dal PRT dista meno di 150 metri dall'argine maestro del Torre (continuo ed integro in riva sinistra fino in prossimità dell'impianto), in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 50 della legge regionale 16/2002, che entro tale limite vieta espressamente la costruzione di impianti di smaltimento rifiuti.

6. L'area interessata dagli interventi previsti dal PRT è particolarmente critica dal punto di vista dell'assetto idraulico del torrente Torre, come segnalato anche dalla stessa Autorità di Bacino con nota prot. 1960/B.1.5.2 del 26 agosto 2002.
La realizzazione, in particolare, di una nuova infrastruttura di discarica per RSU anche in sinistra idrografica, di fronte ad un analogo impianto già presente sulla riva opposta, creerebbe una strettoia artificiale permanente di soli 500 metri di larghezza idraulicamente utile per la fascia intrarginale andando a costituire, di fatto, un vincolo morfologico definitivo molto rilevante, e come tale non accettabile per un corso d'acqua storicamente soggetto a significativi fenomeni di erosione ed esondazione.

7. Gli interventi progettualmente previsti dal PRT per la riqualificazione generale dell'area non si possono ritenere nella loro globalità sufficientemente qualificanti ai fini della rivalutazione paesaggistica di un'area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, oltretutto destinata a parco urbano a ridosso della città di Udine, come peraltro evidenziato sia nella nota prot. APF/8 1.3/1350 del 5 marzo 2002 dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali sia nel parere del 4 aprile 2002 del Servizio verde pubblico del Comune di Udine.
Tale carenza è evidenziata anche dallo stesso parere dell'Amministrazione comunale di Udine (allegato alla delibera giuntale n. 235 del 9 aprile 2002), che rileva la mancanza di definizione e programmazione di quelle opere collaterali agli interventi oggetto del PRT che garantiscano la contestuale attuabilità del Parco del Torre.
Il PRT, quindi, non solo deroga significativamente alle disposizioni previste dallo strumento urbanistico del Parco del Torre ma non offre nemmeno soluzioni qualitativamente soddisfacenti per la rivalutazione paesaggistica dell'area. Tale rilievo è ancor più negativo in considerazione dell'obiettivo di riqualificazione territoriale cui dovrebbe tendere il PRT proposto;

DATO ATTO inoltre del parere favorevole, espresso dal Sindaco del Comune di Udine, che si riporta: «esprime parere favorevole, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta comunale, pur prendendo atto che il progetto in esame dovrebbe esser rivisto con l'adeguamento sia alle minori esigenze volumetriche stabilite dall'articolo 15 del Piano regionale gestione RSU che alle distanze imposte dalla legge regionale 16/2002, nonché con l'eliminazione dell'ampliamento della discarica di S. Gottardo, come emerso nel corso della discussione in Conferenza»;

RICHIAMATO l'articolo 5 commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o di diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica;

RITENUTO pertanto, in base alle motivazioni di diniego espresse a seguito della valutazione del progetto proposto da parte della Conferenza tecnica, e riportate nel parere innanzi indicato, di non approvare il PRT proposto da NET e IFIM e, conseguentemente, di non autorizzarne la realizzazione dei lavori e l'esercizio;

DATO ATTO infine che resta fermo l'obbligo per la IFIM di provvedere alle «opere di messa in sicurezza del fronte meridionale della cava «San Gottardo», al confine della discarica» «San Gottardo», come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1366 del 27 marzo 1995 (articolo 4), per il quale la IFIM si rapporterà ai competenti organi;

RISCONTRATO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

A VOTI unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di non approvare, per i motivi citati in premessa e riportati al successivo punto 2), ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il Piano di riqualificazione territoriale della cave «San Gottardo» e «Di là de Tor» e, in particolare, della parte progettuale inerente le discariche «S. Gottardo» e «Di là de Tor» proposto dalla Ditta «NET» S.p.A. (d'ora in avanti NET), con sede in 33100 Udine, viale Duodo 3/E, partita I.V.A. 01933350306 e dalla Ditta «IFIM» S.r.l. (d'ora in avanti IFIM), con sede in 33100 Udine, via Prefettura 13, partita I.V.A. 00550170302, proposto a mezzo nota a firma congiunta di NET e IFIM, prodotta il 12 dicembre 2001 ed assunta al protocollo dell'Amministrazione provinciale il 13 dicembre 2001 al n. 100068/2001 (contenente, in allegato, le rispettive istanze di NET del 12 dicembre 2001, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 100065/2001 del 13 dicembre 2001, di richiesta di «Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti nella cava «Di là de Tor», ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997», e di IFIM del 12 dicembre 2001, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 100060/2001 del 13 dicembre 2001 di «Autorizzazione alla chiusura e ripristino finale della discarica di 1ª categoria «San Gottardo», integrante domanda di variante ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni).

La documentazione di progetto è costituita dai seguenti elaborati, allegati alla domanda iniziale e alle successive integrazioni prodotte con nota di NET e IFIM del 14 giugno 2002, assunta al protocollo della Provincia di Udine il 18 giugno 2002 prot. 50513/2002:

Progetto:

Tav. RO Relazione generale

Tav. R1 Indagine geologica

Tav. R2 Programma di garanzia di qualità

Tav. 1.2 Estratto P.C.S. del Parco del torrente Torre

Tav. 2.1.1 Corografia generale

Tav. 2.1.2 Collegamenti viari

Tav. 2.1.3 Estratto catastale

Tav. 2.1.4 Indicazione delle delimitazioni dei centri abitati secondo il decreto legislativo n. 285/1992

Tav. 2.2.1 Corografia di dettaglio - Stato di fatto

Tav. 2.2.2 Corografia di dettaglio - Progetto

Tav. 2.2.3 Corografia di dettaglio - Copertura

Tav. 2.2.4 Corografia di dettaglio - Ripristino

Tav. 2.3.1 Fasi realizzative dell'intervento - Stato di fatto e allestimento cella A

Tav. 2.3.2 Fasi realizzative dell'intervento - Allestimento celle B e C

Tav. 2.3.3 Fasi realizzative dell'intervento - Allestimento cella D e ripristino

Tav. 3.1.1 Area «San Gottardo» - Planimetria - Stato di fatto

Tav. 3.1.2 Area «San Gottardo» - Planimetria - Progetto

Tav. 3.1.3 Area «San Gottardo» - Planimetria - Copertura

Tav. 3.1.4 Area «San Gottardo» - Planimetria - Ripristino

Tav. 3.2.1 Area «San Gottardo» - Sezione 1, 2 - Stato di fatto e di progetto

Tav. 3.2.1 Area «San Gottardo» - Sezione 1, 3, 5, 6 - Stato di fatto e di progetto

Tav. 3.3.1 Area «San Gottardo» - Sezione tipo di bordo - Particolari costruttivi degli strati di copertura

Tav. 3.4 Area «San Gottardo» - Scarpata Sud - Muro in terra rinforzata

Tav. 4.1.1 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Stato di fatto

Tav. 4.1.2 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Progetto

Tav. 4.1.3 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Copertura

Tav. 4.1.4 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Ripristino

Tav. 4.1.5 Area «Di là de Tor» - Carta di monitoraggio della falda

Tav. 4.2.1 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Stato di fatto

Tav. 4.2.2 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Stato di fatto

Tav. 4.2.3 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Progetto e copertura

Tav. 4.2.4 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Progetto e copertura

Tav. 4.3.1 Area «Di là de Tor» - Rete di drenaggio del percolato - Particolari - Vasca di raccolta

Tav. 4.3.2 Area «Di là de Tor» - Sezione tipo di bordo - Particolari: strati di copertura, strati di parete

Tav. 4.4.1 Area «Di là de Tor» - Serbatoio percolato

Tav. 4.5 Area «Di là de Tor» - Eventuale rete di captazione del biogas

Studio di impatto ambientale:

Relazione

All. 1 Planimetria generale

All. 2 delibera della Giunta comunale n. 581 del 21 agosto 2001

All. 3 Parere sulla compatibilità urbanistica e ambientale di una discarica in sinistra Torre, nella cava «Di là de Tor»

All. 4 Convenzione tra Comune di Udine, Net S.p.A. e IFIM S.r.l. del 31 agosto 2001

All. 5 delibera della Giunta regionale n. 1366 del 27 marzo 1995

All. 6 Delimitazione dei centri abitati dei Comuni di Udine e Remanzacco. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All. 7 Limiti previsti dall'articolo 19 delle norme tecniche del P.R.G.R. - Rifiuti urbani

All. 8 Estratto del P.R.G.C. del Comune di Remanzacco

All. 9 Estratto del P.R.G.C. del Comune di Udine

All. 10 Relazione tecnica indagini idrogeologiche

All. 11 Studio idraulico ing. Roberto Foramitti

All. 12 Matrice di correlazione - Alternativa A

All. 13 Matrice di correlazione - Alternativa B

All. 14 Matrice di correlazione - Alternativa C

All. 15 Matrice di correlazione - Alternativa «0»

All. 16 Misure di attenuazione e compensazione - Distribuzione della piantumazione

All. 17 Piano di monitoraggio di falda e gestione preventiva delle emergenze idriche - Area di interesse dei piezometri

All. 18 Cronoprogramma

All. 19 Programma di impiego delle risorse umane

Riassunto non tecnico

Integrazioni documentali:

All.I/1 Copia delle richieste (articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres.)

All. I/2 Nota 5 aprile 2002

All. I/3 Riferimenti legislativi relativi alle attività estrattive

All. I/4 Allegato al commento al quesito 3.3. dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Dipartimento di prevenzione

All. I/5 Valutazione della dispersione delle sostanze odorose e del rumore prodotto dalla discarica «Di là de Tor» da parte della società Maind S.r.l. di Milano

All. I/6 1ª Relazione integrativa allo studio idraulico (allegato n. 11 dello SIA del PRT) da parte dell'ing. Roberto Foramitti

All. I/7 Ricorsi al TAR Friuli-Venezia Giulia da parte della Net S.p.A. e della Ifim S.r.l.

All. I/8 Carteggio tra Net S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

All. I/9 Alternativa C:

Allegati:

Relazione: Alternativa C

Matrice di correlazione - Alternativa C (Allegato 14 bis)

Tavole:

3.1.5 Area «San Gottardo» - Planimteria - Progetto - Intervento C

3.1.6 Area «San Gottardo» - Planimetria - Copertura - Intervento C

3.1.7 Area «San Gottardo» - Planimetria - Ripristino - Intervento C

3.2.4 Area «San Gottardo» - Sezioni trasversali 1, 2 - Intervento C

3.2.5 Area «San Gottardo» - Sezioni trasversali 3, 4, 5, 6 - Intervento C

3.2.6 Area «San Gottardo» - Schemi di inserimento ambientale - Intervento C

4.1.3 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Progetto - Intervento C

4.2.6 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Intervento C

4.2.7 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Intervento C

4.2.8 Area «Di là de Tor» - Schemi di inserimento ambientale - Intervento C

All. I/10 2ª Relazione integrativa allo studio idraulico (allegato n. 11 dello SIA del PRT) da parte dell'ing. Roberto Foramitti

All. I/11 Allegato al commento al quesito 5.8 della Provincia di Udine - Servizio di tutela ambientale

All. I/12 Valutazione economica complessiva del PRT

All. I/13 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; 94

All. I/14 Estratto delle istruzioni operative del sistema di qualità della Ifim S.r.l.

All. I/15 Fasi del recupero ambientale

All. I/16 decreti autorizzativi: 5 IND del 30 gennaio 1985 e 22 IND 42 del 15 febbraio 1985

All. I/17 Elaborato 3.4.1

Tavole:

Tav. 2.1.2.1 Collegamenti viari - Indicazione del guado esistente

Tav. 2.1.5 Corografia di individuazione dei vigneti con estensione maggiore di 0,5 ha

Tav. 3.1.2 Area «San Gottardo» - Planimetria - Progetto

Tav. 3.1.4 Area «San Gottardo» - Planimetria - Ripristino

Tav. 3.2.1 Area «San Gottardo» - Sezioni trasversali 1, 2 - Stato di fatto e di progetto

Tav. 3.2.3 Area «San Gottardo» - Schemi di inserimento ambientale

Tav. 3.3.2 Area «San Gottardo» - Sistema integrativo di captazione del biogas

Tav. 4.1.2 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Progetto

Tav. 4.1.3 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Copertura

Tav. 4.1.4 Area «Di là de Tor» - Planimetria - Ripristino

Tav. 4.1.6 Area «Di là de Tor» - Individuazione punti di monitoraggio dei cedimenti

Tav. 4.2.3 Area «Di là de Tor» - Sezioni 1, 2, 3 - Progetto e copertura

Tav. 4.2.4 Area «Di là de Tor» - Sezioni 4, 5, 6 - Progetto e copertura

Tav. 4.2.5 Area «Di là de Tor» - Schemi di inserimento ambientale

Tav. 4.6 Area «Di là de Tor» - Impianti

2. Di precisare che, in base al parere espresso dalla Conferenza tecnica del 10 settembre 2002, prot. n. 85516/2002 dell'8 novembre 2002, il «Piano di riqualificazione territoriale della cave «San Gottardo» e «Di là de Tor» non è approvato «poiché», come emerge dal suddetto parere, dalla complessiva valutazione del progetto proposto è emerso il contrasto dello stesso con la normativa del settore ambientale ed elementi di criticità tali da poter compromettere la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché l'inadeguatezza delle soluzioni proposte rispetto al fine di riqualificazione territoriale - e ambientale - che si era proposto. Le carenze progettuali non sarebbero state superabili nemmeno introducendo delle prescrizioni «correttive» poiché queste ultime avrebbero modificato in modo così rilevante la proposta formulata da configurare una nuova e diversa ipotesi progettuale» ed inoltre per i seguenti specifici motivi di diniego:

1. «Il «Piano di riqualificazione territoriale» (di seguito PRT per brevità) è in contrasto con l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che consente di «smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B» (e ciò dal 1° gennaio 2000, termine successivamente prorogato e, da ultimo, al 22 agosto 2002, per effetto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2001, n. 286, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 335).

   E' altresì in contrasto con quanto stabilito dal 1° comma dell'articolo 15 delle Norme di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 044/Pres. del 19 febbraio

2001 (di seguito PRGR per brevità), secondo il quale possono essere autorizzate la costruzione e la gestione soltanto di discariche a servizio degli impianti tecnologici di bacino, che quindi come tali siano normalmente destinate al conferimento dei soli sovvalli di detti impianti.

Tra le principali ipotesi progettuali, il PRT assume infatti il conferimento, oltre che degli scarti in uscita dall'impianto di trattamento di Udine della NET S.p.A., anche di una quota significativa di rifiuti urbani tal quali (v. pag. 90 dello «Studio d'impatto ambientale») prodotti sul territorio provinciale, violando quindi il generale divieto posto in tal senso da entrambe le normative precedentemente citate.

2. Il PRT è in contrasto con l'articolo 15, comma 1, delle Norme di attuazione del PRGR, secondo il quale la costruzione e la gestione di discariche (a servizio degli impianti tecnologici di bacino) possono essere autorizzate fino ad un limite massimo di volumetria corrispondente a sei volte quello degli scarti prodotti annualmente dagli impianti tecnologici di bacino. Detto limite deve intendersi comprensivo delle volumetrie ancora a disposizione nelle discariche già autorizzate nel bacino stesso.

   In merito infatti ai valori rispetto ai quali applicare la suddetta norma di legge, i dati prodotti in sede di Conferenza tecnica indicano nell'ordine dei 700.000 mc il volume corrispondente a 6 volte gli scarti annuali prodotti dagli impianti tecnologici di bacino, e rispettivamente dei 350.000 mc le volumetrie a disposizione oggi nel medesimo bacino.

   Ne deriva che la differenza tra questi due dati, corrispondente al limite autorizzativo stabilito dalla norma regionale in questione, è stimabile nell'ordine dei 350.000 mc, ben inferiore quindi alle previsioni progettuali. Difatti il volume utile di progetto, previsto dal PRT per la sola costruzione della nuova discarica «Di là de Tor», è di 630.000 mc (alternativa progettuale C).

3. L'area della discarica di S. Gottardo è stata ricompresa nella fascia definita come «ambito fluviale» dalla competente Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione negli atti tecnici propedeutici alla redazione del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi della legge 365/2000 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali»).

   E' di tutta evidenza come detta localizzazione, in area a potenziale rischio idraulico, presenta delle criticità tali da rendervi inammissibile un ulteriore significativo apporto di rifiuti, quale quello previsto dal PRT.

4. Il nuovo impianto di discarica previsto dal PRT in sinistra Torre si trova a 950 m dalla località Beivars in Comune di Udine ed a 550 m dalla zona artigianale in Comune di Remanzacco, e quindi non rispetta il limite di distanza dei 1000 m dai centri abitati stabilito dal 1° comma dell'articolo 19 delle Norme di attuazione del già citato PRGR.

   Considerando che per gli impianti di discarica gli impatti maggiormente significativi in relazione alla vicinanza alle zone abitate sono necessariamente quelli connessi al rumore ed alla qualità dell'aria, intesa quest'ultima sia in termini di odori che di sostanze emesse in atmosfera, si deve evidenziare quanto espresso in merito nel parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 prot. n. 57461/DD4 del 22 agosto 2002, e cioè che:

   - la metodologia di calcolo proposta dal PRT per la simulazione degli impatti suddetti si debba giudicare carente (poiché non considera l'effetto sinergico delle varie sostanze valutate a tal scopo, e fra queste ne trascura diverse ritenute significative) e non completamente attendibile (poiché non sovrappone a quelli connessi alla nuova discarica gli effetti indotti dall'esistente impianto di San Gottardo, né considera il contributo dei RSU tal quali, previsti in progetto in quota significativa in entrambi gli impianti);
   - pur con tali presupposti, gli impatti, sia a livello di soglia olfattiva che in termini di concentrazioni di sostanze pericolose emesse in atmosfera, sono comunque significativi rispetto ai centri abitati limitrofi.

   In relazione alla particolare localizzazione degli interventi proposti dal PRT, le riserve espresse dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari non si possono ritenere superabili dal progetto in esame, che quindi non offre sufficienti garanzie ai fini della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

   Ne deriva che non sussistono nemmeno le condizioni progettuali per cui - in base alla facoltà stabilita dal 2° comma dell'articolo 19 delle Norme di attuazione del PRGR - possa esser adeguatamente motivata la concessione della deroga alla prevista distanza minima di 1000 metri dai centri abitati.

   Si evidenzia altresì come gli impatti connessi alla qualità dell'aria divengano ancor più significativi in relazione ad insediamenti abitativi e zone produttive posti nelle immediate vicinanze degli impianti previsti dal PRT, pur non violando, in tal caso, il limite di distanza dei 1000 m dai centri abitati posto dalla disposizione regionale citata (articolo 19).

Difatti l'impianto di discarica di S. Gottardo, di cui si prevede l'ampliamento nel PRT, è posto a 300 dal centro abitato di Udine, mentre l'impianto di discarica previsto in sinistra Torre è posto a 150 m dalla zona industriale di Grions, in Comune di Povoletto (considerata centro abitato in virtù della deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 18 dicembre 2001, poi revocata con successivo provvedimento giuntale n. 203 del 23 luglio 2002).

Le emissioni prodotte dagli impianti, a livello di soglia olfattiva e in termini di concentrazioni di sostanze pericolose emesse in atmosfera, presentano aspetti di particolare criticità valutandone le potenziali conseguenze negative in relazione alla prossimità di zone abitate e di insediamenti destinati ad attività produttive, sede di lavoro quotidiano per diverse decine di addetti.

5. La nuova discarica «di là de Tor» prevista dal PRT dista meno di 150 metri dall'argine maestro del Torre (continuo ed integro in riva sinistra fino in prossimità dell'impianto), in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 50 della legge regionale 16/2002, che entro tale limite vieta espressamente la costruzione di impianti di smaltimento rifiuti.

6. L'area interessata dagli interventi previsti dal PRT è particolarmente critica dal punto di vista dell'assetto idraulico del torrente Torre, come segnalato anche dalla stessa Autorità di Bacino con nota prot. 1960/B.1.5.2 del 26 agosto 2002.

   La realizzazione, in particolare, di una nuova infrastruttura di discarica per RSU anche in sinistra idrografica, di fronte ad un analogo impianto già presente sulla riva opposta, creerebbe una strettoia artificiale permanente di soli 500 metri di larghezza idraulicamente utile per la fascia intrarginale andando a costituire, di fatto, un vincolo morfologico definitivo molto rilevante, e come tale non accettabile per un corso d'acqua storicamente soggetto a significativi fenomeni di erosione ed esondazione.

7. Gli interventi progettualmente previsti dal PRT per la riqualificazione generale dell'area non si possono ritenere nella loro globalità sufficientemente qualificanti ai fini della rivalutazione paesaggistica di un'area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, oltretutto destinata a parco urbano a ridosso della città di Udine, come peraltro evidenziato sia nella nota prot. APF/8 1.3/1350 del 5 marzo 2002 dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali sia nel parere del 4 aprile 2002 del Servizio verde pubblico del Comune di Udine.

   Tale carenza è evidenziata anche dallo stesso parere dell'Amministrazione comunale di Udine (allegato alla delibera giuntale n. 235 del 9 aprile 2002), che rileva la mancanza di definizione e programmazione di quelle opere collaterali agli interventi oggetto del PRT che garantiscano la contestuale attuabilità del Parco del Torre.

   Il PRT, quindi, non solo deroga significativamente alle disposizioni previste dallo strumento urbanistico del Parco del Torre ma non offre nemmeno soluzioni qualitativamente soddisfacenti per la rivalutazione paesaggistica dell'area. Tale rilievo è ancor più negativo in considerazione dell'obiettivo di riqualificazione territoriale cui dovrebbe tendere il PRT proposto.

3. Di non rilasciare conseguentemente le autorizzazioni richieste da NET e IFIM ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Di dare atto che resta fermo l'obbligo per la IFIM di provvedere alle «opere di messa in sicurezza del fronte meridionale della cava «San Gottardo», al confine della discarica» «San Gottardo», come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1366 del 27 marzo 1995 (articolo 4), per il quale la IFIM si rapporterà ai competenti organi.

5. Di notificare il presente atto alle ditte «NET» S.p.A. con sede in 33100 Udine, viale Duodo 3/E, partita I.V.A. 01933350306 e «IFIM» S.r.l., con sede in 33100 Udine, via Prefettura 13, partita I.V.A. 00550170302 ed a tutti gli Enti Istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998.

6. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

Deliberazione della Giunta provinciale 26 novembre 2002, n. 322. Diniego all'approvazione del «Progetto di ampliamento e recupero ambientale della discarica di 2ª categoria tipo «A», per rifiuti non pericolosi, denominata «Bassi», ubicata sull'area esaurita della cava di ghiaia (UC/CAV/45) sita in località Nespoledo in Comune di Lestizza», ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

proposto dalla Ditta «Bassi Antonio» S.r.l. di Nespoledo di Lestizza (Udine).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTA la legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni, recante «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 recante «legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione»;

VISTO il decreto 11 marzo 1998 n. 141 recante il «Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica»;

VISTA l'autorizzazione rilasciata alla ditta Bassi Antonio (impresa individuale) dal Sindaco del Comune di Lestizza, il 18 giugno 1996, con cui la ditta stessa veniva autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A) sita in Comune di Lestizza, nell'area distinta in catasto al foglio 4 mappali n. 68, 69, 184, 185 e 204 e ricordato altresì che con determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine - n. 194 del 28 aprile 2000 - veniva effettuata la voltura dell'autorizzazione a favore della ditta «Bassi Antonio» S.r.l., aggiornando in tal modo anche i provvedimenti provinciali n. 283/1998 del 27 luglio 1998 e n. 138/1999 del 2 aprile 1999, integrativi del decreto sindacale di autorizzazione;

RICORDATO inoltre che con circolare prot. n. 83125/UOC40722/3mp del 6 novembre 2000 la Provincia di Udine comunicava a tutti i soggetti interessati che tutte le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti rilasciate in vigenza del D.P.R. 915/2002 cessavano di validità il 2 marzo 2001 e che, con determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 194/2001 del 20 febbraio 2001, veniva rinnovata, a seguito di apposita istanza della ditta, l'autorizzazione già concessa sino al 2 marzo 2005;

VISTA l'istanza ultimamente prodotta dalla ditta «Bassi Antonio» S.r.l., con sede in 33050 Nespoledo di Lestizza, via Vittorio Veneto n. 63, partita I.V.A. 02142750302, per l'approvazione e l'autorizzazione alla gestione del «Progetto di ampliamento e recupero ambientale della discarica di 2ª categoria tipo «A» per rifiuti non pericolosi, denominata «Bassi», ubicata sull'area esaurita della cava di ghiaia (UD/CAV/45) sita in località Nespoledo in Comune di Lestizza Provincia di Udine», ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni (istanza del 29 gennaio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 8784/2002 del 31 gennaio 2002);

RILEVATO che nell'istanza del 29 gennaio 2002 veniva precisato, tra l'altro, che il progetto di ampliamento riguarda i terreni individuati catastalmente ai numeri 68, 69, 70, 184, 185 e 204 dei fogli 3 e 4 del Comune di Lestizza, e che tale ampliamento è in relazione all'area già autorizzata con gli atti autorizzativi innanzi indicati e che esso interessa una superficie di 3.900 mq. con una potenzialità al conferimento di 34.000 mc., per un periodo di esercizio di cinque anni, con uno smaltimento annuo di 6.800 mc.; veniva inoltre prevista la restituzione dell'area a zona boscata e prato polifita e venivano indicati i codici dei rifiuti conferibili;

RICHIAMATA la successiva nota della Provincia di Udine in cui si richiedevano integrazioni alla ditta, necessarie per poter correttamente avviare il procedimento amministrativo, tra cui la produzione dello Studio d'impatto ambientale (o il motivo per cui non era stato inserito negli elaborati progettuali), copia del decreto autorizzativo vigente rilasciato dal Servizio geologico per la verifica della destinazione finale dell'area interessata dai lavori, documentazione relativa alla disponibilità dell'area (nota del 12 marzo 2002 prot. n. 22111/2002/UOC40722/cz);

VISTE le integrazioni prodotte dalla ditta con nota del 20 marzo 2002, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 25027/2002 del 21 marzo 2002, e richiamati gli allegati all'istanza prodotta (istanza originaria del 29 gennaio 2002 e successiva integrazione del 21 marzo 2002) e, in particolare, gli elaborati progettuali composti da:

1. Corografie e inquadramenti;
2. Carta della viabilità;
3. Planimetria catastale;
4. Planimetrie di progetto;
5. Sezioni AA e 5.bis Sezioni BB;
6. Sezione di V.I.A.;
7. Documentazione fotografica;
8. Relazione di V.I.A.;
9. Riassunto non tecnico;
10. Relazione Geologico-tecnica;
11. Elaborati integrativi (numero "Unico");

RILEVATO che con nota del 4 aprile 2002 prot. n. 28815/2002/UOC40722/cz l'Amministrazione provinciale comunicava al proponente e agli Enti interessati l'avvio del procedimento amministrativo di che trattasi, avvenuto il 22 marzo 2002, in base alla procedura dettata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. e ricordato che nella stessa nota si chiedeva al Servizio geologico della Direzione regionale dell'Ambiente una valutazione rispetto alla procedura attivata, poiché «il progetto risulta riguardare una porzione di cava ricompressa nella superficie soggetta a modalità di recupero diversa da quella prevista dal progetto presentato» di ampliamento;

VISTE le osservazioni e le richieste di integrazioni pervenute all'Amministrazione provinciale in qualità di «Sportello unico»:

- Nota della Direzione regionale dell'Ambiente, Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, prot. n. AMB/12980-9970-UD/ESR/3315 del 22 maggio 2002 assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 44845/2002 del 28 maggio 2002, con cui venivano peraltro sospesi i termini del procedimento per il periodo di 90 giorni, ex decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres., e in cui si richiedevano, tra l'altro, integrazioni relative a: separazione tra la discarica già autorizzata e l'ampliamento richiesto, non evidenziato nell'allegato n. 4; l'evidenziazione di eventuali pendenze relative alla sistemazione finale della discarica; sistema di raccolta delle acque meteoriche all'interno delle aree di discarica; la mancanza di puntuale separazione tra l'attività di cava e quella di discarica in relazione sia alla discarica esistente sia a quella di progetto;
- Integrazioni richieste dalla Provincia di Udine con nota prot. 46425/2002/UOC40722/cz del 3 giugno 2002, riguardanti, tra l'altro, integrazioni al Sia (tra cui descrizione e fabbisogni del bacino servito, distanze dalle abitazioni più vicine, analisi dell'adeguatezza della viabilità principale e secondaria, effetti del trasporto delle polveri sulle abitazione più vicine, ecc.) indicazione del posizionamento dell'arginello perimetrale per impedire l'ingresso di acque meteoriche e di ruscellamento esterne, presenza di pozzi ad uso potabile, indicazione delle distanze da centri abitati e da vigneti, procedure di accettabilità dei rifiuti e specificazione della provenienza delle varie tipologie di rifiuti (in particolare per i codici 200102 - Vetro, rifiuti urbani e provenienti dalla raccolta differenziata - e 170506 - Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505);

DATO ATTO che l'Amministrazione provinciale provvedeva ad inviare alla Ditta e, per conoscenza, agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, le richieste di integrazioni pervenute ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998/Pres. (con nota prot. 46054/2002/UOC40722/cz del 3 giugno 2002 con cui veniva trasmessa la nota del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti del 22 maggio 2002);

RILEVATO che con nota del 20 giugno 2002, registrata al protocollo n. 50989/2002 del 20 giugno 2002, la Ditta inviava le integrazioni richieste (documento denominato «Elaborati integrativi» numero «Unico») e che le stesse venivano trasmesse, a cura della Provincia di Udine, agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, con nota prot. 52354/2002 del 26 giugno 2002;

ACQUISITO il parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine, a mezzo nota prot. 44183/B.2 del 24 giugno 2002 (registrata al protocollo n. 52254/2002 del 26 giugno 2002), con cui l'Azienda stessa esprime parere igienico sanitario favorevole, con presenza di condizioni (parere espresso con deliberazione del Direttore generale n. 470 dell'11 giugno 2002);

VISTA la nota del Comune di Lestizza prot. n. 3290 del 21 maggio 2002, assunta al protocollo della Provincia di Udine il 31 maggio 2002 al n. 46683/2002, in cui venivano formulati rilievi su dati presenti nella documentazione di progetto e rilevato che con successiva nota la Provincia di Udine chiedeva chiarimenti sulla nota de Comune di Lestizza, ovvero se dovesse intendersi quale parere richiesto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. o meno;

PRESO ATTO che il 2 agosto 2002 si riuniva la Conferenza tecnica per l'esame del progetto di che trattasi, convocata a mezzo nota dell'Amministrazione provinciale prot. 56561/2002/cz del 10 luglio 2002, e visto che con parere espresso dalla stessa Conferenza a seguito dell'esame del progetto - prot. n. 62433/02 del 2 agosto 2002 - il progetto proposto non veniva approvato (n. 11 voti contrari e n. 1 voto favorevole), evidenziando carenze nella redazione degli elaborati progettuali, nonostante le integrazioni prodotte dalla Ditta in corso di istruttoria, tali da non permettere l'esatto inquadramento del progetto proposto e la conseguente mancanza di dati tecnici essenziali per la corretta valutazione del progetto, tra cui «carenze sostanziali negli elaborati progettuali (calcoli di stabilità delle scarpate, gestione delle acque meteoriche, canalette di sgrondo e arginello perimetrale) e incompletezza dell'elaborato del Sia» e «mancanza di un piano di gestione e manutenzione»;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o di diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica;

RITENUTO pertanto, in base alle motivazioni di diniego espresse a seguito della valutazione del progetto proposto da parte della Conferenza tecnica, come innanzi indicato, di non approvare il progetto proposto dalla Ditta e, conseguentemente, di non autorizzarne la realizzazione dei lavori e la gestione;

RISCONTRATO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di adozione del presente provvedimento in considerazione dei termini previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998/Pres. e ritenuto pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

A VOTI unanimi, espressi in forma palese e, separatamente per quanto riguarda l'immediata esecutività;

DELIBERA

1) Di rigettare, per i motivi citati in premessa e riportati al successivo punto 2), ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il progetto proposto dalla ditta «Bassi Antonio» S.r.l. (d'ora in avanti ditta), con sede in 33050 Nespoledo di Lestizza, via Vittorio Veneto n. 63, partita I.V.A. 02142750302, relativo al «Progetto di ampliamento e recupero ambientale della discarica di 2ª categoria tipo «A» per rifiuti non pericolosi, denominata «Bassi», ubicata sull'area esaurita della cava di ghiaia (UD/CAV/45) sita in località Nespoledo in Comune di Lestizza Provincia di Udine» (istanza del 29 gennaio 2002, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 8784/2002 del 31 gennaio 2002); la documentazione di progetto è costituita dai seguenti elaborati progettuali:

1. Corografie e inquadramenti;
2. Carta della viabilità;
3. Planimetria catastale;
4. Planimetrie di progetto;
5. Sezioni AA e 5.bis Sezioni BB;
6. Sezione di V.I.A.;
7. Documentazione fotografica;
8. Relazione di V.I.A.;
9. Riassunto non tecnico;
10. Relazione Geologico-tecnica;
11. Elaborati integrativi (numero «Unico»).

2) Di precisare che, in base al parere espresso dalla Conferenza tecnica il 2 agosto 2002 prot. n. 62433/2002, il progetto proposto non è approvato poiché sono state evidenziate carenze nella redazione degli elaborati progettuali, tali da non permettere l'esatto inquadramento del progetto proposto e la conseguente mancanza di dati tecnici essenziali per la corretta valutazione del progetto, tra cui «carenze sostanziali negli elaborati progettuali (calcoli di stabilità delle scarpate, gestione delle acque meteoriche, canalette di sgrondo e arginello perimetrale) e incompletezza dell'elaborato del Sia» e «mancanza di un piano di gestione e manutenzione».

3) Di non rilasciare conseguentemente l'autorizzazione richiesta dalla Ditta, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

4) Di notificare il presente atto alla Ditta in questione (presso la sede legale) e a tutti gli Enti Istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998.

5) Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

RE. GAS S.r.l.
BRESCIA

Tariffe gas dell'ambito tariffario Friuli-Venezia Giulia - impianti a metano - 1º lotto.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni la scrivente comunica che la quota tariffaria di distribuzione e la quota fissa in vigore all'1 gennaio 2003 applicate ai clienti di Villa Santina, Enemonzo, Preone, Socchieve, Ampezzo e Raveo (Udine) per la distribuzione di gas naturale a mezzo di rete urbana sono:

Scaglione	*Min. scaglione*	*Max scaglione*	*Quota distribuzione TD*	*Quota fissa*
	(MJ)	(MJ)	(euro/MJ)	(euro/cliente/anno)
1	1	20.000	0,003261	18,59
2	20.001	100.000	0,002569	30,99
3	100.001	1.000.000	0,002321	103,29
4	1.000.001	8.000.000	0,001459	9.516,46
5	8.000.001	infinito	0,000054	3.098,74

Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 m^3/anno la quota fissa è articolata in funzione della capacità conferita ed è pari a 0,52 euro/m^3/giorno.

Per la conversione da euro/MJ a euro/m^3 si applicano il coefficiente P pari a 38,52 MJ/m^3 ed i coefficienti M pari a 1,01 per la località di Villa Santina, pari a 1,10 per la località di Enemonzo, pari a 0,99 per la località di Preone, pari 0,99 per la località di Socchieve, pari a 0,98 per la località di Ampezzo e 0,99 per la località di Raveo.

RE. GAS S.r.l.:
ing. Mario Alfonso Agostini

Tariffe gas dell'ambito tariffario Friuli-Venezia Giulia - impianti a metano - 2º lotto.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni la scrivente comunica che la quota tariffaria di distribuzione e la quota fissa in vigore all'1 gennaio 2003 applicate ai clienti di Ovaro, Comeglians, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Ravescletto, Pulfero e San Leonardo (Udine) per la distribuzione di gas naturale a mezzo di rete urbana sono:

Scaglione	*Min. scaglione*	*Max scaglione*	*Quota distribuzione TD*	*Quota fissa*
	(MJ)	(MJ)	(euro/MJ)	(euro/cliente/anno)
1	1	20.000	0,004157	18,59
2	20.001	100.000	0,003615	30,99
3	100.001	infinito	0,002742	103,29

Per la conversione da euro/MJ a euro/m^3 si applicano il coefficiente P pari a 38,52 MJ/m^3 ed i coefficienti M pari a 0,99 per la località di Ovaro, pari a 0,98 per la località di Comeglians, pari a 0,98 per la località di Cercivento, pari a 0,98 per la località di Sutrio, pari 0,98 per la località di Paluzza, pari a 0,96 per la località di Ravascletto, pari a 1,02 per la località di Pulfero e pari a 1,03 per la località di San Leonardo.

RE. GAS S.r.l.:
ing. Mario Alfonso Agostini

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale.

In attuazione alla determinazione n. 586 del 15 novembre 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale;
- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
- disciplina: chirurgia generale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione in chirurgia generale o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);
3. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica, anche in relazione al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

In attuazione alla determinazione n. 604 del 26 novembre 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
- disciplina: ortopedia e traumatologia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. laurea in medicina e chirurgia;

2. specializzazione in ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);
3. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica, anche in relazione al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia.

In attuazione alla determinazione n. 681 del 31 dicembre 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia;
- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area funzionale: area medica e delle specialità mediche;
- disciplina: gastroenterologia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione in gastroenterologia o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);
3. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a

concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova deve comunque essere anche illustrata, schematicamente, per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

In attuazione alla determinazioni n. 602 del 26 novembre 2002 e n. 635 del 12 dicembre 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi;
- disciplina: radiodiagnostica.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione in radiodiagnostica o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);
3. iscrizione all'albo dell'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova deve comunque essere anche illustrata, schematicamente, per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza di una della lingua inglese.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego- con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su c/c postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda.

Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
  - Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova,

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

d'ordine del Direttore generale:
IL RESPONSABILE
S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria degli Angeli»
via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. .... posto di .... presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1. di essere nat... a .... il ....;
2. di essere residente a .... (Provincia ....), via .... n. ...;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso ....;
   - specializzazione in .... conseguita il .... presso .... (c);
   - iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici della Provincia di .... al n. ....;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... (d);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... (f);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

    sig: ....

    via/piazza .... n. ....

    telefono n. ....

    c.a.p. n............ città............................

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

(a) i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. 257/91 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che indendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/1992.

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

❑ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt ....
nat... a .... (prov. ...) il ....residente in .... (prov. ...),
via .... n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (articolo 75, D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

❑ Allega copia del documento di identità ....
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

Luogo e data ....

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'ufficio (se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)
Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di ....
n. ...., rilasciato il .... da ....
in presenza di ....
(cognome e nome e qualifica)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ....della Provincia di .... al n..........;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....;

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R.
TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione di n. 2 dipendenti, livello A1 - area «A» - profilo tecnico.

E' indetta una selezione esterna per l'assunzione a tempo pieno a tempo indeterminato di n. 2 dipendenti livello A1 - area «A» - profilo tecnico.

I requisiti per l'ammissione sono:

a) possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso l'A.T.E.R.;

b) laurea in «ingegneria civile edile» o «architettura»;

c) possesso abilitazione professionale;

d) esperienze professionali con mansioni analoghe per un periodo non inferiore a trentasei mesi;

e) buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione in distribuzione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda, dovranno pervenire all'A.T.E.R. - Trieste, piazza Foraggi n. 6 entro il giorno 21 febbraio 2003.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Unità operativa risorse umane dell'Azienda tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15 - telefono 040/3999232 - 3999408.

Trieste, 20 gennaio 2003

IL DIRETTORE:
arch. Fabio Assanti

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione di n. 1 dipendente, livello A2 - area «A» - profilo tecnico.

E' indetta una selezione esterna per l'assunzione a tempo pieno a tempo indeterminato di n. 1 dipendente livello A2 - area «A» - profilo tecnico.

I requisiti per l'ammissione sono:

a) possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso l'A.T.E.R.;

b) laurea in «ingegneria civile edile» o «architettura»;

c) possesso abilitazione professionale;

d) esperienze professionali con mansioni analoghe per un periodo non inferiore a dodici mesi;

e) buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione in distribuzione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda, dovranno pervenire all'A.T.E.R. - Trieste, piazza Foraggi n. 6 entro il giorno 21 febbraio 2003.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Unità operativa risorse umane dell'Azienda tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15 - telefono 040/3999232 - 3999408.

Trieste, 20 gennaio 2003

IL DIRETTORE:
arch. Fabio Assanti

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione con contratto di formazione lavoro della durata di 18 mesi di n. 1 operaio specializzato (categoria B 1), operatore tecnico area acque.

E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione con contratto di formazione lavoro della durata di 18 mesi di n. 1 operaio specializzato (categoria B 1), operatore tecnico area acque.

Titolo di studio: qualifica professionale (3 anni) ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, domanda di ammissione in carta semplice secondo schema allegato al bando entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

La prova d'esame si svolgerà presso la sede dell'Ufficio tecnico del Comune, via Roma n. 44, Gemona del Friuli (Udine), mercoledì 5 marzo 2003 alle ore 14.30.

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento, informazioni telefono 0432-973235.

Gemona del Friuli, 13 gennaio 2003

IL DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO COMUNALE:
dott. Stefano Bergagna

COMUNE DI MEDUNO
(Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale, operaio/autista - categoria professionale B posizione economica B1 - area dei servizi manutentivi.

E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale - operaio/autista, categoria professionale B) posizione economica B1) area dei servizi manutentivi.

Titolo di studio: diploma della scuola dell'obbligo e patente di guida categoria D + Cap), se non possedute alla scadenza del termine di presentazione delle domande, saranno richieste al vincitore, nei sei mesi successivi alla assunzione cioè nel periodo di prova ed il loro possesso sarà condizione indispensabile per il passaggio in ruolo.

Presentazione domanda: in carta semplice entro e non oltre il 18 febbraio 2003.

Il testo integrale del bando nonchè lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili presso l'ufficio di Segreteria del Comune di Meduno, via Roma n. 15 - Meduno.

Per informazioni relative al bando rivolgersi al Responsabile del servizio personale del Comune di Meduno/Segretario comunale dott.ssa Maria De Paoli (0427/86193) e/o al Responsabile del servizio manutenzioni per. ind. Luciano Cattarinussi (0427/845155).

IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO/SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Maria De Paoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1-TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)